


A CURA DI
GIACINTO LIBERTINI

DOCUMENTI

PER LA CITTA' DI AVERSA



Att. Michele Guerra

ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

FONTI E DOCUMENTI
PER LA STORIA ATELLANA
DIRETTA DA FRANCO PEZZELLA

———— 1 ————

DOCUMENTI PER LA CITTA' DI AVERSA

Att. MICHELE GUERRA

a cura di
GIACINTO LIBERTINI


L'Istituto di Studi Atellani
ringrazia il
Comune di Caivano
per aver sponsorizzato questa pubblicazione

Finito di stampare nel mese di ottobre 2002

Tip. Cav. Mattia Cirillo – Corso Durante, 164
Tel.-Fax. 081-8351105 – Frattamaggiore (NA)

DOCUMENTI

PER LA CITTA' DI AVERSA



Att. Michele Guerra

PREFAZIONE

La lettura delle varie disposizioni regie relative all'Università ed alla Città di Aversa, tra il 1215 ed il 1549, ci induce a due considerazioni: l'indiscriminata potestà sovrana nel ripartire tra i sudditi i carichi catastali, premiandoli della loro fedeltà con sensibili riduzioni o colpendoli particolarmente se scarsamente disposti alla più cieca obbedienza.

Queste considerazioni ci portano lontano, alle remote origini dei catasti, per consentire allo Stato di mantenersi, prelevando i mezzi necessari dalla proprietà privata.

Il problema si pose già ai Faraoni dell'antico Egitto; più tardi anche la Grecia di Solone ebbe un suo catasto. Naturalmente ciò comportava pratiche agrimensorie e queste certamente furono note agli Etruschi.

Presso i Romani, con il succedersi delle conquiste e quindi con l'aumentare dell'*ager publicus*, s'impose la necessità di delimitare esattamente i terreni sempre più numerosi e provvedere alla loro divisione tra i privati.

Dagli agrimensori romani ci sono pervenute notizie copiose in merito alla misurazione e divisione delle proprietà, specialmente in occasione della costituzione di colonie.

In epoca imperiale si aggiunse il compito particolarmente impegnativo della stima, così da avere con Traiano un vero catasto estimativo.

Con la caduta dell'Impero, però, scompare ogni pratica agrimensoria, per la cui ripresa bisogna attendere il sec. XII, quando i Comuni daranno inizio al cosiddetto catasto dei beni, che giungerà a forma definitiva solamente nel XV secolo.

Certamente la tassazione dei beni dei cittadini, determinata dalla volontà regia, sia pure con la collaborazione di qualche notabile di particolare rilievo, ma anche di particolare fedeltà al sovrano, rappresentava un'arma potente per assicurarsi la più completa sottomissione dei sudditi o per colpirli in caso, un'arma potente per venire incontro ai desideri di feudatari potenti e per far sentire ai soggetti l'assoluto potere di chi li governava.

La lettura dei diplomi e dei documenti riportati in questo Repertorio, evidenzia i vari privilegi concessi alla Città di Aversa ed alle Università ad essa collegate, fra cui Caivano, nonché i tentativi di impedire o, almeno, di limitare i tanti soprusi dei feudatari e le pretese dei bonatendenti di Napoli.

Va dato giusto merito al compianto storico Don Gaetano Capasso di essersi procurato documenti di tanta importanza e di averne raccomandata la pubblicazione, nonché al nostro impareggiabile Dr. Giacinto Libertini, studioso infaticabile e tenace realizzatore di progetti veramente insostituibili per la diffusione della cultura, di aver sapientemente operato perché un desiderio di tanta validità potesse realizzarsi.

Alla civica Amministrazione della Città di Caivano, dalle nobilissime tradizioni, e al suo Sindaco la più viva gratitudine per aver consentito la realizzazione di un'iniziativa di così vasta portata; all'antica e tanto storicamente importante Città di Aversa l'augurio che il ricordo di così antichi legami riaccenda un vivo, rinnovato desiderio di collaborazione; all'Istituto di Studi Atellani, novello faro sulle pagine più nobili di un vetusto passato, l'augurio di proseguire nel suo importante lavoro nel tempo, con sempre rinnovate energie.

SOSIO CAPASSO

INTRODUZIONE

Argomento

Con l'istituzione nel 1741 da parte di re Carlo di Borbone del cosiddetto "catasto onciario", fu tentata l'introduzione nel Regno di Napoli di un più moderno sistema di tassazione della proprietà e dell'industria. Permanendo però privilegi e sperequazioni, in particolare i beni feudali non erano tassati mentre i beni ecclesiastici pagavano la metà delle imposte stabilite, il catasto onciario si rivelò un sostanziale fallimento, almeno dal punto di vista della modernizzazione del sistema fiscale del regno.

Tra le sacche di privilegio, ci fu l'esenzione per gli abitanti di Napoli e dei suoi casali dal pagamento della tassa catastale e quindi dall'obbligo di "formare" il catasto. In tutto il resto del regno le università furono tenute ad una serie di adempimenti per l'istituzione del catasto e la ripartizione dell'imposta, che variava a seconda della specie di possessori di beni, i quali furono distinti nelle seguenti classi: 1) cittadini, vedove e vergini; 2) cittadini ecclesiastici; 3) chiese e luoghi pii del paese; 4) bonatenenti (ossia possessori di beni) non abitanti; 5) ecclesiastici bonatenenti; 6) chiese e luoghi pii forestieri.

I Napoletani che possedevano beni al di fuori di Napoli e dei suoi casali, si videro sottoposti a tassazione (bonatenenza) nei luoghi ove possedevano quei beni e, in più di un caso, tentarono di sottrarsi a tale tassazione, a mezzo di ricorsi giudiziari, sostenendo il loro privilegio di esenzione anche per i beni posseduti fuori dal territorio napoletano.

«Fu celebre negli annali del Foro la causa tra la città di Napoli con la città di Aversa e suoi casali, e con i casali Atellani intorno al pagamento della bonatenenza per i beni che i Napoletani possedevano nell'agro Aversano. Allora sursero i casali Atellani e si difesero contro alle città di Napoli, e di Aversa, e sostennero che il loro territorio non era stato giammai incorporato né all'una né all'altra città. L'Avvocato della città di Napoli Carlo Franchi pubblicò colle stampe una dissertazione sull'origine, sito, e territorio di Napoli, ed imprese a sostenere, che il territorio Atellano distrutta per incendio Atella, fu incorporato al Napolitano, e che da ciò nacque una promiscuità filiale tra Napoli ed Aversa, e casali Atellani»¹.

In pratica, per azione di un gruppo di influenti proprietari napoletani e di enti religiosi (Luoghi Pii nei documenti) si voleva sostenere che Aversa fosse filiazione di Napoli e pertanto subordinata ad essa e da essa non compiutamente distinguibile: di conseguenza, in base ad antiche convenzioni, palese retaggio del feudalesimo, i napoletani proprietari di beni in Aversa così come gli aversani proprietari di beni in Napoli dovevano continuare ad essere esentati dalla tassazione sulla proprietà e da altri carichi fiscali. In questa contesa, per lo stessa pretesa dei proprietari napoletani di non pagare tasse per i loro beni siti in territorio di Aversa, si erano inseriti i Casali di Aversa sostenendo di essere comunità indipendenti da Aversa, di aver pertanto diritto a formare catasti distinti e di non dover concedere nessun privilegio ai napoletani.

Come è ben chiaro le motivazioni del processo erano economiche e miravano a difendere antichi privilegi che, incredibilmente, alla metà del Settecento avevano ancora pieno vigore. I napoletani, in effetti, godevano di oltre sessantamila ducati annui di rendita immobiliare nel territorio aversano² e la loro esenzione comportava rilevanti minori entrate per il fisco e, di conseguenza, un ingiusto aggravio per le tasse pagate dai restanti proprietari.

¹ V. DE MURO, *Ricerche storiche e critiche sulla origine, le vicende e la rovina di Atella antica città della Campania*, Napoli 1840. Ristampa anastatica: A. Gallina Editore, Napoli 1985, pag. 187.

² V. doc. II-IX, (ovvero il documento IX della parte II).

Il processo, proprio per i consistenti interessi economici privati e pubblici che coinvolgeva, impegnò i migliori avvocati dell'epoca e fu un'occasione per studiare ed evidenziare vari aspetti della storia di Aversa.

Le cause sulla cosiddetta bonatenenza dei proprietari napoletani, in particolare nel territorio aversano, nonché tra la città di Aversa e suoi casali, o tra i casali di Aversa e i napoletani, in realtà furono diverse e si trascinarono fino agli inizi del XIX secolo ed una storia complessiva di questa controversa vicenda, che coinvolgeva non solo il sistema finanziario nel suo complesso, ma una serie di motivi storici e culturali locali (si pensi, ad esempio al concetto di "atellanità" che sembra sia stato riscoperto proprio in questo periodo), potrebbe essere ricostruita dalla lettura del gran numero di allegazioni forensi che sulla contesa, ovvero sulle varie contese particolari, ci sono pervenute³.

Alla fine i giudici riconobbero che Aversa era stata fin dal suo nascere una comunità distinta e indipendente da Napoli e che i privilegi goduti dai proprietari napoletani non avevano alcun giusto motivo per essere mantenuti. Nel contempo le richieste dei Casali erano respinte e l'insieme del centro urbano di Aversa e dei suoi numerosi Casali era riconosciuto come essere sempre stato fin dall'origine un corpo unico e indiviso⁴.

Nel 1808, con le riforme di Re Giuseppe Bonaparte e di Re Gioacchino Murat e la nascita dei Comuni, i Casali ormai sempre più forti, venivano separati dalla Città Madre e diventavano comunità indipendenti, spezzando per sempre l'antica unità amministrativa solennemente riconosciuta nel detto processo, ma non certo cancellando secoli di storia comune.

³ Particolarmente ricca di tali allegazioni è la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, presso la quale sono rintracciabili, per esempio: TEOFILO MAURI, *Per la città d'Aversa dimostrasi, che non possano riceversi le nullità, prodotte dalla città di Napoli contro a i due uniformi decreti della Regia Camera, de' quali il secondo e in grado di restituzione in integrum*, [1758?]; T. MAURI, *Per la città di Aversa contro alla città di Napoli*, [1758?]; T. MAURI, *Per la città di Aversa contra i suoi casali*, [1752?]; T. MAURI, *Per la città di Aversa contro a' suoi casali: allegazione seconda*, [1755?]; T. MAURI, *Risposta delle Università di Marigliano e d'Aversa alle obbiezioni della città di Napoli*, [1759?]; *Per la città di Aversa contro i possessori napoletani in rapporto al pagamento della Bonatenenza*, [17..?]; *Risposta della fedelissima città di Napoli all'allegazione intitolata Per la città di Aversa in risposta delle allegazioni pubblicate a difesa de' Napoletani*, [1780?]; *Nuova difesa per la fedelissima città di Napoli contro la città di Aversa*, [1780?]; *Per la città di Aversa in risposta delle allegazioni pubblicate a difesa de' Napoletani* [1780?]; CARLO RIZZI ET AL., *Difesa dell'eccellentissimo regio senato della città di Napoli perchè non venga turbato l'immemorabil possesso in cui sono i Napoletani di non pagare la bonatenenza nella città di Aversa, e nelle altre terre vicine*, [1801?]; FRANCESCO PECCHENEDA, *Difesa della originaria esenzione della cattedral chiesa di Aversa contro a quel che si asserisce nella scrittura intitolata: dissertazione su l'origine, sito, e territorio di Napoli in occasione della controversia insorta sul diritto territoriale fra le due città Napoli, ed Aversa*, [1755?]; GIACOMO MARIA MERENDA E NICOLA PUOTI, *Per la città di Aversa nella causa che ha colli suoi Casali, e colla città di Napoli ...*, [1801?]; FRANCESCO PRAGLIOLA, *Ristretto di considerazioni in difesa dell'Università della terra di Giugliano, e del suo territorio nella causa coll'eccellentiss. e fedeliss. città di Napoli, e colla nobile città di Aversa*, [1755?]; *Secondo ristretto di considerazioni legali in difesa di Giugliano, ed altri casali di Aversa ...*, [17..?]; BALDASSARRE IMBIMBO, *Per la città d'Aversa*, [1776?]; FILIPPO [FORTUNATO] VILLANO, *Per li casali atellani, e cumani con la città di Aversa*, [1754?]; DOMENICO TOPA, *Allegazione per la Università e cittadini della terra di Giugliano contra l'illustre duca Domenico Grillo utile padrone*, [1754?].

⁴ «Ben due volte fu decisa la contesa dalla R. Camera della Sommaria a difesa del Franchi, e la città succumbè interamente. Fu indi decisa la terza volta da una commissione di 18 venerandi Magistrati sotto la presidenza del direttore delle reali Finanze, e furono condannati i Napolitani a pagare la bonatenenza a' casali Atellani. Dunque si ebbe per vero che il territorio Atellano fu sempre separato dall'agro Napolitano, e dall'Aversano»: V. DE MURO, *op. cit.*, pag. 189.

A sostegno delle argomentazioni addotte dalla città di Aversa contro ai bonateneri napoletani, ma anche contro ai suoi casali, furono pubblicati alcuni volumi di documenti, probabilmente curati dall'avvocato aversano Pasquale Cirillo. Don Gaetano Capasso, che possedeva una miscellanea formata da una rara copia di una di tale pubblicazioni, ossia 'DOCUMENTI PER LA CITTA' DI AVERSA – Att.⁵ Michele Guerra', stampato nel 1801, legato ad altre pubblicazioni a stampa e ad un manoscritto, con la sua consueta benevolenza ed apertura, mi consentì di leggere e fotocopiare i documenti. Successivamente, discutendo insieme dell'argomento, concordammo sulla necessità ed utilità di ristampare e tradurre il volume. Don Gaetano mi incoraggiò ad avviarmi in tale lavoro, assicurandomi tutto il suo sostegno laddove fosse stato ulteriormente necessario. Purtroppo, dopo brevissimo tempo, il debito dell'umana carne⁶ ha determinato diversamente e solo a me è rimasto l'oneroso ma gradito compito.

Modalità della ristampa

Spesso la ripubblicazione di un lavoro di una certa vetustà è ora fatta con il metodo della ristampa anastatica, assicurando in tal modo la perfetta fedeltà all'originale. Nel nostro caso, per il deterioramento della carta, l'originale non sempre era ben leggibile e la copia anastatica sarebbe stata di difficile lettura. Inoltre all'epoca era ancora abituale utilizzare una grafia assai simile delle lettere 's' ed 'f' e ciò costituisce un deprecabile ostacolo ad una chiara distinzione fra le due consonanti. Era perciò importante ricopiare fedelmente il testo utilizzando caratteri moderni, in modo da consentire una agevole lettura.

Nasceva però il problema dei numerosi errori presenti nel testo. E' da precisare che il latino medioevale è ben differente dal latino classico e varia notevolmente in base al secolo, al luogo, allo scrivente, all'argomento, ecc. e quindi con l'espressione 'errore' non ci riferiamo alla lingua adottata nei manoscritti originali. Anzi, molti di quelli che potremmo considerare errori usando il metro del latino classico, nelle forme latine dell'epoca costituivano parte abituale della lingua comunemente utilizzata nei documenti. Ma, a parte il linguaggio usato, molti veri e propri errori sono stati sicuramente causati talora da una imperfetta lettura dei manoscritti originali e più di frequente dalla loro trascrizione su carta stampata. Inoltre, la punteggiatura nei manoscritti medioevali è assente o largamente diversa da quella attuale e il trascrittore e chi poi ha curato la stampa nel 1801 non sempre hanno inserito la punteggiatura in modo coerente con il senso del testo. Non potendo sempre distinguere fra dizione originale e indebite alterazioni introdotte in fase di trascrizione o stampa, abbiamo preferito mantenere senza alcuna variazione la dizione esatta presente nel testo a stampa del 1801. In qualche raro caso in cui era evidente un errore o una omissione o una duplicazione che pregiudicavano il senso della frase li abbiamo evidenziati con opportune note, senza però correggere la parola erronea. Molti errori non sono stati segnalati con note e ciò per non appesantire inutilmente il testo. E' probabile infine che vi sia qualche infedeltà nella nostra ritrascrizione, nonostante una attenta plurima rilettura del testo e la massima attenzione prestata a ciò.

La traduzione di un testo antico non è facile né fattibile con criteri univoci. Abbiamo cercato di utilizzare un italiano non eccessivamente moderno rispettando il più possibile il respiro e l'atmosfera del testo originale. Anche i brani in italiano nei manoscritti

⁵ Attuario, una sorta di segretario giudiziario.

⁶ È una bella espressione che ho ripreso dal doc. II-I, num. III.

originali sono stati tradotti in forme più comprensibili per un lettore moderno ma senza stravolgere radicalmente il costruito e l'impostazione originale.

Non sono stati tradotti l'indice e le righe di presentazione di ciascun documento e in tali casi si è rispettata fedelmente anche l'impostazione tipografica della stampa del 1801.

L'evidenziazione di molte parole e frasi con il maiuscolo sicuramente non era presente nei manoscritti originali ma è un'aggiunta nella stampa del 1801 in quanto in relazione con l'argomento del processo.

I numeri delle pagine annotate nell'indice si riferiscono ai numeri delle pagine nella pubblicazione del 1801. Nella nostra ristampa ogni documento riporta all'inizio il numero di pagina presente in tale stampa e per evitare confusioni non è riportato alcun altro numero di pagina: in tal modo chi vorrà citare uno dei documenti potrà indicare un numero di pagina identico sia per la pubblicazione del 1801 che per la nostra ristampa.

Altre pubblicazioni dei documenti

La traduzione in sintesi e senza il testo originale di alcuni dei documenti fu riportata in: Repertorio delle pergamene della Università e della Città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549, Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1881. Essi sono:

Doc. II-I, num. I, Diploma di Re Carlo II del 24 luglio 1303

Doc. II-I, num. I, Diploma di Re Carlo II del 26 luglio 1303

Doc. I-II, Diploma di Re Roberto del 30 aprile 1340.

Doc. II-I, num. IV, Diploma di Re Ladislao dell'8 giugno 1391.

Doc. II-I, num. IV, Diploma di Re Ladislao del 25 aprile 1403.

Doc. II-I, Diploma della Regina Giovanna II del 21 settembre 1414.

Doc. I-VI, Diploma della Regina Giovanna II del 27 settembre 1419.

Doc. I-VIII, Grazie di Re Federico di Aragona dell'1 settembre 1499.

Il doc. I-I, Diploma di Re Roberto del 3 settembre 1311, fu riportato per intero da GAETANO CAPASSO in: *Afragola. Origine Vicende e Sviluppo di una 'casale' napoletano*, Athena Mediterranea Ed., Napoli 1974, p. 166.

Panoramica dei documenti

Il contenuto dei documenti è assai vario ed illumina in modo discontinuo ma significativo la vita e l'organizzazione di Aversa e dei suoi casali nel corso dei secoli.

Chi crede che le epoche antiche avessero moduli organizzativi semplici e lineari o immagina la società medioevale come una schematica contrapposizione fra monarchia e feudatari da un lato e servi della gleba dall'altro ha di che ricredersi.

Il doc. II-I del 1414 è un insieme di editti di vari Re della casa d'Angiò (aa. 1303 e 1305, Re Carlo II; a. 1338, Re Roberto; a. 1391, Re Ladislao), richiamati in una conferma di privilegi della Regina Giovanna II. In essi, seguendo una politica omogenea, i Regnanti difendono gli aversani, sia cittadini che abitanti dei casali, contro i soprusi e le prevaricazioni dei feudatari e della nobiltà in genere. Inoltre, vengono stabiliti delle condizioni di pagamento vantaggiose per vari privilegi concessi alla Città di Aversa e la tassazione generale è più che dimezzata in ricompensa per la fedeltà costantemente dimostrata dagli aversani. Appare evidente il perseguimento da parte della monarchia di una politica generale di tutela della città demaniali, prive cioè di feudatario e direttamente dipendenti dal Re e di cui Aversa era un illustre esempio, per bilanciare il sempre pericoloso potere dei grandi feudatari. E in questo ruolo il Monarca assume il ruolo di difensore e guida del popolo, pur evitando di giungere ad atteggiamenti e posizioni di rottura nei confronti della nobiltà, di cui peraltro il Re è la maggiore espressione.

Analoga interessata e benevola tutela e difesa degli interessi aversani emerge nel doc. I-VIII, in cui Re Federico di Aragona nel 1499 concede o conferma una serie di Grazie

alla Città di Aversa e ai suoi Casali. Ma in tale documento si nota l'attenzione a non ledere quelli che oggi diremmo i diritti acquisiti di piccoli funzionari né di concedere agli aversani privilegi superiori ai napoletani, anche loro sotto il diretto dominio del Re. Nel doc. II-V, un Ordine della Regia Camera del 1601 stabilisce che la Città di Aversa contribuisca per un terzo e tutti i suoi Casali per due terzi, in rapporto al comune peso fiscale stabilito nella Grazia concessa alla Città da Re Ladislao nel 1391. Il documento dimostra sia l'unicità della comunità costituita da Aversa ed i suoi Casali sia la conferma dei privilegi per le città demaniali nonostante il mutare delle dinastie regnanti. In vari documenti si evidenzia come il Re mediante la sua Curia, ovvero l'amministrazione generale del Regno, seguisse da vicino i problemi della Città di Aversa.

Nel doc. I-II del 1340, Re Roberto approva e conferma con correzioni dei suoi funzionari, le gabelle proposte dalla Città di Aversa e valide sia in Aversa che in tutti i suoi Casali.

Nei documenti I-IV e I-V del 1382, Re Carlo III ordina al Capitano ed al Vescovo di Aversa che nella riparazione delle mura della Città sia definita l'equa contribuzione della Città, dei Casali, e degli Ecclesiastici dei Casali.

Nel doc. I-VI del 1419, la Regina Giovanna II decreta che il solo Governatore, o Capitano, di Aversa regga la giustizia in tutti Casali di Aversa, oltre che nella Città, abolendo qualunque altro Governatore che vi sia nei Casali. Addirittura in tale documento la Regina autorizza i cittadini di Aversa ad opporsi a qualsiasi provvedimento contrario anche se ordinato dall'autorità regia e dichiara non perseguibile chiunque si adopererà per il rispetto di quanto ordinato e in contrasto con chicchessia.

Nel doc. II-IV del 1464, Re Ferdinando I d'Aragona nel confermare l'abolizione della giurisdizione dei Governatori dei Casali di Aversa, già ordinata dalla Regina Giovanna II nel 1419, esenta da tale abolizione il Casale di Isola di cui era feudatario un suo familiare, Roberto d'Aragona. E' un piccolo esempio di come l'interesse generale della monarchia di tutelare e rafforzare i beni demaniali dovesse essere continuamente temperato con la necessità di avere l'appoggio della nobiltà, specialmente quella più strettamente legata per vincoli di sangue, parentela o altro.

Il fatto che la nobiltà fosse presente anche nel territorio aversano, ma come piccoli feudatari e strettamente subordinati al Re, appare evidente nel doc. I-III del 1347, in cui la Regina Giovanna I d'Angiò conferma ad un nobile alcune proprietà site presso Vico di Pantano in territorio aversano e nel doc. II-III del 1302, in cui Re Carlo II infeuda i Casali di Giugliano, Caivano, e Trentola, con riferimento però alle sole famiglie abitanti in tali casali. (In tempi successivi Caivano, pur essendo ancora considerato pertinente al territorio aversano, acquisì una sua autonomia, con proprie fortificazioni ed un feudatario distinto, come si rileva anche, indirettamente, dalla sua assenza nell'elenco dei casali di Aversa del 1459 - doc. I-VII - e da un documento del 1422 in cui gli aversani chiedono a Re Alfonso di Aragona che il casale di Caivano sia restituito alla loro giurisdizione come lo era ai tempi di Re Roberto e della Regina Giovanna I, ottenendo però a riguardo un diplomatico diniego)⁷.

Ma l'attenzione del Re è anche dedicata a piccole problematiche in cui si palesa la continua esigenza di mantenere in pareggio il bilancio in un'epoca in cui le disponibilità economiche erano enormemente inferiori a quelle odierne.

Nel doc. II-II del 1302, Re Carlo II acconsente che la Città di Aversa ripartisca il carico fiscale dovuto da tre piccoli Casali ridotti in povertà su altri suoi Casali più solvibili.

Dall'esigenza di una corretta quantificazione dei fuochi tassabili, cioè delle famiglie, esistenti in ciascun casale, nasce il doc. I-VII del 1459, redatto durante il regno di Re

⁷ *Repertorio delle pergamene della Città di Aversa*, op. cit., doc. XVII, p. 38.

Ferdinando di Aragona, nel quale si enumerano i fuochi dei 43 Casali di Aversa esistenti all'epoca.

Una problematica più generale è affrontata nel doc. I-I del 1311, in cui con un famoso diploma Re Roberto, descrivendo le difficoltà nel deflusso delle acque del Clanio, stabilisce che il Giustiziere di Terra di Lavoro provveda opportunamente, ordinando a tutte le Università⁸ interessate a collaborare attivamente.

Di diversa natura e più direttamente attinenti l'oggetto del processo sono altri documenti.

Il doc. I-IX riporta degli estratti da un processo del 1544 in cui si evidenzia l'antichità dell'origine della promiscuità fra Napoli ed Aversa, territorio di Caivano compreso, e della conseguente esenzione per i cittadini di Napoli a pagare qualsiasi pagamento fiscale.

Analogamente, nel doc. I-XI, è approvata una istanza alla Regia Camera del 1542 in cui un nobile napoletano dichiara che la promiscuità di territorio e la conseguente franchigia fra Napoli e Aversa hanno origine da una antica convenzione e che pertanto non deve essere tassato per i suoi beni siti in Caivano.

Il doc. I-XII dimostra come quello che nel processo del 1754 sarà definito patto leonino e ingiusto, due secoli prima era considerato del tutto legittimo e chi si opponeva era pesantemente multato. Infatti, si riporta un provvedimento della Regia Camera del 1540 in cui si ordina al Capitano, al Sindaco ed agli Eletti di Caivano di rispettare l'esenzione fiscale a favore di un cittadino napoletano e ciò per l'antica convenzione fra Napoli ed Aversa. Inoltre l'Università di Caivano è multata e diffidata per non aver rispettato la precedente ingiunzione a riguardo.

Il doc. II-IX riporta il verbale conclusivo del processo e le motivazioni per le quali la Regia Camera l'anno successivo, nel 1755, ordinò che i cittadini napoletani fossero tassati per i terreni che possedevano nell'agro aversano e che tra la Città di Aversa ed i suoi Casali vi fosse un solo catasto.

Il doc. II-VII è la relazione fatta nel 1760 da un funzionario della Regia Camera, in esecuzione del decreto del 18 Agosto 1755, per la quantificazione della riduzione della tassa di proprietà a seguito della fine della franchigia per i napoletani proprietari di beni nel territorio di Aversa e quindi dei maggiori introiti ottenuti.

Infine, un documento addotto dai casali per rivendicare la propria autonomia è il doc. II-VI, in cui è riportato un Ordine del Consiglio Collaterale del 1634 per la redazione di un nuovo catasto nel Casale di Giugliano. In esso si riferisce che, non avendo tale Casale un proprio territorio, furono registrati soltanto le proprietà dei suoi residenti che possedevano terreni nell'agro aversano.

Ma l'organizzatore della raccolta di documenti riporta anche il doc. II-VIII del 1801, in cui il Soprintendente delle Strade nel tassare il 10% dovuto dai Luoghi Pii di Aversa per proprietà site nei pressi di Giugliano, li ascrive al catasto della Città e non a quello del Casale, rilevando che tale ultimo catasto era irregolare e nullo.

GIACINTO LIBERTINI⁹

⁸ Con tale termine si intendeva qualsiasi comunità, piccola o grande che fosse. Abbiamo preferito mantenere tale termine invariato giacché non è possibile alcuna confusione con l'abituale significato moderno della parola.

⁹ Per la presente Introduzione sono stati preziosi e indispensabili i suggerimenti, le integrazioni, le correzioni e l'aiuto di Bruno D'Errico a cui va espresso un pieno e sentito ringraziamento.

DOCUMENTI

PER LA CITTA' DI AVERSA

P A R T E I

DOCUMENTO I. Diploma del Re Roberto dell'anno 1311, in cui si descrive il corso del Clanio, ed i luoghi di Napoli, ed Aversa, per li quali scorreva pag. 1.

DOCUMENTO II. In cui la Città di Aversa stabilì varie Gabelle da riscuotersi in Aversa, e tutt'i suoi Casali, confermato dal Re Roberto nell'anno 1340. pag. 3.

DOCUMENTO III. Che Vico di Pantano¹⁰ sia Casale della Città di Aversa, e fondato nel Territorio della medesima, come si rileva da un Diploma della Regina Giovanna I. dell'anno 1347. estratto dall'Archivio della Zecca pag. 7.

DOCUMENTO IV. Diploma del Re Carlo III. d'Angiò dell'anno 1382, nel quale si ordina, che nel rifarsi le mura della Città di Aversa vi contribuissero la Città, i Casali, e gli Ecclesiastici de' Casali pag. 10.

DOCUMENTO V. Diploma del Re Carlo III. d'Angiò dell'anno 1382., col quale si ordina al Vescovo di Aversa, che nella rifazione delle mura della Città di Aversa contribuiscano alla spesa gli Ecclesiastici di Aversa, e de' suoi Casali pag. 12.

DOCUMENTO VI. Diploma della Regina Giovanna II. dell'anno 1419., in cui si ordina, che'l solo Governadore di Aversa regga la giustizia in tutt'i Casali di Aversa, abolendo qualunque altro Governatore che sia ne' Casali pag. 14.

DOCUMENTO VII. Dell'anno 1459. nel I. anno del Re Ferdinando di Aragona, nel quale si descrivono i XLIII. Casali di Aversa pag. 19.

DOCUMENTO VIII. Grazie, le quali il Re Federigo di Aragona nell'anno 1486¹¹. concedè alla Città di Aversa, ed a suoi Casali pag. 22.

DOCUMENTO IX. Articoli della Città di Napoli dell'anno 1544, nei quali si dice l'origine della promiscuità fra Napoli, ed Aversa pag. 27.

DOCUMENTO XI¹². Istanza in Regia Camera dell'anno 1542, colla quale Giammartino de Aloys di Napoli dice, che la promiscuità di territorio e franchigia fra Napoli, ed Aversa abbia origine da antica CONVENZIONE pag. 34.

DOCUMENTO XII. Provvisioni della Regia Camera dell'anno 1540., nella quale si ordina osservarsi la franchigia a favore de' Napoletani nel territorio di Aversa, per l'antica CONVENZIONE pag. 35.

P A R T E II

DOCUMENTO I. Diploma della Regina Giovanna II. del 1414., che rinnova varj privilegi alla Città di Aversa pag. 37.

Num. I.

Diploma del Re Carlo II. del 1303. di non molestarsi gli Aversani per tutti li terreni, che posseggono in tutto il territorio Aversano ivi.

Num. II.

Diploma di detto Re Carlo II. del 1305., che non sieno gli Aversani molestati per li territorj, che posseggono nel Gaudio¹³ di Aversa, per la nuova via fatta da Napoli a

¹⁰ Villa Literno per R.D. n. 173 del 3/2/1927.

¹¹ Nel documento è riportato l'anno 1499.

¹² Il documento X non esiste.

¹³ Ovvero il Gualdo, dal termine longobardo Wald che significava bosco. Era il grande bosco che ricopriva quasi tutto l'attuale territorio di Giugliano fino al mare.

Capua *in compendium*¹⁴, e per la promessa di pagare al Regio Erario once 2500. pag. 41.

Num. III.

Diploma del Re Roberto del 1338. ordinante, che gli Aversani non sieno molestati per li terreni, che posseggono nel territorio di Aversa, e specialmente nel Gaudò, per la via nuova da Napoli a Capua già fatta, e per le once 2500. pagate alla Regia Corte pag. 44.

Num. IV.

Diploma del Re Ladislao del 1390¹⁵, che li fuochi di Aversa e de' suoi Casali fossero del numero fisso di 1200., e le annue once di 200., giacchè prima erano di 448. tari 23. e gr. 12. pag. 49.

DOCUMENTO II. Diploma del Re Carlo II. del 1302., che permette alla Città di Aversa di potere le once dovute da tre Casali ridotti in povertà, ripartirle su di altri suoi Casali più solvibili pag. 57.

DOCUMENTO III. Diploma del Re Carlo II. del 1302., dal quale si ravvisa la prima infeudazione de' Casali di Giugliano, Caivano, e Trentola, siti nel territorio della Città di Aversa, che fu in quanto alle Famiglie soltanto, quali distintamente si descrivono pag. 59.

DOCUMENTO IV. Diploma del Re Ferdinando I. del 1464., che abolì la giurisdizione de' Governadori de' Casali di Aversa, in esecuzione di altro diploma della Regina Giovanna II., della quale abolizione si esentò il Casale di Isola pag. 62.

DOCUMENTO V. Ordine della Regia Camera spedito nel 1601. affinchè la Città di Aversa contribuisse¹⁶ per un terzo, e tutti li suoi Casali per due terzi, in rapporto a pesi fiscali, giusta la Grazia ottenuta da detta Città dal Re Ladislao, per non esservi fra di loro veruna divisione pag. 64.

DOCUMENTO VI. Ordine del Collateral Consiglio del 1634., che si facesse il nuovo Catasto nel Casale di Giugliano, e come non aveva territorio proprio, così allibrò¹⁷ soltanto gli effetti¹⁸ de' suoi Naturali, che possedevano terreni nell'Agro Aversano pag. 67.

DOCUMENTO VII. Onciario fatto nel 1760. dal Segretario della terza Ruota della Regia Camera per la Città di Aversa, e suoi Casali, e l'oncia di ogni Buonatenente¹⁹ ricadde a tornesi tre, e tre quarti di cavallo in esecuzione di decreto de' 18. Agosto 1755. pag. 70.

DOCUMENTO VIII. Il soprintendente delle Strade in tassare il dieci per 100. dovuto da' Luoghi pii di Aversa eseguì il Catasto della Città, non già quello di Giugliano, e né degli altri Casali nella stessa maniera, come con più decreti aveva ordinato il soprintendente delle once immuni, o sia della metà della buonatenenza²⁰, e perciò la Città di Aversa ora è in possesso di esigere le collette nel suo territorio, non già li Casali pag. 77.

DOCUMENTO IX. Ragioni allegate dal fu Signor Avvocato Fiscale Vargas, onde la Regia Camera nel 1755. ordinò, che li Cittadini Napolitani pagassero la buonatenenza per li terreni, che possedevano nell'Agro Aversano, ed altresì che tra la Città di Aversa, e suoi Casali si fosse formato un solo Catasto pag. 79.

¹⁴ Come scorciatoia.

¹⁵ Nel documento è riportato l'anno 1391.

¹⁶ Contribuisca.

¹⁷ Registrò.

¹⁸ Le proprietà.

¹⁹ Chi tiene beni immobili, e cioè possidente.

²⁰ Tassa di possesso.

P A R T E I_A**D O C U M E N T O I**

Diploma del Re Roberto dell'anno 1311, in cui si descrive il
corso del Clanio ed i luoghi di Napoli, ed Aversa,
per li quali scorreva.

Ex Registro Serenissimi Regis Roberti Sig. 1311, & 1312 X fol. 140, & a ter.	Dal Registro del Serenissimo Re Roberto contrassegnato a. 1311, e 1312 X foglio 140, e a tergo.
<p>SCriptum est Justitiariis Terre Laboris presentis & futuris fidelibus suis gratia, &c. Veterum etas illa laudabilis sic curas rei publice pretulit ejusque statum providentia studiosa promovit, ut ipsius bonum & utile diligentia continuata produceret, & singularem comune interesse preferret. Sane pervenit nuper ad nostre Magestatis auditum, quod alveus per quem defluit aqua lanei, a Turri Filii de districtu Nole, per territoria Cicale, Nole, Mariliani, Acerrarum, NEAPOLIS, Capue & Averse, tortuose & non libere dilabentis, ex lutosissimis sordibus²¹, & aliis spurcitiis quas equarum mundatio producit in illo, nec non ex palatis & aliis obstaculis factis in eo, humana malitia procurante occupatus est adeo & repletus, quod in eisdem territoriis sit pro tempore aquarum multiplicatarum vasta congeries que inficiens ayrem epidimias generat, discretos & certos possessionum terminos involuit & occupat ac culture usum temporibus debitis, suis possessoribus prejudicialiter interdicat. Quodque alias de mandato Curie exinde inquisitio facta fuit, & per eam constituit evidenter quod homines dictarum terrarum Nole, Cicale, Mariliani, Acerrarum & Casalium earundem, NEC NON</p>	<p>SCritto per i Giustizieri di Terra di Lavoro presenti e futuri suoi fedeli, grazia, etc. Quella età lodevole degli antichi in tal modo antepose le cure della cosa pubblica e con diligente previdenza fece progredire il suo stato che favorì con zelo costante il buono e l'utile collettivo e preferì l'interesse comune a quello del singolo. Per certo poco tempo orsono venne a conoscenza della nostra Maestà, che l'alveo per il quale defluisce l'acqua del Laneo, da Torre Fillo del distretto di Nola, per i territori di Cicala, Nola, Marigliano, Acerra, Napoli, Capua ed Aversa, tortuosamente e non scorrendo liberamente, sporco di fanghi e di altre lordure che l'azione pulente delle acque spinge in quello, nonché per palizzate e altri ostacoli costruiti in esso, per l'umana malizia che ne è causa tanto è occupato e ripieno che negli stessi territori si verifica nel tempo delle piogge un grande accumulo di acque che, avvelenando l'aria, genera epidemie, porta via ed occupa i confini separati e certi delle proprietà e proibisce pregiudizialmente ai suoi possessori l'uso per la coltivazione nei tempi dovuti. E a riguardo in altro tempo per comando della Curia fu perciò fatta una indagine e da quella risultò chiaramente che gli uomini delle dette terre di Nola, Cicala, Marigliano, Acerra e dei loro casali, nonché gli uomini dei villaggi di Afragola,</p>

²¹ Sordidus

HOMINES VILLARUM AFRAGOLE DE PERTINENTIIS DICTE CIVITATIS NEAPOLIS, Caivani, Crispani, Cardeti, MILLETI, Casolle Valenzani, SANCTI NICANDRI, SANCTI ARCANGELI, ET SALLANI DE PERTINENTIIS DICTE CIVITATIS AVERSE. Homines Casalium Ayrole, Cornicelle, Campicripti, Capitirisij, Marcianisij, Musicili novi & veteris, Vici de Gaudio, Ville nove, Sancti Castrensis, Trentule, Loriani, & Grumi de territorio dicte Civitatis Capue alveum dicti lanei soliti sunt purgare & in inquisitione ipsa clare distinguitur, quantum unaqueque dictarum terrarum, & unum quodque dictorum Casalium, & Villarum mundare de dicto alveo consuevit. Nos autem subjectorum nostrorum dispendia tollerare & accomoda quelibet procurare gratis affectibus cupientes. Fidelitati vestre presentium tenore committimus, & mandamus expresse, quatenus tu presens si tibi vel illi quem ad hoc harum autoritate statuendum duxeris, per inquisitionem sicut premittitur inde factam legitimum constitit de premissis, Universitates terrarum locorum, & Casalium predictorum, prout ipsarum Universitatum quelibet rationabiliter plus, & minus exinde tangitur eis ad hoc primitus convocatis, ad mundandum & purgandum prefatum alveum, & tollendum obstacula quelibet, que dicti lanei liberum lapsum impediunt, per impositiones denarum, & earum exactiones a contemptoribus, & inobedientibus, ac alia debita & oportuna juris remedia per te vel alium coerceas et compellas. Nos autem nullum in executione presentium more dispendium intervenire volentes plenam tibi concedimus potestatem, ut si tu aliis Curie nostre servitiis prepeditis presentes exequi forte nequiveris, alicui probo viro de quo sit rationaliter confidendum, vices tuas committere

pertinenza della detta città di Napoli, di Caivano, Crispano, Cardito, Nullito²², Casolla Valenzano, San Nicandro, Sant'Arcangelo, e Sagliano, pertinenze della detta città di Aversa e gli Uomini dei Casali di Airola, Cornicella, Campicripto, Capodrise, Marcianise, Musicilo nuovo e vecchio, Vico del Gaudio, Villa Nova, San Castrense, Trentola, Loriano, e di Grumo del territorio della detta Città di Capua sono soliti ripulire l'alveo del detto Laneo e nella stessa indagine chiaramente si distingue quanto del detto alveo ognuna delle dette terre e dei detti Casali e Villaggi abitualmente puliva. Noi poi desiderando sostenere le spese dei nostri sudditi e procurare qualsivoglia cosa adatta gratuitamente per i danneggiati, affidiamo alla vostra Fedeltà col tenore del presente editto ed espressamente comandiamo, che, tu presente, se a te, o a quello a cui affiderai il compito con l'autorità di questo editto, risultasse esatto quanto detto in premessa dall'indagine come anzidetto già fatta, con l'azione tua o di altro, dopo averle convocate una prima volta a tale scopo, costringi e obbliga le Università delle terre, dei luoghi e dei Casali predetti, come a ciascuna delle stesse Università ragionevolmente più e meno quindi tocca, a ripulire di ogni marciume il predetto alveo e a togliere qualsiasi ostacolo, che impedisca il libero corso del detto Laneo, mediante imposizione di denari e la loro esazione dai dispregiatori e dai disobbedienti, e gli altri dovuti e opportuni rimedi della legge. Noi poi non volendo ulteriormente intervenire nell'esecuzione del presente editto, ti concediamo piena potestà, affinché se tu impedito da altri compiti della nostra Curia non puoi eseguire il presente, hai il potere di affidare i tuoi uffici a riguardo a qualche altro onesto uomo del quale sia ragionevolmente da fidarsi. E voi altri successori futuri allorché si manifesterà il caso di un simile impedimento, costringerete le anzidette Università nel modo premesso a ripulire il

²² La trascrizione Melliti è probabilmente erranea e andrebbe emendata in Nulliti ed è poco credibile che sia Melito, giacché anche se tale centro nel documento I della parte II (num. 2) è riportato come Mileto esso è troppo distante dal corso del Clanio.

<p>valeas in hac parte. Vosque alii successive futuri cum similis impedimenti casus emerit, dictas Universitates modo premissis ad mundandum prefatum alveum, & tollendum exinde obstantia quelibet, auctoritate presentium modo & forma qui exprimuntur superius compellatio. Presentibus post competentem inspectionem earum remanentibus presentati efficaciter in antea valituris. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua Militem &c. Anno Domini MCCCXI. die III. Septembris X. Indictionis Regnorum nostrorum Anno III.</p>	<p>predetto alveo e a togliere pertanto qualsiasi ostacolo, con l'autorità del presente nel modo e nella forma che sono sopra espressi, rimanendo efficacemente valido d'ora in poi il presente editto, dopo una sua competente valutazione. Dato in Napoli per mano del cavaliere Bartolomeo di Capua etc. nell'Anno del Signore 1311, nel terzo giorno di Settembre della X Indizione, nell'Anno III dei nostri Regni.</p>
--	--

<p>Extracta est præsens copia a supradicto Regesto, quod conservatur in Regali Archivio magnæ Curia Regiæ Syclæ, huius inclytæ, ac fidelissimæ Civitatis Neapolis, cum quo facta collatione concordat, majori semper salva. Et in fidem &c. - Datum ex eodem Regali Archivio hac die 17. Augusti 1754. - Vidit Fiscus citra præjudicium, &c. - U. J. D. Antonius Chiarito Regius Archiviarius - Est sigillanda.</p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal sopradetto Registro, che si conserva nel Reale Archivio della grande Curia Regia di Sicilia di questa illustre e fedelissima Città di Napoli, con il quale eseguito il confronto concorda, salva sempre la maggiore. E in fede etc. - Dato dallo stesso Reale Archivio in questo giorno 17 di Agosto 1754. - Visto dal Fisco senza pregiudizio, etc. - U. J. D. Antonio Chiarito Archivista Regio - Deve essere dotato di sigillo.</i></p>
---	---

DOCUMENTO II

In cui la Città d'Aversa stabilì varie Gabelle da riscuotersi in Aversa, e tutti i suoi Casali, confermato dal Re Roberto nell'anno 1340.

<p>RObertus Dei Gratia Rex Jerusalem, & Sicilie, Ducatus Apulie & Principatus Capue Provincie & Forcalquerii ac Pedimontis Comes. Universis presentis scripti seriem inspecturis presentibus & futuris. Dum Reipublice augmento continua frequentetur appetimus subjecturum commoda per solertes tramites efficacibus studiis procuramus.</p>	<p>ROberto per grazia di Dio Re di Gerusalemme e di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, e Conte di Provenza, di Forcalquier²³ e del Piemonte. A tutti quelli che esamineranno sia oggi che in futuro l'ordine del presente scritto. Purchè la Cosa pubblica sia rafforzata, desideriamo e ricerchiamo con mezzi solerti ed efficaci attenzioni il bene continuo dei sudditi.</p>
<p>§ I. Sane venerunt nuper ad presentiam nostram Thomasius de Grimaldis Miles & Judex Donanes de Sancto Paulo de Aversa fideles nostri una cum certis aliis Syndicis ad hæc constituti per Universitatem hominum dicte Civitatis Averse ut constat per quamdam scripturam publicam Universitatis ejusdem nostre Curie presentatam, & exposuerunt in eadem Curia coram nobis quod homines ipsius Terræ Averse fideles nostri pro bono comuni tendentes ad melius & statum eorum olim ex Imminentibus variis turbatum frequentius oportuno provisionis²⁴ ordinare iudicio Cupientes ad pacem, & materiam tollere scandalorum, attento quod pro munerum, & aliorum onerum impositione Fiscalium, interdum pro distributione, & exactione illorum, interdum pro emergentibus inde multifariam exequendis querulatio, murmur, scisma, suspicio, & persepe dissidium in populo, & scandala periculosa surgebant, provide statuerunt communi concorditer deliberatione habitata & consensu Capitula, sive ut eorum alludamus vocabulo datia subdistinta per quæ solutiones</p>	<p>§ I. Invero, poco tempo orsono vennero alla nostra presenza il cavaliere Tommaso de Grimaldis e il giudice Donanes di San Paolo di Aversa, nostri fedeli, insieme con certi altri Sindaci a queste cose designati dall'Università degli uomini della detta Città di Aversa, come consta per una certa scrittura pubblica della stessa Università presentata alla nostra Curia, ed esposero nella stessa Curia davanti a noi che gli uomini della stessa Terra di Aversa, nostri fedeli, miranti al meglio per il bene comune e poichè il loro stato da lungo tempo era turbato più volte da vari eventi, desiderando con idonea valutazione stabilire provvedimenti per la pace e per rimuovere materia di scandali, valutato attentamente che per l'imposizione dei donativi e di altri oneri fiscali, talora per la ripartizione e l'esazione di quelli, talora poi in molti luoghi per difficoltà emergenti nell'esecuzione, nascevano lagnanza, mormorio, divisione, sospetto e spesso dissidio nel popolo e scandali pericolosi, opportunamente con deliberazione formulata concordemente e con comune consenso stabilirono dei Capitoli, ossia come intendiamo con loro termine dazi distinti per quei pagamenti delle Collette Fiscali e di altre, che si</p>

²³ Oggi piccolo centro della Provenza.

²⁴ Provisiones.

<p>Fiscalium Collectarum, & aliorum, que Succrescunt in terra ipsa vicissitudine sua tam fiscalium quam privatorum similiter executiones debite agendorum absque solito singulorum gravamine, & onere supportentur taliter, ut²⁵ audivimus exinde ordinato quod nulla vel modica superunt fiscalia vel privata negotia emergentia hominibus dicte Civitatis, & specialiter collecta fiscalis pro tempore imponenda, & alia necessaria dicte Civitatis, que de ipsa super adjecta pecunia quam datum nominant non deducantur ut excedit & solvantur.</p>	<p>moltiplicano nella stessa terra per le sue vicende, le dovute esecuzioni dei pagamenti tanto fiscali quanto privati similmente da farsi in tal maniera che siano sopportati senza il solito sovraccarico dei singoli e facemmo pertanto attenzione che fosse ordinato che in niente o assai poco per gli uomini della detta Città risultassero aumentate le nuove incombenze fiscali o private e specialmente le collette fiscali nel tempo in cui debbono essere imposte e le altre cose necessarie della detta Città, le quali dalle stesse a riguardo del denaro aggiunto che chiamano dazio non siano dedotte allorché eccedono e siano pagate.</p>
<p>§ II. Que quidem datia, prout continebantur in quodam scripto privato de papiro exinde nostre Curie ostenso cum aliquali tamen correctione per ipsam Curiam habita in eidem sunt ista v³²⁶, § III. In partes²⁷ quod de quolibet rotolo carnum & piscium recentium, lardi & aliorum salsugininum vendendorum IN AVERSA ET EJUS CASALIBUS solvatur a Venditore quarta pars unius grani. § IV. Item quod pro qualibet uncia quorumcumque victalium, leguminum, vini, et greci, equorum, bovm, asinorum, et aliorum animalium domitorum et indomitorum, terrarum, domorum et aliarum rerum stabilium vendendorum, et vendendarum per homines dicte Civitatis, et Casalium vel exteros solvantur ab emptore quocumque grana quinque, et a venditore tandundem;</p>	<p>§ II. I quali dazi, invero, come erano contenuti in un certo scritto privato di papiro subito dopo mostrato alla nostra Curia, con qualche correzione tuttavia effettuata in esso dalla stessa Curia, sono questi vale a dire: § III. Innanzitutto che di qualsiasi rotolo di carni e di pesci freschi, di lardo e di altri salumi da vendere in Aversa e nei suoi Casali, sia pagato dal Venditore la quarta parte di un grano. § IV. Poi, che per la vendita di ogni oncia di qualsivoglia alimento, legume, vino comune e vino greco, cavallo, bue, asino o altro animale domestico e non domestico, terra, casa e altro stabile dagli uomini della detta Città e dei Casali o dai forestieri, siano pagati dal compratore cinque grana e altrettanti dal venditore;</p>
<p>§ V. Item quod de quibuscumq; rebus ad vendendum portatis in Aversa, et ejus Territorio et vendens ad grossum sit a duobus Gillatis semina per mercatores, et alios per ipsius Civitatis, et Casalium ejus vel exteros alios solvantur a venditore pro qualibet uncia grana quinque, et totidem ab emptore, dummodo jura gabellarum Curie in</p>	<p>§ V. Poi, che di qualsiasi cosa portata a vendere in Aversa e nel suo Territorio e che si venda in grosso, cioè del prezzo di due Gigliati, e per la semenza portata dai mercanti e da altri della stessa Città e dei suoi Casali o da altri forestieri siano pagati dal venditore per ogni oncia cinque grana e altrettanti dal compratore, purché i diritti delle gabelle della Curia non</p>

²⁵ Et.

²⁶ Abbreviazione per videlicet.

²⁷ In primis.

<p>aliquo non tangantur, nec ledantur.</p> <p>§ VI. Item quod de quibuscumq. fructibus, et proventibus quorumcumq. bonorum venditorum in extallium pro anno unoduobus vel pluribus quibuscumq. Hominibus civium, et Casalium predictorum solvantur ab extalleriis pro qualibet uncia annua, auri grana quinque.</p> <p>§ VII. Item quod pro qualibet salma equina sive asinina lignorum palee, herbe oleorum fructuum circulatorum, et aliarum rerum de quibus non solvitur aliud datum per uncam²⁸ solvantur a portatore tam de dicta Terra, et Casalibus quam aliunde denarii duo.</p> <p>§ VIII. Item quod pro quolibet curru onerato feno lignis legnaminibus palea herbis, vel fructibus portatis ad vendendum et venditis solvantur a Patrono currus, vel ductore gr. duo.</p> <p>§ IX. Item quod a quolibet victuario portante, cum sumerio vinum mustum Aversam vel ejus Territorium recipiantur ut²⁹ exigantur pro qualibet vice³⁰ denarii duo, et si cum curru sive Lavello sive in Carratella ad vecturam illius grana tria.</p>	<p>vengano in alcun modo toccati o lesi.</p> <p>§ VI. Poi, che per qualsiasi frutto e per i proventi di qualunque bene ceduto a estaglio³¹ per uno, due o più anni da qualsiasi uomo della Città e dei Casali predetti siano pagati dagli estaglieri per ogni oncia annua, cinque grana d'oro.</p> <p>§ VII. Poi, che per ogni salma equina o asinina di legna, paglia, erbe, ortaggi, frutta, cerchi di botte, e di altre cose per le quali non si paghi altro dazio, siano pagate per ogni oncia dal portatore, tanto della detta Terra e dei Casali quanto di altrove. due denari.</p> <p>§ VIII. Poi, che per ogni carro carico di fieno, legno, legnami, paglia, erbaggi o frutta portate a vendere e vendute siano pagate dal Padrone del carro o dal conduttore due grana.</p> <p>§ IX. Poi, che da ogni vetturino portante con bestie da soma vino mosto ad Aversa o nel suo Territorio siano recepite e riscosse per ogni oncia due denari, e sia con il carro sia con otre sia in botte³² a vettura grana tre.</p>
<p>§ X. Item a quolibet messore in extate et Vendemiatore in vendemiis veniente Aversam vel ejus territorium et servante operas suas pro predictis servitiis recipiantur, et exigantur grana quinque.</p> <p>§ XI. Item pro qualibet uncia pincorum, et cujuscumq. Operis decreta³³ venditores per Pignarios et Pignatorios Averse solvantur a venditore grana quinque et totidem ab emptore sive cive, sive externo.</p> <p>§ XII. Item quod de quocumque opere lignaminum lini heris coriorum venditorum in Aversa, et ejus Territorio quibuscumque solvantur pro qualibet uncia ab emptore grana quinque, et totidem a venditore portato vero per</p>	<p>§ X. Poi, che da ogni mietitore in estate e vendemmiatore in tempo di vendemmia venente ad Aversa o nel suo territorio e prestante la sua opera per i predetti compiti siano recepiti e riscossi grana cinque.</p> <p>§ XI. Poi, che per ogni oncia di pignatte e di qualsiasi oggetto di creta fabbricati da vasai e pentolai di Aversa siano pagate dal venditore cinque grana e altrettanti dal compratore sia cittadino che forestiero.</p> <p>§ XII. Poi, che di ogni lavoro in legno, lino, lana o cuoio venduto da chiunque in Aversa e nel suo Territorio siano pagate per ciascuna oncia dal compratore cinque grana e altrettanti dal venditore e, invero, se portato a vendere da chiunque di</p>

²⁸ Per unciam.

²⁹ Et.

³⁰ Uncia.

³¹ L'estaglio è una forma di locazione di un bene.

³² Il carratello è una piccola botte e in dialetto napoletano è detta 'carratiello'.

³³ De creta.

<p>quoscumque de Aversa, et ejus Territorio {quibuscumque solvantur pro qualibet uncia ab emptore grana quinque, et totidem a venditore portato vero per quoscumque de Aversa, et ejus Territorio}³⁴ extra ipsam Civitatem et ejus Territorium ad vendendum solvatur a portante pro qualibet uncia grana quinque.</p> <p>§ XIII. Item quod quilibet Carpenterius exterus Aversam veniens in vendemiis ad actandum vegetes solvat grana quinque annuatim.</p> <p>§ XIV. Item quod omnia alia dacia facta et Concessa tam in Aversa, quam ejus Casalibus et Territorio tollantur et annullentur omnino et reducantur ad capitula supradicta que procedunt pro communi Utilitate omnium, ac de communi voluntate ipsorum prefatorum.</p>	<p>Aversa e del suo Territorio fuori la stessa Città ed il suo Territorio sia pagato dal portatore per ogni oncia grana cinque.</p> <p>§ XIII. Poi, che qualunque falegname forestiero che viene ad Aversa in tempo di vendemmia per accomodare le botti paghi grana cinque per anno.</p> <p>§ XIV. Parimenti, che tutti gli altri dazi fatti e concessi tanto in Aversa quanto nei suoi Casali e nel suo Territorio siano tolti e annullati completamente e siano ridotti ai Capitoli sopradetti che procedono per comune utilità di tutti e di comune volontà degli stessi anzidetti.</p>
<p>§ XV. Ergo hominum nobis supplicatione subjuncta, ut hujusmodi ordinationes et statuta eorum velimus debita firmitate vallare. Nos pro consideratione premissa statuta præfata et ordinatione usq. Ad Majestatis nostre beneplacitum vim habere volumus, & vigentem nullo propterea juribus nostre Curie, ac immunitati Clericorum prejudicio generando sic equidera³⁵ quod quousque durent et velant quousq. Universitas ipsa valet, et sibi viderit expedire nullo in posterum ad correctionem vel revocationem illorum assensu vel mandato Curie requirendo aut etiam expectando.</p> <p>§ XVI. Et quia hoc in bonum evidens publicum, et privatum dignoscitur introductum nolumus quod dictis hominibus exinde alicujus derogationis vel cujusvis note voluntarie servitutis seu prejudicium aliquod quomodolibet generetur.</p> <p>§ XVII. Ab omnibus autem supradictis exactionibus simus exempti, et immunes, Nos Regina Consors. Dux</p>	<p>§ XV. In conseguenza della supplica degli uomini anzidetti a noi sottoposta, poiché vogliamo con la dovuta fermezza avallare siffatti loro ordinamenti e statuti, Noi, per la considerazione premessa e per la disposizione ordinata sempre al beneplacito della nostra Maestà, vogliamo che gli statuti predetti abbiano forza e siano validi, in nessun modo pertanto generando pregiudizio per i diritti della nostra Curia e per l'immunità dei Chierici cosicché certamente tanto durino e abbiano vigore fin quando la stessa Università avrà forza e da sola essa non cerchi in futuro di adoperarsi in alcun modo per la loro correzione o la revoca, richiedendo o anche aspettando l'assenso o il comando della Curia.</p> <p>§ XVI. E poiché ciò è riconosciuto come stabilito nell'evidente interesse pubblico e privato, non vogliamo pertanto che per i detti uomini nasca in qualsiasi modo qualsivoglia deroga o abituale volontaria servitù o alcun pregiudizio.</p> <p>§ XVII. Da tutte poi le sopradette esazioni siano esenti ed immuni, Noi, la Regina Consorte, il Duca e la Duchessa Figli, il</p>

³⁴ Il testo tra le parentesi graffe è una erronea ripetizione che se non espunta renderebbe il significato del paragrafo incomprensibile.

³⁵ Equidem.

<p>Ducissa Filii Princeps Tarenti. Dux Duracii, et Fratres eorum Nepotes nostri carissimi, totaq. Nostra Curia, ac illi qui in dicta civitate vel ejus territorio tenent feuda a nostra Curia. Pro quibus feudis nihil solvere teneantur, ac Nuntii Principum et Magnorum Dominorum qui habent titulum dignitatis.</p> <p>§ XVIII. Addicimus insuper, et expresse jubemus quod predicta Universitas Daciis non utatur eisdem quousque Capitaneo Civitatis ejusdem, cui exinde scribimus per suum legitimum Syndicum, ad hoc specialiter ordinatum, se obligaverit, et per prestationem cautionis fidejussorie ydonee caverit de resarciendo nostre Curie toto eo quod per concessionem, et usum datiorum ipsorum in ipsius Curie dispendium forsitan resultaret quodque pecunia ex ipsis daciis perventura juxta tenorem ordinationis nostre super hoc noviter habite solutioni collectarum Fiscalium. Pro quibus impositionis eorum potissima causa fore conspicitur primo perficiat, et subsequenter aliis commodis dicte Universitatis communis utilitatis accedat.</p> <p>§ XIX. In cujus rei testimonium presens scriptum exinde fieri et pendenti Majestatis nostre sigillo jussimus communiri: Datum Neapoli per Joannem Grillum de Salerno, Juris Civilis professorem, Vice Prothon[ot]arium Regni Sicilie, Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, Die ultimo Aprilis octave indictionis Regnorum nostrorum anno tricesimo primo N. Secretarius = Registrata in Cancellaria = Registrata penes Prothonotarium = Registrata penes M. Aff. = Registrata in Camera = adest sigillum pendens presentatum in Camera Summarie tertio Februarii MCCCCLXIV.</p>	<p>Principe di Taranto, il Duca di Durazzo e i loro Fratelli, Nipoti nostri carissimi, e tutta la nostra Curia, e quelli che nella detta città e nel suo territorio reggono feudi dalla nostra Curia, per i quali feudi niente sono tenuti a pagare, e i Nunzi dei Principi e dei Grandi Signori che hanno titolo di dignità.</p> <p>§ XVIII. Aggiungiamo a ciò, ed espressamente comandiamo, che la predetta Università non usufruisca degli stessi Dazi fintantoché al Capitano della stessa Città, a cui pertanto scriviamo, mediante un suo legittimo Sindaco a ciò specialmente ordinato, non si sia obbligata e assicurata, con la garanzia di una idonea cauzione fideiussoria, a risarcire la nostra Curia per tutto quello che dovesse risultare in qualsiasi danno per la stessa Curia per la concessione e l'uso dei dazi anzidetti per le somme raccolte dagli stessi dazi secondo il tenore del nostro editto a riguardo di recente emesso per il pagamento delle collette Fiscali. A favore delle quali si ravvisa essere la principale causa della loro imposizione e per primo si porti a termine, e successivamente acceda alle altre necessità del comune interesse di detta Università.</p> <p>§ XIX. In testimonianza della qual cosa comandammo che fosse redatto il presente scritto e che fosse munito del sigillo pendente della nostra Maestà. Dato in Napoli per mano di Giovanni Grillo di Salerno, Professore di Diritto Civile, Vice Protonotario del Regno di Sicilia, nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo quarantesimo, nell'ultimo Giorno di Aprile dell'ottava indizione, nell'anno trentesimo primo dei nostri Regni. N. Segretario = Registrata in Cancellaria = Registrata presso il Protonotario = Registrata presso il Maestro degli Affari = Registrata in Camera = E' presente il sigillo pendente presentato nella Camera della Sommaria nel terzo giorno di Febbraio 1464.</p>
---	---

<p><i>A suo prædicto Originali quod conservatur in Archivio Fidelissime Civitatis Averse factaque Collatione concordat meliori &c. Et in fidem Ego</i></p>	<p><i>Dal suo predetto originale che si conserva nell'Archivio della Fedelissima Città di Aversa e, eseguito il confronto, concorda, la migliore etc. E in fede Io Notaio Matteo</i></p>
--	--

<i>Notarius Matthæus Cascella de Aversa</i> <i>Cancellarius dicte Civitatis ut signi</i> <i>&c.</i> = Jacobus Andrea pro Magistro Act.	<i>Cascella di Aversa Cancelliere della detta</i> <i>Città come del segno etc.</i> = Iacopo Andrea per il Maestro degli Atti.
---	---

DOCUMENTO III

Che Vico di Pantano sia Casale della Città d'Aversa, e fondato
nel Territorio della medesima, come si rileva da un Diplo-
ma della Regina Giovanna prima dell'anno 1347.

Estratto dall'Archivio della Zecca.

JOhanna &c. Universis presentes litteras inspecturis tam præsenti-
bus quam futuris. Licet adjectione plenitudo
non egeat, nec firmitatem exigat, quod
est firmum confirmatur, tamen
interdum, quod robur obtinet, ut
confirmantis sincera benignitas clareat,
vel ut robur cautelæ abundantioris
accedat sane Jacobus de Cantono de
Messana fidelis noster exposuit noviter
in Curia coram nobis, quod pridem
Geverardus de Cantono filius
primogenitus condam Michaelis de
Cantono de Messana, militis magne
Regiæ Curie Magistri Rationalis
ejusque Nepos dominus CASALIS
VICI TERRITORII AVERSANI,
considerans grandia, grata, que
plurimum, & accepta servitia, quæ idem
exponens dicto condam Michaeli patri
suo dum vixit, & sibi ab hactenus
præstitit, & quæ præstat, ad præsens &
prestare poterit continuatione laudabili
grata votis infuturum eidem exponenti,
& suis hæredibus utriusque sexus ex suo
corpore legitime descendentibus natis
jam, & in antea nascituris imperpetuum
dedit donavit, tradidit, & concessit
infrascriptas terras sitas in dicto Casali
Vici, ejusque Territorio subscriptis
locis, & finibus designatas, ad manus
ipsius Gevardii per excadentiam ut
ponitur rationabiliter devolutas, sub
annuo reddito, sive censu tarenorum
auri sex ponderis generalis, prestando
per exponentem ipsum ejusque præfatos
heredes, annis singulis, jam dicto
Gerardo, dictisque suis heredibus, &
successoribus in prefato Casali in
terminis, & festivitibus infrascriptis:
videlicet tarenorum duorum ex eis in
festo Nativitatis Domini, aliorum

Giovanna etc. A tutti quelli che
esamineranno sia oggi che in futuro le
presenti disposizioni. E' giusto che la
pienezza non necessiti di aggiunta, né ciò
che è sicuro esiga conferma, tuttavia a
volte, ciò che è saldamente ottenuto, si
conferma affinché sia chiara la sincera
benignità del confermante, o affinché
consegua il vigore di una maggiore
cautela. Invero, Giacomo de Cantono di
Messina, fedele nostro, ha esposto poco fa
in Curia davanti a noi, che qualche tempo
prima Gerardo de Cantono, suo nipote,
figlio primogenito del fu Michele de
Cantono di Messina, cavaliere, Maestro
Razionale della grande Regia Curia,
signore del Casale di Vico del territorio
aversano, considerando i grandi, graditi,
molteplici e accetti servizi, che lo stesso
esponente al detto fu Michele suo padre
finchè visse, e a sé stesso da allora prestò
e presta al presente e potrà prestare in
futuro in lodevole continuità gradita e
desiderabile, allo stesso esponente, e ad i
suoi eredi di entrambi i sessi
legittimamente discendenti dal suo corpo
già nati e che nasceranno in futuro, in
perpetuo diede, donò, consegnò e
concesse le infrascritte terre site nel detto
Casale di Vico e nei sottoscritti luoghi del
suo territorio e nei confini designati,
giustamente pervenuti in possesso dello
stesso Gerardo per successione come si
sostiene, con reddito annuo, ossia censo,
di sei tari d'oro di peso generale, con le
prestazioni da parte dell'esponente stesso
e dei predetti suoi eredi, per ciascun anno,
al già detto Gerardo e ai predetti suoi eredi
e successori nel suddetto Casale nei
termini e nelle festività di seguito
riportate: vale a dire due tari nella festa
della Natività del Signore, altri due tari

tarenorum duorum in festo Resurrectionis Dominicæ, & reliquorum tarenorum duorum in festo S. Mariæ de mense Augusti, prout in quodam instrumento publico confecto: exinde hæc, & alia plenius annotantur. Supplicavit itaque prefatus exponens Excellentia nostræ devotius, ut dationem, donationem, traditionem, & concessionem præmissas confirmare per Majestatis nostræ præsidium de gratia dignaremur; Nos autem justum reputantes, & congruum condigna benemeritis rependia prævenire ipsius Jacobi supplicationibus benignius inclinata quamquam per Regni constitutionem excadentiarum hujusmodi datio, & concessio debitum per se obtinent firmitatis effectum, ad ejusdem tamen supplicantis instantiam, exinde nobis factam pro plenioris quippe cautele suffragio, quæ prodesse, non officere, consuevit dationem, donationem, traditionem, & concessionem easdem quatenus alias proinde factæ sunt, si quidem terræ ipsæ excadentiales sint, & per excadentiam fuerint, sicut præmittitur ad ejusdem Gerardi manus rationabiliter devolutæ, nec consuetum, & debitum pro eis servitium seu annuus redditus in aliquo minoretur non obstante, quod super feudalibus processisse noscuntur, ratificamus tenore præsentium de speciali gratia, ac etiam confirmamus fidelitate nostra dictoque annuo redditu sive censu, Domino jam dicti Casalis pro præfatis terris debito ac juribus aliis nostræ Curia, & cujuslibet alterius semper salvis. Prædictæ vero Terræ, & earum fines sunt hi vid. = Petia una Terræ quæ vocatur la Pecza de Basili ab una parte est Terra Colucii Magistri Guilelmi de Ambrusino; ab alia parte est Terra Covelli de Guglielmo de Vico, ab alia parte est via puplica; Petia una Terræ quæ vocatur le Cortege de Turture modiarum quindecim, ab alia parte est Terra dicti Gerardi, ab alia parte est Terra Guilelmi de Ambrusino de Aversa, ab alia parte est Terra Johannis Galgani militis, & ab alia parte

nella festa della Resurrezione del Signore, e i rimanenti due tarì nella festa di S. Maria del mese di Agosto, secondo quanto scritto in un certo atto pubblico ove queste cose ed altre sono annotate più dettagliatamente. Supplicò pertanto assai devotamente il predetto esponente alla nostra Eccellenza, affinchè la consegna, la donazione, il trasferimento e la concessione premessi ci degnassimo per grazia di confermare con la tutela della nostra Maestà. Noi, poi, ritenendo giusto e congruo prevenire convenientemente le cose inaspettate per quelli che li meritano, assai benignamente propensi alle suppliche dello stesso Giacomo quantunque per costituzione del Regno la consegna e la concessione con la modalità della successione di per sé ottengono il dovuto effetto della fermezza, tuttavia, ad istanza dello stesso supplicante, a noi pertanto rivolta senza dubbio per il favore di una più piena tutela, che è solita giovare non fare danno, la consegna, la donazione, il trasferimento e la concessione, poichè le stesse altrimenti sono state fatte, se invero vi è la successione della stessa terra e per successione in modo ragionevole pervennero, come è detto in premessa, nelle mani dello stesso Gerardo, né il consueto e dovuto servizio per quelle o il reddito annuo in alcun modo è diminuito nonostante ciò che sopra le cose feudali è noto si proceda, ratifichiamo col tenore del presente editto per grazia speciale, e anche confermiamo con la nostra assicurazione e per il detto reddito annuo ovvero censo, al Signore del già detto Casale per le predette terre, con la salvaguardia sempre del dovuto e per gli altri diritti della nostra Curia e di chiunque altro. In verità le predette terre e i rispettivi confini sono questi, vale a dire: Un pezzo di terra che si chiama la *Pecza de Basili*; da una parte vi è la terra di Colucio Maestro Guglielmo de Ambrosino, da un'altra parte la terra di Covello de Guglielmo di Vico, da un'altra parte la via pubblica. Un pezzo di terra che si chiama *le Cortege de Turture* di quindici moggia; da una parte vi è la terra

<p>est Terra Francisci Cogpula, & via puplica; Petia alia Terræ modiorum quatuor sita in dicto loco, qui dicitur alli Corregge de Turrure, ab alia parte est Terra Abbatis Petri Dordoni, ab alia parte est Terra Francisci Coppulæ, & ab alia parte est Terra dicti Johannis Galgani militis, e via pnblica, Petia alia Terræ sita, ubi dicitur Mascula ab una parte est Terra dicti Magistri Guillelmi de Ambrusino, ab alia parte est Terra Nicolai de Crischi, & ab alia parte est pantanum, ac via puplica, quæ est modiorum septem, Petia alia Terræ modiorum trium sita in dicto loco qui dicitur alli Corregge de Turture, vocata lo Peczone, ab una parte est Terra Judicis Jacobi Dordoni, ab aliis duabus partibus sunt Terræ Jo: Lucii de Morrea, & ab alia parte est via puplica, Petia alia Terræ sita in dicto loco qui dicitur Maccula, ab alia parte est Terra dicti Colucii de morrea, & Petri de Fractis, ab alia parte est Terra prædicti Gerardi, & si qui earum alii sunt confines, in cujus rei testimonium præsentis litteras exinde fieri, & pendenti Majestatis nostræ Sigillo jussimus, communiri. Datum Neapoli per Venerabilem Patrem Rogerium Barenssem, &c. Anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo septimo die vicesimo primo Junii quintæ decimæ Indictionis Regnorum nostrorum anno quinto, &c.</p>	<p>del predetto Gerardo, da una parte la terra di Guglielmo de Ambrosino di Aversa, da un'altra parte la terra del cavaliere Giovanni Galgano, e da un'altra parte la terra di Francesco Coppola, e la via pubblica. Un altro pezzo di terra di quattro moggia sito nel predetto luogo che è chiamato <i>alli Corregge de Turrure</i>; da una parte vi è la terra dell'Abbate Pietro Dordone, da un'altra parte è la terra di Francesco Coppola, e da un'altra parte la terra del detto cavaliere Giovanni Galgano, e la via pubblica. Un altro pezzo di terra di moggia sette, sito nel luogo detto <i>Mascula</i>; da una parte vi è la terra del detto Maestro Guglielmo de Ambrosino, da un'altra parte la terra di Nicola de Crischi, e da un'altra parte il pantano, e la via pubblica. Un altro pezzo di terra di moggia tre sito nel detto luogo chiamato <i>alli Corregge de Turture</i>, chiamato <i>lo Peczone</i>; da una parte vi è la terra del Giudice Giacomo Dordone, da altre due parti vi sono le terre di Coluccio de Morrea, e da un'altra parte è la via pubblica. Un altro pezzo di terra sito nel predetto luogo detto <i>Maccula</i>; da una parte vi è la terra del detto Coluccio de Morrea, e di Pietro de Fractis, da un'altra parte la terra del predetto Gerardo, e se vi sono altri confini di quelle. Nella testimonianza della qual cosa ordinammo che il presente editto fosse redatto e munito col Sigillo pendente della nostra Maestà. Dato in Napoli per mano del Venerabile Padre Rogerio di Bari, etc. nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo quarantesimo settimo, nel giorno ventesimo primo di Giugno della decima quinta Indizione, nel quinto anno dei nostri Regni, etc.</p>
---	---

<p><i>Extracta est præsens copia a prædicto Regesto, quod conservatur in Regali Archivio Magnæ Curia Regiæ Syclæ, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, & ad fidem datum ex eodem Regali Archivio hac die 22. Martii 1755 – Vidit Fiscus citra præjudicium, &c. – U. J. D. Antonius Chiarito Regius Archivarius – Est sigillanda.</i></p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal predetto Registro, che si conserva nell'Archivio Reale della Grande Curia Regia di Sicilia, con il quale eseguito il confronto concorda, salva sempre la migliore, e in fede dato dallo stesso Reale Archivio in questo giorno 22 di Marzo 1755 – Visto dal Fisco senza pregiudizio, etc. – U. J. D. Antonio Chiarito Archivista Reale – Deve essere dotato di sigillo.</i></p>
---	--

DOCUMENTO IV

Diploma del Re Carlo III. d'Angiò dell'anno 1382, nel quale si ordina, che nel rifarsi le mura della Città d'Aversa vi contribuissero la Città, i Casali, e gli Ecclesiastici de' Casali.

<i>Ex Regesto Serenissimi Regis Caroli III. Signato 1382; & 1383 fol. 232.</i>	<i>Dal Registro del Serenissimo Re Carlo III contrassegnato a. 1382 e 1383, foglio 232.</i>
<p>KArolus tertius Dei Gratia Rex Jerusalem & Sicilie Provincie & Forcalquerj ac Pedimontis Comes. Cubello Extandardo Capitaneo Civitatis Averse, vel ejus Locumtenenti fideli nostro gratiam & bonam voluntatem. Pridem pro parte universorum Clericorum Diocesis Aversane devotorum nostrorum oblata fuit coram Majestate nostra petitio in serie subsequenti. Sacre Regie Maestati reverenter exponitur pro parte universorum Clericorum Diocesis Aversane devotorum vestrorum, quod noviter ordinatum ponitur & mandatum per Majestatem vestram quod Clerici ipsi contribuere deberent in reparationem murorum Civitatis Averse. Verum benigna Maestas V. ipsi parati fuerint & sint obidire pro parte & rata eos contingente, tamen Clerus dicte Civitatis satis excessive in hoc tassavit eosdem, nam totus Clerus dicte Civitatis & Diocesis assumpsisse ponitur onus nonaginta quinque passum murorum in quo onere contribuere debent tam Clerici Civitatis quam Diocesis & etiam Beneficiati, ipse tamen Clerus Aversanus imposuit de predicta quantitate Clericis Atellanis passus viginti octo & totidem Clericis Cumanis, item Clericis Juliani passus decem & Monasteriis Averse passus quindicim, qui ascendunt ad summam passuum octuaginta unius & sic restat onus canarum³⁶ quatuor decem tantum Clericis Averse & omnibus Beneficiatis Diocesis Aversane, qui revera sunt</p>	<p>Carlo terzo per grazia di Dio Re di Gerusalemme e della Sicilia, Conte della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. A Cubello Stendardo Capitano della Città di Aversa, nostro fedele, o al suo Luogotenente, grazia e buona volontà. Tempo fa da parte di tutti i Chierici della Diocesi Aversana, nostri devoti, fu presentata alla nostra Maestà un petizione come di seguito riportata. Alla Sacra Regia Maestà con reverenza è esposto da parte di tutti i Chierici della Diocesi Aversana, vostri devoti, che poco tempo orsono fu disposto e ordinato dalla vostra Maestà che gli stessi Chierici dovessero contribuire nella riparazione delle mura della Città di Aversa. In verità, benigna Maestà Vostra, gli stessi erano e sono pronti ad obbedire per la parte e la quota ad essi spettante, ma il Clero della detta Città in ciò li ha tassati alquanto in eccesso. Infatti, tutto il Clero della detta Città e Diocesi è stato fissato che assuma l'onere di novantacinque passi di mura nel cui carico debbono contribuire tanto i Chierici della Città quanto della Diocesi ed anche i Beneficiati. Tuttavia, lo stesso Clero Aversano ha imposto della predetta quantità ventotto passi ai Chierici Atellani e altrettanti ai Chierici Cumani, poi ai Chierici Giuliani dieci passi ed ai Monasteri di Aversa quindici passi, che ascendono ad una somma di ottantuno passi, e pertanto resta l'onere di quattordici canne soltanto per i Chierici di Aversa e per tutti i Beneficiati della Diocesi Aversana, che in realtà sono più ricchi e maggiori in numero di tutti i Chierici</p>

³⁶ Cannarum = passuum.

locupletiores & majores in numero omnibus Clericis antedictis taxatis ad passus octaginta unum & sic sint ipsi Exponentes notarie aggravati. Et quia ab antiquo menia dicte Civitatis cum fuerint & reperiuntur distributa inter ipsam Civitatem & Casalia v3; quod dicta Civitas certum numerum passuum & sic de singulis quodlibet Casale tenebatur & tenetur certam partem tunc distinctam mutare³⁷ et reparare. Propterea eidem Majestati humiliter supplicatur quatenus dignetur mandare, ex quo dicta menia sunt distincta ut supra, quod Clerici dicte Civitatis Averse teneantur contribuere & concurrere una cum hominibus dicte Civitatis ad partis murorum olim distincte & attribuite ipse Civitati & sic de singulis casalibus v3. quod singuli Clerici & Beneficiati Casalium contribuant, & concurrant cum Casalibus suis ad reparationem partis unumquidque Casale contingentis de meniis supradictis, & sic procedet onus comuniter & vestrum mandatum adimplebitur sicut decet, nam alias dicti Exponentes, & homines Casalium venirent multum aggravati, & dicti Clerici, & homines Averse relevati, quoniam dicte canne nonaginta quinque murorum assumpte per ipsos Clericos, non sunt assumpte de toto comuni, sed tantum de rata contingente corpus dicte Civitatis, & que reparari debent per homines dicte Civitatis in qua dicti Clerici Exteri contribuerent, & etiam excessive immo in totum, & sic relevarentur ipsi Clerici, & homines Aversani, immo lucrarentur taxando Beneficiatos in dispendium, et jacturam ipsorum Clericorum, & aliorum hominum exterorum vestrorum fidelium, quod per Majestatem vestram pari non debet post quam quidem petitionem oblatam, nos habita super hiis nostri consilii delibratione matura, nec minus nolentes, quod in contributione predicta Exponentes ipsi contra juris debitum aliquatenus

anzidetti tassati per ottantuno passi e di conseguenza gli stessi Esponenti sono palesemente aggravati. E poichè dai tempi antichi le mura della detta Città erano e si ritrovano distribuite tra la stessa Città ed i Casali, vale a dire la predetta Città era ed è tenuta a murare e riparare un certa parte allora distinta e così ciascun singolo Casale per un certo numero di passi, pertanto alla stessa Maestà umilmente si porge supplica affinchè si degni di comandare, essendo le dette mura distinte come sopra riportato, che i Chierici della detta Città di Aversa siano tenuti a contribuire e concorrere insieme con gli uomini della detta Città alla parte delle mura una volta distintamente attribuita alla stessa Città e analogamente per quanto concerne i singoli casali, vale a dire che i singoli Chierici e Beneficiati dei Casali contribuiscano e concorrano con i rispettivi Casali alla riparazione delle parte delle mura sopradette spettante a ciascun Casale, e così sia sostenuto l'onere in comune e il vostro mandato sarà soddisfatto come è giusto. Infatti altrimenti i detti Esponenti, e gli uomini dei Casali verrebbero di molto aggravati mentre i detti Chierici ed uomini di Aversa alleviati, poichè le suddette novantacinque canne di mura assunte in carico dagli stessi Chierici, non sono assunte del tutto in comune ma soltanto per la parte spettante il corpo della detta Città e che debbono essere riparate a carico degli uomini della detta Città in cui i detti Chierici Esterni contribuirebbero, e anche eccessivamente persino quindi complessivamente, e così sarebbero alleggeriti gli stessi Chierici e uomini Aversani, anzi guadagnerebbero tassando i Beneficiati a spese e in danno degli stessi Chierici e di altri uomini esterni vostri fedeli, cosa che vostra Maestà non deve consentire.

Dopodichè, Noi, ottenuta una deliberazione matura del nostro Consiglio a riguardo della petizione presentata, non volendo che nella predetta contribuzione gli stessi Esponenti contro il dovuto del diritto siano aggravati in qualche misura,

³⁷ Murare.

<p>aggraventur, propterea volumus, & fidelitati tue presentium tenore de scientia certa nostra expresse precipimus quatenus in contributione reparationis murorum predictorum ita, & taliter provideas atque cures, quod portio murorum reficiendorum per Clericos Universitatis Averse deducatur tam de portione contingente homines Civitatis Averse, & habitantes in ea, quam de portione contingente homines Casalium Civitatis affate, ut Clericis ipsis Exponentibus non supersit querelandi materia & tibi scribere demum non cogamus. Datum Neapoli per virum nobilem Gentilem de Merolinis de Sulmona ec. Anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo die secundo Septembris VI. Indictionis Regnorum nostrorum Anno secundo.</p>	<p>vogliamo pertanto e alla tua fedeltà col tenore del presente editto con cognizione certa espressamente prescriviamo che nella contribuzione per la riparazione delle predette mura così ed in tal modo provvedi e curi che la parte delle mura da riparare a carico dei Chierici dell'Università di Aversa sia dedotta tanto della parte spettante gli uomini della Città di Aversa e in essa abitanti, quanto della parte spettante agli uomini dei Casali della suddetta Città, affinché agli stessi Chierici Esponenti non rimanga materia di lagnanza e non siamo costretti a scriverti a riguardo. Dato in Napoli per mano del nobiluomo Gentile de Merolinis di Sulmona etc., nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo ottantesimo secondo, nel giorno secondo di Settembre della VI Indizione, nell'Anno secondo dei nostri Regni.</p>
---	--

<p><i>Extracta est presens copia a supradicto Regesto, quod conservatur in Regali Archivio magnæ Curia Regiæ Syclæ, cum quo facta collatione concordat, majori semper salva. Et ad fidem &c. Datum ex eodem Regali Archivio hac die 22. Martii 1755 = Vidit Fiscus citra præjudicium, &c. = U. J. D. Antonius Chiarito Regius Archiviarius = Est sigillanda.</i></p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal predetto Registro, che si conserva nell'Archivio Reale della Grande Curia Regia di Sicilia, con il quale eseguito il confronto concorda, salva sempre la migliore. E in fede etc. Dato dallo stesso Archivio Reale in questo giorno 22 di Marzo 1755 = Visto dal Fisco senza pregiudizio, etc. = U. J. D. Antonio Chiarito, Archivista Reale = Deve essere dotato di sigillo.</i></p>
--	--

DOCUMENTO V

Diploma del Re Carlo III. d'Angiò dell'anno 1382, col quale si ordina al Vescovo d'Aversa, che nella rifazione delle mura della Città d'Aversa contribuiscano alla spesa gli Ecclesiastici d'Aversa, e de' suoi Casali.

<i>Ex Regesto Serenissimi Regis Caroli III. Sig. 1382, & 1383. fol. 81.</i>	<i>Dal Registro del Serenissimo Re Carlo III contrassegnato a. 1382 e 1383, foglio 81.</i>
<p>KArolus tertius Dei Gratia Rex Jerusalem & Sicilie Provincie Forcalquerii ac Pedimontis Comes. Venerabili in Christo Patri Episcopo Aversano fideli nostro dilecto gratiam & bonam voluntatem. Querelam pro parte Universorum Clericorum Dyocesis Aversane nostrorum fidelium coram Majestate nostra propositam audivimus, continentem quod licet noviter ordinatum fuerit atque sit per Majestatem nostram, quod Clerici ipsi contribuere debeant in reparatione murorum Civitatis Averse, & ipsi parati fuerint, atque sint obedire pro parte, & rata contingente in reparatione predicta. Clerus tamen dicte Civitatis Averse satis excessive in hec tassavit eosdem, nam totus ipse Clerus predicte Civitatis, & Dyocesis assumpsisse ponitur onus nonaginta quinque passuum murorum, in quo onere contribuere debent tam Clerici Civitatis Averse, quam Dyocesis. Ipse etiam Clerus Aversanus imposuit de predicta quantitate [Clericis Atellanis passus viginti octo & totidem]³⁸ Clericis Cumanis. Item Clericis Juliani passus decem, & Monasteriis Averse passus quindecim, qui ascendunt ad summam passuum octaginta unius, & sic restat onus cannarum quatuordecim Clericis Aversanis, & omnibus beneficatis Dyocesis Aversane, qui revera ut ponitur sunt locupletiores, & majores in numero omnibus Clericis ante dictis taxatis ad passus octaginta unum, & sic</p>	<p>Carlo terzo per grazia di Dio Re di Gerusalemme e della Sicilia, Conte della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. Al Vescovo di Aversa venerabile Padre in Cristo fedele nostro diletto, grazia e buona volontà. Abbiamo ascoltato, proposta all'attenzione della nostra Maestà, una lagnanza da parte di tutti i Chierici della Diocesi Aversana, nostri fedeli, nella quale si evidenzia che poco tempo fa giustamente è stato ed è ordinato dalla nostra Maestà che gli stessi Chierici debbano contribuire nella riparazione delle mura della Città di Aversa, e gli stessi erano e sono pronti ad obbedire per la parte e la quota loro spettante nella predetta riparazione. Tuttavia il Clero della detta Città di Aversa in queste cose li ha tassati alquanto in eccesso. Infatti, tutto lo stesso Clero della predetta Città e della Diocesi è stato fissato che assuma l'onere di novantacinque passi di mura, nel cui onere debbono contribuire tanto i Chierici della Città di Aversa quanto quelli della Diocesi. Ma, lo stesso Clero Aversano ha imposto della predetta quantità ai Chierici Atellani ventotto passi e altrettanti ai Chierici Cumani, poi ai Chierici Giuliani passi dieci ed ai Monasteri di Aversa passi quindici, che ascendono ad una somma di passi ottantuno, e pertanto resta l'onere di quattordici canne per i Chierici di Aversa e per tutti i Beneficiati della Diocesi Aversana, che in realtà sono più ricchi e maggiori in numero di tutti i Chierici anzidetti tassati per ottantuno passi e di conseguenza gli stessi Esponenti in</p>

³⁸ Questa integrazione, ricavata dal documento precedente, è indispensabile per dare coerenza al documento.

<p>sunt ipsi Exponentes in permissis notorie agravati in ipsorum prejudicium & jacturam. Super quo nostra oportuna provisione petita habita. Nos autem nolentes Exponentes eosdem in contributione predicta contra rationis debitum aliquatenus aggravari; Paternitatem vestram presentium tenore requirimus, & ortamur actente quatenus in contributione reparationis murorum predictorum ac reficienda portione ipsorum contingente Clericos Aversanos deducenda siquidem tam de portione contingente dicte Civitatis homines quam Casalium. Ita & taliter taxari faciatis tam Clericos habitantes in dicta Civitate Averse quam in Casalibus dicte Diocesis Aversane, quod nullus ipsorum exterorum vel Civium actentis facultatibus ipsorum, ac Ecclesiarum quas tenent contra rationis debitum gravari se sentiat in premissis. Datum Neapoli per Virum Nobilem Gentilem Merolinis de Sulmona, legum Doctorem, Locumtenentem Prothonotarii Regni Sicilie, Consiliarium & fidelem nostrum Anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, die secundo Septembris sexte Indictionis, Regnorum nostrorum Anno secundo.</p>	<p>premesse sono palesemente aggravati in pregiudizio e danno degli stessi. Sopra ciò avendo deciso il nostro opportuno provvedimento richiesto, non volendo che i medesimi Esponenti nella predetta contribuzione in qualche misura siano aggravati in contrasto con quanto giustamente dovuto, alla Paternità vostra col tenore della presente richiediamo e esortiamo affinché nella contribuzione alla riparazione delle mura predette con attenzione si ridetermini la porzione spettante agli stessi Chierici Aversani deducendo se mai la porzione spettante agli uomini tanto della detta Città quanto dei Casali. Così e in tal modo fate che siano tassati i Chierici tanto abitanti nella detta Città di Aversa quanto nei Casali della detta Diocesi Aversana, facendo attenzione alle disponibilità degli stessi, che nessuno degli stessi, forestieri o Cittadini, e delle Chiese che tengono si ritenga di essere eccessivamente tassato nelle cose premesse in contrasto con quanto giustamente dovuto. Dato in Napoli per mano del Nobiluomo Gentile Merolinis di Sulmona, Dottore in legge, Luogotenente del Protonotario del Regno di Sicilia, Consigliere e fedele nostro, nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo ottantesimo secondo, nel giorno secondo di Settembre della sesta Indizione, nell'Anno secondo dei nostri Regni.</p>
--	---

<p><i>Extracta est præsens copia supradicto Regesto, quod conservatur in Regali Archivio Magnæ Curia Regiæ Syclæ, cum quo facta collatione concordat, majori semper salva. Et ad fidem &c. Datum ex eodem Regali Archivio hac die 22. Martii 1755 -- Vidit Fiscus citra præjudicium, &c. -- U. J. D. Antonio Chiarito Regius Archiviarius -- Est sigillanda.</i></p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal predetto Registro, che si conserva nell'Archivio Reale della Grande Curia Regia di Sicilia, con il quale eseguito il confronto concorda, salva sempre la migliore. E in fede etc. Dato dallo stesso Archivio Reale in questo giorno 22 di Marzo 1755 – Visto dal Fisco senza pregiudizio, etc. - U. J. D. Antonio Chiarito, Archivista Reale - Deve essere dotato di sigillo.</i></p>
--	--

DOCUMENTO VI

Diploma della Regina Giovanna II. dell'anno 1419., in cui si
ordina che'l solo Governatore d'Aversa regga la giustizia
in tutti i Casali d'Aversa, abolendo qualunque altro
Governatore che sia ne' Casali.

Johanna Secunda Dei gratia Hungarie Jerusalem Sicilie Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie Comanie Bulgarieque Regina, Provincie, & Forcalquerii, ac Pedimontis Comitissa. Universis & singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris.

§ I. Officialium institutio provida ortum habuit a regali prudentia qua illos per diffusas Regni Provincias, & nonnunquam per demaniales singulares Civitates Terras, & loca annuatim maturo ordine erant statuere consueta, postea vero non sic dictorum Officialium numerus crevit in nimium, & etiam in villis, casalibus, & pluribus locis humilibus dictarum demanialium Civitatum districtus, quiescente ipsarum Civitatum jurisdictione Officiales particulariter sunt creati, ob quod coguntur cives ipsarum per ipsas Villas justitiam querere, in ipsarum Civitatum jurisdictionis Colapsus³⁹ juris injuriam, & ipsorum civium importabile nocumentum.

§ II. Sane habuit expositio noviter per Universitatem & homines dicte civitatis nostre Averse culmini nostro facta, quod cum ab antiquis temporibus quorum in contrarium hominum memoria non existit, Officialis sive Capitaneus in dicta civitate Averse & ejus districtu anno quolibet ordinatus jurisdictionem haberet, & solitus fuerit, & sit habere, tam intus dictam civitatem Averse, quam in omnibus Villis, Casalibus, & locis pertinentiarum & districtus ipsius, cum plena meri mixtique imperii, ac gladii potestate de

Giovanna Seconda per grazia di Dio Regina dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, della Dalmatia, della Croazia, di Rama, della Serbia, della Galizia, della Lodomeria, della Comania e della Bulgaria, Contessa della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. A tutti ed a ciascuno di quelli che esamineranno sia oggi che in futuro le presenti disposizioni.

§ I. La provvida istituzione degli Ufficiali ebbe origine dalla prudenza regale con la quale annualmente con ordine ben ponderato si soleva assegnarli nelle disperse Province del Regno e talvolta nelle singole Città, Terre, e luoghi demaniali. Dopo, invero, diversamente il numero dei detti Ufficiali crebbe troppo, ed anche nei villaggi, nei casali e in molti umili luoghi del distretto delle dette Città demaniali, sono stati creati Ufficiali particolari riducendo la giurisdizione delle stesse Città, per cui i cittadini delle stesse sono costretti a chiedere giustizia andando per gli stessi Villaggi, con rovina della giurisdizione delle stesse Città, offesa del Diritto e insopportabile danno degli stessi cittadini.

§ II. Invero, poco tempo fa, da parte dell'Università e degli uomini della detta nostra città di Aversa fu esposto alla nostra attenzione, che come da tempi antichi dei quali non esiste memoria di uomini in contrario, l'Ufficiale, ovvero il Capitano ordinato per ciascun anno nella detta città di Aversa e nel suo distretto, aveva giurisdizione, ed era solito ed è averla, tanto dentro la detta città di Aversa quanto in tutti i Villaggi, i Casali e i luoghi delle pertinenze e del distretto della stessa, con piena potestà del mero e misto imperio e

³⁹ Collapsus

singulis criminibus, & delictis per quascumque personas ibidem patrat, & patrandis cognoscere, & punire, & justitiam facere prout jura predictique nostri Regni constitutiones, & capitula terminant, & declarent, a diu vero in eisdem Villis, & qualibet earum videlicet a tempore recolende memorie condam Domini Regis Roberti citra per predecessores nostros dicti Regni Sicilie Reges, & deinde per nostram Curiam adeo Officialium, & Capitaneorum ordinatorum numerus est multiplicatus, quod diminuta & quasi annullata jurisdictione Capitanei CORPORIS ipsius civitatis AVERSÆ coguntur cives ipsius eorum causas in Villis hujusmodi coram Capitaneis Villarum prefatarum proponere, non sine gravi dicte civitatis, & jurisdictionis Capitanei ipsius nocumento juris injuria, & ipsorum civium dispendiis, & jacturis, pro eo quod MEMBRA ANTIQUATA & CONSUETA dicte CIVITATIS sicuti Ville predictae a CORPORE & jurisdictione dicte civitatis separata noscuntur, & de juris dispositione actor sequitur forum rei, quod in dedecus, & detrimentum dicte nostre civitatis Averse redundat.

§ III. Super quo provisionis nostre remedio per universitatem eandem suppliciter implorato. Nosque animadvertentes implorationem eandem rerum demanialium, & nostre rei publice utilitatem, decoremque nostri status trono justitie, & ejus amice pacis fulgoribus radicum apte concernere, habitaque super premissis nostri Consilii per majestatem nostram specialiter congregati, & sepius ut ad id juste moveatur excitati deliberatione digesta, quia multitudo Officialium periculosa est, & confusionem jurium privatorum inducit, qui cum justitia sitiunt, illam plerumque confundit, idcirco pro utilitate predictae nostre rei publice, & conservatione status dicte civitatis demania, Lis⁴⁰ nostre Averse quam novimus in premissis commode

della spada per ogni crimine e delitto da qualunque persona ivi compiuti, e che si conosca stia per compiere, per punire e fare giustizia secondo quanto i diritti e le costituzioni del predetto nostro Regno e i capitoli delimitano e dichiarano, da lungo tempo invero negli stessi Villaggi e in ciascuno di essi, vale a dire dal tempo del fu Sovrano Re Roberto di veneranda memoria in poi dai nostri predecessori Sovrani del detto Regno di Sicilia e successivamente dalla nostra Curia, tanto il numero degli Ufficiali e dei Capitani ordinati è stato moltiplicato, che per la diminuita e quasi annullata giurisdizione del Capitano del Corpo della stessa città di Aversa i cittadini della stessa sono costretti a proporre le loro cause nei Villaggi davanti ai Capitani dei Villaggi predetti, in tal modo non senza grave nocumento della detta città e della giurisdizione del Capitano stesso, con danno del diritto e spese e pregiudizio degli stessi cittadini, per cui le membra antiche e abituali della detta città quali i Villaggi suddetti si riconoscono separati dal corpo e dalla giurisdizione della detta città, e dalla disposizione del diritto secondo la quale l'attore segue il foro del colpevole, ciò si aggiunge in vergogna e pregiudizio della detta nostra città di Aversa.

§ III. A riguardo essendo stato implorato dalla stessa università il rimedio di un nostro provvedimento, Noi, considerando tale supplica riguardare opportunamente dalle radici l'utilità delle cose demaniali e della nostra cosa pubblica e il decoro del nostro stato per la supremazia della giustizia e per gli splendori della sua amica pace, avuta sopra quanto premesso una deliberazione ben meditata del nostro Consiglio appositamente fatto riunire dalla nostra maestà e ancor più stimolato affinché a ciò giustamente procedesse, poiché il proliferare degli Ufficiali è pericoloso e induce confusione nei diritti dei privati, che sono assetati di giustizia, e quella per lo più confonde, perciò per l'utilità della predetta nostra cosa pubblica e per la conservazione dello stato della

⁴⁰ Demanialis

experiri, ac ex aliis justis causis digne moventibus mentem nostram a die ultimo instantis mensis Augusti presentis anni tertie decime indictionis, vel infra quandocumque predicti Regni nostri Sicilie coram⁴¹ suscepimus, & ex nunc prout ex tunc, & ex nunc in antea in perpetuum omnes & singulos Capitaneos Officiales, & personas alias quascumque merum mistumque imperium & gladii potestatem habentes, in quibuscumque Villis, Casalibus, & locis Territorii & districtus dicte civitatis nostre Averse imperpetuum, vel ad tempus etiam cum propagatione Officiorum ipsorum in eorum heredes, sub quibus vis⁴² commissionum formis, clausulis, & verborum expressionibus, vel si in commissionibus officiorum ipsorum alique promissiones annotate essent, de non revocando, & alie non obstante qualescumque ab officiis Capitaniarum ipsarum dignitatibus, presidatibus, & potestatibus ipsorum, & cujuslibet eorumdem.

§ IV. Tenore presentium de certa nostra scientia potestate nostra dominica tam ex causis premissis, quam nostro motu proprio revocamus, eosque annullamus, cassamus & irritamus ac ex nunc prout ex tunc, & ex tunc prout ex nunc a dicto die ultimo mensis Augusti dicti presentis anni tertia decime indictionis, vel infra a dicto die nostre Coronationis in antea imperpetuum decernimus, & presentialiter nostrum decretum interponimus pro revocatis annullatis irritis, & cassis, haberi ab officiis & dignitatibus prelibatis, & ex nunc pro tunc reintegramus rerum feudaliū, & demanialiū nostrarum exposcente favore ipsarum Villarum jurisdictiones, & officia prelibata ad jurisdictionem ipsius CAPITIS feudalis, & CORPORIS dicte demanialis civitatis Averse, & ad officium Capitaneorum ipsius, ac committentes propterea expresse, ex nunc prout ex nunc⁴³ pro evidenti

detta nostra città demaniale di Aversa, che nelle premesse abbiamo esaminato provarsi in modo conveniente, e per altri giusti motivi degnamente moventi la nostra volontà, dall'ultimo giorno del presente mese di Agosto del presente anno della decima terza indizione, o dopo che avremo preso sopra di noi la corona del predetto nostro Regno di Sicilia, e da ora come da allora, e da ora in poi per sempre, tutti e ciascun Capitano, Ufficiale, e qualsiasi altra persona avente il mero e misto imperio e il potere della spada, in qualsiasi Villaggio, Casale e luogo del Territorio e del distretto della detta nostra città di Aversa in perpetuo, o provvisoriamente anche con prolungamento degli stessi Uffici nei loro eredi, sotto qualsiasi forma, clausola o espressione verbale di affidamento, o anche se negli affidamenti degli stessi uffici fossero annotate delle promesse di non revocare, e nonostante qualsiasi altra cosa dagli uffici delle stesse Capitanie, dalle dignità, dai comandi e dai poteri degli stessi e di ciascuno di loro,

§ IV. col tenore del presente editto per certa nostra cognizione, con il nostro potere sovrano, tanto per i motivi premessi quanto per nostra propria volontà, li revochiamo e annulliamo, cancelliamo e rendiamo non validi, e da ora fino ad allora e da allora fino ad ora, dal detto ultimo giorno del mese di Agosto del detto presente anno della decima terza indizione, o dopo il detto giorno della nostra Incoronazione, da ora e per sempre decretiamo, e in persona interponiamo il nostro decreto per le cose revocate, annullate, rese nulle e cancellate dagli uffici e dalle dignità predette, e da ora per allora reintegriamo in favore del supplicante le Giurisdizioni e gli uffici predetti delle cose feudali e nostre demaniali degli stessi Villaggi alla giurisdizione dello stesso capo feudale e del corpo della detta città demaniale di Aversa e all'ufficio dei Capitani della stessa, comandando pertanto

⁴¹ Coronam

⁴² Quibusvis

⁴³ Tunc

predicte nostre rei publice utilitate, nostrique consilii deliberatione matura.

§ V. Tenore presentium de dicta certa scientia, & potestate dominica presenti, & futuris Capitaneis dicte civitatis Averse ordinato, & ordinandis quod a predicto die ultimo Augusti vel infra a dicto die coronationis nostre in antea in perpetuum, tam intus dictam civitatem Averse, quam in omnibus, & singulis Villis, Casalibus, & locis districtus, & pertinentiarum ipsius Civitatis, ac inter omnes, & singulas personas degentes in eis, nostri predicti meri, mixtique imperii, & gladii potestate exerceant, & faciant in eis omnia, & singula que ad officium Capitaniæ secundum jura constitutiones, & capitula Regni dictant pertinere noscuntur, cum in dictis terminis, ex nunc pro tunc, & ex tunc pro nunc predictis omnibus & singulis Capitaneis Villarum ipsarum totaliter revocatis dicta Casalia, & membra corporis dicte Civitatis nostre Averse, ex nunc decernimus fore, & esse quoad jurisdictionem, & officium Capitanie predictum, & ad omnia, & singula antiquitus consueta reintegrata, & sine difficultate aliqua efficaciter incorporata ad Corpus ipsius nostre demanialis civitatis Averse.

§ VI. Et quia nostre intentionis, & firmi propositi, & pro statu nostro nostrorumque fidelium, & rationibus prenarratis premissa, & infrascripta omnia, & singula firma, & illibata persistere, & a presenti nostro proposito nullo unquam tempore velle divertere, tamquam a firmo dicte nostre rei publice experto comodo, ac pro civitatum nostrarum, & Terrarum demanialium favore, justitie exercitione ipsorum multitudo officialium nostrorum subditorum jurium, confusionem inducat, & non exercitium jurisdictionis laudabilis, sed potius oppressionem subditorum nostrorum, idcirco tenore presentium de dicta certa nostra nostra scientia, tam ex premissis causis, quam motu proprio dictis Universitati et hominibus prefate civitatis Averse, sub fide et verbo nostro

espressamente, da ora come da allora per evidente utilità della nostra predetta cosa pubblica e con matura deliberazione del nostro consiglio.

§ V. Col tenore del presente editto per certa nostra cognizione e con potere sovrano, al presente ordinato Capitano ed ai futuri Capitani da ordinare della detta città di Aversa, dal predetto ultimo giorno di Agosto o dopo il detto giorno della nostra incoronazione, da ora e per sempre, tanto dentro la detta città di Aversa che in tutti e in ciascuno dei Villaggi, Casali e luoghi del distretto e delle pertinenze della stessa Città, e tra tutte e ciascuna persona in essi abitante, esercitino il potere del nostro predetto mero e misto imperio e della spada, e compiano in ciò tutte le cose e ciascuna di esse che sono riconosciute di pertinenza dell'ufficio della Capitania secondo quanto dettano le leggi, le costituzioni ed i capitoli del Regno, da ora per allora e da allora per ora essendo completamente revocati nei detti termini tutti e ciascuno dei predetti Capitani dei Villaggi, e decretiamo che i detti Casali e le membra del corpo della detta nostra Città di Aversa siano da ora e per quanto riguarda la giurisdizione e il predetto ufficio della Capitania, reintegrati in tutte le cose e in ciascuna di esse consuete in passato, e senza difficoltà alcuna siano efficacemente inseriti nel Corpo della stessa nostra città demaniale di Aversa.

§ VI. E poiché è nostra intenzione e fermo proposito, sia per lo stato nostro e dei nostri fedeli che per le ragioni prima esposte, di far persistere salde e incontaminate tutte e ciascuna delle cose premesse e infrascritte e non voler mai allontanarci dalla presente nostra decisione in nessuna circostanza, in quanto per la sicura ferma utilità della detta nostra cosa pubblica e in favore delle nostre città e Terre demaniali, per l'esercizio della giustizia la moltitudine degli stessi ufficiali causa confusione nei diritti dei nostri sudditi e non esercizio lodevole della giurisdizione ma piuttosto oppressione dei nostri sudditi, pertanto col tenore del presente editto per nostra certa cognizione, tanto per le motivazioni premesse quanto

<p>regalibus firmiter pollicemur in Villis et Casalibus supradictis pertinentiarum ipsius civitatis Averse a dicto die coronationis nostre in antea in perpetuum et nullo unquam tempore Capitaneum seu Capitaneos aliquem vel aliquos in dictis Casalibus, vel eorum ipsius civitatis Averse a dicto die coronationis nostre in antea in perpetuum, et nullo unquam tempore Capitaneos aliquem vel aliquos in dictis Casalibus, vel eorum aliquo quovis quesito colore ordinare propter quod Capitanei dicte civitatis Averse jurisdictio et potestas possit diminui, vel astringi seu consocium Capitaneum in eisdem Villis, aut eorum aliqua ordinare, propter quod ambe jurisdictiones, et potestates possent simul, et semel in eodem tempore vel concursu modo aliquo exerceri, unam per alterius potestatem non tollendo.</p> <p>§ VII. Quodve si aliquo unquam tempore a predictis terminis in antea quacumque ratione ingenio seu causa, sive sit per nostre Majestatis commissionis litteras, sive oretenus, vel in scriptis, Capitaneus ordinatus, vel ordinandus in dicta civitate nostra Aversa minime exercere potestatem, et ipsum Capitaneie Officium in dictis Villis seu earum, aliqua ex nunc pro tunc et ex tunc pro nunc dictas litteras, et commissiones decernimus esse subreptitias et nullam jurisdictionem tribuere aut exercitium jurisdictionis ipsius, et similiter litteras, Capitanei Villarum, hujusmodi vel alicujus ipsarum fore et esse decernimus surreptitias et nullam eis similiter jurisdictionem prebere.</p> <p>§ VIII. Concedentes eisdem Universitati, et hominibus tenore presentium liberam et omnimodam potestatem, quod possint et valeant Capitaneum eorum taliter ordinandum cum non integra jurisdictione predicta, intus dictam Civitatem Averse non suspicere.</p> <p>§ IX. Quodve ubi contingerint per Majestatem nostram aliquo quovis tempore dictum merum, et mixtum</p>	<p>per propria volontà, alla detta Università ed ai predetti uomini della predetta città di Aversa, con il nostro regale impegno e parola fermamente promettiamo di non ordinare nei Villaggi e nei Casali anzidetti delle pertinenze della stessa città di Aversa dal detto giorno della nostra incoronazione da allora e per sempre ed in nessun tempo alcun Capitano o Capitani nei detti Casali o alcun Capitano della stessa città di Aversa nei detti Casali o in alcuno di loro in qualsiasi forma richiesta in modo tale che la giurisdizione e la potestà del Capitano della detta città di Aversa possa essere diminuita o ristretta o ordinare associati del Capitano negli stessi Villaggi o in alcuno di loro, poiché le giurisdizioni ed i poteri duplicati non possono insieme ed una sola volta, nello stesso tempo o in cooperazione esplicarsi in alcun modo, poiché l'uno non tollera la potestà dell'altro.</p> <p>§ VII. E se in qualsiasi tempo dai predetti termini in poi per qualsiasi ragione, invenzione o causa, ossia per editto della nostra Maestà, sia a voce che per iscritto, il Capitano ordinato o da ordinare nella detta nostra città di Aversa non potesse esercitare i suoi poteri, e lo stesso Ufficio della Capitania fosse istituito nei detti Villaggi o in ciascuno di quelli, da ora per allora e da allora per ora dichiariamo essere senza valide fondamenta i detti documenti e incarichi e di non attribuire in base agli stessi alcuna giurisdizione o esercizio della stessa giurisdizione, e similmente dichiariamo che saranno e sono senza valide fondamenta gli editti di tal fatta ordinanti Capitani dei Villaggi o di ciascuno di stessi e similmente di non permettere a quelli alcuna giurisdizione.</p> <p>§ VIII. Concedendo agli stessi, all'Università ed agli uomini, con il tenore del presente editto libera e completa potestà che possano e abbiano il potere di non accettare nella detta Città di Aversa il loro Capitano in tal modo in futuro ordinato con la predetta giurisdizione non integra.</p> <p>§ IX. E ove in qualsiasi tempo capitasse che fosse concesso dalla nostra Maestà il detto mero e misto imperio a qualunque persona in contrasto con la nostra presente</p>
---	--

<p>imperium alicui persone concedere contra presentem nostram dispositionem, quod liceat dicto Capitaneo ordinato, vel ordinando, in dicta civitate Averse, una cum dicta Universitate sibi de facto resistere, et non permittere jurisdictionem eandem aliquiditer exercere.</p> <p>§ X. Et ubi resistere non valerent auctoritate presentium, liceat Universitati predictae, Capitaneum eorum predictum de dicta civitate, et ejus territorio expellere, et remove, et sibi in nullo parere, vel obedire, pro quibus nulla pena puniri, seu cohartari possint per quempiam, Universitas et singulares persone dicte civitatis Averse predicta patranes cum ipsa, si forte committi contingerint ex nunc prout ex tunc, et ex nunc, illa patrata tenore presentium concedimus, et eis, et eorum cuilibet plenam et omnimodam licentiam impartimur, et plenariam potestatem. Legibus, juribus, constitutionibus Regnique capitulis, litteris, et rescriptis quibuscumque, sub quibusvis tenoribus, sive formis non obstantibus, quoquo modo, quas et que de certa nostra scientia ipsarum tenore presentium revocamus, irritamus, et annullamus, ac ea vel eas viribus et efficacia vacuumus.</p> <p>§ XI. In cujus rei testimonium presentes litteras exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo jussimus communiri. Quas pro earum validiori robore, et ex certis aliis justis, et rationalibus causis digne moventibus, mentem nostram dedimus et subscripsimus propria manu nostra ritu, et observantia nostre Curie quacumque contraria non obstante, Datum in Castro novo Neapolis per manus nostri predictae Johanne Regine.</p> <p>Anno Domini millesimo quadringentesimo decimo nono die vicesimo septimo mensis Septembris tertiedecime indictionis. Regnorum nostrorum anno sexto.</p> <p>De mandato reginali oretenus facto = Angelillus.</p>	<p>disposizione, che sia lecito al detto Capitano ordinato o da ordinare, nella detta città di Aversa insieme con la detta Università, di resistere di fatto e di non permettere di esercitare in alcun modo la stessa giurisdizione.</p> <p>§ X. E laddove non fossero in grado di resistere, con l'autorità del presente editto sia lecito alla predetta Università di rimuovere ed espellere il loro predetto Capitano dalla detta città e dal suo territorio e di non assoggettarsi o obbedire allo stesso in alcun modo, per le quali cose con nessuna pena siano puniti né possano essere costretti da chicchessia l'Università e le dette singole persone della predetta città di Aversa che con essa compiono le predette cose, e se per caso quelle capitassero di essere commesse, da ora come da allora e da ora, col tenore del presente editto le approviamo e conferiamo piena e completa licenza e plenaria potestà a quelli e a ciascuno di loro. Per nostra certa cognizione col tenore del presente editto revochiamo, rendiamo non valido e annulliamo, e priviamo di forze ed efficacia qualsivoglia legge, diritto, costituzione e capitolo del Regno, editto e cosa scritta, in contrasto con il presente sotto qualsiasi tenore o forma ed in ogni modo.</p> <p>§ XI. In testimonianza della qual cosa comandammo pertanto che il presente editto fosse scritto e munito del nostro grande sigillo pendente. Il quale per una sua più valida forza, e per certe altre giuste e razionali cause degnamente moventi, degnammo della nostra attenzione e sottoscrivemmo con la nostra propria mano secondo il rito, e senza l'ostacolo di alcuna osservazione in contrario della nostra Curia. Dato nel Castel Novo di Napoli per mano della nostra predetta Regina Giovanna.</p> <p>Nell'Anno del Signore millesimo quattrocentesimo decimo nono, nel giorno ventesimo settimo del mese di Settembre della tredicesima indizione. Nell'anno sesto dei nostri Regni.</p> <p>Per comando della Regina espresso a voce = Angelillo.</p>
--	---

<p><i>Extracta est præsens copia a suo proprio originali, quod conservatur in Archivio Fidelissimæ Civitatis Aversæ factaque collatione concordat &c. meliori &c., & in fidem ego Notarius Matthæus Cascella de Aversa Cancellarius dictæ Civitatis requisitus signavi = Adest signum.</i></p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale che si conserva nell'Archivio della Fedelissima Città di Aversa e eseguito il confronto concorda etc. la migliore etc., e in fede io Notaio Matteo Cascella di Aversa Cancelliere della suddetta Città richiesto sottoscritti = E' presente il sigillo.</i></p>
--	--

DOCUMENTO VII

Dell'anno 1459. nel I. anno del Re Ferdinando d'Aragona, nel quale si descrivono i XLIII Casali di Aversa.

Si fa fede per l'infrascritto magn. Archivario interino per Sua Maestà Dio guardi, del grande Archivio della Regia Camera, come visto, e riconosciuto il Registro intitolato Comune an. 1459. a 1463. che si conserva in detto Archivio nella Camera prima, litt. T. Stanza prima, num. 23. In quello fol. 77., et a t. sono registrate lettere della Regia Camera del tenor che siegue v3:

INichus &c. Egregio Viro Regio Capitaneo Civitatis Aversæ fideli Regio, ac Erariis eiusdem Civitatis salutem. Recolimus, olim de mense Februarii anni VI. Indictionis proxime præteritæ mandasse Erario, et recollectoribus jurium taxæ generalis, et Salis Civitatis prædictæ, ut a Casalibus foriæ dictæ Civitatis jura prædicta exigere, et recolligere debuissent juxta tenorem cuiusdam quaterni correpti, et renovati per generales Syndicos dictæ Foriæ; Et quia ex post nonnullæ Universitates Casalium prædictorum prætendentes se de dicto quaderno gravatos comparuerunt in eadem Camera, et per Camera ipsam injunctum fuit Erario prædicto, ut non obstante dicto quaderno recolligere, et exigere deberent eadem jura, et prout hactenus recolligere, et exigere consueverat. Tamen quia vocatis dictis Universitatibus ad instantiam dictorum generalium Syndicorum, ut comparere debuissent in eadem Camera eorum gravaminis causas allegaturi; Comparuerunt in Camera prædicta coram Viro Nobili Jacobo Andrea Tocho de Neapoli dictæ Camera Rationali, cui dicta Causa commisimus, qui auditis gravaminibus eorum correxit quaternum prædictum, et solum differentia remansit de tribus focalibus de numero focalium quinque, de quibus Universitas Casalis Casalucis prætendebat se fore gravatum, quorum trium focalium relatione dicti

INico etc. All'Egregio Uomo Capitano Regio della Città di Aversa fedele al Re, e agli Erarii della stessa Città, salute. Ricordiamo che tempo fa, nel mese di Febbraio della VI Indizione prossima passata, abbiamo comandato all'Erario e ai raccoglitori dei diritti della tassa generale e del Sale della predetta Città, di dover esigere e raccogliere dai Casali della Foria⁴⁴ della detta Città gli anzidetti diritti secondo il tenore di un certo quaderno corretto e rinnovato per opera dei Sindaci generali della detta Foria. E poichè successivamente alcune Università dei Casali predetti, sostenendo di essere tassati in eccesso dal detto quaderno, si presentarono in Camera, dalla stessa Camera fu ingiunto al predetto Erario che nonostante il detto quaderno dovessero raccogliere ed esigere gli stessi diritti che fino ad allora era stato solito raccogliere ed esigere. Tuttavia, essendo state chiamate le dette Università, ad istanza dei detti Sindaci generali, affinché si presentassero nella stessa Camera per evidenziare le cause del loro maggiore carico, comparvero nella predetta Camera davanti al Nobiluomo Giacomo Andrea Tocho di Napoli, Razionale della detta Camera, a cui affidammo la predetta questione, e questi, ascoltati i loro maggiori carichi corresse il predetto quaderno, e solo rimase la differenza di tre fuochi del numero di cinque per i quali l'Università del Casale di Casaluce sosteneva di essere tassata in eccesso. Dei quali tre fuochi, ascoltata la relazione del detto Giacomo Andrea, fatta

⁴⁴ Circoscrizione

<p>Jacobi Andreæ audita, determinatum fuit Universitatem Casalis prædicti teneri ad solvendum pro eis, attento quod fuerunt scripta, et numerata in Casali prædicto. Propterea ne aliqua Universitas Casalium prædictorum adveniente tempore solutionis jurium taxæ generalis Paschæ Resurrectionis proximæ futuræ, possit se aliquialiter gravari, dicimus, et mandamus vobis, quatenus ex Regia, nostraque parte injungatis seu injungi statim mandetis, et faciatis unicuique Casalium prædictorum, ut imponere, et recolligere debeant solutionem dictæ taxæ generalis juxta infrascriptum numerum quaterni prædicti, et ad rationem de carolenis undicim, granis sex cum dimidio pro quolibet foculari. Cauti de contrario, quanto pænam unciarum viginti quinque per Regiam Curiam a quolibet contrafaciente irrimisibiliter exigendam cupiunt non subire præsentibus vicibus singulis remanentibus præsentanti. Datum Neapoli apud Cameram prædictam die nono Martii VII. Indictionis MCCCCLVIII. = Goffridus pro M. C.</p> <p>Nomina dictorum Casalium, et quantitatem, quam unumquodque eorum solvere tenetur sunt hæc v3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sanctus Marcellinus pro foc. VII. 2 Frignano Majore pro foc. XVI. 3 Frignano Piczulo pro foc. XXXII. 4 Casale Principis pro foc. LI. 5 Sanctus Ciprianus pro foc. XV. 6 Casale Pisenda pro foc. V. 7 Insula pro foc. IIII. 8 Casaluce pro foc. XV. 9 Apranum pro foc. XIII. 10 Piponum pro foc. VI. 11 Gariglianum pro foc. IIII. 12 Theborola pro foc. XXV. 13 Gariginaro pro foc. XVIII. 14 Arbustulum pro foc. VII. 15 Casignano pro foc. VII. 16 Casalla Sancti Adjutorii pro foc. XVIII. 17 Casoria pro foc. III. 18 Gricignano pro foc. XXXI. 	<p>attenzione a ciò che era stato scritto e conteggiato nel predetto Casale, fu determinato che l'Università del Casale predetto era tenuta a pagare per essi. Pertanto, affinché nessuna Università fra i Casali predetti, venendo il tempo del pagamento dei diritti della tassa generale di Pasqua della Resurrezione prossima ventura, possa in alcun modo dire di essere tassata in eccesso, diciamo e vi comandiamo che in nome del Re e da parte nostra ingiungiate, o subito comandate che sia ingiunto, e fate in modo che ciascuno dei Casali predetti imponga e raccolga il pagamento della detta tassa generale secondo il numero di sotto scritto del predetto quaderno, ed in ragione di undici carlini e sei grani e mezzo per ciascun fuoco. Attenti a non operare diversamente, per quanto non desiderano subire la pena di venticinque once da esigere irremissibilmente a beneficio della Regia Curia da parte di chiunque presenti una contraffazione per i presenti singoli villaggi rimanenti. Dato in Napoli presso la predetta Camera nel nono giorno di Marzo della VII Indizione 1459. = Goffredo per la Magna Curia.</p> <p>I nomi dei suddetti Casali e le quantità che ciascuno di essi deve pagare sono i seguenti, vale a dire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 San Marcellino per fuochi 7. 2 Frignano Maggiore per fuochi 16. 3 Frignano Piccolo per fuochi 22. 4 Casal di Principe per fuochi 51. 5 San Cipriano per fuochi 15. 6 Casapesenna per fuochi 5. 7 Insula per fuochi 4. 8 Casaluce per fuochi 15. 9 Aprano per fuochi 13. 10 Pipone per fuochi. 6. 11 Garigliano per fuochi 4. 12 Teverola per fuochi 25. 13 Carinaro per fuochi 19. 14 Arbustulo per fuochi 7. 15 Casignano per fuochi 7. 16 Casolla Sant'Adiutore per fuochi 19. 17 Casoria⁴⁵ per fuochi 3. 18 Gricignano per fuochi 31. 19 Casapuzzano per fuochi 58.
--	--

⁴⁵ Non è Casoria casale di Napoli bensì un casale ora disabitato nei pressi di Carinaro.

19 Casapuzana pro foc. LVIII. 20 Sanctus Arcangelus pro foc. XXXVIII. 21 Casolla Valenzana pro foc. XXIII. 22 Sussitivum pro foc. XXXXVIII. 23 Orta pro foc. XXIII. 24 Pomiglianum Atellæ pro foc. XXXI. 25 Fratta pizula pro foc. XXIII. 26 Crispanum pro foc. XXIII. 27 Cardetum pro foc. XV. 28 Sanctus Arpidius pro foc. XXXII. 29 Juglianum pro foc. CIIXXX. 30 Degaczanum pro foc. XV. Vaxallo Sancti Martini, qui habitant in Civitate pro foc. XII. 31 Cesa pro foc. XXXXII. 32 Servignano pro foc. IIII. 33 Friano pro foc. XII. 34 Lussanum pro foc. XXV. 35 Ducenta pro foc. XIII. 36 Parete pro foc. XX. 37 Ventignano pro foc. VIII. 38 Trentula pro foc. XVIII. 39 Vico de Pantano pro foc. XXVI. 40 Pascarola pro foc. XXXX. 41 Santantomo pro foc. LXXX. 42 Malito pro foc. VI. 43 Vivano pro foc. V.	20 Sant'Arcangelo per fuochi 39. 21 Casolla Valenzana per fuochi 23. 22 Succivo per fuochi 48. 23 Orta per fuochi 24. 24 Pomigliano d'Atella per fuochi 31. 25 Fratta piccola per fuochi 24. 26 Crispano per fuochi 24. 27 Cardito per fuochi 15. 28 Sant'Arpino per fuochi 32. 29 Giugliano per fuochi 128. 30 Degazzano per fuochi 15. Per il Vassallo di San Martino, quelli che abitano in Città per fuochi 12. 31 Cesa per fuochi 42. 32 Servignano per fuochi 4. 33 Friano per fuochi 12. 34 Lusciano per fuochi 25. 35 Ducenta per fuochi 13. 36 Parete per fuochi 20. 37 Ventignano per fuochi 8. 38 Trentola per fuochi 18. 39 Vico di Pantano per fuochi 26. 40 Pascarola per fuochi 40. 41 Sant'Antimo per fuochi 80. 42 Melito per fuochi 6. 43 Vivano per fuochi 5.
--	--

<i>Et in fidem &c. Datum Neapoli ex eodem Magno Regiæ Camerae Archivio die 25. mensis Septembris 1755. Vedit Fiscus citra præjudicium &c.. U. J. D. Antonius Chiarito Regiæ Camerae Archivarius interinus.</i>	<i>E in fede etc. Dato in Napoli dallo stesso Grande Archivio della Regia Camera nel giorno 25 del mese di Settembre 1755. Visto dal Fisco senza pregiudizio etc.. U. J. D. Antonio Chiarito Archivista interino della Regia Camera.</i>
--	--

DOCUMENTO VIII

Grazie le quali il Re Federico d'Aragona nell'anno 1486⁴⁶.
concedè alla Città d'Aversa, ed a suoi Casali.

Copia etc.

FEDERICUS Dei Gratia Rex Sicilie Hierusalem etc. Universis, et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus, quam futuris. Quo ampliora, et fideliora subjectorum in Reges et Principes studia, et obsequia fuerint: eo ipsorum Regum, et Principum in ipsos subditos voluntas liberalior, et beneficentior esse debet: Ut hii in benemerendi instituto, et proposito, confirmentur, et alii hujusmodi exemplo ad emulationem excitentur. Itaque cum *Universitas, & homines Civitatis nostræ Averse* nostri fideles dilectissimi precipua fidelitatis eorum erga Serenissimos nostros predecessores, nos, et Statutum nostrum, ut ante hac sepe, sit etiam iis temporibus, et signanter in invasione hujus nostri Regni illata per Regem Francorum: Signa ostenderint, æquum videtur, ut in his que nobis honeste presertim petierunt, exaudiri debeant, cumque petitiones, et supplicationes infrascripte nobis ipsius Universitatis nomine porrecte essent: eas non solum admisimus, verum etiam declarari, et experiri fecimus, prout in fine cujuslibet ipsarum petitionum apparet, quarum tenor est qui sequitur.

Capitula, et gratie que supplicando petuntur serenissimo, et Illustrissimo Domino nostro Federico de Aragonia Dei gratia Sicilie, Hierusalem et Hungarie Regi etc. *per Universitatem, & homines Civitatis Averse videlicet.*

I. In primis dignetur ipsa Majestas confirmare, et quatenus opus est de novo concedere UNIVERSITATI, ET HOMINIBUS DICTE CIVITATIS AVERSE, ET CASALIUM EJUS, ET

FEDERICO per Grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, etc. A tutti e a ciascuno di quelli che examineranno sia oggi che in futuro l'ordine delle presenti disposizioni. Quanto più ampie e fedeli siano state le dimostrazioni di attaccamento e gli ossequi dei sudditi nei confronti dei Re e dei Principi, tanto più la volontà dei Re e dei Principi nei confronti degli stessi sudditi deve essere liberale e beneficente: affinchè essi siano confermati nella regola e nel proposito di acquisire benemerenze e altri siano stimolati all'emulazione da un siffatto esempio. Pertanto, poiché *l'Università e gli uomini della nostra Città di Aversa*, nostri fedeli dilettissimi, mostrarono precipui segni della loro fedeltà nei confronti dei nostri Serenissimi predecessori, di noi e del nostro Stato, come prima di ora spesso, così anche in quei tempi e specificamente nell'invasione di questo nostro Regno scatenata dal Re dei Franchi, appare giusto che in quelle cose che in modo onesto particolarmente richiesero a noi, debbano essere esauditi, e allorché le petizioni e le suppliche di sotto riportate furono presentate a noi nel nome della stessa Università, quelle non soltanto ammettemmo, in verità anche facemmo esprimere in forma chiara e valutare, come appare alla fine di ciascuna delle stesse petizioni. Il tenore delle suddette petizioni è quello che segue:

Capitoli e grazie che supplicando sono chieste al Serenissimo e Illustrissimo nostro Sovrano Federico d'Aragona per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Ungheria etc. per l'Università e gli uomini della Città di Aversa, vale a dire:

⁴⁶ Nel documento è riportata l'anno 1499.

HABITANTIBUS IN EIS OMNIA, et singula privilegia, Capitula, litteras, consuetudines, et immunitates eis concessa, et concessas per retro Reges, et Reginas quibusvis derogationibus per aliquem forte retro Regum factis quomodolibet non obstantibus, que privilegia, capitula, littere, consuetudines, et immunitates habeantur hic pro expressis, et specificatis ac si de verbo ad verbum fuissent annotata etc. *Placet Regie Majestati.*

II. Item quod dignetur ipsa Majestas confirmare, et de novo concedere eisdem UNIVERSITATI, ET HOMINIBUS CORPORIS DICTE CIVITATIS AVERSE omnes, et singula Cabellas, et datia cum omnibus, et singulis juribus ad easdem Cabellas, et datia spectantibus, et pertinentibus, NEC NON JURA PONTIUM SISTENTIUM SUPRA LANEUM TERRITORII AVERSANI, pro ut et quemadmodum in presentium habent, tenent; et possident etc.

Placet Regie Majestati.

III - Item dignetur ipsa vestra Majestas concedere eisdem UNIVERSITATI ET HOMINIBUS CIVITATIS EJUSDEM, ET CASALIUM EJUS, ET HABITANTIBUS IN EIS, quod possint, et valeant terras, et possessiones eorum, et cujuslibet ipsorum SITAS IN TERRITORIUM AVERSANUM CULTAS: laborare, cultivare, seminare, et incultas, et nemorosas ad debitam culturam reducere, et in eis animalia pascere, lignamina incidere, et facere, et disporre in eodem territorio, et terris, ut facilius eorum vitam ducere possint, et valeant etc.

Placet Regie Majestati juxta ordinationem Regis Alfonsi secundi.

IV. - Item dignetur ipsa Majestas ex certa ejus scientia, et Dominica potestate concedere, et de novo dare eisdem UNIVERSITATI, ET HOMINIBUS DICTE CIVITATIS, ET EJUS CASALIUM, ET HABITANTIBUS IN EIS franchitiam,

I. In primo luogo la stessa Maestà si degni di confermare, e per quanto è necessario di concedere nuovamente all'Università ed agli uomini della detta Città di Aversa e dei suoi Casali ed ai loro abitanti, tutti e ciascuno dei privilegi, Capitoli, editti, consuetudini, e immunità a loro concessi da precedenti Re e Regine, non essendo di ostacolo qualsivoglia deroga fatta eventualmente in qualsiasi modo da alcuno dei Re per l'addietro, i quali privilegi, capitoli, editti, consuetudini ed immunità si considerino qui come se fossero espressi e specificati e annotati parola per parola, etc.

E' approvato dalla Regia Maestà.

II. Similmente, si degni la stessa Maestà di confermare e concedere di nuovo all'Università ed agli uomini del corpo della detta Città di Aversa tutte e ciascuna delle gabelle e dei dazi con tutti e ciascuno dei diritti spettanti e pertinenti alle stesse gabelle e dazi, nonché i diritti dei ponti esistenti sopra il Laneo nel territorio aversano, secondo quanto e in qualsiasi modo al presente hanno, tengono e possiedono, etc.

E' approvato dalla Regia Maestà.

III – Similmente, si degni la stessa vostra Maestà di concedere all'Università ed agli uomini della stessa Città e dei suoi Casali ed a quelli che in essi abitano, che possano e abbiano la facoltà per i terreni e i possedimenti di quelli e di ciascuno di loro siti nel territorio di Aversa: di lavorare, coltivare e seminare le terre coltivate e di ridurre a debita cultura le terre incolte e boschive, e in esse pascolare animali, tagliare legna e fare e disporre nello stesso territorio e nelle terre, come più facilmente possano e siano in grado di gestire le loro vite, etc.

E' approvato dalla Regia Maestà, secondo l'ordine di Re Alfonso secondo.

IV. – Similmente, si degni la stessa Maestà per certa sua cognizione e con potere Sovrano di concedere e dare di nuovo all'Università ed agli uomini della detta Città e dei suoi Casali ed a quelli che in essa abitano, la franchigia, l'immunità e l'esenzione, affinché siano franchi, liberi ed esenti in tutto questo Regno di Sicilia,

et immunitatem, et exemptionem, UT SINT FRANCHI; liberi, ac exempti IN TOTO HOC REGNO SICILIE IN OMNIBUS, & singulis DOGANIS, FUNDICIS, PASSAGIIS, PLATEATICIS, ET PONTIBUS, AC CABELLIS QUIBUSCUNQUE, et maxime in majori fundico, et Dogana Civitatis Neapolis: ita quod non teneantur ad aliquam solutionem si et pro ut homines Civitatis Capue, et multarum aliarum Civitatum hujus Regni habent etc.

Placet Regie Majestati excepta Civitate Neapolis in cujus Fundico, et Dogana CONCEDIT DICTIS HOMINIBUS CIVITATIS AVERSE, ET CASALIUM, qui sint immunes tanquam Cives Neapolitani.

V – Item dignetur ipsa Majestas de cetero, et IN FUTURUM NIME EXEMPTARE, NEC SEPARARE ALIQUOD EX CASALIBUS CIVITATIS PREDICTE A TERRITORIO, ET DISTRICTU DICTE CIVITATIS IN SOLUTIONE, ET CONTRIBUZIONE ONERUM DICTE CIVITATIS: IMMO HOMINES CASALIUM EJUSDEM CIVITATIS TENEANTUR, ET DEBEANT CONTRIBUERE IN SOLUTIONIBUS FISCALIBUS, ET ALIIS ONERIBUS DICTE CIVITATIS; SI, ET QUEMADMODUM IN PRETERITUM FECERUNT, ET SOLITI SUNT FACERE.

PLACET REGIE MAJESTATI IN FUTURUM NON EXIMERE, NEC SEPARARE ALIQUOD EX CASALIBUS DICTE CIVITATIS: SED EA RELINQUERE, UT PRESENTARIUM EXISTUNT: VERUM DE IIS, DE QUIBUS PENDET LIS SUA MAJESTAS MANDAT, QUOD FIAT PROMPTA, ET EXPEDITA JUSTITIA.

VI – Item dignetur ipsa Majestas concedere hominibus dicte Civitatis, et habitantibus in ea, quod possint, et valeant conveniri facere ad eorum electionem tam in Civilibus, quam in

in tutte e ciascuna dogana, fondaco, passaggio, strada e ponte e per qualsiasi gabella, e massimamente nel maggiore fondaco e nella dogana della Città di Napoli: di modo che non siano tenuti ad alcun pagamento come gli uomini della Città di Capua e di molte altre città di questo Regno, etc.

E' approvato dalla Regia Maestà, eccetto che per la Città di Napoli nel cui Fondaco e Dogana concede ai detti uomini della Città di Aversa e dei Casali che siano immuni come i Cittadini Napoletani.

V – Parimenti, si degni la stessa Maestà per quanto riguarda il resto, e in futuro di non esentare né separare alcuno dei Casali della Città predetta dal territorio e dal distretto della Città nel pagamento e nella contribuzione degli oneri della detta Città: pertanto gli uomini dei Casali della detta Città siano tenuti e debbano contribuire nei pagamenti e negli altri oneri della detta Città se e in qualsiasi modo in passato fecero e sono soliti fare.

E' approvato dalla Regia Maestà di non esentare in futuro né di separare alcuno dei casali di detta Città ma di lasciarli come al presente esistono: invero di quelli per i quali pende una lite sua Maestà comanda che sia fatta pronta e spedita giustizia.

VI – Similmente, si degni la stessa Maestà di concedere agli uomini di detta Città e a quelli che in essa vi abitano, che possano ed abbiano la facoltà di far chiamare a loro scelta tanto nelle Cause Civili quanto nelle Criminali davanti al Capitano della Vostra Maestà nella detta Città i cacciatori che si trattengono nella detta Città e nel suo territorio, così come i detti uomini della detta Città fanno chiamare davanti al detto Capitano gli uomini dei detti Casali e gli abitanti in quelli in forza del privilegio a loro concesso dalla felice e immortale memoria di Re Ferdinando primo.

La Regia Maestà provvederà opportunamente a riguardo delle cose supplicate.

VII – Similmente, si degni la stessa Maestà di concedere agli uomini della detta Città e dei suoi Casali ed a quelli che

Criminalibus coram Capitaneo Vestre Majestatis in dicta Civitate venatores sistentes in dicta Civitate, et ejus territorio, si et pro ut dicti homines dicte Civitatis conveniri faciunt coram dicto Capitaneo homines dictorum Casalium, et habitantes in eis vigore privilegii eis concessi per felicem, et immortalem memoriam Regis Ferdinandi primi.

Regia Majestas super supplicatis opportune providebit.

VII – Item dignetur ipsa Majestas concedere EISDEM HOMINIBUS DICTE CIVITATIS, ET EJUS CASALIUM, ET HABITANTIBUS IN EIS, quod non teneantur solvere carcerario carceris Capitanei dicte Civitatis, si pernoctaverit, et etiam si per plures noctes steterit, nisi tantum, et dumtaxat grana quinque: si vero non pernoctaverit, quod non teneantur ad solutionem aliquam dicto carcerario: cum in presentarium nihil exigit, de die a dicto Carcerario.

Placet Regie Majestati deducere solutionem Carceris, ut petitur, pro ut nunc reducit post mortem presentis Domini dicte carceris.

VIII – Item dignetur ipsa Majestas concedere dictis HOMINIBUS ET UNIVERSITATI DICTE CIVITATIS quod Judex, & Assessor qui pro tempore fuerit penes Capitaneum dictae Civitatis non possit esse, nisi fuerit legum Doctor, & legitime Doctoratus & quod Magister Actorum Curie dicti Capitanei non possit exigere pro presentatione articulorum, & instrumentorum, & apodixarum, & inhibitoriarum dumtaxat, nisi grana quinque, cum in presentarium exigit grana decem.

Placet Regie Majestati de Assessore, quod fit legum Doctor, quo autem ad Magistri actorum solutionem placet post mortem presentis Domini dicti officii.

IX – Item, quod dignetur ipsa Majestas concedere EISDEM HOMINIBUS DICTE CIVITATIS, ET EJUSDEM CASALIUM quod si contigerit aliquem ipsorum conveniri facere tam in Civilibus quam in Criminalibus aliquem

vi abitano, che non siano tenuti a pagare al carceriere delle carceri del Capitano della detta Città, se avesse pernottato, anche se fosse stato per più notti, se non soltanto e al più grana cinque: se invero non avesse pernottato che non siano tenuti a pagamento alcuno al detto carceriere: mentre per le presenze di giorno nulla sia preteso dal detto Carceriere.

E' approvato dalla Regia Maestà di ridurre il pagamento del carcere come è richiesto, ma per ora si riduca dopo la morte del presente Titolare del detto carcere.

VIII – Similmente, si degni la stessa Maestà di concedere ai detti uomini e all'Università della detta Città che il Giudice e Assistente di volta in volta incaricato presso il Capitano della detta Città non possa essere tale se non sia Dottore in legge, e legittimamente divenuto Dottore, e che il Maestro degli Atti della Curia del detto Capitano non possa esigere per la presentazione degli articoli, degli atti notarili, delle prove e delle inibitorie al più se non grana cinque, mentre per ogni presenza esiga grana dieci.

E' approvato dalla Regia Maestà a riguardo dell'Assessore, che sia Dottore in legge, e approva poi il pagamento per il Maestro degli atti dopo la morte del presente Titolare del detto ufficio.

IX – Similmente, si degni la stessa Maestà di concedere agli uomini della detta Città e dei suoi Casali che se capitasse che qualcuno degli stessi facesse chiamare tanto nelle cause Civili quanto nelle Criminali alcuno dei Cittadini della detta Città o dei suoi Casali o abitanti in quelli nella Magna Curia della Vicaria contro la prescrizione dei privilegi della detta Città, che siano tenuti al posto di qualsivoglia pena a pagare dieci once da applicare per due terzi a favore della detta Università e per la restante terza parte al detto Capitano e che lo stesso Capitano possa procedere con la forza del presente capitolo senza accusatore.

E' approvato dalla Regia Maestà.

I presenti Capitoli furono comunicati dal Serenissimo Signor Re nella terra di

ex Civibus dicte Civitatis vel ejus Casalium, vel habitantibus in eis in Magna Curia Vicarie contra formam privilegiorum dicte Civitatis, quod teneantur vice qualibet solvere pro pena uncias decem applicanda pro duabis partibus dicte Universitati, & pro reliqua tertia parte dicto Capitaneo: & quod Capitaneus ipse possit procedere vigore presentis capituli sine accusatore. Placet Regie Majestati.

Expedita fuerunt presentia Capitula per Serenissimum Dominum Regem in Terra Fractarum die XXII. Mensis Decembris Anno MCCCCLXXXVI. Rex Federicus: Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello: F. Diaz Garlon: pro P. Diaz Garlon: Cesar Pignatellus Locumtenens Magni Camerarii: Antonius Januarius: quas quidem petitiones supplicationes, & gratias, ac omnia, & singula in eis contenta volentes DICTE UNIVERSITATI, ET HOMINIBUS DICTE CIVITATIS AVERSE CASALIUM ET HABITANTIUM IN EIS ac particularibus PERSONIS ab omnibus ad quos spectat observari juxta seriem tenorem, & continentiam dictarum decretationum tenorem, & continentiam dictarum decretationum tenore presentium nostra ex certa Scientia deliberate, & consulto, & ex gratia speciali Illustrissimo, & Carissimo filio nostro primogenito D. Ferdinando de Aragonia Duci Calabrie, & Vicario Generali nostrum intentum significantes: Mandamus Magistro hujus Regni Camerario ejusque Locumtenenti Presidentibus, & Rationalibus Camere nostræ Summarie, ceterisque omnibus officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quacumque auctoritate, dignitate, potestate, & nominatione fungatur: Vice Regibus, Vicem gerentibus Commissariis, Auditoribus, Locatenentibus, Capitaneis presentibus scilicet & futuris ceterisque omnibus, & singulis ad quos seu quem spectabit presentes pervenerint, & fuerint quomodolibet presentata. Quatenus

Fractae nel giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 1496. Re Federico: Il Signor Re affidò a me Vito Pisanello: F. Diaz Garlon: per P. Diaz Garlon: Cesare Pignatelli Luogotenente del Grande Camerario: Antonio Januario.

Le quali petizioni, suppliche e grazie, e tutte e ciascuna delle cose in esse contenute, volendo invero che siano osservate dalla detta Università e dagli uomini della detta Città di Aversa, dei Casali e degli abitanti in quelli e da tutte le particolari persone a cui spetta, secondo l'ordine, il tenore e il contenuto dei detti decreti, con il tenore del presente editto, deliberato con nostra certa Cognizione con consulto e per grazia speciale, all'Illustrissimo e Carissimo figlio nostro primogenito D. Ferdinando d'Aragona, Duca di Calabria e Vicario Generale, manifestando il nostro intento, al Maestro Camerario di questo Regno ed ai suoi Luogotenenti, ai Presidenti ed ai Razionali della nostra Camera della Sommaria e a tutti gli altri ufficiali e sudditi nostri maggiori e minori, qualsiasi autorità, dignità, potere e incarico ricoprano, ai Viceré, ai Vicereggenti, ai Commissari, agli Auditori, ai Luogotenenti, ai Capitani cioè presenti e futuri, e a tutti gli altri e a ciascuno di loro a cui toccherà che il presente editto pervenga e sia in qualsiasi modo presentato, comandiamo che la forma e il tenore delle presenti petizioni e delle decisioni in esse espresse, da quelli e da ognuno di essi siano trattati con diligente attenzione e inviolabilmente osservati, e gli stessi e ognuno di loro, secondo quanto a ciascuno spetterà, per quello che è giusto, sostengano fermamente e osservino e facciano essere sostenute e osservate costantemente dagli stessi, dall'Università ed dagli uomini in generale e in particolare, le preinserte petizioni e tutte e ciascuna delle cose in esse contenute secondo il tenore, l'ordine e il contenuto dei predetti decreti: secondo l'ordine e il contenuto loro più pieno, di modo che cessando ogni dubbio, contraddizione, e cattiva interpretazione la stessa università e gli uomini della nostra Città e dei suoi Casali e quelli che in essi

forma, & tenor presentium petitionum, & decretationum in eis factarum per eos, & unumquemque ipsorum diligenter actentis, & inviolabiliter observatis, ipsi & eorum quilibet pro ut ad unumquemque spectabit preinsertas petitiones, & omnia, & singula in eisdem contenta juxta tenorem, seriem, & continentiam decretationum predictarum eisdem Universitati, & hominibus in genere & in specie teneant firmiter, & observent tenerique, & observari faciant inconcusse per quos decet: juxta sui seriem & continentiam pleniorum: Ita quod cessantibus omni dubio contradictione, & sinistra interpretatione ipsa UNIVERSITAS, ET HOMINES CIVITATIS NOSTRE CASALIA EJUS, ET HABITANTES IN EIS GAUDENT, ET GAUDERE POSSINT ac valeant fructu & utilitate gratiarum per nos eisdem concessarum, pro ut superius apparet per petitiones & decretationes jam dictas: & contrarium non faciant pro quanto idem Illustrissimus Dux Nobis morem gerere cupit: Ceteri Vero Officiales, & subditi nostri predicti gratiam nostram caram habent, ac penam ducatorum mille cupiunt evitare: In quorum fidem presentes Magno Majestatis nostre pendenti Sigillo munitas fieri jussimus. Datum in Castello nostro novo Neapolis per Magnificum virum utriusque Juris Doctorem Militem, & Consiliarium nostrum dilectum Antonium de Alexandro Locumtenentem Illustris Don Goffredi Borges de Aragonia Principis Squillatii, Caritatieque Comitatus hujus Regni Logothete, & Protonotarii Collateralis Consilarii, & affinis nostri carissimi, die primo Septembris millesimo quatercentesimo nonagesimo nono. Regnorum nostrorum Anno III. Rex Federicus: Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello: Cesar Pignatellus Locumtenens M. C. F. Diaz Garlon: S. uncias tres mandato Regio: Locus Sigilli: Registrata in Cancellaria penes Cancellarium in Registro Privilegiorum XI.

abitano godano e possano e siano in condizioni di godere del frutto e dell'utilità delle grazie da noi concessi agli stessi, secondo quanto sopra appare, per le petizioni e i decreti già detti e il contrario non facciano per quanto lo stesso Illustrissimo Duca desidera obbedire alla Nostra volontà. Invero gli altri Ufficiali e i sudditi nostri predetti abbiano cara la nostra grazia, e desiderino evitare la pena di mille ducati. In asseverazione del quale comandiamo che il presente editto sia munito con il Grande Sigillo pendente della nostra Maestà. Dato nel nostro Castel Novo di Napoli per mano del Magnifico uomo, Dottore in entrambi i Diritti, Cavaliere e Consigliere nostro diletto, Antonio de Alessandro, Luogotenente dell'Illustre Don Goffredo Borges d'Aragona, Principe di Squillace e Conte di *Caritati*, Logoteta e Protonotario di questo Regno, Consigliere Collaterale e affine nostro carissimo, nel giorno primo di settembre dell'anno millesimo quattrocentesimo novantesimo nono, nell'Anno III dei nostri Regni. Il Re Federico: Il Signor Re affidò a me Vito Pisanello: Cesare Pignatello Luogotenente M. C. F. Diaz Garlon: S. tre once per comando del Re: Luogo del sigillo: Registrata in Cancellaria presso il Cancelliere nel Registro dei Privilegi XI.

<p><i>Extracta est presens copia a suo proprio originali, quod conservatur in Archivio Fidelissime Civitatis Averse factaque collatione concordat &c. meliori &c. & in fidem.</i></p> <p>Ego Notarius Matthæus Cascella de Aversa Cancellarius dictæ Civitatis requisitus signavi: Adest signum.</p>	<p><i>La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale, che si conserva nell'Archivio della Fedelissima Città di Aversa e eseguito il confronto concorda etc. la migliore etc., e in fede.</i></p> <p>Io Notaio Matteo Cascella di Aversa Cancelliere di detta Città richiesto firmai: E' presente il sigillo.</p>
--	--

DOCUMENTO IX

Articoli della Città di Napoli dell'anno 1544., ne' quali si dice
l'originale della promiscuità fra Napoli, ed Aversa.

Estratti dal processo, che si conserva nel grand' Archivio della Regia Camera,
nella Camera Prima sotto i Tetti Lit. D. Sc. I. num. 5. col titolo: Atti
di Santolo di Ruggiero di Napoli, ed altri Cittadini di Napoli,
coll'Università della Terra di Caivano, ed altri lochi Somma,
Acerra, Pomigliano d' Arco, Puzzuoli, Aversa sopra
l'Immunità de' pagamenti fiscali per Causa di
Bonatenenza, stante la promiscuità
de' Territorj.

Dalla fac. 271. a t. 272., & a terg.

ARTICOLO XVIII.

ITem excipiendo poneno & voleno provare, come ei stata, & è ANTIQUA CONSUETUDINE da tanto tempo, che non è memoria de homo in contrario intra dicta Città di Aversa & Città di Napoli, che così come li Aversani haveno boni stabili in le pertinenzie della Città di Napoli, da quelli sono stati, e sono franchi da omne & qualsivoglia pagamento fiscale; similmente li ditti Napolitani & Citatini di essa delli beni stabili, che aveno tenuti & teneno in le pertinentie della Città di Aversa, siano franchi da ogni & qualsivoglia pagamento fiscale di detti beni, e così è stato osservato, & si osserva dal ditto tempo fino al presente, & al presente ancora. SOPRA DI CIO' E' STATO PROVISTO PER LA REGIA CAMERA MANENTE DECRETO, QUOD PRODUCITUR: non tamen renunciando testibus.

Similmente eccependo, sostengono e vogliono provare, come è stata ed è antica consuetudine da tanto tempo, che non vi è memoria di uomo in contrario, tra la suddetta Città di Aversa e la Città di Napoli, che così come gli Aversani hanno beni stabili nelle pertinenze della Città di Napoli e per quelli sono stati e sono franchi da ogni e qualsivoglia pagamento fiscale, similmente i suddetti Napoletani e Cittadini di essa per i beni stabili, che hanno posseduto e possiedono nelle pertinenze della Città di Aversa siano franchi da ogni e qualsivoglia pagamento fiscale per detti beni, e così è stato osservato, e si osserva dal detto tempo fino al presente, ed al presente ancora. A riguardo è stato provveduto dalla Regia Camera con decreto vigente, che si presenta: senza tuttavia rinunciare ai testi.

ARTICOLO XIX.

ITem excipiendo poneno et voleno provare, come la ditta Città di Aversa, et la Terra di Caivano, et territorio de dicta Città de Aversa, et destritto de Caivano sono state, et sono CONTIGUI ET

Similmente eccependo, sostengono e vogliono provare, come la detta Città di Aversa e la Terra di Caivano, e il territorio della detta Città di Aversa e il distretto di Caivano sono stati e sono contigui e

<p>CONNEXI col territorio della Città di Napoli, et TANTO CONTIGUI ET CONNEXI, che le terre delli homini della Città di Aversa et de Caivano SONO UNA GRAN PARTE DENTRO LO TERRITORIO DI NAPOLITANI, et Cittadini di essa Città di Napoli, ET IN SUO TERRITORIO ET DESTRICTO: et quelle di NAPOLITANI SONO DENTRO QUELLE DE AVERSANI et de Caivano; ADEO CHE SONO TANTO MESCOLATO L'UNO DENTRO L'ALTRO, che detto TERRITORIO DI AVERSA ET DI NAPOLI EI STATO, ET E' CONFUSO, ET PROMISCUO, ET L'UNO STA DENTRO L'ALTRO, SENZA ALCUNA TERMINAZIONE. Quod est verum etc.</p>	<p>connessi col territorio della Città di Napoli, e tanto contigui e connessi che le terre degli uomini della Città di Aversa e di Caivano sono in gran parte dentro il territorio dei Napoletani e dei Cittadini della Città di Napoli, e nel suo territorio e distretto: e quelle dei Napoletani sono dentro quelle degli Aversani e di Caivano; anzi, sono tanto mescolati l'uno dentro l'altro, che detti territori di Aversa e di Napoli sono stati e sono confusi e promiscui, e l'uno sta dentro l'altro, senza alcuna delimitazione. Il che è vero etc.</p>
--	---

T E S T I M O N J.

ESAMINATI DALLA CITTA' DI NAPOLI SU
L'ANTECEDENTE ARTICOLO XIX.
Estratti dall'istesso Processo

T E S T I M O N I O X. F A C. 290.

<p>I. Super articulo Franciscus de Nigris de Neapoli interrogatus, dixit, che esso testimonio sape ut supra, como ad practico in Caivano et in Aversa, et altri lochi convicini, che lo territorio de Aversa ey congruo et connesso con quillo de Cayvano ut supra, et che lo dicto territorio de Aversa et de Cayvano ey congruo et connoxo, et conjunto con li Territorj de Napoli, et altri Casale de la Città de Napoli; de modo che epso testimonio have visto, che li TERRITORJ DE AVERSANI, & de quilli de Caivano NE SONO GRAN PARTE MESCOLATI, ET CONFUSI DENTRO LO TERRITORIO DE NAPOLI; & QUILLI DE NAPOLITANI ESSERNO SIMILMENTE gran parte CONJUNCTI ET CONFUSI, SEU MESCOLATI DENTRO LO TERRITORIO, ET DESTRICTO DE</p>	<p>I. Francesco de Nigris di Napoli, interrogato a riguardo dell'articolo, disse che esso testimone sa, come sopra detto, che in pratica in Caivano e in Aversa e in altri luoghi convicini, il territorio di Aversa è congruo e connesso con quello di Caivano, come sopra detto, e che il suddetto territorio di Aversa e Caivano è congruo, connesso e congiunto con i Territori di Napoli e di altri Casali della Città di Napoli; di modo che esso testimone ha visto che i territori degli aversani e di quelli di Caivano sono in gran parte mescolati e confusi dentro il territorio di Napoli, e quelli dei Napoletani sono similmente in gran parte congiunti e confusi, ovvero mescolati dentro il territorio e distretto di Aversa e Caivano, tanto che mai per il suddetto tempo esso testimone ha saputo né sa delimitazione né differenza alcuna, eccetto che sempre essere una cosa confusa e</p>
--	--

<p>AVERSA, ET CAYVANO, tale che MAI PER DICTO TEMPO epso testimonio NCE HAVE SAPUTO, NE SAPE TERMINACIONE, NE DIFFRENTIA ALCUNA, EXCEPTO CHE, SEMPRE ESSERE UNA COSA CONFUSA ET PROMISCUA INSIEME UNO CON L'ALTRO, ET L'ALTRO CON L'UNO, tractandose franchi de qualsevoglia pagamento fiscale, ut supra. Et aliud nescire in causa scientie; loco, et tempore ut supra.</p>	<p>promiscua insieme uno con l'altro e l'altro con l'uno, con il trattamento della franchigia da qualsivoglia pagamento fiscale, come sopra. E disse di non conoscere altro per conoscenza diretta; nel luogo e nel tempo come sopra.</p>
--	---

TESTIMONIO XI. FAC. 291.

<p>II. Super XIX. articulo Matthia de Daniele de Neapoli interrogatus, dixit, che ey vero, et epso testimonio sape, che li Territorj de Cayvano, como ad Territorj de Aversa stando contigui in alcuni parte de li Territori de Napoli, et STANDO INTEGRATI LLUNO CON L'ALTRO, ET SONO PROMISCU, ut supra: & NON SENCE PO MOSTRARE TERMINE, TRA DICTI TERRITORJ DE CAYVANO DE AVERSA, ET NEAPOLI, ut supra, ACTESO STANDO INTEGRATI, ut supra, in causa scientie loco, & tempore ut supra.</p>	<p>II. Mattia de Daniele di Napoli, interrogato a riguardo dell'articolo XIX, disse che è vero, ed esso testimone sa, che i Territori di Caivano, essendo contigui in alcune parti ai Territori di Napoli come ai Territori di Aversa, ed essendo integrati l'uno con l'altro, sono promiscui, come sopra, e non si può mostrare limite tra i detti Territori di Caivano, di Aversa e di Napoli, come sopra, giacchè sono integrati, come sopra, per conoscenza diretta, nel luogo e nel tempo come sopra.</p>
---	---

TESTIMONIO XIII. FAC. 294.

<p>III. Super XIX. articulo Marcus de Lamberto interrogatus, dixit, hoc tantum scire de contentis in dicto articulo, che epso testimonio sape secundo have visto, che LI TERRITORJ DE ALCUNI NEAPOLITANI STANNO CONTIGUI, ET CONNEXI CON LI TERRITORJ DE LA CITA DE AVERSA, & sono PROMISCU INSIEME, & secundo lo judicio de epso testimonio NON SAPERIA DESCERNERE, NE DETERMINARE LLUNO TERRITORIO DAL ALTRO, YSE QUALE FOSSE DE NAPOLI, ET QUALE DE AVERSA per essere COSA CONNEXE, CONSONTA, ET PROMISCUA INSIEME, & cussi</p>	<p>III. Marco de Lamberto, interrogato a riguardo dell'articolo XIX, disse di sapere dei contenuti di detto articolo soltanto questo, che esso testimone sa in quanto ha visto, che i territori di alcuni Napoletani sono contigui e connessi con i territori della Città di Aversa e sono insieme promiscui, e secondo il giudizio di esso testimone non saprebbe discernere né delimitare un territorio dall'altro, e quale fosse di Napoli e quale di Aversa per essere cosa connessa, congiunta e promiscua insieme, e così similmente dice esso testimone, che ha ritenuto e inteso ritenere il territorio di Caivano massimamente come esser territorio di Aversa, come sopra, e dice di non sapere</p>
---	--

similmente dice ipso testimonio, che have tenuto, et inteso tenere lo territorio de Cayvano maxime per esser territorio de Aversa, ut supra, et aliud nescire in causa scientie, quia scit per modum ut supra, de loco et tempore dixit ut supra.	altro per conoscenza diretta, poiché conosce nel modo come sopra, del luogo e del tempo disse come sopra.
---	---

TESTIMONIO VIII. F A C. 287.

IV. S uper XIX. articulo Nicolaus Abate de Neapoli interrogatus dixit, che ey vero, et ipso testimonio sape secundo have visto, et inteso, che lo territorio della Città de Aversa con quillo de Cayvano, e quillo de Cayvano con quillo de Aversa ey contiguo et connexo, et LLUNO STA DINTRO L'ALTRO, perché como have dicto de sopra per dicto Castello de Cayvano essere stato territorio de Aversa, sicomo se tene al presente, non se nce fa differentia alcuna, et cussi ancora lo territorio de Napoli con quillo de Aversa, et Cayvano ey contiguo et connexe insieme, et maxime perché Cardito ey Casale de Napoli secondo epso testimonio intende dire, perché primo era de Aversa et LO TERRITORIO DE CARDITO CON QUILLO DE CAIVANO EY MESCOLATO E CONFUSO INSIEME. Et aliud nescire in causa scientie, quia scit, vidit, et audivit ut supra, de loco et tempore dixit ut supra.	IV. N icola Abate di Napoli, interrogato a riguardo dell'articolo XIX disse che è vero, ed esso testimone sa in quanto ha visto e sentito, che il territorio della Città di Aversa con quello di Caivano, e quello di Caivano con quello di Aversa sono contigui e connessi, e l'uno sta dentro l'altro, perché, come ha detto prima, il detto Castello di Caivano è stato territorio di Aversa, così come si ritiene al presente, non vi è differenza alcuna, e così ancora il territorio di Napoli con quello di Aversa e Caivano è contiguo e connesso insieme, e massimamente perché Cardito è Casale di Napoli secondo quando esso testimone intende dire, perché prima era di Aversa e il territorio di Cardito con quello di Caivano è mescolato e confuso insieme. Ed altro disse di non conoscere per conoscenza diretta, poiché seppe, vide e udì come sopra riferito, del luogo e del tempo disse come sopra.
--	---

TESTIMONIO XVI. F A C. 299.

V. S uper XIX. articulo Michael Villagut de Neapoli interrogatus, dixit, che ey vero, et epso testimonio sape, como lo territorio de la Città de Aversa et dstricto de Cayvano ey connexe et contiguo con lo territorio de la Città de Napoli, et che li Napolitani poxedono in territorio de Averse, et Aversani in Territorio de Napoli, et cussi lo dstricto de dicta Terra de Cayvano stanno similmente CONNEXIE ET CONFUSE CON LO TERRITORIO DE AVERSA ET DE NAPOLI, et aliud dixit nescire,	V. M ichele Villagut di Napoli, interrogato a riguardo dell'articolo XIX, disse che è vero, ed esso testimone sa, che il territorio della Città di Aversa e del distretto di Caivano è connesso e contiguo con il territorio della Città di Napoli, e che i Napoletani hanno possedimenti nel territorio di Aversa, e gli Aversani nel territorio di Napoli, e così pure il distretto della detta Terra di Caivano e il territorio di Aversa e Napoli sono similmente connessi e confusi e, interrogato su quanto conoscesse direttamente, disse di non
--	--

interrogatus de causa scientie, quia vidit, interfuit, et audivit publice de loco ut supra, de tempore ut supra.	sapere altro, poiché vide, fu presente e udì pubblicamente, del luogo come sopra, del tempo come sopra.
--	---

ARTICOLI XX. XXI.

NE' QUALI SI AFFERMA CHE LA PROMISCUITA' FRA NAPOLI ED AVERSA FU PER CONVENZIONE

Estratti dall'istesso Processo Fac. 272. a t.

XX. I Tem excipiendo pone, et vole provare, come stante la promiscuità predetta di detti territorj, similmente li Napolitani et Cittadini di Napoli da detto tempo, che non vi è memoria de homo in contrario, et per fino al presente, et al presente non haveno pagato, né sono tenuti pagare pagamenti Fiscali alcuno di detti beni, che hanno tenuto, e teneno in dicto territorio de Aversa, et destritto di Caivano: ma sono stati, et sono de quelli franchi, exenti, et immuni, et non hanno pagato, né pagano cosa alcuna, ut supra: et questo è stato osservato, e si osserva da detto tempo, che non vi è memoria di homo in contrario; STANTE DETTA PROMISCUITA' DE DETTO TERRITORIO, nella quale possessione sono stati, et stanno detti Napolitani, et Cittadini di Napoli, SICOME PER DITTA REGIA CAMERA E' STATO PROVISTO CHE TALITER CONSERVENTUR PER DETTO DECRETO; nec tamen renuntiando testibus.	XX. S imilmente eccependo, sostiene e vuole provare, come stante la promiscuità predetta di detti territori, similmente i Napoletani e i Cittadini di Napoli da detto tempo, che non vi è memoria di uomo in contrario, e fino al presente ed al presente non hanno pagato, né sono tenuti a pagare pagamenti Fiscali per alcuno dei detti beni, che hanno posseduto e possiedono nel detto territorio di Aversa e nel distretto di Caivano: ma sono stati e sono da quelli franchi, esenti e immuni e non hanno pagato né pagano cosa alcuna, come sopra detto: e questo è stato osservato e si osserva da detto tempo, che non vi è memoria di uomo in contrario; stante detta promiscuità del detto territorio, nella quale possessione sono stati e stanno i detti Napoletani e Cittadini di Napoli, così come mediante il detto decreto è stato provveduto dalla detta Regia Camera che siano conservati in tale condizione; senza tuttavia rinunciare ai testimoni.
--	--

XXI. I Tem excipiendo pone, et vole provare, come tanto li Napolitani, come li Citatini di essa Città di Napoli, fatti per essa Città, et per la Regia Pramatiga, et per la detta Regia Camera, etiam che siano stati oriundi di detti loci, e che li detti loro beni siano stati antiquamente accatastati con la detta Città de Aversa e terra di Caivano, STANTENE LA DETTA CONVENTIONE ET OSSERVANTIA ET LO DETTO TERRITORIO PROMISCUO, sono stati, e sono franchi, et immuni detti	XXI. S imilmente eccependo, sostiene e vuole provare, come tanto i Napoletani che i Cittadini di essa Città di Napoli, fatti per essa Città sia dalla Regia Prammatica sia dalla Regia Camera, anche che siano stati oriundi di detti luoghi e che i detti loro beni siano stati anticamente accatastati con la detta Città di Aversa e terra di Caivano, stante la detta convenzione e osservanza e il detto territorio promiscuo, i detti loro beni esistenti nei detti luoghi sono stati e sono franchi e immuni e non hanno pagato nè
---	--

loro beni existentino in detti loci, et non haveno pagato, nè sono stati tenuti pagare pagamenti fiscali, nè in cosa alcuna: et a così ei stato osservato, et si osserva da anni X. XX. XXX. XXXXX., et da detto tempo, che non è memoria di homo in contrario.	sono stati tenuti a pagare pagamenti fiscali, nè in cosa alcuna: e così è stato osservato e si osserva da anni 10, 20, 30, 50, e da tanto tempo che non vi è memoria di uomo in contrario.
---	--

TESTIMONJ NAPOLETANI ESAMINATI DALLA CITTA'
DI NAPOLI, I QUALI AFFERMANO, CHE LA
PROMISCUITA' FRA NAPOLI ED AVERSA
SIA PER CONVENZIONE.

Estratti dall'istesso Processo.

Eodem die ejusdem fol. 288.	Nello stesso giorno dello stesso foglio 288.
-----------------------------	--

TESTIMONIO IX.

<p>Magnificus Nicolaus Conte de Neapoli artis et medicine doctor, testis citatus, juratus, interrogatus, et examinatus super infrascriptis articulis, et primo super XV. secundum tabulam, dixit, <i>che epso testimonio have posseduto, & havuto robbe stabile in la Terra de Caivano, & con quella have litigato certo tempo con la Università de Cayvano in la Regia Camera de la Sumaria sopra li pagamenti fiscali, & SECUNDO LE PROVE FE IPSO TESTIMONIO IN DICTA LITE, PROVO', come Cayvano era stato Casale de Aversa, & che era territorio de Aversa; & perché Aversa have lo territorio promiscuo con la Città de Napoli, & Napoli con Aversa, & che NCE EY CONVENTIONE con epsa Cità, de non pagare per le robbe stabile, hanno li Napoletani in Aversa, & li Aversani in Napoli li pagamenti fiscali, del che epso testimonio ne ottenne decreto, seu sententia in favore dela Regia Camera, de non pagare con dicta Università de Caivano como Neapolitano, stante dicta promiscuità. In causa scientie quia scit ut supra, DE TEMPORE DA CIRCA ANNI DECESSETTE.</i></p>	<p>IL Magnifico Nicola Conte di Napoli dottore in arte e medicina, teste citato, dopo aver giurato, interrogato e esaminato a riguardo dei sottoscritti articoli e per primo sopra il XV secondo la lista, disse <i>che esso testimone ha posseduto, e avuto beni immobili nella Terra di Caivano e con quella, l'Università di Caivano, ha litigato per un certo tempo nella Regia Camera della Sommaria sopra i pagamenti fiscali, e secondo le prove che produsse esso testimone nella detta lite, dimostrò come Caivano era stato Casale di Aversa e che era territorio di Aversa; e poiché Aversa ha il territorio promiscuo con la Città di Napoli, e Napoli con Aversa, e vi è convenzione con la stessa Città di non pagare i pagamenti fiscali per i beni immobili che i Napoletani hanno in Aversa e gli Aversani in Napoli, di conseguenza esso testimone ne ottenne decreto ovvero sentenza in favore dalla Regia Camera, di non pagare con detta Università di Caivano in quanto Napoletano, stante la suddetta promiscuità. Per diretta conoscenza poiché sa come sopra riferito, per quanto concerne il tempo da circa diciassette anni.</i></p>
--	--

Die XX. ejusdem &c. Fol. 289.	Nel giorno 20 dello stesso etc. Foglio 289.
-------------------------------	---

TESTIMONIO X.

<p>Nobilis Franciscus de Nigris de Neapoli procurator venerabilis Ecclesie Sancte Marie Magdalene, testis citatus, juratus, interrogatus, et examinatus super infrascriptis articulis super XVIII. interrogatus dixit, che epso testimonio da dicti anni vinti in cqua secundo lo ricordo de epso testimonio sempre et de continuo have inteso, et intende al presente pubblicamente, che la Città de Napoli, seu soy Citatini hanno, et hanno promiscuità insieme con la Città de Aversa con CONVENTIONE, che li Neapolitani che hanno posseduto, et possedeno robbe stabile site in lo Territorio della dicta Città de Aversa siano franchi de ogni et qualsevoglia pagamento fiscale, et cussi ancora li Aversani, che possedono robba stabile in lo territorio, et dstricto de dicta Città de Napoli siano similmente franchi ut supra. Et cussi epso testimonio have de continuo pubblicamente inteso, et intende al presente, che ey stato osservato, et se observa la dicta promiscuità, et franchitia, de le li decreti in articulo nominati se ne remecte ad epsi decreti, ma dice epso testimonio sapere per bocca de Notare Jacovo Teotonico, che epso Notare have litigato per dicta causa con Cayvano, et dice averne ottenuto decreto in favore da la Regia Camera de la Sommaria contra dicta Terra de Cayvano a lo quale similmente epso testimonio se refere, in causa scientie quia scit, vidit, et audivit per modum ut supra, de loco Neapoli et ut supra, de tempore ut supra.</p>	<p>IL Nobile Francisco de Nigris di Napoli, procuratore venerabile della Chiesa di Santa Maria Maddalena, teste citato, dopo aver giurato, interrogato ed esaminato sopra i sottoscritti articoli, interrogato sopra il XVIII disse che esso testimone dai detti anni venti ad oggi, secondo il ricordo di esso testimone, sempre e di continuo pubblicamente ha inteso, e intende al presente, che la Città di Napoli, ovvero i suoi Cittadini, hanno avuto ed hanno promiscuità insieme con la Città di Aversa con convenzione che i Napoletani che hanno posseduto e possiedono beni immobili siti nel territorio della detta Città di Aversa siano franchi da ogni e qualsivoglia pagamento fiscale, e così anche gli Aversani che possiedono beni immobili nel territorio e nel distretto della detta Città di Napoli siano similmente franchi come sopra esposto. E così esso testimone ha di continuo pubblicamente inteso, e intende al presente, che è stato osservato e si osserva la detta promiscuità e franchigia. Per i decreti nominati nell'articolo si rimette agli stessi decreti, ma dice esso testimone di sapere per bocca del Notaio Giacomo Teotonico che lo stesso Notaio ha litigato per detta causa con Caivano e dice di averne ottenuto decreto in favore dalla Regia Camera della Sommaria contro la detta Terra di Caivano al quale decreto similmente lo stesso testimone fa riferimento; per conoscenza diretta poiché seppe, vide e ascoltò nel modo come sopra riferito, nel luogo Napoli e come sopra, nel tempo come sopra.</p>
--	--

TESTIMONIO XV.

Eodem die Fol. 297. a t.	Nello stesso giorno foglio 297 a tergo
--------------------------	--

N obilis Joannes Jacobus Castaldus de Villa Afragole de Neapoli testis citatus,	I L nobile Giovanni Giacomo Castaldo del Villaggio di Afragola di Napoli, teste
--	--

<p>juratus, interrogatus, et examinatus super infrascriptis articulis: supet XVIII. interrogatus, dixit, che epso testimonio da che se ricorda, sempe have saputo, et inteso pubblicamente, che li Neapolitani, li quali hanno havute, et hanno robbe stabile in la Città de Aversa non hanno mai pagato, né contribuito cosa alcuna con la Cità de Aversa per li pagamenti fiscali PER UNA CERTA CONVENZIONE, CHE HANNO AVUTA, ET HANNO TRALLORO PER LO TERRITORIO PROMISCUO: et cussì li Aversani, che hanno possedute, et possedeno robbe in lo territorio de la Cità de Napoli, tanpoco hanno pagato mai cosa alcuna per li pagamenti fiscali, ma sempre sono stati, et sono franchi uno con l'altro, siccome epso testimonio lo have visto alcune volte osservare, et de continuo inteso ut supra, et aliud nescire in causa scientie, loco et tempore ut supra.</p>	<p>citato, dopo aver giurato, interrogato, ed esaminato sopra i sottoscritti articoli, interrogato a riguardo del XVIII disse che esso testimone da quando si ricorda, sempre ha saputo e inteso pubblicamente che i Napoletani che hanno posseduto e possiedono beni immobili nella Città di Aversa, non hanno mai pagato né contribuito cosa alcuna per i pagamenti fiscali con la Città di Aversa per una certa convenzione che hanno avuta e hanno tra loro per il territorio promiscuo: e così gli Aversani che hanno posseduto e possiedono beni nel territorio della Città di Napoli, non hanno mai pagato cosa alcuna per i pagamenti fiscali ma sempre sono stati e sono franchi uno con l'altro, siccome esso testimone lo ha visto alcune volte osservare e di continuo inteso come sopra esposto, e altro disse di non sapere per conoscenza diretta, nel luogo e nel tempo come sopra detto.</p>
---	---

DOCUMENTO XI

Istanza in Regia Camera dell'anno 1542, colla quale Giammartino de Aloys di Napoli, dice, che la promiscuità di territorio e franchigia fra Napoli, ed Aversa abbia origine da antica CONVENZIONE.

Estratta dalla fac. 107. dell'istesso Processo.

<p>Die primo Aprelis 1542. Neap.</p> <p>IN Regia Camera et apud acta presentis Causæ comparet Magnificus Joannes, Martinus de Aloys de Neapoli, et dicit quod Universitas Castri Cayvani non debet admitti ad probandum illud quod non relevet et declarari debet ipsum Magn. Comparentem non esse molestandum a dicta Universitate de asserta contribucione assertarum functionum fiscalium de bonis que habet ipse Comparsens in dicta Terra Cayvani ex quo notorium est ipsum Magn. Comparentem fuisse et esse Neapolitanum prout etiam fatetur per dictam Universitatem et Terram predictam Cayvani fuisse, et esse situatam in pertinentiis et territorio Civitatis Averse, et stante CONVENTIONE inter Universitatem dicte Civitatis Averse cum inclita Civitate Neapoli et territorio promiscuo ipse comparsens de predictis non potuit neque potest molestari nam Cives Neapolitani in territorio predicto a tanto tempore cujus memoria hominum in contrarium non existit in dictis locis fuerunt tractati immunes, et exempti de qualibet functione fiscalium tam respectu foculariorum, quam de bonis tenentibus, prout constat dicte Regie Camere per plura decreta et sententias per eam latas, et lata et obtenta et obtemptas etiam in contradictorio iudicio: propterea stantibus predictis et aliis dicendis et allegandis oretenus, si opus fuerit, petit declarari ipsum magnificum Comparentem non esse molestandum, sed debere absolvi ab impetitione dicte Universitatis et</p>	<p>Nel giorno primo di Aprile 1542 in Napoli.</p> <p>Nella Regia Camera e presso gli atti della presente Causa compare il Magnifico Giovanni Martino de Aloys di Napoli e dice che l'Università di Caivano, Luogo Fortificato, non deve essere ammessa a provare quello che non è rilevante e occorre che sia dichiarato che lo stesso Grande Comparsente non deve essere infastidito dalla detta Università per la pretesa contribuzione delle asserite funzioni fiscali a riguardo dei beni che lo stesso Comparsente ha nella detta Terra di Caivano in quanto è notorio che lo stesso Grande Comparsente è stato ed è Napoletano come anche è evidente che la detta Università e la predetta Terra di Caivano è stata ed è situata nelle pertinenze e nel territorio della Città di Aversa: e stante la Convenzione tra l'Università della detta Città di Aversa e l'illustre Città di Napoli e per il territorio promiscuo lo stesso comparsente per i predetti beni non poteva né può essere molestato. Infatti, i Cittadini Napoletani nel territorio anzidetto da tanto tempo che non vi è memoria di uomini in contrario, nei detti luoghi furono trattati come immuni ed esenti da qualsiasi funzione fiscale tanto rispetto al focatico quanto a riguardo dei beni posseduti, come risulta alla detta Regia Camera per molteplici decreti e sentenze per quel motivo emesse ed ottenute anche in giudizio contraddittorio: pertanto, stante le predette cose e altre da dire e da esporre a voce, se fosse necessario, chiede che sia dichiarato che lo stesso magnifico Comparsente non abbia da essere molestato ma debba essere</p>
--	--

hominum, et ipsam Universitatem in expensis condepnari tanquam temere litigantem, et ita instat et fieri petit tam modo predicto quam omni alio meliori etc.	sciolto dalla richiesta della detta Università e dei suoi uomini, e la stessa Università sia condannata nelle spese come sconsideratamente litigante, e così fa istanza e chiede che sia fatto tanto nel modo predetto che in ogni altro migliore etc.
--	--

DOCUMENTO XII

Provvisioni della Regia Camera dell'anno 1540, nelle quali s'ordina osservarsi la franchigia a favore de' Napoletani nel territorio d'Aversa, per l'antica CONVENZIONE.

Estratta della fac. 14. ed a t. dell'istesso Processo.

Nobiles viri fideles Regii et Amici nostri charissimi salutem. Li dì passati ad instantia de Sequino de Sequino Citatino Napolitano ve foro per questa Regia Camera scripte lettere del tenor seguente v. Magnifici et nobiles viri fideles Regii amique nostri charissimi salutem. Sequino de Sequino de Napoli ne ha facto intendere como tenendo certe robbe stabile in lo territorio de questa terra et de quelle essendo stato tractato francho de pagamenti fischali insino al presente per vui per essere Napolitano IN VIRTU' DE LA CONVENTIONE ANTIQUA TRA NAPOLITANI ET LI HOMINI DE QUESTA TERRA: novamente per vuj se molesta ad pagare con questa università per le robbe predictie in dicti pagamenti fischali in suo non poco dapno e interesse: Ne ha supplicato de oportuna provisione, et volendomo debitamente providere, per la presente ve decimo ordinamo et comandamo che essendo cossi come se espone non lo debiate molestare a li pagamenti predicti, però pretendendone altro in contrario lo farite legitime preponere et allegare in questa Regia Camera fra termine de quattro di immediate sequenti poy la intimatione de la presente che ve se ministrerà justitia, et non se faccia lo contrario per quanto havite cara la gratia de la Cesarea Magestà, et socto pena de oncze ciuquante la presente con debita relatione usque ad xequitione volimo pro cauthela reste al presentante, datum Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die X. mensis Maji 1540.: HIERONIMUS

Nobili uomini fedeli del Re ed Amici nostri carissimi, salute. Nei giorni passati su istanza di Sequino de Sequino Cittadino Napoletano vi furono scritte da questa Regia Camera lettere del seguente tenore, vale a dire:

Magnifici e nobili uomini, fedeli del Re e amici nostri carissimi, salute. Sequino de Sequino di Napoli ci ha fatto sapere come avendo certi immobili nel territorio di questa terra e per quelle avendo goduto fino al presente di franchigia dai pagamenti fiscali in conseguenza dell'essere Napoletano in virtù dell'antica convenzione tra i Napoletani e gli uomini di questa terra, di recente da voi è stato infastidito a pagare a questa università per gli immobili predetti nei detti pagamenti fiscali con suo non poco danno e interesse ed ha espresso supplica di un opportuno provvedimento. Volendo dovutamente provvedere, con la presente vi diciamo, ordiniamo e comandiamo che, se è così come si espone, non lo dovete molestare per i pagamenti predetti, perché pretendendone altro in contrario, lo farete legittimamente presentare ed esporre in questa Regia Camera. Entro il termine di quattro giorni immediatamente seguenti l'intimazione della presente sarà fatta giustizia, e non si faccia il contrario per quanto avete cara la grazia della Cesarea Maestà, e sotto pena di cinquanta onze la presente con debita relazione fino all'esecuzione della stessa vogliamo che per cautela resti al presentante. Dato in Napoli nella stessa Regia Camera della Sommaria nel giorno X del mese di Maggio 1540: Geronimo Severino Luogotenente: Giovanni Battista Maestro degli atti: Con il consenso di

SEVERINUS LOCUMTENENS:
Joannes Baptista Magister
actorum: Consensu Joannes
Coscolinus; Registrata in partium
XXV. fol. 81.

AL presente nci have facto intendere per vui essere stato molestato et astrecto al pagamento de certi datii fra vui imposti sopra la venditione de vini contra lo tenore et forma de le dicte preinserte lettere non essendo per vuj comparso, ad allegare alcuna cosa justa in contrario de dicte lettere contra la forma de quelle incorrendo in la pena contenta in epse: Pertanto ve decimo et Regii Officii auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che non debbiare molestare ne fare molestare li dicti sequino et fratelli ad pagare, nè contribuire al dicto pagamento de Dazj per essere Napolitano ut supra: Nec non debbiare comparere in questa Regia Camera fra termine de tre jorni poi la intimazione de la presente ad allegare la justa causa per la quale non siate tenuti ad pagare la pena in dicte preinserte lictere contenta, a la quale siti contravenuti ut supra, non fandon lo contrario per quanto havite cara la gratia de la predicta Cesarea Magestà: et altra pena de oncze cento desiderate evitare la presente con debita relatione usque ad ipsius exequutionem volimo per cauthela reste al presentante: Datum Neapoli in Regia Camera Summarie die XI. Septembris 1540. = Hieronymus Severinus Locumtenens = Nicolaus Franciscus Vitalianus Rationalis = Nardus Antonius de lo Rizio pro magistro actorum = Consensu Joannes Coscolinus = Registrata in partium VII. Registro CXVII.

Al Capitano Sindice et Electi de Cayvano che non costrengano sequino de sequino et fratelli Napolitani ad pagare contra lo solito li pagamenti fischali et altri Datii se imponeno per dicta Università IN VIRTU' DE LA ANTIQUA CONVENTIONE.

Giovanni Coscolino; Registrata nel XXV delle parti, foglio 81.

AL presente ci ha fatto sapere di essere stato infastidito da voi e costretto al pagamento di certi dazi da voi imposti sopra la vendita dei vini, in contrasto con il tenore e la forma della detta preinserta lettera. Non essendo da parte vostra comparso alcuno ad allegare qualsivoglia cosa giusta in contrario della detta lettera contra la forma di quelle incorrendo nella pena in esse contenuta, pertanto vi diciamo e con l'autorità del Regio Ufficio nella quale svolgiamo funzione, ordiniamo e comandiamo che non dovete molestare né far molestare i detti Sequino e fratelli a pagare né a contribuire al detto pagamento dei Dazi in quanto è Napoletano, come sopra detto, nonché dovete comparire in questa Regia Camera entro il termine di tre giorni dall'intimazione della presente ad esporre la giusta causa per la quale non siate tenuti a pagare la pena contenuta in detta preinserta lettera, in riferimento alla quale siete contravvenuti, come sopra è detto, e non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia della predetta Cesarea Maestà e desiderate evitare altra pena di cento once, e la presente con debita relazione fino all'esecuzione della stessa vogliamo per cautela resti al presentante. Dato in Napoli nella Regia Camera della Sommaria nel giorno 11 di Settembre 1540 = Geronimo Severino Luogotenente = Nicola Francesco Vitagliano Razionale = Nardo Antonio de lo Rizio per il maestro degli atti = Con il consenso di Giovanni Coscolino = Registrata nel VII delle parti, Registro CXVII.

Al Capitano, al Sindaco ed agli Eletti di Caivano affinché non costringano Sequino de Sequino e i fratelli Napoletani a pagare contro il solito i pagamenti fiscali e gli altri Dazi imposti dalla detta Università e ciò in virtù dell'antica convenzione.

P A R T E II_A

DOCUMENTO I

Diploma della Regina Giovanna II. del 1414. che rinnova,
e conferma li seguenti privilegi alla Città di Aversa.

Joanna Secunda Dei Gratia Hungariæ, Hierusalem, Sicilia, Dalmatiæ, Croatia, Ramæ, Serviæ, Galitiæ, Lodomariæ, Comaniæ, Bulgariæq. Regina, Proventiæ, & Forcalquerij, ac Pedimontis Comitissa. Universis, et singulis præsentibus literas inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Perfectis negotiis interdum robur confirmationis addicitur, non quam robur Juris hoc exigit, sed cautela circumspectæ provisionis exposcit. Sæpè quidem confirmantes affectus ex hoc benignè prædicatur, & ut confirmitate rei validiùs efficacia maneat consensu proprio naturaliter obligatur. Sanè pro parte Universitatis, & hominum CIVITATIS nostræ AVERSÆ, ejusque Casalium, & districtus, nec non Civium, Incolarum exterorum, ac habitatorum dictæ Civitatis, et Casalium præfatorum nostrorum fidelium fuit Menti nostræ reverentèr expositum, quod inclitæ Recordationis Carolus Secundus Hierusalem, et Sicilia Rex propter nonnullas indebitas lites, et quæstiones, quæ movebantur per Comites, Barones, et Feudatarios contra dictos homines ratione possessionum, et rerum, quas tenebant.

Giovanna Seconda per Grazia di Dio Regina dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, della Dalmazia, della Croazia, di Rama, della Serbia, della Galizia, della Lodomaria, della Comania e della Bulgaria, Contessa della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. A tutti e a ciascuno di quelli che esamineranno sia oggi che in futuro le presenti disposizioni. Alle pratiche perfette talora si addice il vigore della conferma, non perché lo esige la forza del Diritto ma in quanto lo richiede la cautela di un provvedimento attento. Spesso invero i confermantì con ciò benignamente manifestano affetto e, affinché con la conferma della cosa rimanga più valida l'efficacia, si prende impegno per legge naturale con il proprio consenso. Invero, da parte dell'Università e degli uomini della nostra Città di Aversa e dei suoi Casali e del distretto, nonché dei Cittadini, dei forestieri che vi risiedono e degli abitanti della detta Città e dei predetti Casali, nostri fedeli, fu con deferenza esposto alla nostra Attenzione, che Carlo Secondo, Re di Gerusalemme e di Sicilia di illustre Memoria, per alcune indebite liti e questioni che erano suscitate da Conti, Baroni e Feudatari contro i detti uomini a motivo delle proprietà e delle cose che questi possedevano, [decretò]:

*Il privilegio del Re Carlo II. del 1303. ordinante di non molestarsi
li Cittadini di Aversa per que' terreni, che possiedono
IN CIVITATE, ET IN TERRITORIO AVER-
SANO da tutti li feudatarj de' suoi Casali.*

N u m. I.

CAROLUS Secundus Dei Gratia Rex Hierusalem, et Siciliae Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, et Forcalquerij Comes. Universis presentis edicti seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris. Regalis auctoritatis est proprium, ut lites auferat, tollat involucra subditorum, inquietudines, et oppressiones elidat, sicque per eius potestatis excelsae presidium removatur malignandi materia, et causa nocuae molestationis infesta, ut turbine implicationis ejecto, et lituum tumultu sublato, rerum dominia in certo permaneant, et Iurgiorum scandala delitescant. Sanè Civium CIVITATIS AVERSÆ nostrorum fidelium oblata frequentius culmini nostro petitio querelas continebat, quod quamplures homines Universitatis ipsius, pertinentiarumq. suarum in CIVITATE, AC TERRITORIO AVERSANO terras, et possessiones alias tenent, et possident, quas Possessores ipsi, seu Antecessores, vel Authores earum à quibusdam habent sub diversis sibi titulis, quæsiwerant. Quidam v3. ex causis emptionum, donationum, permutationum, concessionum aliorumq. contractuum à feudatariis, seu feuda tenentibus in CIVITATE AVERSÆ prædicta, ejusq. territorio, vel à Vassallis, aut tenentibus eorundem feudatariorum possessiones præfatas obtinent. Quidam vero ex diuturna, et antiqua possessione a se sumentes initium, vel continuantes causam possessionis ipsius cum predecessoribus, et autoribus memoratis, quorumq. possessores aliqui possessiones, et terras easdem tamquam liberas, et hereditagias⁴⁷ tenere pretendunt. Aliqui verò ad certos annuos redditus, sive census, quo fit ut ipsorum, feudatariorum inquietudo frequens, et molesta turbatio asserentium terras, et possessiones easdem ad eorum feuda pertinere, possessores ipsos diversa specie

Carlo Secondo per Grazia di Dio Re di Gerusalemme, della Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua e Conte di Forcalquier. A tutti quelli che esamineranno sia oggi che in futuro l'ordine del presente editto. E' proprio dell'autorità Regale che allontani le liti, rimuova i pesi dei sudditi e ne cancelli le inquietudini e le oppressioni, così che con il presidio della sua eccelsa potestà sia rimossa la materia per azioni cattive e la causa minacciosa di molestia nociva, affinché, cacciato il turbine della confusione e sedato il tumulto delle liti, il possesso dei beni rimanga sicuro e gli scandali delle contese svaniscano. Giustamente una petizione di Cittadini di Aversa nostri fedeli, presentata in gran folla alla nostra altezza, esprimeva le lagnanze, che molti uomini della stessa Università e delle sue pertinenze hanno e possiedono nella Città e nel territorio aversano terre e altri proprietà che erano disputate dagli stessi Possessori o Predecessori o Costruttori delle stesse dai quali loro le avevano acquisito sotto diversi titoli, vale a dire per cause di vendite, donazioni, permutazioni, concessioni e altri contratti con i feudatari o i reggenti feudi nella predetta Città di Aversa e nel suo territorio, o i Vassalli o reggenti possedimenti dei feudatari. Invero, sostenendo l'inizio dal proprio quotidiano ed antico possesso o continuando la lite per il loro possesso con i predecessori ed i costruttori ricordati, alcuni proprietari sostengono di avere quei possedimenti e terre sia libere che ereditate. In verità, per certi redditi annui o censi, da cui si origina la ripetuta agitazione e il molesto disordine degli stessi feudatari asserenti che le terra ed i possedimenti appartengono ai loro feudi, alcuni affliggono gli stessi proprietari con diversi tipi di molestie, destituendoli dalle stesse proprietà, talvolta con propria presuntuosa temerarietà, qualche volta con fastidio di affanni e spese portandoli per ciò davanti a diversi Tribunali, talvolta

⁴⁷ Hereditarias.

molestationis infestent, destituendo illos possessionibus ipsis, aliquando propria temeritate presumpta, nonnumquam eos cum tædio laborum, ac sumptuum super hoc coram diversis Tribunalibus protrahendo; Interdum peropportune vexationis tedium concusso presentis componendo cum illis. Item inculcatis molestiis super eis nequit adhuc recidiva calunnia refrænari. Super quibus utiq. reprimendis oneribus Cives ipsi opportunum adhiberi remedium cum humili devotionis instantia per nostræ potestatis presidium supplicarunt. Nos igitur Abhorrentes intensè subditorum nostror. Inquietudines, et onera, et zelantes attentè succini⁴⁸ turbulentis involucris lites inter ipsos tollere, iurgia resecare, quatenus sublato civili dissidio inter eos animorum concordia vigeat, et de rerum dominio, ac possidendi iure controversia odiosa recedat, ut tollamus causam præfatæ molestationis infestæ, et occasionem inquietudinis raciditus succidamus, habita consilij deliberatione matura per presentis edicti seriem sonoro preconio, et præscripto programmate divulganda predictis Feudatarijs in eadem CIVITATE AVERSÆ, ET EJUS PERTINENTIIS feuda tenentibus quaternata, vel in capite, aut de tabula, seu minuta, et feudatariorum ipsorum cuilibet terminum peremptorium prefinimus trimestre spatium à die primo futuri mensis Augusti in antea numerandum, revocandi iuris ordine debito quæcumq. de feudis, Iuribus, et bonis eorum feudalibus alienata illicitè, vel occupata fore crediderint, vel distracta, non quod terminus causarum revocationis hujusmodi infra dictum trimestre spatium concludetur; sed infra illud prefatæ causæ sollers initium, et instantiam debitæ prosecutionis assumant. Ultra prefatum autem prefixum terminum dictis feudatarijs, et eorum heredibus viam quamlibet directam, et obliquam petendi, agendi, aut revocandi bona ipsa, vel jura

con il fastidio di una mirata vessazione forzandoli a giungere ad un accordo con quelli. Poi, dopo che a quelli sono state imposte le inquietudini, ancora non può essere frenata una recidiva calunnia. Al fine di respingere tali oppressioni, gli stessi Cittadini con umile e devota istanza supplicarono che fosse adottato un opportuno rimedio con il presidio del nostro potere. Noi dunque, aborrendo intensamente le inquietudini e le oppressioni dei nostri sudditi, e zelanti e pronti con attenzione a spogliare del turbolento involucro le liti tra gli stessi e a troncare i diverbi, affinché sedato il dissidio civile tra loro fiorisca la concordia degli animi e svanisca l'odiosa controversia del dominio delle cose e del diritto di possedere, per rimuovere la causa della predetta minacciosa molestia e per troncare alla radice l'occasione di agitazione, conseguita una matura deliberazione del Consiglio, mediante l'ordine del presente editto col suono del banditore e con l'ordine che gli avvisi siano resi noti ai predetti Feudatari aventi feudi, registrati nei quaderni o intestati, o dalla tavola o minuti, nella Città di Aversa e nelle sue pertinenze, prestabiliamo per chiunque degli stessi feudatari un termine perentorio di un trimestre da calcolare a partire dal primo giorno del prossimo mese di Agosto, per revocare con ordine dovuto per diritto qualunque dei loro feudi, Diritti e beni feudali che fosse ritenuto illecitamente alienato o occupato o diviso, non che il termine delle cause di revoca di tal natura si concluda entro il detto termine di un trimestre, ma entro quello assumano il solerte inizio della predetta causa e l'istanza della dovuta prosecuzione. Dopo il predetto prefissato termine ai detti feudatari ed ai loro eredi da ora per allora con perpetuo ordine pubblico proibiamo qualsiasi via diretta e obliqua di rivendicare, perseguire o revocare gli stessi beni o diritti feudali in Giudizio, o al di fuori del Giudizio, e sopra tutte queste cose definitivamente neghiamo risolutamente in perpetuo

⁴⁸ Succincti.

<p>feudalia in Iudicio, vel extra Iudicium ex nunc pro tunc perpetua editione percludimus, et diffinitivè super ijs omnibus omnes actiones reales, et personales, mixtas, vel officium Iudicis per formam, vel ritum Curiae eis competentes ad illa perpetuò denegamus. Salvis Feudatarijs ipsis, et eorum hæredibus servitijs personalibus, censibus, redditibus, in quorum nunc possessione, vel quasi persistunt, in quibus per presentis edicti vigorem nullum ipsis volumus prejudicium generari. Iustum quidem censetur, et conducens ut per suffragium principale propter curriculum temporis, iuris limitatione statuta cohæretur petendi facultas, malignandi refrenetur occasio, per quod possessoribus maneat iure gentium quieta dominia, et remoto dubitationis anfractu, pax, et tranquillitas coniungat, et foveat contententes. Ut autem presens edictum in vulgarem notitiam deducatur, ipsum per totam CIVITATEM AVERSÆ, ejusq. districtum voce preconia divulgari mandavimus, illudq. sigilli nostre appensione munitum maioris Ecclesiae Aversanae portis affigi, ut ipsius ignorantiam nullus valeat allegare, cum non sit verosimile, communem latere notitiam, quod tam patentè omnibus publicatur, in cuius rei testimonium presentis scripti seriem exinde fieri, et eodem pendenti sigillo Maiestatis nostrae iuximus communiri. Datum Neapoli per Bartholomæum de Capua Militem Logotenentem, et Prothonotarium Regni Siciliae. Anno Domini Milleximo Trecentesimo tertio, die Vigesimo quarto Iulii, primæ Indictionis, Regnorum nostrorum anno Nonodecimo. Et tandem dictum edictum seu Privilegium per quendam R. Episcopum Aversanum tunc affigi mandavit in Valvis Maioris Ecclesiae Aversanae per suas licteras dicto Episcopo directas, quarum tenor sequitur, et est talis. Carolus Secundus Dei Gratia Rex Hierusalem, et Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, Proventiae, et Forcalquerij Comes.</p>	<p>qualsiasi azione reale e personale o mista, o ufficio di Giudice per forma, o rito di Curia ad essi competenti per quelle cose. Fatti salvi i Feudatari stessi e i loro eredi per i servizi, i censi, e i redditi personali, dei quali ora vi è possesso, o quasi persistono, nei quali in forza del presente editto nessun pregiudizio vogliamo che nasca per gli stessi. Il giusto senza dubbio sia censito, e adottando come criterio principale di giudizio la storia del possesso di ogni bene, con il limite stabilito dal diritto, la facoltà di pretendere sia coartata e l'occasione di azioni cattive sia frenata, per cui ai possessori rimangano secondo il diritto delle genti quieto dominio e, rimossa la tortuosità del dubbio, la pace e la tranquillità congiunga e ristori i contendenti. Affinchè poi il presente editto sia portato alla conoscenza del popolo, comandiamo che lo stesso sia divulgato per tutta la Città di Aversa ed il suo distretto con la voce del banditore, e che sia affisso alle porte della maggiore Chiesa Aversana munito del nostro sigillo pendente, affinchè nessuno possa addurre a pretesto l'ignoranza dello stesso, in quanto non è verosimile ignorare una notizia comune a tutti, che tanto apertamente per tutti è pubblicata. In testimonianza della qual cosa pertanto comandammo che fosse fatto l'ordine del presente scritto e che fosse munito del sigillo pendente della nostra Maestà. Dato in Napoli per mano del cavaliere Bartolomeo di Capua, Luogotenente e Protonotario del Regno di Sicilia. Nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo terzo, nel giorno ventesimo quarto di Luglio della prima Indizione, nell'anno diciannovesimo dei nostri Regni.</p> <p>E dunque, per mano di un certo R. Vescovo Aversano, comandò che il predetto editto o Privilegio fosse allora affisso alle porte della Maggiore Chiesa Aversana mediante un suo scritto diretto al detto Vescovo, il cui tenore segue ed è tale:</p> <p>Carlo Secondo per Grazia di Dio Re di Gerusalemme, della Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, Conte di</p>
--	--

Venerabili in Christo P. Domini P. eadem gratia Episcopo Aversano dilecto, et devoto suo salutem, et dilectionem sinceram. Scire vos volumus, quod, suadente nobis cautela consilij, nuper edictum fecimus tenoris, et continentiae, subsequentis. Carolus Secundus Dei gratia Rex Hierusalem, et Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, Proventiae, et Forcalquerij Comes. Universis presentis edicti seriem inspecturis tam presentibus, quam futuris. Regalis auctoritatis est proprium, ut lites auferat, et per totum, qm. in subscripto edicto continetur usq. anno Nonadecimo, et sequitur. Volumus igitur devotionem vestram requirentes, ut ipsius edicti tenorem per totam CIVITATEM AVERSÆ, ejusq. districtum faciatis voce preconia divulgari, et nihilominus ipsum in seriosa scriptura redactum, nostriq. sigilli appensione munitum vestrae maioris Ecclesiae portis effigi, ut in universalem omnium notitiam deducatur. Datum Neap. Per eundem Bartolomeum de Capua militem, Logotenentem, et Prothonotarium Regni Siciliae anno Domini milleximo trecentesimo Tertio, die Vigesimo sexto Iulii, primae Indictionis, Regnorum nostrorum anno Nonadecimo; et similiter dictus qm. Dominus Rex Carolus Secundus concessit, et fecit dictis exponentibus certas alias licteras: et etiam successu temporis recolendae memoriae Robertus Hierusalem, et Siciliae Rex certis motus rationibus, et causis prefatis hominibus concessit quoddam Privilegium, quas licteras, et quod Privilegium, ut ipsi esponentes asseruerunt, casu perditas, et subtractas, ac perditum, ac subtractum de nostro mandato Registris, et Archivio nostrae Curiae perquisitis, et ipsis literis, et privilegiis inventis de Registris, et Archivio, ipsis illum fecimus, et inferi pro cautela ipsorum exponentium, ut moris est, iuxta ritum nostrae Curiae in quibusdam aliis nostris literis de verbo ad verbum iuximus, quarum literarum nostrarum, in quibus dictae literae, et

Provenza e di Forcalquier. Al Venerabile in Cristo P. Signore P. per la stessa grazia Vescovo Aversano diletto e suo devoto, salute e affetto sincero. Vogliamo che voi sappiate che, persuasi dalla prudenza del Consiglio, poco fa preparammo un editto del tenore e del contenuto seguente: Carlo Secondo per grazia di Dio Re di Gerusalemme, della Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, Conte di Provenza e di Forcalquier. A tutti quelli che esamineranno sia oggi che in futuro l'ordine del presente editto. E' proprio dell'autorità Regale che allontanati le liti e così seguita per tutto quello che è contenuto nel sottoscritto editto fino a ... anno diciannovesimo dei nostri Regni.

Vogliamo quindi, richiedendo la vostra devozione, che facciate divulgare con la voce del banditore il contenuto dello stesso editto per tutta la Città di Aversa e del suo distretto, ed inoltre lo stesso, redatto in caratteri solenni e munito del nostro sigillo pendente, sia affisso alle porte della vostra maggiore Chiesa, affinché sia portato a conoscenza di tutti. Dato in Napoli per mano dello stesso Bartolomeo di Capua, cavaliere, Luogotenente, e Protonotario del Regno di Sicilia, nell'anno del Signore millesimo trecentesimo terzo, nel giorno ventesimo sesto di Luglio della prima Indizione, nell'anno diciannovesimo dei nostri Regni.

E similmente il detto fu Sovrano Re Carlo Secondo concesse e rilasciò ai detti esponenti certi altri documenti: ed anche, nel prosieguo del tempo, Roberto Re di Gerusalemme e di Sicilia, di veneranda memoria, mosso da sicuri motivi e cause, concesse ai predetti uomini un certo Privilegio. I quali documenti e Privilegio, poiché gli stessi esponenti asserirono che erano stati perduti per caso o sottratti, per nostro mandato effettuata una ricerca dappertutto nei Registri e nell'Archivio della nostra Curia e rinvenuti gli stessi documenti e privilegi nei Registri e nell'Archivio, per gli stessi e per tutela degli stessi esponenti, come è abitudine e secondo l'uso della nostra Curia, comandammo fossero riportati parola per

præfatum privilegium dictorum quondam Dominorum Regum Caroli, et Roberti sunt insertæ, ut permittuntur, et inferuntur. Tenor sequitur, et est talis. Joanna Secunda Dei G. Hungariæ, Hierusalem, Siciliae, Dalmatiæ, Croatiae, Ramæ, Serviæ, Galitiæ, Lodomeriæ, Comaniæ, Bulgariæq. Regina, Proventiæ, et Forcalquerij, ac Pedimontis Comitissa. Universis, et singulis presentes literas inspecturis tam presentibus, quam futuris. Quæ pro nostrorum fidelium cautela petuntur audientia benigna recipimus, et ex auditione rationabili promovemus. Sane pro parte Universitatis, et hominum Civitatis nostræ Aversæ nostrorum fidelium dilectorum fuit nobis nuper humiliter supplicatum, ut cum quasdam literas fel. recordationis Domini Caroli Secundi Hierusalem, et Siciliae Regis Illustris eis concessas pro certis confirmationibus factis per dictum Dominum Regem eis de inquisitione, et taxatione compositionis certæ pecuniæ quantitatis dicto Domino Regi Carolo per dictos Universitatem, et homines promissa, commissa Capitaneo, et certis aliis Civibus DICTÆ CIVITATIS AVERSÆ, ET EIUS CASALIUM; Nec non, et quasdam alias literas claræ memoriæ Domini Regis Roberti declaratorias de supradicta Comparitione⁴⁹, et de ejus approbatione, et acceptatione, liberationeq., et quietatione, ipsarumq. Confirmatione, et de novo illorum concessione similiter eis concessis, casu quidem, ut opinatur, eis subtractis longitudine temporum perdiderint, et amiserint, earum teneres⁵⁰ de Archivio nostræ Curiae assumi, et pro eorum cautela presentibus inferi mandaremus. Nos autem hac supplicatione deflexæ dictum nostrum Archivium perquiri iussimus, et earumdem literarum tenores, sicut sunt reperti in illo ad petita cautela suffragium exinde assumi, ac presentibus inferi, et transcribi, quarum

parola in certi altri nostri editti. Dei quali nostri editti, in cui i detti documenti e il predetto privilegio dei premissi defunti Sovrani Re Carlo e Roberto sono inseriti, come sono premissi e inseriti, il tenore segue ed è tale:

Giovanna Seconda per Grazia di Dio Regina dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, della Dalmazia, della Croatia, di Rama, della Serbia, della Galizia, della Lodomeria, della Comania e della Bulgaria, Contessa della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. A tutti ed a ciascuno di quelli che esamineranno sia oggi che in futuro il presente editto. Le cose che sono chieste a difesa dei nostri fedeli accogliamo con attenzione benevola e portiamo avanti con ascolto ragionevole. Giustamente da parte dell'Università e degli uomini della nostra Città di Aversa, fedeli nostri diletti, fu rivolta a noi umile supplica, affinché alcuni privilegi del Sovrano Carlo Secondo di felice memoria, Illustre Re di Gerusalemme e di Sicilia, a loro concessi per certe conferme fatte a loro dal detto Sovrano dell'accordo a riguardo dell'indagine e della tassazione di una certa quantità di denaro promessa al detto Sovrano Re Carlo dalla detta Università e dai detti uomini, affidata al Capitano e a certi altri Cittadini della detta Città di Aversa e dei suoi Casali, nonché di certi altri documenti del Sovrano Re Roberto di illustre memoria dichiaranti ufficialmente l'anzidetto Accordo e la sua approvazione, accettazione, liberazione e quietanza, e conferma delle stesse e di nuovo la concessione di quelle similmente a loro concesse, per caso invero, come si ritiene, a loro sottratti per il gran lasso di tempo, persi e sfuggiti, comandassimo che per loro tutela fossero presi dall'Archivio della nostra Curia e portati ai presenti. Noi poi, mossi da questa supplica, comandammo pertanto che fosse ricercato dappertutto nel detto nostro Archivio e che, a soddisfacimento della ricercata cautela, fosse preso e portato ai presenti e trascritto il contenuto degli stessi

⁴⁹ Compositione.

⁵⁰ Tenores.

literarum dicti Regis Caroli Secundi tenor sequitur, et est talis.	documenti, come sono riportati in quello. Dei quali documenti del detto Re Carlo Secondo il tenore segue ed è tale:
---	---

*La stessa Regina conferma, e rinnova altro privilegio del detto
Re Carlo II. del 1305., affinché gli Aversani, e li naturali de'
suoi Casali, che si descrivono, non sieno molestati per que'
terreni, che possedono nel Galdo, per aver già fatto
la strada nuova da Napoli a Capua in compen-
dium⁵¹, e per aver promesso di pagare al
Regio Erario once 2500. di oro.*

N u m. 2.

CAROLUS II. Dei Gratia Rex Hierusalem, et Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, Proventiae, et Forcalquerii Comes. Scriptum est Guitto Tudessa Militi Capitano CIVITATIS AVERSÆ, ejusq. Districtus; Nec non Judici Philippo de Judice, Judici Joanni de Grimaldo, Judici Joanni de Primicerio, Joanni de Abisso, Joanni de Adam, Simeoni Constantino, Nicolao Porcario, Paulo Barbati conti, et Jacobo de ratione de Aversa; ac Jacobo de Damiani de Casali Casepuzanæ, Buttono farraiolo de Casali Casoriae, Jacobo de barbaro de Casali Frignani piccoli, Dominico de leo de Casali Frignani majoris, Petro de Roberto de Casali Trentulæ, Jacobo de Barica de Casali Cupoli, Prisciano de Bartholomeo de Casali Pascarolæ, Simeoni de Marino de Casali Mileti, Nicolao Stabile de Casali S. Antimi, Joanni Tagliatela, & Petro de Matthia de Casali Juliani, Andreæ Piczulo de Casali Friani, Salimbenæ de Casali Cesæ, Petro Ruffo de Casali S. Elpidij, Angelo ambrosij, et Nicolao de dato de Casali Cayvani, de PERTINENTIIS AVERSANIS fidelibus nostris gratiam, et bonam voluntatem = Quia terras, et possessiones alias, quas plures humines CIVITATES⁵² AVERSÆ, PERTINENTIARUMQ. SUARUM, et aliqui exteri in eadem CIVITATE AVERSÆ, ac in pluribus aliis partibus, seu locis TERRITORII AVERSANI

CARLO II per Grazia di Dio Re di Gerusalemme, della Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, Conte di Provenza e di Forcalquier. Scritto per Guitto Tudessa, Cavaliere, Capitano della Città di Aversa e del suo distretto, nonché per il Giudice Filippo de Judice, il Giudice Giovanni de Grimaldo, il Giudice Giovanni de Primicerio, Giovanni de Abisso, Giovanni de Adam, Simeone Constantino, Nicola Porcario, Paolo Barbato Conte, e Giacomo de Ratione di Aversa, Giacomo de Damiani del Casale di Casapuzzana, Buttono Farraiolo del Casale di Casoria⁵⁴, Giacomo de Barbaro del Casale di Frignano Piccolo, Domenico de Leo del Casale di Frignano Maggiore, Pietro de Roberto del Casale di Trentola, Giacomo de Barica del Casale di Cupoli, Prisciano de Bartolomeo del Casale di Pascarola, Simeone de Marino del Casale di Melito, Nicola Stabile del Casale di S. Antimo, Giovanni Tagliatela e Pietro de Mattia del Casale di Giugliano, Andrea Piccolo del Casale di Friano, Salimbene del Casale di Cesa, Pietro Ruffo del Casale di S. Elpidio, Angelo Ambrosio e Nicola de Dato del Casale di Caivano, delle pertinenze aversane, fedeli nostri, grazia e buona volontà = Poiché le terre e le altre proprietà, che molti uomini della Città di Aversa e delle sue pertinenze e alcuni forestieri hanno e possiedono nella stessa Città di Aversa e in molte altre parti e luoghi del territorio aversano, e sopra il possesso delle quale da parte di certi

⁵¹ Come scorciatoia.

⁵² Homines CIVITATIS.

tenent, et possident, et supra quarum possione⁵³ per certos Barones, seu feudatarios asserentes terras, et possessiones easdem ad eorum Baronias, et Feuda pertinere diversa molestationis specie vexabantur, iam nos gratosè confirmavimus, certo modo procluis dictis Baronibus, et Feudatariis per Juris tramites vijs molestiæ, ac anfractus, quin etiam eisdem Civibus, et aliis exteris confirmandas de speciali gratia similiter duximus terras, et possessiones alias, quas in loco, qui dicitur Gualdum TERRITORII AVERSANI tenent, et possident, necnon et loca, in quibus mænia seu muri Civitatis ejusdem, ac fossata cum ripis eorum fuerint cum domibus, Jardenis, vacuis, et aliis prædiis infra dictorum locorum, et finatorum, et riparum spatia positis, quæ similiter per eosdem Cives, et alios externos tenentur, et possidentur; et insuper quia strada publica, per quam dudum extra Civitatem ipsam per certa EIUS CASALIA Capua Neapolim, et è converso, communis itinerantium erat accessus, nunc intus per ipsam CIVITATEM AVERSÆ de mandato nostro redacta est in compendium utiq. civium predictorum, prout in privilegium nostrum ejusdem Civibus iam concessis aliqua de præmissis gratia continetur, et in aliis adhuc privilegijs faciendis reliquæ distinguuntur. Universitas hominum Civitatis ejusdem pridem per speciales Sindicos ad hoc missos pro hujusmodi gratiis sibi factis promisit nobis duomillia, et quingentas uncias auri ponderis generalis, solvendas Curia nostræ per certos terminos per Curiam ipsam ordinatos; Verum quia quantitas ipsa pecuniæ nostræ promissa iuxta supplicationem ipsorum Sindicorum pro parte dictæ Universitatis ipsi Curia nostræ factam, quam quidem æquam, et rationabilem reputamus aliis dumtaxat, qui de predictis terris, et possessionibus aliis,

Baroni o feudatari asserenti che quelle terre e proprietà appartengono alle loro Baronie e Feudi, erano vessate con diversi tipi di molestie, noi graziosamente già le confermammo, in un certo modo avendo precluso ai detti Baroni e Feudatari per il tramite del Diritto le prepotenze della molestia e del raggio, ed anzi agli stessi Cittadini e ad altri forestieri ritenemmo similmente di dover confermare con speciale grazia le terre e gli altri possedimenti che hanno e possiedono nel luogo detto Gualdo del territorio aversano, nonché i luoghi in cui le mura fortificate o le mura della stessa Città e i fossati con le loro sponde erano stati edificati con case, giardini, cortili e altri immobili adiacenti agli spazi dei detti luoghi e confini e sponde, che similmente sono tenuti e posseduti dagli stessi Cittadini e da altri forestieri, e inoltre poiché la strada pubblica, per la quale già al di fuori della stessa Città per certi suoi Casali da Capua a Napoli, e viceversa, era comune accesso dei viaggiatori, ora dentro la stessa Città di Aversa fu costruita per nostro comando come scorciatoia soprattutto dei predetti cittadini, come nel nostro privilegio è contenuta già qualche grazia di quelle premesse concesse agli stessi Cittadini, e in altri ancora privilegi da farsi le rimanenti si distinguono. Tempo fa, l'Università degli uomini della stessa Città mediante speciali Sindaci allo scopo inviati, per tali grazie a loro fatte promise a noi duemila e cinquecento once di oro del peso generale, da pagare alla nostra Curia entro certi termini stabiliti dalla stessa Curia. Invero, poiché la stessa quantità di nostro denaro promessa secondo la supplica degli stessi Sindaci da parte della detta Università fatta alla stessa nostra Curia, che in verità riteniamo equa e ragionevole debba essere pagata in quanto per alcuni che hanno e possiedono le predette terre e altre possessioni e luoghi, e per altri ai quali deriva utilità da detta strada, per la quantità cioè e la qualità degli stessi beni, e per il motivo

⁵⁴ Casoria casale di Aversa, poi del tutto disabitato, e non l'omonimo casale di Napoli.

⁵³ Possessione.

atq. locis tenent, et possident, et ab aliis, quibus de dicta strada utilitas provenit, pro quantitate scilicet, et qualitate bonorum ipsorum, ac pro merito utilitatis huiusmodi solvi debet, ac propterea de præmissis omnibus ea tenentibus, ut ipsi asserunt, oporteat diligentèr, ut inter tenentes ipsos pro quantitate, et qualitate dictorum bonorum ac commodo utilitatis præfatae, sicut præponitur, pecunia ipsa taxetur dicti Sindici autoritate; ei in hoc per eandem Universitate tradita potestate; Vos prænominati homines ad faciendum inquisitionem prædictam, et taxandum, sicut prescribitur, dicta Universitas, sicut eorundem Sindicorum assertis continet, elegerunt; Itaque volumus, et vobis Capitaneo, ac hominibus sub obtentu nostro firmitèr, et expressè iubemus, ut statim, visis præsentibus, vos homines dicto Capitaneo, pro parte nostræ Curiae de peracta inquisitione fidelitèr, et lealitèr facienda, præstantes ad Sancta Dei Evangelia iuramentum; Deindè vos Capitaneæ, et homines omni sollicitudinis studio ad faciendam inquisitionem prædictam, et taxationem, fieri faciatis tres quaternos consimiles, continentes nomina, et cognomina omnium, et singulorum hominum TAM DICTÆ CIVITATIS, ET PERTINENTIIS EIUS, aliorumq. exterorum, qui de prædictis bonis tenent, et possident quantitate, et qualitate ipsorum bonorum, et illorum etiam hominum, quibus de iam dicta strada utilitas provenit, ut præfertur, nec non, & quantitate pecuniæ, in qua ipsorum quilibet, habita consideratione, præmissa taxandi duxeritis particulariter, et distincte, quorum quaternorum, uno vobis retento, alioq. Curiae nostræ sub vestris, aut aliquorum ex vobis sigillo transmisso, tertium eidem Universitati super iisdem sigillis, aut dictis Sindicis assignetur, ut deinde dicta pecunia à debitoribus eius secundum taxationem vestram huiusmodi recolligatur, et exigatur instantèr per eos, quos fides Sindici, vel dicta Universitas dixerint eligendos;

dell'utilità di tal tipo, pertanto di tutti i premessi che possiedono quei beni, come gli stessi asseriscono, è necessario che lo stesso denaro, con l'autorità del detto Sindaco, potestà a lui in ciò affidata dalla stessa Università, sia ripartito come tassa diligentemente fra gli stessi possidenti in base alla quantità ed alla qualità dei detti beni e per il vantaggio dell'utilità predetta, come è stato prima esposto. La detta Università elesse voi prenominati uomini a fare l'indagine predetta e a tassare secondo le prescrizioni, come è espresso nelle attribuzioni dei Sindaci. Pertanto vogliamo, e a voi Capitano e uomini per nostra affermazione fermamente ed espressamente comandiamo, affinché subito, visto il presente editto, voi uomini prestiate giuramento sui Santi Evangelii di Dio al detto Capitano, in rappresentanza della nostra Curia, di espletare fedelmente e lealmente l'indagine esposta. Di poi voi Capitano e uomini con ogni zelo e solerzia fate che siano preparati per compiere la predetta indagine e tassazione tre quaderni simili, contenenti nomi e cognomi di tutti e di ciascuno degli uomini tanto della detta Città e delle sue pertinenze e degli altri forestieri che hanno e possiedono i predetti beni, quantità e qualità degli stessi beni, e anche di quegli uomini ai quali proviene utilità dalla predetta strada, come prima è detto, nonché la quantità di denaro, per ognuno degli stessi stabilita come tassa, avuta considerazione delle cose dette in premessa particolarmente e distintamente. Dei quali quaderni uno sia da voi trattenuto, e un altro sia trasmesso alla Curia nostra sotto il sigillo vostro o di qualcuno di voi, il terzo sia affidato alla stessa Università con gli stessi sigilli o ai detti Sindaci, affinché quindi il detto denaro dai loro debitori secondo la vostra tassazione in tal modo sia raccolta ed esatto immediatamente da quelli, che la fiducia del Sindaco, o la detta Università avrà detto che debbono essere scelti. Che se per caso qualcuno di voi uomini da ora fosse impedito da un sopraggiunto ostacolo, o capiti che quelli per l'addietro siano impediti, per i quali voi tutti non possiate interessarvi nell'esecuzione del

<p>Quod si forte aliquis ex vobis hominibus ex nunc juxto sunt impediti præpedio, vel in antea eos impediri continget, per quos vos omnes executioni præsentis nequeatis interesse, illi, qui poterint, præmissa diligentius exequantur. Datum Neap. per Bartholomæum de Capua, Militem, logotenentem, et Prothonotarium Regni Siciliae Anno Domini Millesimo Trecentesimo quinto. Die primo Februarij terciæ Indictionis, Regnorum nostrorum anno Vigesimo primo. Tenor verò literarum dicti Domini Regis Roberti per omnia talis est etc.</p>	<p>presente ordine, quelli che potranno le cose premesse eseguano con maggiore diligenza. Dato in Napoli per mano di Bartolomeo di Capua, Cavaliere, luogotenente e Protonotario del Regno di Sicilia nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo quinto, nel primo giorno di febbraio della terza Indizione, nell'anno ventesimo primo dei nostri Regni. Invero il tenore delle disposizioni del detto Sovrano Re Roberto per tutte queste cose è tale etc.</p>
---	---

Dippiù la stessa Regina conferma, e rinnova altro privilegio del Re Roberto del 1338. acciocchè gli Aversani non venissero molestati per tutti li terreni, che possedevano nel territorio di Aversa, e specialmente nel Galdo ejusdem Civitatis⁵⁵, e nelle fosse di detta Città, per la via nuova già fatta, e per once 2500, già pagate per il Regio Erario.

Num. 3.

RObertus Dei gratia Rex Hierusalem, et Siciliae Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, Proventiae, et Forcalquerij, ac Pedimontis Comes. Universis presentis Indulti seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris. Dixit produm⁵⁶ Juris edictio naturali ratione dictante, ut reputaretur una vox Patris, et filij, et defuncti, et heredis persona eadem censetur, quo sit, ut paterna promissio facta suis, nostrisq. ex causa fidelibus executionem à nobis promptè recipiat, et ad votivum fructum realis, ac debitae perfectionis accedat. Sane pro parte singulorum Aversanorum Civium nostrorum fidelium fuit Menti nostrae dudum expositum, quod clarae memoriae Dominus Carolus II. Hierusalem, et Siciliae Rex Illustris, et Reverendus Dominus Pater noster, dum rebus humanis ageret, post diversos tractatus inter eius Curiam, et Aversanos eosdem habitos hinc inde mutuò finaliter fuit deventum, quod pro confirmatione tam possessionum, atq. Terrarum, QUAS IPSI AVERSANI, et alii licet exteri IN CIVITATE IPSA, ET EIUS PERTINENTIIS OBTINEBANT, quas Barones, et certi alii nobiles dicebant ad sua feuda spectare, et proinde super illis eorum possessione multiplicis vexationis tedio vexabantur, quam pro terris sitis in Gualdo Civitatis ejusdem aliisq. locis, ubi fuerunt muri, sive mœnia, ac pro ripis, et fossatis Civitatis

Roberto per grazia di Dio Re di Gerusalemme, della Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, Conte di Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. A tutti quelli che esamineranno sia oggi che in futuro l'ordine del presente Indulto. Invero, per comando della ragione naturale, prescrisse l'ordine del Diritto che fosse reputata come unica la voce del Padre e del figlio, e che fosse censita come la stessa persona quella del defunto e dell'erede, per cui avvenga che la promessa paterna fatta motivatamente ai suoi e nostri fedeli riceva prontamente esecuzione da noi e acceda al frutto gradito di una reale e dovuta perfezione. Invero, da parte di singoli Cittadini Aversani fedeli nostri fu già esposto alla nostra Attenzione, che il Sovrano di chiara memoria Carlo II, Illustre Re di Gerusalemme e della Sicilia e Reverendo Sovrano nostro Padre, mentre gestiva le cose umane, dopo diversi accordi avuti tra la sua Curia e gli stessi Aversani, fu quindi in seguito concordemente stabilito alla fine che per la conferma tanto delle proprietà e delle terre che gli stessi aversani ed altri, vale a dire forestieri, avevano nella stessa Città e nelle sue pertinenze, le quali proprietà i Baroni e certi altri nobili dicevano spettare ai loro feudi e pertanto per il loro possesso li vessavano con il fastidio di molteplici tormenti, quanto per le terre site nel Gualdo della stessa Città e in altri luoghi ove vi erano stati muri ossia mura

⁵⁵ Della stessa Città.

⁵⁶ Quidem.

eiusdem, nec non domibus, Jardenis, et alijs eorum prædiis inibi positis, quæ ipsi Cives, et alij homines occupata indebitè detinere dicebantur; et insuper quod strata publica, per quam extra dictam CIVITATEM AVERSÆ PER CERTA EIUS CASALIA Capuam, et Neapolim, et è converso communis itinerantium erat accessus, et deinde per ipsam CIVITATEM AVERSÆ reducta in compendium eorundem Aversanorum de ordinatione, et beneplacito ipsius Domini Patris nostri solverent uncias duo millia, et quingentas auri ponderis generalis; et licet idem Dominus Pater noster tunc super hoc fieri iuxisset regalia Privilegia pro expediendi cautela Aversanorum, et exterorum ipsorum, successit tamen ex quadam negligentia, seu incauta præteritione exterorum, et Civium eorundem, quod priùs idem Dominus Pater noster carnis debitum humanæ persolvit, quam obtinerent huiusmodi paterna privilegia sigillata, quamquam maiorem partem pecuniæ compositionis eiusdem solverent. Propterea regalis Curiae memoratæ nobis autoritate postmodum regalem assumptibus dignitatem, et tractu non modici temporis decurrentis ipsisq. Civibus, et exteris possessiones, et terras tam in Gualdo sistentes eodem sub certa modiorum quantitate distinctas, quam alibi, ac terras, domos, ac prædia, ubi dicti muri et mænia fuerunt, seu fossata tenentibus, et possidentibus sine molestatione quacumq. easdem terras in Gualdo positas, velut nostræ Curiae, sicut expressum nobis fuerat, pertinentes Michaeli de Cantono de Messina Militi magno nostræ Curiae Magistro Rationali dilecto Consiliario familiari nostro certo modo dicimur concessisse, ac commisisse Curiae Vicariæ, ut ad revocationem earundem possessionum, atq. terrarum procederet ad ipsius nostræ Curiae manus: super quarum revocatione possessionum, atq. Terrarum ad diversa mandata nostra ipsi Curiae propterea inde facta certus per eandem Curiam habitus fuit processus,

fortificate e per le sponde ed i fossati della stessa Città nonché per le case, i giardini ed altre loro proprietà ivi poste, che gli stessi Cittadini ed altri uomini erano detti avere occupato indebitamente, e inoltre per la strada pubblica, per la quale al di fuori della detta Città di Aversa per certi suoi Casali da Capua a Napoli, e viceversa, era comune transito dei viaggiatori, e di poi passando per la stessa Città di Aversa e ridotta in scorciatoia degli stessi Aversani per ordine e con il beneplacito dello stesso Sovrano nostro Padre, per tutte queste cose pagassero duemila e cinquecento once d'oro del peso generale. E sebbene lo stesso Sovrano nostro Padre avesse allora ordinato a riguardo che fossero promulgati regali Privilegi per utile protezione degli Aversani e degli stessi forestieri, capitò tuttavia per una certa negligenza o incauta trascuratezza dei forestieri e degli stessi Cittadini, che lo stesso Sovrano nostro Padre pagò il debito dell'umana carne prima che ottenessero i siffatti privilegi paterni dotati di sigillo, benchè avessero pagato la maggior parte del denaro di quell'accordo. Per tal motivo, assumendo successivamente Noi la dignità regale con l'autorità della ricordata regale Curia, e per il periodo di non poco tempo trascorso anche per gli stessi Cittadini e i forestieri che hanno e possiedono senza qualsivoglia molestia le proprietà e le terre esistenti tanto nello stesso Gualdo distinte per una certa quantità di moggia, che altrove, e le terre, le case e le proprietà, dove furono i detti muri e mura fortificate, o i fossati, quelle stesse terre poste nel Gualdo, come se esse fossero appartenenti alla nostra Curia, così a noi era stato riportato, in un certo modo diciamo erano state concesse a Michele de Cantono di Messina, Cavaliere, grande Maestro Razionale della nostra Curia, diletto Consigliere e familiare nostro, ed era stato affidato alla Curia Vicaria, affinchè procedesse alla revoca degli degli stessi possessi e delle terre in favore della stessa nostra stessa Curia. Pertanto, di poi, sopra la revoca di tali possedimenti e terre per diversi nostri comandi rivolti alla Curia fu

non tamen sententialiter terminatus, Ipsa demum Curia prona quodammodo, et minus proinde in hac parte procedens mandavit, et fecit ipsas possessiones, et terras prius quam causam ipsam calculo finalis sententiæ terminari contingeret, ad manus ipsius Curiae revocari; Cum autem postmodum per ipsum Michaellem insinuaretur dictæ nostræ Curiae, causam ipsam fore sententiali terminatione decisam, et peteret eandem sententiam debita nostra confirmatione fulciri, Nos bona tunc fide credulitatis adhibita ipsam sententiam quatenus esset facta, proinde confirmationis robore duximus muniendam; Iis itaq. Procentibus à nobis sub quodam involucro, et nobis tunc negotij, et veritatis debitæ circumstantijs non expressis SANCIA HIERUSALEM, et Sicilia Regina consors nostra carissima certa de causa concessionem de eodem Gualdo, seu possessionibus, et terris eisdem à nobis obtinuit, donatione et concessione de illis per nos facta dicto Michaeli non obstante præfata; sic tamen ut ad removendum cuiuslibet vitij scrupulum, quod super hoc nostram, suamq. conscientiam, sub taciturnitate, vel ignoranter forsitan involui contingeret nostræ Curiae, ejusq. Reginae, ac dicti Michaelis, et prædictorum Aversanorum, et aliorum, quod causa ipsa contingit, iura summarie⁵⁷, et veritatis solum attenta⁵⁸ substantia, et per judiciorum strepitus non reducta videretur; et tribuerent unicuiq. quod suum erat, prout Justitia suaderet. Nos autem cum ipsius Reginae votisq. de fomite æquitatis, et Iustitiæ procedere noscebantur benigno concurrentes affectu certis de nostro Consilio utiq. fidis, quorum ne consilij incultu universali Justitiæ principalis utimur causam ipsam discutiendam examinandamque commisimus, et referendam nobis quod ipsi veritatis, et iustitiæ viderent consultivi convenire. Ipsi verò commissarii mandata nostra

aperto dalla stessa Curia un certo processo, non tuttavia terminato con sentenza. A questo punto la stessa Curia in qualche modo a ciò prona, e meno perciò in questa parte procedendo comandò ed attuò che gli stessi possedimenti e terre fossero revocate nelle mani della stessa Curia prima che avvenisse che la stessa causa fosse terminata con il resoconto della sentenza finale. Quando poi in seguito dallo stesso Michele fu fatto sapere alla detta nostra Curia, che la stessa causa era stata decisa con sentenza definitiva, e fu richiesto che la stessa sentenza fosse rafforzata con la nostra debita conferma, Noi allora, avendo accolta la stessa sentenza con la buona fede della credulità, comandammo pertanto che fosse munita con la forza della conferma affinché fosse eseguita. Da ciò dunque procedendo sotto una nostra certa copertura, e non essendo state a noi rese note in quel tempo le circostanze del processo e della debita verità, Sancia Regina di Gerusalemme e della Sicilia, nostra consorte carissima, certa della causa, ottenne da noi la concessione dello stesso Gualdo, ovvero dei possedimenti e delle stesse terre, nonostante la predetta donazione e concessione di quelle da noi fatta al detto Michele. Così tuttavia per rimuovere lo scrupolo di qualsiasi difetto, che a riguardo, per silenzio o forse per ignoranza, capitò che colpisse la nostra consapevolezza e quella della nostra Curia e della sua Regina e del detto Michele, affinché fossero stabiliti i diritti sia dei predetti Aversani sia di altri, che la stessa causa riguarda, e, attenti solo che la sostanza della verità per il clamore dei giudici non si vedesse ridotta e affinché fosse attribuito a ciascuno ciò che era suo, secondo quanto ci consiglia la Giustizia, Noi poi, correndo insieme con benigno affetto con i desideri della stessa Regina che erano conosciuti procedere alla ricerca dell'equità e della Giustizia, per non servirci del consiglio trascurato e generico della Giustizia principale, affidammo a

⁵⁷ Sumerentur.

⁵⁸ Attente.

fidelitèr exequentes, omnia, et singula
 Jura, literas, cedulas, et cautelas tam
 originales, quam assumptas ex Ministris
 nostræ Curiaë, ac rationibus aliis
 Officialium nostrorum productas tam
 pro parte nostræ Curiaë, dictæ Reginaë,
 ac præfati Michaelis, in eo, quo nostrum
 quilibet tangebatur, quam pro parte
 Aversanorum Civium, exterorum
 ipsorum in prædicto gualdo, et alibi, ut
 præfertur, possessiones, et terras
 habentium diligenter videretur
 inspicere, et executione curarunt⁵⁹, et
 audiverunt quidquid hinc inde in
 materia ipsum dictum extitit, ac etiam
 allegatum, et tandem per eos iis
 productis, dictis, et allegatis, provisè
 penzatis, maturèq. discussis, visum fuit
 eis, et fuerunt unanimi deliberatione
 concordēs, ut nobis per eorum cedulam
 retulerunt, quod ex quo constabat, et
 constitit satis clare per Registra Regalia,
 et informationes alias fide dignas
 assumptas de permissa compositione
 facta cum memoratis Aversanis, et
 exteris per ipsum Dominum Patrem
 nostrum, et confirmatione paterna super
 hoc illis gratiose concessa, ipsi tenentes
 in prædicto Gualdo prædictas
 possessiones, et terras per nos, et per
 dictam nostram Curiam, dictamq.
 Regina, atque dictum Michaelē, et
 nostrum quemlibet in possessionibus, et
 terris eisdem quoad proprietatem et
 possessionem molestari, vexari, seu
 impeti non deberent, et quod illis fierent
 nostra privilegia opportuna, prout illis
 promiserat, et concesserat dictus
 Dominus Pater noster satisfactus prius
 dictæ nostræ Curiaë de toto eo, quod
 restauerat solvere de compositione
 promissa, cassatis, ac viribus, et
 efficacia vacuatis permissis, et aliis
 quibuscunque concessionibus inde
 factis predictæ Reginaë, eidemque
 Michaeli, cujuscunque essent
 continentiaë, seu tenoris, cum nullum
 inde Jus eis circa permissa competeret,
 sed ipsorum Aversanorum, et exterorum
 iustitia vindicabat pro eius rationabiliter

persone assolutamente fidate del nostro
 Consiglio il compito di discutere ed
 esaminare la stessa causa e di riferire a noi
 ciò su cui gli stessi ritenessero convenire
 della verità e della giustizia. Invero gli
 stessi commissari eseguendo fedelmente i
 nostri comandi, con diligenza si presero
 cura di leggere attentamente tutti e
 ciascuno dei Diritti, editti, cedole, e
 cautele tanto originali quanto prese dai
 Ministri della nostra Curia, e prodotte per
 altre ragioni dei nostri Ufficiali tanto da
 parte della nostra Curia, della detta Regina
 e del predetto Michele, in quello in cui
 qualsivoglia dei nostri era toccato, quanto
 da parte dei Cittadini Aversani e degli
 stessi forestieri aventi nel predetto gualdo
 e altrove, come prima esposto, possedimenti
 e terre, e nell'esecuzione curarono e
 udirono qualsiasi cosa dappertutto in
 materia risultò evidente precisamente detto
 e anche riferito, e tuttavia dopo che tali
 cose prodotte, dette e riferite furono da
 loro opportunamente valutate e maturamente
 discusse, essi furono del parere, unanimi
 e concordi nella deliberazione, come a noi
 riferirono mediante loro relazione, che a
 riguardo risultava e risulta abbastanza
 chiaramente dai Registri Reali e da
 informazioni degne di fede assunte in
 altro modo circa l'accordo concesso e
 stipulato con i ricordati Aversani e
 forestieri dallo stesso Sovrano nostro
 Padre, e la conferma paterna a riguardo
 di ciò graziosamente loro concessa, che
 gli stessi aventi nel predetto Gualdo i
 predetti possedimenti e terre, per quanto
 riguarda la proprietà e il possesso non
 dovessero essere molestati, vessati o
 attaccati nei possedimenti e nelle terre da
 noi, dalla detta nostra Curia, dalla detta
 Regina, dal detto Michele e da chiunque di
 noi, e che a quelli fossero concessi i nostri
 opportuni privilegi, secondo quanto a quelli
 aveva promesso e concesso il detto
 Sovrano nostro Padre dopo che prima fosse
 stata soddisfatta la detta nostra Curia di
 tutto quello che restava da pagare dell'
 accordo promesso. Pertanto, cancellate e
 private di forza ed

⁵⁹ Curaverunt.

sibi locum, nec refragatur in aliquo id quo dicebatur per partem alteram de sententia, quæ lata ponebatur per ipsam Curiam, ad quam nostra confirmatio accesserat, ut præfertur, cum numquam per ipsam Curiam in eadem causa latafuisset, sicut per ipsius Curiae Vicariæ Regni Regentes, et ex actis ipsius Curiae est informatio certè sumpta, sed quidam labilis, et inordinatus processus supra ipsarum revocatione possessionum, et terrarum habitus, ut præfertur, et sic dicta confirmatio velut procedens in eo, quod non erat, efficaciam, et vigorem debitum non habebat, nec interim venerat, sicut ponebatur, aliqua læsio contra Curiam, cum ipse Dominus Pater noster in tota ipsa materia, sicuti per eius literas evidenter apparet, cum ipsis Aversanis, et exteris præcesserit gratosè, dictamque compositionem æquam, et rationabilem reputavit; et ubi forte aliqua intervenisset læsio in promissis, petendi restitutionis beneficium tempora erant elapsa diutius, nec contractus iam perfectus defectu solutionis in termino non poterat, seù debebat rationabiliter revocari, sicque pro parte Aversanorum ipsorum, aliorumque exterorum prædictorum fuit Menti nostræ devotius supplicatum, ut circa præmissa, quæ paterna benignitas gratosè concesserat, et pro quibus maiorem partem dictæ compositionis exolverant, illis benignè prospiceretur, dictamque sibi confirmationis gratiam indulgere de Regalis potestatis opportuno præsidio benignius dignaremur. Nos quidem, qui ex quodam debito naturali paternas gratias rationis; maximè scriptione promissas, tenemus exolvere, pensantes sic illas provisè cautelæ suffragio vallare sollemnità, ut ipsa res gesta perpetuò valitura permaneant, et pura veritatis essentia in contingentibus casibus elucescat, attento quoque, quod contractus Regii vicem legis obtinent, cuiuscumque obviantis turbinis repulsuri, ac considerationis, ac fidei merita Aversanorum ipsorum, qui in

efficacia le licenze e qualsiasi altra concessione quindi fatta alla predetta Regina e allo stesso Michele, di qualsivoglia contenuto o tenore, non spettava a loro nessun Diritto a riguardo delle concessioni, ma la giustizia rivendicava con ragione per sé luogo a favore degli stessi Aversani e forestieri, nè si opponeva in alcun modo a ciò che era detto in un'altra parte della sentenza, che abbondantemente era sostenuto dalla stessa Curia, alla quale la nostra conferma aveva avuto accesso, come anzidetto, e la revoca dei possessi giammai era stata sostenuta dalla Curia nella detta causa, come è informazione assunta con certezza dai Reggenti della Curia Vicaria del Regno, e dagli atti della stessa Curia, ma vi era stato un certo superficiale e disordinato processo sopra la revoca degli stessi possessi e la proprietà delle terre, come anzidetto, e pertanto la detta conferma, poiché basata su ciò che non era, non aveva la debita efficacia e vigore, né intanto era sopravvenuto, come si sosteneva, alcun danno contro la Curia, in quanto lo stesso Sovrano nostro Padre in tutta la stessa materia, come appare con evidenza nel suo editto, aveva proceduto graziosamente con gli stessi Aversani e forestieri e ritenne equo e ragionevole il detto accordo. E ove per caso fosse sopraggiunto un qualche danno nelle promesse, i tempi per chiedere la restituzione del beneficio erano abbondantemente passati, ed un contratto già perfetto non poteva essere revocato per difetto di soluzione nei termini, ma doveva essere revocato con motivazione, e così da parte degli stessi Aversani e degli altri predetti forestieri fu devotamente sottoposta alla nostra Attenzione una supplica affinché a riguardo delle cose premesse, che la benignità paterna graziosamente aveva concesse e per le quali avevano pagato la maggior parte del detto accordo, benignamente fosse a loro rivolta attenzione e che con ancor maggiore benignità con l'opportuno presidio del potere Regale ci degnassimo di concedere loro la detta grazia della conferma. Noi in verità, ritenendo di

necessitatibus nostris, sicut quotidiana experientia comprobat, cum promptitudine devotæ exhibitionis assistunt, pensantes etiam, quod pro parte Aversanorum ipsorum de unciis ducentis undecim tarenos decem, et nove, et grana undecim restantibus ad solvendum ipsi Domino Patri nostro è tota prescripta summa compositionis unciarum duarum millium quingentarum, sicut ex inde Curiae nostrae constat in nostra Camera Thesaurariis nostris pro parte nostrae Curiae est integraliter satisfactum, huiusmodi supplicationis instantiae tam benignè, quam equè delectabiliter annuentes, ac praedictam stratam per ipsam CIVITATEM AVERSÆ, sicut nunc fore dignoscitur esse debere perpetuò de certa nostra scientia decernentes, praescriptas compositionem, et confirmationem initas per ipsum Dominum Patrem nostrum cum Aversanis et exteris memoratis de terris, domibus, possessionibus, et locis praescriptisque omnibus aliis de certa nostra scientia ratas gerentes, et gratas, dictamq. relationem factam nobis per praecedentes nostros Commissarios in praemissis de certa nostra scientia credentes, illos diligentèr, et fidelitèr negotium examinasse praefatum approbamus, ac etiam acceptamus; et ut ipsi Aversani, et exteri nullius de cætero super praemissis, et praemissorum quolibet turbationis illicitae vereantur injuriam, aut oppressionis molestiam patiantur, eosdem CIVES AVERSANOS, et exteros tam pro se ipsis, quam nomine aliorum, quorum interest, et poterit interesse pro se, ac heredibus, et successoribus eorundem, aliisque quibuslibet, et ab eis causam ab inde succedendi tempore fortasse habentibus ab omni inquietationis, et impetitionis instantiae dictae Curiae, Officialiumq. Nostrorum praeteritae, praesentis, ac futurae praemissorum occasione, vel causa prorsus liberamus, absoluimus, ac etiam quietamus, ac terras, possessiones, et loca praefata

dover soddisfare per un vero e proprio dovere naturale le giuste grazie paterne e massimamente quelle promesse per iscritto, pensando così di avallarle con solennità e provvidamente con una approvazione di garanzia, affinché la stessa cosa compiuta rimanga valida per sempre, e la pura essenza della verità nei casi contingenti risplenda, attenti anche, che gli accordi sottoscritti dal Re hanno valore di legge, e per respingere la violenza di chiunque si oppone, e per la stima e la fiducia guadagnate dagli stessi Aversani, allorché nelle nostre necessità, come comprova l'esperienza quotidiana, ci assistono con la prontezza della devota esibizione, pensando anche che da parte degli stessi Aversani la somma di duecentoundici once, diciannove tarenì e undici grana rimasta da pagare allo stesso Sovrano nostro Padre di tutta la prescritta cifra dell'accordo di duemila cinquecento once, è stata integralmente soddisfatta a favore della nostra Curia, come a riguardo risulta alla nostra Curia nella nostra Camera del Tesoro, in tal modo tanto benignamente quanto giustamente acconsentendo con piacere alla supplica presentata e a che la predetta strada per la stessa Città di Aversa, come ora è riconosciuta essere, debba essere per sempre, deliberando con nostra ferma consapevolezza, approviamo ed anche accettiamo l'anzidetto accordo e la sua conferma, in base a nostre sicure informazioni validamente stipulati e ben accettati, avviati dallo stesso Sovrano nostro Padre con gli Aversani e i menzionati forestieri a riguardo delle terre, delle case, dei possedimenti e dei luoghi e di tutte le altre cose prima riportate, e la detta relazione fatta per noi in precedenza dai nostri Commissari a riguardo delle cose premesse, credendo per nostra sicura conoscenza che quelli diligentemente e fedelmente abbiano esaminato il problema. E affinché gli stessi Aversani e i forestieri a riguardo delle cose premesse e di ciascuna di esse non temano in alcun modo l'offesa di un illecito disordine né patiscano la molestia dell'oppressione, gli stessi Cittadini Aversani e forestieri tanto

præmissaq. alia cum omnibus iuribus, rationibus, et pertinentiis suis liberè, sine reservatione, et retentione quacumque in quam ad nos, et dictam nostram Curiam spectare dignoscitur, prænominatis Aversanis Civibus, et exteris aliis hujus indulti serie gratiosius confirmamus, et de novo concedimus pro cautelæ suffragio potioris volentes, et decernentes expresse, quod nullus eorundem heredum, et successorum, Officialumqne nostrorum contra præsentis indulti seriem, et tenorem, et contenta quælibet in eodem quocumque tempore venire debeat, vel aliquid attentare, cum volumus, illa per eos juxta sanum eorum sensum, et seriem observari tenaciter, et obtineri perpetuo, inconcussa robur, ac valide firmitatis, ita quidem quod ipsis Aversanis, et exteris eorumque heredibus liceat de terris, bonis, prædiis possessionibus, locisque prædictis contrahere, et facere tamquam de rebus eorum propriis, et inde disponere pro eorum arbitrio voluntatis sine cuiusvis difficultatis, et contradictione obiectu, sicut cuilibet de rebus propriis suis est facere licitum, et permissum; Reservato tamen Comitibus, et Baronibus, et Feudatariis aliis pro terris, et bonis, quæ ipsi Aversani, et exteri in Casalibus, et Feudis, et Subfeudis eorum, obtinent annuo redditu, qui proinde debetur ipsis hominibus, et Baronibus, sicut per edictum quondam Domini Patris nostri ponitur clariùs apparere. In cuius rei testimonium dictorum Aversanorum, et exterorum cautelam præsentis Indulti scriptum exinde fieri expendentis mentis nostræ Sigillo juximus communiri. Datum Neap. per manus Joannis Grilli de Salerno, Juris Civilis Professoris, Vic. Prothon. Regn. Siciliæ Anno Domini 1338. Die quinta Septembris decimæ Indictionis, Regnorum nostrorum anno Tricesimo.

per se stessi, quanto in nome di altri di cui vi è interesse o potrebbe esservi interesse per sé e per gli eredi e i loro successori o per qualsiasi altro, e da quelli aventi per evenienza da ciò causa nel momento della successione, pienamente liberiamo, sciogliamo, e anche acquietamo dall'occasione e motivo di ogni inquietitudine e di istanza passata, presente e futura della detta Curia e dei nostri Ufficiali che possa impugnare quanto premesso, e ai prenominati Cittadini Aversani ed agli altri forestieri con l'ordine di questo indulto graziosamente confermiamo e di nuovo concediamo le terre, i possedimenti e i luoghi predetti e le altre cose premesse con tutti i loro diritti, ragioni e pertinenze liberamente, senza qualsivoglia riserva e ritenzione la quale sia riconosciuto spettare a noi e alla detta nostra Curia. Ciò volendo per suffragio di una più forte garanzia e dichiarando espressamente che nessuno degli eredi e successori di quelli e dei nostri Ufficiali contro l'ordine e il tenore del presente indulto e contro ogni cosa in esso contenuta in qualsiasi tempo debba venire o tentare qualsiasi cosa, giacché vogliamo che quelle cose da loro secondo il loro retto giudizio, e l'ordine siano osservati tenacemente e ottengano per sempre inconcussa forza e valida fermezza, così invero che agli stessi Aversani e forestieri ed ai loro eredi sia lecito riunire e fare delle terre, dei beni, delle proprietà e dei luoghi predetti così come delle cose proprie loro, e pertanto disporne a loro arbitrio senza obiezione di qualsiasi difficoltà e contraddizione, come a ciascuno è lecito e permesso fare delle sue proprie cose. Riservando tuttavia ai Conti, ai Baroni ed agli altri Feudatari le terre ed i beni che gli stessi Aversani e forestieri nei Casali e Feudi e Subfeudi di quelli, tengono con fitto annuo, che pertanto è dovuto agli stessi uomini e Baroni, come si osserva più chiaramente espresso per editto del fu Sovrano nostro Padre. In testimonianza della qual cosa ed a tutela dei detti Aversani e forestieri comandammo pertanto che fosse preparato lo scritto del presente Indulto e

	<p>che fosse munito con il Sigillo pendente della nostra volontà. Dato in Napoli per mano di Giovanni Grillo di Salerno, Professore di Diritto Civile, Vice Protonotario del Regno di Sicilia, nell'Anno del Signore 1338, nel giorno quinto di Settembre della decima Indizione, nell'anno trentesimo dei nostri Regni.</p>
--	--

La medesima Regina Giovanna II. rinnova, e conferma un diploma del Re Ladislao del 1390.⁶⁰, affinché li fuochi della Città di Aversa, e suoi Casali fossero sempre di 1200., e come per le collette trovavasi tassata per ann. once 448. tari 23. e grana 12, queste ridotte fossero a sole once ann. dugento; di questa regal largizione ne percepirono vantaggio anche tutti li Casali, ed or non pagano carlini 42. a fuoco, ma sibbene carlini 28. e grana 8. circa, come si ravvisa dalla relazione del fu Razionale, e Segretario della terza Ruota D. Gio: Guida.

[N u m. 4.]

ET tandem claræ memoriæ dominus Ladislaus eadem gratia Hungariæ, Hyerusalem, et Siciliae Rex Reverendus Germanus noster attenta grandi et fidelitati exponentium edictorum⁶¹, et aliis multis, et debitis, ac justis rationibus, atq. causis motus generalem subventionem, et subsidium, ac quascumque alias collectas, et fiscales functiones per dictos exponentes annis singulis Regiæ Curiae debitas, et debendas ad uncias ducentas annuatim tantum reduxit. Secundum quod in privilegiis, seu literis fraternis plenius continetur, cujus privilegii tenor sequitur in hæc verba = Ladislaus Dei gratia Hungariæ, Hyerusalem, et Siciliae, Dalmatiæ, Croatiae, Ramæ, Serviae, Galitiæ, Lodomeriæ, Comaniæ, Bulgariæ, etc. Rex, Provinciæ, Forcalquerij, ac Pedemontis Comes. Magnifico Viro magno Regni nostri Siciliae Camerario, vel ejus locum tenentibus dilectis Consiliariis, nec non vicemgerentibus, seu justiciariis nostris Provinciæ terræ laboris, et comitatus Molisii, Capitaneis quoque CIVITATIS NOSTRÆ AVERSÆ, suique districtus, nec minus erariis magistris Camerae, et Commissariis aliis cum eis per nostram Curiam deputatis, et deputandis super impositione, ac recollectione, et perceptione generalium subventionum, et Collectorum inibi annis singulis nostræ Curiae debitarum, ceterisque officialibus nostris aliis, ad quos

E Tuttavia il Sovrano di chiara memoria Ladislao, per la stessa grazia Re di Ungheria, di Gerusalemme e di Sicilia, Reverendo Fratello nostro, con attenzione per la grande e fedeltà degli esponenti anzidetti, e mosso da altre molteplici doverose e giuste ragioni e cause, ridusse a sole duecento once annuali la sovvenzione generale e il contributo e qualsivoglia altra colletta e funzione fiscale dovuti e da dover dare in futuro alla Regia Curia da parte dei detti esponenti, secondo quanto nei privilegi ovvero editti fraterni più compiutamente è espresso. Il tenore del detto privilegio segue in queste parole:

Ladislao per grazia di Dio Re dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, della Dalmazia, della Croazia, di Rama, della Serbia, della Galizia, della Lodomeria, della Comania, della Bulgaria, etc., Conte della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. Al Magnifico Uomo grande Camerario del nostro Regno di Sicilia, ovvero ai suoi Luogotenenti dilette Consiglieri, nonché ai vicereggenti o giustizieri della nostra Provincia di terra di lavoro e della contea del Molise, ed anche ai Capitani della nostra Città di Aversa e del suo distretto, e nondimeno ai maestri erari della Camera ed agli altri Commissari con essi delegati e che saranno delegati dalla nostra Curia sull'imposizione, raccolta e recepimento delle sovvenzioni generali e delle Collette dovuti per ciascun singolo anno alla nostra

⁶⁰ Nel documento è riportato l'anno 1391.

⁶¹ Dictorum.

spectat, et spectare poterit, quocumque titulo, et denominatione nostras presentes licteras inspecturis, eorumque locumtenentibus presentibus, et futuris fidelibus nostris dilectis gratiam, et bonam voluntatem. Ad statum nostrorum fidelium turbati temporis collapsum multipliciter, et depressum nostræ pietatis oculos plerumque convertimus, et quos fortunæ conquassavit acerbitas, et oneribus gravibus pressos comperimus ab illorum parte gratiosius relevamus. Sane olim depresso statu Universitatis Hominum CIVITATIS NOSTRÆ AVERSÆ, et ejus Casalium nostrorum fidelium dilectorum domini compatiendas affectu eidem Universitati, et hominibus Civitatis, et Casalium per dictorum gratiose remisimus residua quælibet generalium subventionum, et collectarum, subsidiorum, donorum, taxarum, et aliarum quarumlibet fiscalium functionum per eos pro perteritis⁶² temporibus, et usque per totum annum duodecimæ Inditionis nuper elapsæ per dictos homines Curie nostræ debita ad solvendum restantia, nec non generalem subventionem, seu collectam per homines ipsos eidem nostræ Curie debitam, pro qua in untiis quatringsentis quatragesima octo, tt. viginti tribus, et grani duodecim taxari per nostram Curiam ponebatur, ad uncias ducentas tantum in perpetuum remictendum duximus per quamdam nostram Cedula, cujus tenor per omnia talis est. Ladislaus Dei gratia Rex Hungariæ, Hyerusalem, Siciliæ etc. Significamus tibi Viro nobili gentili de merolinis de Sulmona, legum doctore etc. Consiliario, et fidei nostro dilecto quod nos attendentes sinceræ fidelitatis constantiam. qua Universitas, et homines CIVITATIS NOSTRÆ AVERSÆ et ejus Casalium fidelis nostri dilecti erga claræ memoriæ Dominum Regem Carolum Tertium Reverendum Dominum Genitorem nostrum dum vixit, et nos etiam

Curia, ed a tutti gli altri nostri ufficiali a cui spetta e potrà spettare, sotto qualsiasi titolo e denominazione, di esaminare le nostre presenti disposizioni ed ai loro luogotenenti sia presenti che futuri, nostri fedeli diletti, grazia e buona volontà. Di solito rivolgiamo gli occhi della nostra compassione alla condizione dei nostri fedeli caduta in rovina in molti modi e depressa per le traversie dei tempi, e quelli che l'asprezza della sorte colpì profondamente e troviamo oppressi da gravi oneri graziosamente alleggeriamo di parte di quelli. Tempo fa, certamente soffrendo con l'affetto del sovrano per lo stato depresso dell'Università e degli Uomini della nostra Città di Aversa e dei suoi Casali, fedeli nostri diletti, per grazia rimettemmo alla stessa Università ed agli uomini della Città e dei detti Casali qualsiasi residuo delle dette sovvenzioni generali e collette, contribuzioni, donativi e tasse, e i residui da pagare di qualsivoglia altra funzione fiscale dovute dai detti uomini alla nostra Curia per i tempi trascorsi e fino a tutto l'anno della dodicesima Indizione da poco passata ed inoltre la sovvenzione generale ovvero la colletta dovuta dagli stessi uomini alla nostra Curia, per la quale in quattrocento quaranta e otto once, ventitrè tarenì e dodici grani erano annotati come tassati dalla nostra Curia, comandammo di ridurre a soltanto duecento once in perpetuo mediante una certa nostra Cedola, il cui tenore per tutto ciò è tale: Ladislao per grazia di Dio Re dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, etc. Rendiamo noto a te Nobiluomo Gentile de Merolinis di Sulmona, dottore in legge etc. Consigliere e fedele nostro diletto che noi osservando la costanza della sincera fedeltà con la quale l'Università e gli uomini della nostra Città di Aversa e dei suoi Casali, nostri fedeli diletti, lodevolmente si distinsero verso il Sovrano di chiara memoria Re Carlo Terzo Reverendo Signore nostro Genitore finché visse, e anche verso di noi; nonché i danni

⁶² Praeteritis.

laudabiliter claruerunt; nec non damna multiplicia, personarum cædes, et carcerationes, rerum, et bonorum dispendia, quæ homines ipsi pro fidelitate Regia Paterna, et nostra a nostris emulis, et rebellis diversimode subierunt opposcentes se viriliter rebellium, et æmulum insultibus, quibus varie comprimans, seque, et sua pro exaltatione nostri status, honoris; et nominis in opportunis casibus liberaliter disponentes. Ex quorum illatione damnorum homines ipsi alias opulenti, sunt adeo rebus eorum, et substantia bonorum exhausti, quod nullo modo solvere nostræ Curia debita per eos ipsi Curia fiscalia munera valerent, in posterum quod ipsos a prementibus eos oneribus relevare cernimus satis æquum; et intendentes homines ipsos, quorum fidelitate, et laudabilium operum merita, ac illata eis multipliciter damna, amplioris nostræ gratitudinis vendicant sibi locum, sic liberaliter, et benigne prospicere, quod, diminutis oneribus, possint sub umbra nostræ Clementiæ ad melioris fortunæ compendia pervenire, ut proinde dictis hominibus humanitas nostra non desit, quorum fidelitatis promptitudo tot damnis subditis non expavit, eisdem, Universitati, et hominibus dictæ CIVITATIS AVERSÆ, et Casalium ejus residua quælibet generalium subventionum, et collectarum, subsidiorum, donorum, et taxarum impositarum, et aliarum quarumlibet fiscalium functionum per eos pro præteritis temporibus, et usque per totum annum duodecimæ Inditionis nuper elapsæ ipsi Curia nostræ debita, et ad solvendum restantia remiccentes, et gratiosius lapsantes generalem subventionem, seu collectam per homines ipsos Civitatis, et Casalium prædictorum eidem nostræ Curia debitam, per quam in unciis quadringentis quadraginta octo tt. viginti tribus, et granis duodecim taxari per nostram Curiam ponuntur ad uncias ducentas tantum ex nunc et in antea in perpetuum de certa nostra scientia, ac cum consensu Serenissimæ Dominae,

molteplici, le uccisioni di persone e le incarcerazioni, le perdite di cose e beni che gli stessi uomini per la fedeltà verso il Re nostro Padre e verso noi subirono dai nostri rivali e dai ribelli, opponendosi virilmente in diversi modi alle offese dei ribelli e dei rivali e in varie maniere frenandoli, e generosamente nei casi opportuni disponendo sè stessi e le proprie cose per l'esaltazione del nostro stato, onore e nome. A seguito di tali danni gli stessi uomini altrimenti ricchi, erano tanto impoveriti nelle loro cose e nei loro averi che in nessun modo erano in condizioni di pagare alla nostra Curia i contributi fiscali da loro dovuti alla stessa Curia, e successivamente riconoscemmo che era oltremodo giusto sgravare gli stessi da oneri insopportabili. E intendendo degli stessi uomini, per la cui fedeltà, sia i meriti di azioni lodevoli che i danni a loro più volte inflitti, rivendicano a sé spazio di una più ampia nostra gratitudine, aver cura così generosamente e benignamente che, diminuiti gli oneri, possano sotto l'ombra della nostra Clemenza pervenire in tempi brevi ad una migliore fortuna, affinché pertanto non manchi la nostra umanità ai detti uomini, la cui prontezza della fedeltà per tanti danni subiti non ebbe paura: concedemmo e per grazia condonammo agli stessi, all'Università ed agli uomini della detta Città di Aversa e dei suoi Casali qualsiasi residuo delle sovvenzioni e collette generali, dei contributi, dei donativi, e delle tasse, delle imposte e di qualsivoglia altra funzione fiscale da loro dovuti alla nostra stessa Curia e rimasti da pagare per i tempi passati e fino a tutto l'anno della dodicesima Indizione da poco trascorsa, e ritenemmo di dover ridurre la sovvenzione o colletta generale dovuta dagli stessi uomini della Città e dei Casali predetti alla stessa nostra Curia, per la quale in quattrocento quaranta e otto once, ventitrè tarì e dodici grana sono annotati come tassati dalla nostra Curia, a soltanto duecento once da ora in poi e per sempre, per certa nostra cognizione, e con il consenso della Serenissima Sovrana Margherita per grazia di Dio Reverenda

Dominæ Margaritæ Dei gratia Regnorum prædictorum Reeuerendæ Matris, Baliae, et Tutricis nostræ duximus reducendam, eisque reliquis uncias ducentas quadraginta octo, tt. viginti tres, et gran. duodecim de summa dictæ generalis collectæ restantes in perpetuum relaxandas, itaque dicta Universitas, et homines præfatæ CIVITATIS AVERSÆ, et Casalium prædictorum ejus ex nunc in antea, et in perpetuum pro dicta generali Collecta uncias tantum ducentas ipsi nostræ Curiaē solvere teneantur, et pro illa tantum in unciis ducentis in registris Archivii nostri, et cedula taxationum generalium collectarum, qua de nostra Curia singulis annis emanant, taxati reperiantur pariter, et conscripti: Nec ad solutionem dictæ restantis quantitatis de summa ipsius generalis Collectæ, et præfatorum residuorum præteritorum temporum, quam, et quæ ipsis præmisso modo remibmus⁶³, realiter, vel personaliter compellantur, Registris, et Cedula ipsis, de quibus præmissam quantitatem demi⁶⁴, et corrigi volumus, nullatenus obstituris. Tuæ fidelitati mandantes, quatenus pro eisdem, Universitate, et hominibus de præmissis statim fieri faciatis nostras literas oportunas. Datum Gajetæ sub ✠ parvo nostro Sigillo die decimo octavo mensis Septembris tertiæ decimæ inditionis. Noviter autem devotis supplicationibus pro parte dictorum Universitatis, et hominum culmini nostro factis benignius inclinati, ac attendentes ipsorum Universitatis, et hominum fidei sinceræ constantiam, ac personarum, et rerum jacturas, quas pro dicta fidelitate nostra illibate servanda laudabiliter substulerunt, advertentes quoque, quod gratiæ Principum firmiter debent esse mansuræ, eidem Universitati, et hominibus dictæ CIVITATIS AVERSÆ, et ejus Casalium suprascriptam remissionem, relaxationem, et gratiam eis per nos, ut

Madre dei Regni predetti, nostra Balìa e Tutrice, e a quelli per sempre sgravammo le rimanenti duecento quaranta e otto once, ventitrè tarì e dodici grana della somma della detta colletta generale. Pertanto, la detta Università e gli uomini della predetta Città di Aversa e dei suoi predetti Casali da ora in poi e in perpetuo siano tenuti a pagare alla stessa nostra Curia per la detta Colletta generale soltanto duecento once, e per quella per duecento once soltanto siano reperiti come tassati e obbligati nei registri del nostro Archivio e nelle cedole della tassazione generale e delle collette, che sono emesse ogni anno dalla nostra Curia. Nè siano forzati realmente o personalmente a pagare la detta restante quantità della somma della stessa Colletta generale e dei predetti residui dei tempi trascorsi, che agli stessi nel modo premesso rimettiamo, e vogliamo che di quelli nei Registri e nelle stesse Cedole, siano diminuiti e corretti della premessa quantità, in nessun modo essendovi ostacoli. Alla tua fedeltà comandando che a favore degli stessi, l'Università e gli uomini, fate che siano subito scritti i nostri opportuni editti per le cose premesse. Dato in Gaeta sotto il nostro Sigillo piccolo nel giorno decimo ottavo del mese di Settembre della tredicesima indizione. Di recente poi, benevolmente disposti verso le devote suppliche rivolte alla nostra attenzione dalla detta Università e dai detti uomini, e osservando la costanza della sincera fedeltà della stessa Università e degli stessi uomini, e le perdite delle persone e delle cose, che sostennero lodevolmente per mantenere incontaminata la detta fedeltà verso di noi, riconoscendo anche che le grazie dei Principi debbono essere fermamente mantenute, con il consenso e con l'autorità di Padre A. ... di San Lorenzo in Damaso, Reverendissimo in Cristo, Presbitero, Cardinale Legato della Sede Apostolica, e della Serenissima Principessa Sovrana Margherita, per grazia di Dio Regina madre dei detti

⁶³ Remittimus.

⁶⁴ Dedinui.

prædicatur, factam præfatamque cedula exinde subsecutam, omniaque, et singula in illis contenta in majoris cautelæ suffragium cum consensu, et autoritate Reverendissimi in Xpto Patris Domini A. tt. Sancti Laurentii in Damaso Presbyteri Cardinalis Apostolicæ Sedi Legati, ac Serenissimæ Principissæ Dominæ Margaritæ Dei gratia dictorum Regnorum Reginæ matris, et Baliorum nostrorum in perpetuum de certa nostra scientia confirmamus, ratificamus, acceptamus, et approbamus, nostræque confirmationis, ratificationis, acceptationis, et approbationis munimine roboramus, et propterea volumus vestræque fidelitati de certa nostra scientia cum consensu, et autoritate præmissis præcipimus⁶⁵, quatenus forma prædictæ nostræ remissionis, relaxationis, et gratiæ per vos diligenter attendita, illam vos, et vestrum quilibet presentes scilicet, et futuri eisdem, Universitati, et hominibus dictæ Civitatis nostræ AVERSÆ, ET EJUS CASALIUM efficaciter observetis, ac faciatis ab aliis, quantum in vobis fuerit, inviolabiliter observari, ipsosque UNIVERSITATEM, ET HOMINES PRAEFATAE CIVITATIS AVERSAE, et ejus Casalium prædictorum ad solutionem dictorum residuorum, et quarumlibet generalium subventionum, et collectarum, subsidiorum, donorum, taxarum, et aliarum quorumlibet fiscalium functionum per eos pro dictis præteritis temporibus, et usque per totum jam dictum duodecimæ Inditionis nuper elapsæ, ipsi nostræ Curiae debitorum, et ad solvendum restantium, ac jam dictarum unciarum ducentarum quadraginta octo, tt. viginti trium, et granorum duodecim per nos eis in perpetuum, ut prædicatur, remissarum, et remissorum nullo unquam tempore in generali, vel in speciali cogatis, impetatis, vexetis, turbetis, seu quomodolibet molestetis, nullamque eis

Regni, e nostra Balia, alla stessa Università ed agli uomini della detta Città di Aversa e dei suoi Casali, in suffragio di una maggiore garanzia, con nostra certa nostra cognizione per sempre confermiamo, ratifichiamo, accettiamo e approviamo, e rafforziamo con il sostegno della nostra conferma, ratifica, accettazione e approvazione, la soprascritta remissione, riduzione e grazia a quelli da noi fatta, come anzidetto, e la predetta cedola a ciò conseguente, e tutte e ciascuna delle cose in esse contenute. Pertanto, vogliamo e per certa nostra cognizione comandiamo con consenso e autorità alla vostra fedeltà per le cose premesse, che la forma della predetta nostra remissione, riduzione e grazia sia da voi con diligenza attentamente osservata, e voi e ognuno di voi, presenti cioè e futuri, per gli stessi, per l'Università e gli uomini della detta nostra Città di Aversa e dei suoi Casali, la osserviate efficacemente e fate che sia inviolabilmente osservata da altri, per quanto di vostra competenza. E parimenti in nessuna mai occasione in generale, o in speciale costringete, attaccate, vessate, turbate, o in qualsiasi modo molestate, l'Università e gli uomini della predetta Città di Aversa e dei suoi Casali e nessuna molestia, ingiuria, nociva novità o offesa per quelli contro le loro persone, cose e beni arrecate né permettete che sia arrecata da altri per il pagamento dei detti residui e di qualsiasi generale sovvenzione e colletta, contribuzione, donativo, tassa, e altra qualsivoglia funzione fiscale da loro dovuti alla stessa nostra Curia per i detti tempi passati e fino a tutto la già detta dodicesima Indizione da poco trascorsa, e per il pagamento delle restanti già dette duecento quaranta e otto once, ventitrè tarì e dodici grana da noi a quelli, come anzidetto, per sempre rimessi. Che anzi revochiate subito come non valido qualsiasi cosa da voi, o da altri, o da alcuni di voi capiti sia tentato contro l'ordine e il tenore del presente editto. Il presente editto poi dopo opportuna

⁶⁵ Praecipimus.

in personis, rebus, et bonis ipsorum inferatis, nec inferri permictatis ab aliis molestiam, injuriam, novitatem noxiam, vel offensam. Qninimo⁶⁶ revocetis statim in irritum quidquid per vos, vel alium, aut alios vestrum attentari continget contra presentium seriem, et tenorem. Presentes autem literas post opportunam⁶⁷ carum⁶⁷ pro cautela remanere⁶⁸ volumus præstanti præmisso modo efficaciter in antea valituras, Cedula taxationum generalium, subventionum, et collectarum, quæ annis singulis è curia nostra emanat, aliqua non obstante. Datum Cajetæ in absentia logothetæ, et Protonotarii Regni nostri Siciliae, et ejus Locumtenentis per Virum Nobilem Donatum de Aretio legum Doctorem, Locumtenentem Cancellarii Regni nostri prædicti Siciliae, Consiliarum fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo, die octavo mensis Junii quartæ Indictionis, Regnorum nostrorum anno quinto. Et similiter dictus quondam Germanus noster Reverendus dudum literas suas CIVIBUS AVERSANIS tandem concessit, videlicet super reductione datii dictæ CIVITATIS AVERSÆ ad manus, et potestatem exponentium prædictorum, ac restitutionem illius ad solitum, ac etiam consuetum, quarum litterarum tenor talis est. Ladislaus Dei gratia Hungariæ, Hierusalem, Siciliae, Dalmatiæ, Croatiae Ramæ, Serviæ, Galitiæ, Lodomeriæ, Comaniæ, Bulgariæque Rex, Proventiæ, et Forcalquerii, et Pedemontis Comes. Tenore præsentium de certa nostra scientia notum facimus Universis litterarum seriem inspecturis tam præsentibus, quam futuris, quod jam sunt anni elapsi decem, quibus compatiētes necessitatibus Universitatis, et hominum CIVITATIS NOSTRAE AVERSAE, et districtus

attenzione per garanzia straordinaria vogliamo che rimanga nel modo premesso efficacemente valido d'ora in poi, senza che vi sia ostacolo in altra Cedola delle tassazioni generali, delle sovvenzioni e delle collette, che sono emesse ogni anno dalla nostra Curia. Dato in Gaeta in assenza del logoteta e del Protonotario del nostro Regno di Sicilia e del suo Luogotenente, per mano del Nobileuomo Donato di Arezzo Dottore in legge, Luogotenente della Cancelleria del predetto nostro Regno di Sicilia, Consigliere fedele nostro diletto. Nell'Anno del Signore millesimo trecentesimo novantesimo primo, nel giorno ottavo del mese di Giugno della quarta Indizione, nell'anno quinto dei nostri Regni.

E similmente il detto fu nostro Fratello Reverendo già nondimeno concesse il suo editto ai cittadini aversani, vale a dire a riguardo della riduzione del dazio della detta Città di Aversa nelle mani e nel potere dei predetti esponenti, e il ripristino di quello al solito ed anche consueto. Di tale editto il tenore è il seguente:

Ladislaio per grazia di Dio Re dell'Ungheria, di Gerusalemme, della Sicilia, della Dalmatia, della Croazia, di Rama, della Serbia, della Galizia, della Lodomeria, della Comania e della Bulgaria, Conte della Provenza, di Forcalquier e del Piemonte. Col tenore del presente editto per certa nostra cognizione rendiamo noto a tutti quelli che esamineranno l'ordine dell'editto tanto oggi che in futuro, che già sono trascorsi dieci anni, nei quali compartecipi delle necessità dell'Università e degli uomini della nostra Città di Aversa e del suo distretto, i quali essendovi allora guerra nel nostro Regno di Sicilia ed in particolare nella Provincia di Terra di lavoro e essendovi nella nostra Città di Napoli ribellione contro di noi, erano ridotti in estrema povertà, per cui non poterono pagare le collette, le sovvenzioni

⁶⁶ Quinimo.

⁶⁷ Opportunam curam.

⁶⁸ Remanere.

ipsius, qui facientibus guerris tunc in Regno nostro Siciliae, et praesertim in Provincia Terrae laboris, Civitateque nostra Neapoli contra nos in rebellione sistente ad ultimam inopiam erant deducti, ex quo collectas, et subsidia, aliaque fiscalia jura nostra solvere Curiae nostrae non poterunt. Nosque considerantes viam, qua homines ipsi venirent minus oppressi, ac Castellano nostro Castri Civitatis ipsius de suis, et sociorum suorum gagiis satisfieri valeret, et posset, suspensis dictis Collectis, et subsidiis, gratiosius invenire tunc novas Gabellas recolligi decrevimus, et imponi in dicta CIVITATE AVERSÆ, ac datum, quod erat hominum dictae Civitatis ad manus, et dominium nostrorum reduximus, suspensis collectis, et subsidiis antedictis, de quo datio una cum juribus dictarum gabellarum novarum satisfieri valeret Castellano nostro Castri dictae Civitatis de gagiis suis, et sociorum suorum secum deputatorum in custodia Castri praedicti. Noviter autem, sublatis dictis guerris, ac meditantibus, quod pax Dei gratia viget in Regno nostro praedicto, ex quo homines dictae Civitatis, et Casalium suorum possunt dictarum collectarum, et subsidiorum solutionem habilius tolerare, ipsisque hominibus reductis ad solutionem illarum, ac fractis, et annullatis per nos jam dictis novis gabellis, prout per alias nostras literas declaratur. Jam dictum datum ad manus, et potestatem hominum dictae Civitatis, et districtus, secundum quod illud dicti homines antiquitus habuerunt, tenore presentium de certa nostra scientia restituimus, ac etiam confirmamus juxta solitum ac etiam consuetum. Mandamus harum serie de dicta certa nostra scientia magnifico viro magno Regni nostri Siciliae Camerario, ejusque locum tenentibus, ac universis, et singulis officialibus nostris per Regnum nostrum Siciliae constitutis, quocumque titulo, et denominatione notentur, officioque fungantur, ac Capitaneis dictae CIVITATIS NOSTRAE AVERSAE,

e gli altri nostri diritti fiscali alla nostra Curia, Noi considerando il modo per il quale gli stessi uomini potessero essere meno oppressi e il nostro Castellano della fortezza della stessa Città potesse e fosse in grado di essere soddisfatto delle paghe sue e dei suoi compagni, sospese le dette Collette e sovvenzioni, per grazia decretammo allora che nuove Gabelle fossero escogitate, raccolte e imposte nella detta Città di Aversa, e il dazio che era nelle disponibilità degli uomini della detta Città richiamammo al nostro dominio, avendo sospese le collette e le sovvenzioni anzidette, del quale dazio insieme con i diritti delle dette nuove gabelle fosse in condizioni di essere soddisfatto il nostro Castellano della fortezza della detta Città per le paghe sue e dei suoi compagni con lui incaricati della custodia del predetto Castello. Di recente poi, terminate le dette guerre, e pensando che la pace per grazia di Dio vige nel nostro predetto Regno, per cui gli uomini della detta Città e dei suoi Casali possono più validamente tollerare il pagamento delle dette collette e sovvenzioni, essendo stato da noi agli stessi uomini ridotto il pagamento di quelle, e revocate e annullate le già dette nuove gabelle, come per altro nostro decreto è dichiarato, col tenore del presente editto per certa nostra cognizione restituiamo e anche confermiamo secondo il solito ed anche il consueto il già detto dazio nelle mani e nel potere degli uomini della detta Città e distretto, secondo quello che i detti uomini un tempo ebbero. Comandiamo pertanto con questo editto con la detta certa nostra cognizione al magnifico uomo grande Camerario del nostro Regno di Sicilia, ed ai suoi luogotenenti, e a tutti ed a ciascuno dei nostri ufficiali stabiliti per il nostro Regno di Sicilia, con qualsiasi titolo e denominazione siano annotati e qualsiasi funzione svolgano, e ai Capitani della detta nostra Città di Aversa e del suo distretto, ed ai Castellani del nostro Castello della stessa Città, a cui spetta e spetterà in futuro, a quelli che esamineranno oggi e in futuro il presente editto, che la forma del presente editto sia

suique districtus, et Castellanis Castri nostri Civitatis ejusdem, ad quos spectat, et spectabit in posterum, præsentes literas inspecturis præsentibus, et futuris, quatenus forma præsentium per eos diligenter attenta, illam ipsi, et quilibet eorum præsentes etc. et futuri eisdem, Universitati, et hominibus studeant efficaciter observari, ac ab aliis, quantum in eis fuerit, faciant inviolabiliter observari. Nihilque contra præsentium literarum seriem, atque mentem præsument aliquid innovare, sicut habent gratiam nostram caram. Quinimo revocent, et revocari faciant prorsus in irritum quidquid per eum, alium, vel alios eorundem attentari, vel fieri propterea continget in posterum contra præsentium seriem, et tenorem. Et nihilominus dictum Datum per homines ipsos teneri, et percipi, ac recolligi, ipsiusque Universitatis commodis applicari, prout consuevit, hactenus liberè patiantur. In cujus rei testimonium presentes literas exinde fieri, et magno nostro pendenti sigillo jussimus communiri. Datum Neapoli in absentia logothetæ, et Prothonotarii Regni nostri Siciliae, ejusque locum Tenentis per Virum Nobilem Donatum de Aretio legum Doctorem, locum tenentem Cancellarii dicti Regni, Consiliarum, et fidelem nostrum dilectum, Anno Domini milleximo quatringentesimo tertio, die vigesimo quinto mensis Aprilis undecimæ Indictionis, Regnorum nostrorum anno decimo septimo. In cujus expositionis instantia dicti Universitas, et homines per eorum speciales Syndicos noviter ad Curiam nostram missos, Videlicet Viros nobiles Rencellum de Abisso. Joannem de Porcariis, et Guittum de Simonello Cives dictæ CIVITATIS AVERSAE Majestati nostræ humiliter supplicarunt, ut suprascripta privilegia, et literas præfatorum Regum, ac omnia, et singula in eis declarata, apposita, et contenta, nec non quæcumque alia privilegia eis concessa, et confirmata per prædecessores nostros Illuxtres

da loro osservata con diligenza. E che gli stessi e ciascuno di loro presenti e futuri si impegnino affinché esso sia efficacemente osservato dagli stessi, dall'Università e dagli uomini, e lo facciano inviolabilmente osservare da altri, per quanto a quelli spettasse. E niente contro l'ordine e l'intenzione del presente editto presumano in qualsiasi modo di cambiare, per quanto hanno cara la nostra grazia. Che anzi pertanto revochino e facciano revocare come del tutto non valida qualsiasi cosa che quelli o altri, o alcuni di loro capitì di tentare o fare in futuro contro l'ordine e il tenore del presente editto. E nondimeno liberamente permettano che il detto Dazio dagli stessi uomini sia tenuto, percepito e raccolto ed utilizzato per le necessità della stessa Università, come era solito finora. In testimonianza della qual cosa comandammo pertanto che il presente editto fosse redatto e munito del nostro grande sigillo pendente. Dato in Napoli in assenza del logoteta e del Protonotario del nostro Regno di Sicilia e del suo Luogotenente, per mano del Nobileuomo Donato di Arezzo, Dottore in legge, luogotenente del Cancelliere del detto Regno, Consigliere e fedele nostro diletto, nell'Anno del Signore millesimo quattrocentesimo terzo, nel giorno ventesimo quinto del mese di Aprile dell'undicesima Indizione, nell'anno decimo settimo dei nostri Regni. Nell'esposizione di tale istanza, la detta Università e gli uomini, per il tramite di loro speciali Sindaci poco tempo fa inviati alla nostra Curia, vale a dire i Nobiluomini Rencello de Abisso, Giovanni de Porcariis, e Guitto de Simonello, Cittadini della detta Città di Aversa, supplicarono umilmente la nostra Maestà, affinché i soprascritti privilegi e editti dei predetti Re e tutte e ciascuna delle cose in quelli dichiarate, apposte e contenute, nonché qualsiasi altro privilegio a loro concesso e confermato dai nostri predecessori, Illustri Re di Gerusalemme e di Sicilia, e anche dal detto fu Sovrano Re fratello nostro insieme con tutte e ciascuna delle cose in

Hierusalem, et Siciliae Reges, ac etiam per dictum quondam Dominum Regem fratrem nostrum una cum omnibus, et singulis in eis declaratis, contentis, et apposis, et similiter omnes consuetudines dictae CIVITATIS AVERSAE, ET DISTRICTUS, quas ipsi supplicantes habuerunt, et habent super matrimoniis contractis, et contrahendis, acceptare, roborare, validare, et confirmare benignius dignemur. Nos autem considerantes attentè, quod concessa eisdem supplicantibus per dictos quondam Dominos Reges, ac praefatos alios praedecessores nostros gesta, et acta fuerunt providè, et consultè, nec non in nostro revolventes animo intrepidam, et inconcussam fidelitatis constantiam ipsorum supplicantium, omni praeterito tempore laudabiliter comprobata, et praesertim tempore dicti qm. Domini Regis Germani nostri, et ad presens, in qua supplicantes ipsi, nullis eorum parcendo laboribus, periculis, sumptibus, et expensis intrepidè, et laudabiliter claruerunt, et clarent, ex quibus à nobis quacumq. exauditionis gratiam promerentur, eorumq. propterea supplicationibus annuentes subscripta omnia privilegia, et literas Dominorum Regum, et quaecumq. alia privilegia, et literas nostrorum praedecessorum, ac omnia, et singula in eis apposita, et contenta, in quarum ipsi supplicantes possessione, seu quasi ad presens existunt. Nec non antiquas consuetudines praefatas superdictis matrimoniis contractis, et contrahendis in dicta Civitate, eiusq. pertinentiis, et districtu. Tenore presentium de certa nostra scientia, specialiq. gratia acceptamus, ratificamus, validamus, approbamus, et confirmamus, nostraeq. auctoritatis, et potestatis presidio communimus, ac robore, et efficacia roboramus. Volentes, et decernentes expresse, quod dicta privilegia, et litterae, contentaq. in illis, ac praefatae consuetudines eisdem supplicantibus per auctoritatem presentis nostrae confirmationis, quam ad illa impedimus

quelli dichiarate, contenute e apposte, e similmente tutte le consuetudini della detta Città di Aversa e del distretto, che gli stessi supplicanti avevano ed hanno a riguardo dei matrimoni contratti e da contrarre, benignamente ci degnassimo di accettare, rafforzare, convalidare, e confermare. Noi poi valutando attentamente che le cose concesse agli stessi supplicanti dai detti fu Sovrani Re e predetti altri nostri predecessori furono gestite e compiute opportunamente e meditatamente, ed inoltre riconsiderando nel nostro animo l'intrepida e inconcussa costanza della fedeltà degli stessi supplicanti, lodevolmente comprovata in ogni tempo passato, e in particolare nel tempo del detto fu Sovrano Re Fratello nostro, e al presente, nella quale gli stessi supplicanti, coraggiosamente e lodevolmente resero e rendono manifesto non risparmiando alcuna fatica, pericolo, dispendio e spesa, per le quali cose sarebbe ottenuto da noi l'esaudimento di qualsiasi grazia, e pertanto acconsentendo alle loro suppliche, tutti i sottoscritti i privilegi e gli editti dei Sovrani Re e qualsiasi altro privilegio e editto dei nostri predecessori, e tutte e le singole cose in quelli apposte e contenute, nel possesso delle quali, o quasi, gli stessi supplicanti al presente si trovano, nonché le antiche consuetudini predette per gli anzidetti matrimoni contratti e da contrarsi nella detta Città e nelle sue pertinenze e distretto, col tenore del presente editto, per certa nostra cognizione e speciale grazia, accettiamo, ratifichiamo, convalidiamo, approviamo e confermiamo, e muniamo con il presidio della nostra autorità e potestà, e irrobustiamo con forza ed efficacia. Volendo e decidendo espressamente che i detti privilegi e editti e ciò che è in quelli contenuto, e le predette consuetudini, con l'autorità della nostra presente conferma agli stessi supplicanti, che leghiamo a quelle cose, da ora, in ogni tempo e in perpetuo siano stabili, reali, validi e saldi, fruttuosi e persistenti, e non soffrano in alcun modo l'attacco di qualsiasi violazione, disordine o impugnazione. Ecco invero al magnifico

ex nunc, omni tempore, et perpetuo sint stabilia, realia, valida, atq. firma, fructuosa, et mansura, et nullius infractionis, turbationis, aut impugnationis iniuriam quomodolibet pertimescant. Ecce namq. magnifico Viro nostro Iusticiario Regni nostri Siciiiæ, eiusq. Locumtenenti, et Iudicibus magnæ Curia, nec non vicem gerentibus Iustitiarijs, Capitaneis, ac universis, et singulis officialibus nostris, quocumq. nomine noncupatis, officioq., et Iurisdictione fungentibus ubilibet constitutis, tam presentibus, quam futuris, et quibuscumq. aliis hominibus, et personis, ad quos spectat, et spectare poterit, tenore presentium de certa nostra scientia damus expressus in mandatis, quatenus forma presentis nostræ confirmationis diligenter attenta, ipsi, et quilibet eorum subscripta privilegia, et literas, ac prædicta quecumq. alia privilegia dictis supplicantibus modo prædicto concessa, omniaq., et singula in illis contenta, ac præfatas consuetudines super matrimonii, prelibatis inviolabiliter, et tenaciter velint, et debeant observare, et ab alijs mandent, et faciant prout ad eos spectat, et spectabit in posterum tenaciter, et effectualiter observari. In cuis rei testimonium, ac præfatorum hominum dictæ CIVITATIS AVERSAE, et Casalium, et exterorum, et habitatorum prædictorum cautelam, perpetuamq. memoriam presentis nostræ confirmationis literas exinde fieri fecimus, et magno pendenti Maiestatis nostræ sigillo iussimus communiri. Datum Neap. per virum mag. Bernardum Zurulum de Neap. Comitem Montis Auri, logothetam, et Prothonotarium Regni nostri Sicilia, collateralem Consiliarium, et fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo quadringentesimo quarto decimo, die vigesimo primo mensis Septembris octavæ Inditionis, Regnorum nostrorum anno primo. JOANNA REGINA manu propria = Registrata in Cancellaria penes prothonotarium.

Uomo, nostro Giustiziere del nostro Regno di Sicilia ed al suo Luogotenente, ed ai Giudici della grande Curia, nonché ai vicereggenti Giustizieri, Capitani, e a tutti ed a ciascuno dei nostri ufficiali, con qualsiasi nome chiamati, e qualsiasi compito e Giurisdizione ricoprano, dovunque assegnati, tanto presenti quanto futuri, e a qualsiasi altro uomo e persona a cui spetta e potrà spettare, col tenore del presente editto per certa nostra cognizione diamo espressamente comando, affinché nella forma osservata con scrupolosa attenzione della nostra presente conferma, gli stessi e ognuno di loro vogliano e debbano osservare inviolabilmente e tenacemente per i predetti i sottoscritti privilegi e editti, e qualsivoglia altro privilegio ai detti supplicanti concesso nel modo predetto, e tutte e ciascuna delle cose in essi contenute, e le predette consuetudini a riguardo dei matrimoni, e comandino, e facciano per quanto a loro spetta e spetterà in futuro, che siano osservati dagli altri tenacemente ed effettivamente. In testimonianza della qual cosa, ed a tutela dei predetti uomini della detta Città di Aversa e dei Casali e dei forestieri e degli abitanti dei predetti ed a perpetua memoria della nostra presente conferma disponemmo pertanto che fosse preparato l'editto e comandammo che fosse munito del grande sigillo pendente della nostra Maestà. Dato in Napoli per mano del magnifico uomo Bernardo Zurolo di Napoli, Conte di Monte Auro, logoteta e Protonotario del nostro Regno di Sicilia, Consigliere collaterale e fedele nostro diletto. Nell'Anno del Signore millesimo quattrocentesimo decimo quarto, nel giorno ventesimo primo del mese di Settembre dell'ottava Indizione, nell'anno primo dei nostri Regni.

La Regina Giovanna di mano propria = Registrata in Cancellaria presso il protonotario.

<i>Extracta est præsens copia a suo proprio originali Privilegio, quod conservatur in Archivio Fidelissimæ Civitatis Aversæ, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, & in fidem reg. sig. Datum Aversæ die 20. mensis Augusti 1801. Ego Not. Hælias Bonavita Canc., et Archiv. dict. Civ. Aversæ. Locus signi &c.</i>	<p>La presente copia è stata estratta dal suo proprio originale Privilegio che è conservato nell'Archivio della Fedelissima Città di Aversa, con il quale eseguito il confronto concorda, salva sempre la migliore, e in fede reg. sig. Dato in Aversa, il giorno 20 del mese di Agosto 1801.</p> <p>Io Notaio Elia Bonavita Cancelliere e Archivista della suddetta Città di Aversa. Luogo del sigillo etc.</p>
---	--

Questa conferma di privilegi fu eseguita dalla Regia Camera nel 1713. nella rinomata causa ad istanza del Regio Fisco contro tutti li possessori delli territorj del Gaudio, presso l'Attuario Capo.

Nel 1782. fu altresì detto privilegio ratificato dalla Regia Camera precedente relazione del fu Razionale D. Nicola Migliore nella causa tra la Città di Aversa con l'Illustre Principe di Stigliano, utile Padrone del Casale di Giugliano, Attuario Ignazio Letizia. E nel mentre si ordinò mantenersi l'Illustre Possessore nell'esercizio dell'alta giurisdizione; in rapporto alla giurisdizione bassa si spiegò nel ragionamento, che spettava alla Città di Aversa, ne' seguenti termini.

<i>Veteres quidam scripturas aliquot ea alligavit (la Città di Aversa esibì la copia de' suddetti Privilegi) quibus enunciantur Julianum, & alia loca in Tabularii Pollio planta comprehensa, in territorio Averæ, seu in Agro Aversano fuisse posita, ejusmodi tamen monumenta tantum prodesse potuissent assendis juribus territorialibus ad Aversam pertinentibus PUBLICARUM FUNCTIONUM respectu, & jugationis, aut capitationis intuitu FISCO præstandæ.</i>	<p><i>Invero allegò alcuni antichi documenti (la Città di Aversa esibì la copia dei suddetti Privilegi) nei quali si riporta che Giugliano ed altri luoghi compresi nella pianta dell'Archivista Pollio, erano siti nel territorio di Aversa, ovvero nell'Agro Aversano. Tuttavia documenti di tal tipo potrebbero soltanto servire a difendere i diritti territoriali pertinenti ad Aversa con rispetto delle pubbliche funzioni e tenuto conto della jugatio, o testatico, da pagare al fisco.</i></p>
--	--

Li suddetti privilegi ottenuti dalla Città di Aversa sono stati sempre dalla Regia Camera eseguiti al dire di Giacomantonio di Mauro allegat. 16. 40. 62. 78. e da *de Marinis ad Reverter. dec. 467. e 468.* e di altri Autori del nostro Foro.

DOCUMENTO II

Diploma del Re Carlo II. del 1302., dal quale si vede, che la Città di Aversa ebbe il permesso di poter caricare, ed esiggere dai suoi Casali più abili, e solvibili, le once sei, e tarì cinque dovute dai Casali di Teverola, Urano, e Gualiano⁶⁹, stante la povertà di questi.

Di questa stessa Regale Economia fece uso il Tribunale della Regia Camera nel dì 18. Agosto 1755. nell'ordinare, che fra la Città, e tutti li suoi Casali formato si fosse un solo Catasto, e l'annua rendita si ripartisse tra tutte le Università *pro numero Foculariorum*⁷⁰, ed acciocchè rimanessero *Casali con terre isolate, ed indipendenti*, il Razionale D. Giovanni Guida fu di parere, che ad ogn'una si assegnasse altrettanta quantità di bonatendenti, che formassero il pieno delle Collette, ricadendo ciascun oncia a tre tornesi, come si rileva dalla relazione del ripartimento sistente nel *fol. 593.* del proc. tra Aversa, e Napoli fu Att. Orfino, e perciò gli Eredi di D. Fortunato Villani Avvocato destinato dal fu Spettabile Luogotenente Illustre Marchese Cito a difendere tutti li sudetti Casali di Aversa ottennero il Palmario, come dal processo della Tassa presso l'Attuario Buglio.

Ex Regesto ejusdem Serenissimi Regis Caroli II. signato 1302. F. fol. 177.

Dal Registro dello stesso Serenissimo Re Carlo II, contrassegnato a. 1302 F foglio 177.

SCriptum est Gerardo de Sancto Elpidio militi Justitiario terre laboris, et Comitatus Molisij, Consiliario familiari, & fidei suo &c. PRO UNIVERSITATE HOMINUM CIVITATIS AVERSE nostrorum fidelium Maiestati nostre nuper exponitur, quod DE CASALIBUS CIVITATIS EJUSDEM, que ab antiquo, & solito certa de singulis impositionibus pecuniarum fiscalium recipiunt porcionem, aliqua sunt per *epidirruam*⁷¹ gravi depopulatione consumpta, aliqua propter discrimina rerum depauperata per nimium, & aliud videlicet Casale Tiburole ad mandatum nostrum de solita quantitate taxationis illius in tribus unciis extitit leviatum, & quia illi fuerunt per maiestatem nostram graciosus relaxate, & sic per consequenciam est secutum, quod ab hominibus Casalis piri uncie due Casalis Uriani tarenì viginti & Casalis

SCritto per Gerardo di Sant'Elpidio, Milite, Giustiziere di Terra di Lavoro e della Contea del Molise, Consigliere familiare e suo fedele etc. Per l'Università e gli uomini della Città di Aversa nostri fedeli alla Maestà nostra poco tempo fa è stato esposto che fra i Casali della stessa Città che da tempi antichi e secondo il solito raccolgono una certa porzione dei denari fiscali delle singole imposizioni, alcuni sono per grave *epidemia* spogliati di popolazione, altri per le traversie degli eventi sono eccessivamente impoveriti, e un altro, vale a dire il Casale di Teverola, per nostro comando della solita quantità di quella tassazione in tre once restò sgravato, e dalla nostra maestà fu graziosamente condonato. Così per conseguenza è seguito che della solita somma della tassazione dei suddetti Villaggi non possono in alcun modo essere raccolti ed ottenuti dagli uomini del Casale di Piro once due, del Casale di

⁶⁹ Qualiano

⁷⁰ Secondo il numero dei fuochi.

⁷¹ Epidemiam.

<p>Caliani tarenì quindecim, & de solita summa taxacionis eorum non possunt quoquomodo recolligi, & haberi. Ita quod computatis eis, & dictis tribus unciis relaxatis sunt uncie sex, & Tarenì quinque in summa que de totali quantitate impositionis, & taxacionis fiscalium collectarum, & contingentis ipsa Casalia deficiunt non exacte; circa quod Universitas ipsa volens tam Curie nostre dispendio, quam SUO STATUI subvenire, ne pro defecto ipso uno alio plus gravetur petiit sibi dari licentiam, quod ipsas sex uncias, & quinque tarenos inter alia CASALIA CIVITATIS eiusdem, ad id magis habilia possint pro suarum exigencia facultatum superadere, distribuere, & taxare. Reputantem quoque petitionem hanc utilem, atque iustam fidelitati tue presencium tenore commictimus, & expresse mandamus, ut comperto premissa sic esse statim simul cum Iudice, & Actorum notario per Curiam tibi datis, non obstante alia distribuzione, seu taxatione facta forsitan inter ipsa Casalia de generali subventioni fiscali, adhibitis Vobis aliquibus probis Viris, quos dicta UNIVERSITAS NOMINABIT PREDICTAS SEX UNCIAS, ET TARENOS QUINQUE INTER ALIA CASALIA CIVITATIS EIUDEM, AD ID HABILIA secundum ordinationes, & facultates hominum eorumdem pro porcione debita superadicias, distribuas, & imponas, ut iuxta additionem, & distributionem eandem fiscales collecte hujusmodi per Curiam exigantur. Iustum est etenim, quod sicut crescunt facultates hominum, & decrescunt sic, & taxationes eorum debitis mutacionibus varientur, proviso tamen quod pretextu presencium quantitas, aut recolectio cujuscumque fiscalis pecunie impositae IN CIVITATE AVERSÆ ET EJUS CASALIBUS non minuatur, impediatur in aliquo, vel tardetur. Datum Neapoli per B. de C. &c. die XXII. decembris prime Inditionis.</p>	<p>Urano tarenì venti e del Casale di Qualiano tarenì quindici. Cosicchè, calcolati quelli e le dette tre once rinunziate, sono sei once e cinque tarenì che deficitano, non essendo state esatte, nella somma della quantità totale di imposizione e tassazione delle collette fiscali dovute dagli stessi Casali. A riguardo la stessa Università, volendo dare aiuto tanto al danno per la nostra Curia quanto al proprio stato, e non volendo che per la stessa mancanza uno più di un altro sia aggravato, chiese che le fosse data licenza che le stesse sei once e cinque tarenì potessero essere aggiunte, distribuite e tassate tra gli altri Casali della stessa Città a ciò più validi per l'esigenza per le proprie disponibilità. Reputando questa petizione anche utile e giusta, affidiamo alla tua fedeltà con il tenore del presente editto e espressamente comandiamo che, verificato se quanto in premessa così è, subito insieme con il Giudice ed il notaio degli Atti a te dati dalla Curia, nonostante altra distribuzione o tassazione fatta forse tra gli stessi Casali per la generale sovvenzione fiscale, dopo aver incaricato alcuni onesti Uomini che la detta Università nominerà, aggiungi, distribuisci e imponi le predette sei once e cinque tarenì tra gli altri Casali della stessa città a ciò validi per la porzione dovuta secondo i titoli e gli averi degli stessi uomini, affinché secondo l'aggiunta e la stessa ripartizione le collette fiscali in tal guisa siano esatte dalla Curia. Giusto è infatti che come crescono e decrescono gli averi degli uomini così anche le tassazioni di quelli siano cambiate con le dovute variazioni, purché tuttavia con il pretesto del presente editto la quantità o la raccolta di ciascuna imposizione fiscale di denaro nella Città di Aversa e nei suoi Casali non sia ridotta, impedita in alcun modo o ritardata. Dato in Napoli per mano di B. di C.⁷² etc. nel giorno 22 di dicembre della prima Indizione.</p>
---	---

⁷² Bartolomeo di Capua.

Vi è l'estratta firmata dal Dottor D. Francesco Orlando Soprintendente del Regal Archivio.

DOCUMENTO III

Diploma del Re Carlo II. del 1302, dal quale si ravvisa la prima infeudazione de' Casali di Giugliano, Caivano, e Trentola, siti nel territorio della Città di Aversa, che fu in quanto alle Famiglie soltanto, quali distintamente si descrivono.

<i>Ex Regesto Serenissimi Regis Caroli Secundi signato 1302. A. fol. 115</i>	<i>Dal Registro del Serenissimo Re Carlo II contrassegnato a. 1302 A, foglio 115</i>
--	--

<p>SCriptum est Iustitiariis terre laboris, & Comitatus molisij fideli suo &c. Scire te volumus, quod nos viro nobili Bartholomeo Siginulfo de Neapoli, Comiti Thelesie, Magno Regni Sicilie Camerario, dilecto Consiliario familiari, & fideli nostro, quem fidelitatis sinceritas erga nos fecit acceptam, & obsequionem reddidit sedulitas comendatum, ac eius heredum utriusq. sexus ex suo corpore legitime descendentibus natis iam, & in antea nascituris imperpetuum subscriptos homines, & Vassallos quos Curia nostra tenet in Casalibus IULLANI, CAYVANI, & TRENTULE, DE TERRITORIO AVERSÆ, ac Vassallagium, & homagium eorumdem, omneque ius aliud, quod habet dicta nostra Curia in eisdem donandas, & concedendas, nuper duximus de liberalitate mera, & gratia speciali jure tamen quod in eisdem hominibus, & eorum singulis habemus maioris dominij ratione nobis, & nostris heredibus ac successoribus reservato lege, vel constitucione, que alienationem rerum demanij fieri prohibet non obstante, prout in privilegio nostro sibi inde indulto plenius, & serius continetur: volumus itaque & fidelitati tue presencium tenore commictimus, quatenus statim receptis presentibus: homines, & Vassallos ipsos dicto Comiti, vel suo pro eodem procuratori, ac nuncio pro se & dictis suis heredibus, iuxta formam concessionis nostre huiusmodi, assignes seu mandes; et facias auctoritate presencium assignari, ac recepto prius ab hominibus, & Vassallis ipsis pro nobis,</p>	<p>SCritto per i Giustizieri di Terra di Lavoro e della Contea del Molise suoi fedeli etc. Vogliamo che tu sappia che al nobiluomo Bartolomeo Siginolfo di Napoli, Conte di Telesse, Gran Camerario del Regno di Sicilia, diletto Consigliere familiare e fedele nostro, di cui la sincerità della devozione verso di noi rese accetta e la diligenza rese affidabile la dedizione, ed ai suoi eredi di entrambi i sessi legittimamente discendenti dal suo corpo, già nati o che nasceranno in futuro, in perpetuo i sottoscritti uomini e Vassalli che la nostra Curia ha nei Casali di GIUGLIANO, CAIVANO e TRENTOLA nel TERRITORIO DI AVERSA, e il Vassallaggio e l'omaggio degli stessi, e qualsiasi altro diritto, che la nostra Curia ha nei loro confronti, abbiamo ora deciso di donare e concedere per mera liberalità e grazia, con la riserva per legge o costituzione tuttavia degli speciali diritti che nei confronti degli stessi uomini e di ciascuno di loro abbiamo in ragione della nostra superiore potestà per noi ed i nostri eredi e successori, essendo l'alienazione delle cose del demanio proibita, secondo quanto nel nostro privilegio di concessione più pienamente e dettagliatamente è descritto. Vogliamo pertanto ed affidiamo alla tua fedeltà nei termini presenti, fino a quando immediatamente gli stessi saranno recepiti: i detti uomini e Vassalli al detto Conte o al suo procuratore o messaggero per sé e agli anzidetti suoi eredi, secondo la forma delle nostre analoghe</p>
---	---

<p>nostrisq. heredibus fidelitatis solite juramento, deinde facias ab eis prefato Comiti, vel dicto eius procuratori, aut nuncio pro eodem iuxta usum, & consuetudinem Regni nostri Sicilie assecurationis, debite Sacramenta prestari, nec non intendi, & responderi de omnibus in quibus tenentur, & debent alijs Curie nostre juribus, & cujuslibet alterius semper salvis, faciens fieri de executionem presentium cum forma ipsarum tria publica consimilia instrumenta, quorum una tibi retento; alio dicto Comiti, seo prefato eius procuratori, vel nuncio tradito; Tercium Magistris Rationalibus Magne Curie Nostre mittas.</p> <p>NOMINA VERO HOMINUM ET VASSALLORUM DICTI CASALIS IULLANI SUNT HEC VIDELICET: PETRUS BULOCTA, IOHANNES BULOCTA, LIGORIUS BULOCTA, IOHANNES BULLICINUS, PHILIPPUS BULLICINUS, PETRUS BULLICINUS, PETRUS DE SAXULA. GRACIANUS ANGELUS DE SAXULA, DOMINICUS DE JANUARIO, ADENULFUS DE JANUARIO, SYMON DE ROBBERTO, GUIRRISIUS DE ROBERTO, SYMON CASULLA; PETRUS CASULLA; ANGELUS DE AMABILI; PETRUS DE AMABILI; NICOLAUS PORRETTA, PETRUS PORRETTA, SYMON PORRETTA, LIGORIUS PORRETTA, STEPHANUS PORRETTA; NICOLAUS PORRETTA; ANDREAS SURRENTINUS, JACOBUS SPUGNOLA, HEREDES GREALTERIJ SPUGNOLA, PETRUS SPUGNOLA, ANGELUS SPUGNOLA, IOHANNES PLANISIUS, DOMINICUS PLANISIUS, NICOLAUS PLANISIUS, SYMON PLANISIUS; BARTHOLOMEUS CUCCA, NICOLAUS PLANISIUS, NICOLAUS CUCCA, NATALIS CUDATA, ET IOHANNES TALLATELA. Nomina hominum, & Vassallorum dicti Casalis Cayvani sunt hec videlicet: Iacobus Maiellanus. Angelus Pulsanus. Angelus de Livore. Iacobus Grecus. Bartholomeus de Manzano. Nicolaus de Marzano. Iacobus frater eius. Jornellus frater eius.</p>	<p>concessioni, assegna o invia; e fa che con l'autorità del presente editto siano assegnati e, ricevuto prima dagli stessi uomini e dai Vassalli per noi ed i nostri eredi il consueto giuramento di fedeltà, di poi fai sì che dagli stessi al predetto Conte, o al suo procuratore o messaggero, secondo l'uso e la consuetudine di conferma del nostro Regno di Sicilia, siano prestati i dovuti giuramenti, nonché siano intesi e rispettati tutti gli altri diritti della nostra Curia nei confronti di chicchessia, e, fatti sempre salvi i diritti di chiunque altro, fa in modo che siano redatte in forma idonea tre copie pubbliche dell'atto di esecuzione delle presenti disposizioni, delle quali una sarà da te trattenuta; un'altra sarà affidata al predetto Conte, o al suo procuratore o messaggero; la terza copia la invierai ai Maestri Razionali della nostra grande Curia.</p> <p>I nomi degli uomini e dei Vassalli del predetto Casale di Giugliano sono questi e cioè: Pietro Bulocta, Giovanni Bulocta, Ligorio Bulocta, Giovanni Bullicino, Filippo Bullicino, Pietro Bullicino, Pietro de Saxula, Graziano Angelo de Saxula, Domenico de Januario, Adenolfo de Januario, Simone de Robberto, Guirrisio de Roberto, Simone Casulla, Pietro Casulla, Angelo de Amabili, Pietro de Amabili, Nicola Porretta, Pietro Porretta, Simone Porretta, Ligorio Porretta, Stefano Porretta, Nicola Porretta, Andrea Surrentino, Giacomo Spugnola, gli eredi di Gualtiero Spugnola, Pietro Spugnola, Angelo Spugnola, Giovanni Planisio, Domenico Planisio, Nicola Planisio, Simone Planisio, Bartolomeo Cucca, Nicola Planisio, Nicola Cucca, Natale Cuda e Giovanni Tagliatela.</p> <p>I nomi degli uomini e dei Vassalli del predetto Casale di Caivano sono questi e cioè: Giacomo Maiellano, Angelo Pulsano, Angelo de Livore, Giacomo Greco, Bartolomeo de Manzano, Nicola de Marzano, Giacomo suo fratello, Giornello suo fratello, Nicola de Gimondo, Giovanni suo nipote, Giovanni Gimondo, Perrino suo fratello,</p>
---	---

<p>Nicolaus de Gimundo. Johannes nepos eius. Johannes Gimundus. Perrinus frater eius. Nicolaus Cefalanus. Petrus Cefalanus. Marcus Cefalanus. Guillelmus Cefalanus. Johannes Marconus. Marcucius frater eius. Johannes Severinus. Guillelmus Severinus. Mansius Severinus. Angelus De Ambrosio. Dominicus Baccinus. Natalis frater eius. Pascasius Baccinus. Januarius Baccinus. Marinus de Rocca. Marticius de Curti. Simon de Curti. Vignatus de Curti. Jacobus de Curti. Johannes de Curti. Joannes Laurentij de Curti. Michael de Curti. Bartholomeus de Curti. Landulfus Curthonus. Nicolaus de Ducata & frater eius. Fallucca & frater eius heredes Jacobi de Vico. Johannes de Symeone. Robbertus de Symeone. Guillelmus Contus & Johannes frater eius. Cajvanus Caputus. Cannameli Thomas Caputus. Jacobus Contus, Maffeus Contus & fratres. Heres guillinnini. Petrus Marini Scocti, Petrus de Ambrosio. Nicolaus de Ambrosio heredes gualterij de rosana. Petrus de Rosana. Nicolaus de Rosana. Bartucius frater eius. Laurentius de Converribili. Bartholomeus de Converribili. Paulus Florenovelli. Blasius de Matalla. Joannes Donadii. Andreas Dompri Iohannis. Heredes Laurentij Cefalarij. Johannes Marinus. Petrus Maczucquellus. Philippus Cefalanus. Heres Petri Cefalani. Guillelmus de Iudice. Nicolaus de Jullano. Jacobus de Summa. Nicolaus Decimumpiana. Franciscus de Summa. Joannes de Gusta, & Jacobus de fracta. Nomina hominum, & Vassallorum dicti Casalis Trentule hec sunt: firmatus de Afragola. Blasius de Afragola. Petrus de Afragola. Martorius Millacius. Johannes Millacius. Petrus de Robberto. Johannes Farina. Stephanus Farina. Angelus Farina. Dominicus de Mauro. Martonus de Mauro. Martinus de Sica. Et Cesarius Tamburrus. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua militem &c, die V Februarij prime inditionis.</p>	<p>Nicola Cefalano, Pietro Cefalano, Marco Cefalano, Guglielmo Cefalano, Giovanni Marcone, Marcucio suo fratello, Giovanni Severino, Guglielmo Severino, Mansio Severino, Angelo De Ambrosio, Domenico Baccino, Natale suo fratello, Pascasio Baccino, Gianuario Baccino, Marino de Rocca, Marticio de Curti, Simone de Curti, Vignato de Curti, Giacomo de Curti, Giovanni de Curti, Giovanni di Laurenzio de Curti, Michele de Curti, Bartolomeo de Curti, Landolfo Curtone, Nicola de Ducata e suo fratello, Fallucca e suo fratello, gli eredi di Giacomo de Vico, Giovanni de Simeone, Roberto de Simeone, Guglielmo Conte e Giovanni suo fratello, Caivano Caputo, Cannameli Tommaso Caputo, Giacomo Conte, Maffeo Conte e fratelli, l'erede di Guillinnino, Pietro di Marino Scotto, Pietro de Ambrosio, Nicola de Ambrosio, gli eredi di Gualterio de Rosana, Pietro de Rosana, Nicola de Rosana, Bartucio suo fratello, Laurenzio de Converribili, Bartolomeo de Converribili, Paolo Florenovelli, Biagio de Matalla, Giovanni Donadio, Andrea di Domine Giovanni, gli eredi di Laurenzio Cefalario, Giovanni Marino, Pietro Mazzucchello, Filippo Cefalano, l'erede di Pietro Cefalano, Guglielmo de Iudice, Nicola de Giugliano, Giacomo de Somma, Nicola Decimumpiana, Francesco de Summa, Giovanni de Gusta, e Giacomo de Fratta.</p> <p>I nomi degli uomini e dei Vassalli del predetto Casale di Trentola sono: Firmato de Afragola, Biagio de Afragola, Pietro de Afragola, Martorio Millacio, Giovanni Millacio, Pietro de Robberto, Giovanni Farina, Stefano Farina, Angelo Farina, Domenico de Mauro, Martono de Mauro, Martino de Sica e Cesario Tamburro.</p> <p>Dato in Napoli per mano di Bartolomeo di Capua, cavaliere etc., nel giorno V di Febbraio della prima indizione.</p>
---	---

Vi è l'estratta firmata dal Dottor D. Francesco Orlando Soprintendente del Regal Archivio.

DOCUMENTO IV

Diploma del Re Ferdinando I. del 1464., di essersi abolito la Giurisdizione, ch'era presso de' Baroni de' Casali di Aversa, e di aver confermato il diploma della Regina Giovanna II. del 1419, come dal documento VI. P. I. e' prescisse, che da questo generale divieto fosse stato esente il Casale d'Isola, che trovavasi concesso a Roberto di Aragona, e ciò non ostante detto feudo, in tempo di St...ne. Rovito allor Avvocato Fiscale della Regia Camera, fu dichiarato, che non aveva Giurisdizione territoriale, essendo sito nell'Agro Aversano, come vedesi dal di lui Config. 101. lib. II. num. 10.

Si fa fede per me qui sottoscritto Regio Archivario, e Soprintendente Onorario de' Reali Archivj della Regia Camera della Sommara, come avendo riconosciuto il Registro intitolato = *Diversorum ex Registris Regis Ferdinandi Primi* = degli anni 1463 a 1492, che si conserva nel Grande Archivio di esso Tribunale della Camera prima, lit. O. Scanzia 4. num. 30., nel medesimo al foglio 49. si legge quanto siegue.

Ex eodem Regesto fol. 89. a t.

Dallo stesso Registro, foglio 89 a tergo.

Ferdinandus &c. Universis &c. Magnifico Viro Nobilibus, & Egregiis viris Capiteo Universitati, & hominibus Civitatis nostre Averse tam presentibus, quam futuris gratiam, & bonam voluntatem. Quamvis revocavimus per nostras literas jurisdictiones meri, & misti imperii, quas habebant Barones, & alie singulares persone in Casalibus Civitatis nostre Averse, ut predicatur per nostras literas superinde confectas, quas hic pro expressis haberi volumus contemplatione tamen spectabilis, & Magnifici Roberti de Aragonia de Santo Severino Comitis Caiatiæ, cujus respectu alias speravimus, & exemptum fecimus a dicta jurisdictione Averse, Casale Insule ipsius Comitis, ut constat Privilegio eidem concesso serie presentium declaramus, & decernimus nostre mentis fuisse, & esse quod in dicta revocatione jurisdictionum minime intelligatur Casale Insule, sed volumus separatim a dicta jurisdictione penitus remaneat, & exemptum, & Privilegium ipsi Roberto concessum volumus, & jubemus in suo robore permanere, non obstantibus nostris literis aliisque quibuscumque presentibus obstantibus, etiamsi talia essent, & quibus oporteret

Ferdinando etc. A tutti etc. Al Magnifico Uomo, ai Nobili ed Egregi uomini, al Capitano, all'Università ed agli uomini della nostra città di Aversa sia presenti che futuri, grazia e buona volontà. Benché revocammo con nostro editto le giurisdizioni del mero e del misto imperio che avevano i Baroni ed altre singole persone nei Casali della nostra Città di Aversa, come è definito nei nostri editti a riguardo emessi, che qui per le cose espresse vogliamo che si abbiano in considerazione, tuttavia allo spettabile e Magnifico Roberto d'Aragona di San Severino, Conte di Caiazzo, Conte pure del Casale di Insula, in riguardo del quale altrimenti ci ripromettermmo e facemmo esente dalla detta giurisdizione di Aversa, come consta nel Privilegio a lui concesso, con l'ordine del presente editto dichiariamo e decretiamo che nelle nostre intenzioni era ed è che nella detta revoca delle giurisdizioni per niente si intenda il Casale di Insula, ma vogliamo che esso rimanga del tutto separato ed esente dalla detta giurisdizione ed il Privilegio concesso allo stesso Roberto vogliamo e comandiamo che rimanga nel suo vigore, nonostante i nostri editti e qualsiasi altra disposizione, anche se tali fossero e per i quali occorresse fare una più particolare

<p>mentionem fieri magis specialem, quibus omnibus in quantum predittis obviarent derogamus, & derogatum esse volumus, & jubemus mandantes quibuscumque cujusvis dignitatis status, & conditionis existant ad quas spectat seu spectabit, & presentes devenerint, & signanter Capitaneo Universitati, & hominibus Civitatis Averse tam presentibus, quam futuris quatenus forma ipsius privilegij dicto Roberto indulti, & presentium nostrarum literarum actenta illam observent, & observari faciant ad unguem, nec se de jurisdictione dicti Casalis Insule impedian, ac cetera faciant prout in ipso Privilegio continentur, pro quanto gratiam nostram caram habent iramque, & indignationem nostram, ac penam in ipso Privilegio contentam cupiunt evitare, in cujus rei fidem presentes nostras munitas sigillo fieri jussimus. Datum in Civitate nostra Troie per Nobilem, & egregium virum Benedictum de Balsamo de pedemonte locumtenentem die II. Decembris Millesimo CCCCLXIII. regnorum nostrorum anno septimo: Inichus M. Camerarius: Dominus Rex mandavit mihi Antonello de petrutiis.</p>	<p>menzione, e per tutti i predetti per quanto fossero in contrasto deroghiamo e vogliamo che sia derogato e ordiniamo comandando a chiunque di qualsiasi dignità, stato e condizione ai quali spetta o spetterà, e il presente editto pervenisse, e specificamente al Capitano dell'Università ed agli uomini della Città di Aversa, tanto presenti quanto futuri, affinché nella forma dello stesso privilegio concesso al detto Roberto e del presente nostro editto attentamente lo osservino e lo facciano osservare fin nei particolari, né impediscano la giurisdizione del detto Casale di Insula, e facciano le altre cose come nello stesso Privilegio è contenuto, per quanto hanno cara la nostra grazia e desiderano evitare l'ira e l'indignazione nostra, e la pena contenuta nello stesso Privilegio, in fede della qual cosa comandiamo che il presente nostro editto sia munito del sigillo. Dato nella nostra Città di Troia per mano del nobile ed egregio uomo Benedetto de Balsamo del Piemonte, luogotenente, nel giorno 2 di dicembre del 1464, nell'anno settimo dei nostri regni: Inico Maestro Camerario: Il Signor Re affidò a me Antonello de Petrutiis.</p>
---	---

Evvi l'estratta firmata dal Dottor D. Francesco Orlando Soprintendente del Regal Archivio.

DOCUMENTO V

Decreto, ed Ordine della Regia Camera spedito ad istanza del Casale di Giugliano nel dì primo Febraro del 1606., che si describe per Casale della Città di Aversa, e come tale con tutti gli altri Casali di detta Città deve soffrire per due terze parti i pesi fiscali, ed un'altra terza parte si deve dalla Città, secondo li privilegj, ed antico solito per godere la Città, e tutti li Casali la grazia fattali dal Re Ladislao nel 1391. di contribuire per soli fuochi 1200. e di sole ann. once 200., come dal documento primo num. IV. della P. II; come poi dopo detta epoca sia il Casale di Giugliano divenuto Terra indipendente, e Cumana non si comprende.

Dippiù si fa fede, qualmente avendo riconosciuto il Registro *Partium* 100. dell'anno 1606., che similmente in detto Grande Archivio si conserva nella Camera 9. litt. P. Sc. 2. n. 165. nel medesimo dal foglio 10. a t. al 12. si legge la seguente Provvisione di Camera, la quale è di questo tenore.

REgio Percettore di Terra di Lavoro, e Contado di Molise l'anni passati per questa Regia Camera furono spedite provisioni del tenor seguente v3. Magnifice Vir come sapeti la Città di Aversa &c. prout tota forma adest in Registro *Partium* 76. fol. 212. Al presente n'è stato presentato Memoriale prius porretto all'Eccellenza sua, et quello remessi a questa Regia Camera del tenor seguente v3. Illnstriss., et Eccellentiss. Signor: l'Università di Giugliano CASALE DI AVERSA supplicando fa intendere a V. S. come in virtù di Privilegj concessi dalli retro Rì di questo regno è stato solito infino all'anno 1603. la detta Città di Aversa, & Casali pagare l'ordinario per fuochi 1200., cioè la terza parte la Città, & le due altre parti li Casali, conforme anco appare dalli libri maggiori del Percettore di detta Provincia, & nel detto anno 1603. senza fare menzione, che la detta Città dovea pagare la terza parte conforme detti privilegj, & antiquo solito s'ha fatto spedire dalla Regia Camera, inaudita essa Università, che debbia pagare docati 411. 3. 5 $\frac{1}{3}$ per anno, a tempo dovea pagare più de' doc. 600. Con farsi escomputare l'essatto dalle Casali. Per tanto supplica V. E. resti servita ordinare alla detta Regia Camera, che vogli spedire

REgio Percettore di Terra di Lavoro e della Contea del Molise, negli anni passati da questa Regia Camera furono spediti provvedimenti del seguente tenore, vale a dire:

Magnifico Uomo, come sapete la Città di Aversa etc. secondo quanto l'intera forma compare nel Registro delle Parti 76, foglio 212. Al presente ne è stato presentato Memoriale, prima indirizzato a sua Eccellenza e poi rimesso a questa Regia Camera, del seguente tenore, vale a dire:

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, l'Università di Giugliano, Casale di Aversa, supplicando fa intendere a V. S. come in virtù di Privilegi concessi dai precedenti Re di questo regno è stato solito fino all'anno 1603 che la detta Città di Aversa e i Casali pagassero l'ordinario per fuochi 1200, cioè la terza parte la Città e le altre due parti i Casali, come anche appare dai libri maggiori del Percettore di detta Provincia. Nel detto anno 1603, non facendo menzione del fatto che la detta Città doveva pagare la terza parte in conformità ai detti privilegi e secondo l'abitudine antica, è stato ordinato dalla Regia Camera, senza aver ascoltata la detta Università, che debba pagare ducati 411. 3. 5 $\frac{1}{3}$ per anno, mentre in passato dovea pagare più di ducati 600 facendosi poi scomputare quanto riscosso dai Casali. Pertanto supplica V. E. resti servita

provisione ch'il detto Percettore exiga la detta tassa conforme il solito, che oltre sia giusto lo riceverà ut Deus &c. Regia Camera Summarie super supplicatis provideat = *Constantinus R. Provisum per S. E. Neapoli die 14. Novembris 1601. Tagliavia &c. Dominus Commissarius provideat.*

Et volendo sopra l'esposto in detto preinserto Memoriale debite provvedere havemo riconosciuto il libro de carrichi di terra di Lavore in quello *fol. 19. a t.* appare Privilegio del Re Ladislao *sub Datum Caiete 8. Junii 1391.* Fu concesso alla Città di Aversa, & Casali, che l'ordinario tantum si pagasse per contribuzione per once 200. Quello poi fu confermato per il Re Alfonso primo *sub Datum in Civitate Aversæ XX. Januarij 1440.* havuta consideratione alla povertà generale di detta Città, e Casali, fu ancora confermato il detto Privilegio del Re Ferrante *sub Datum Capue XII. Novembris 1467.* Et a 18. di Settembre 1503. *sub Datum in Castris prope Castilionem contra Caietam,* & poi confermato per il Gran Capitaneo, dove anco fu detto, che cossì si avesse dovuto continuare il sale per Mille, e duecento tomola per anno, li quali s'abbiano da spartire, & pagare per la terza parte dalli homini delli Casali, & foria secondo è stato solito per il passato, & osservare al presente. Havemo anco riconosciuto molti libri de' Credenzieri de' la Regia Dohana del Sale, & in specie dell'onno 1447. nel quale tempo fu imposto la regia Dohana per lo Sale, che s'havea da consignare all'Università, & in quelli appare, ch'alla detta Città di Aversa, & Casali ogn'anno se li sono consignate tomola 1200. di Sale in virtù delli sopradetti Privilegij, cioè la terza parte alla Città di Aversa, & le doie parti alli Casali, & Foria, & de più havemo riconosciuta l'infrascritta fede fatta per Andrea Caserta Locotenente di detto Ufficio del tenor seguente &c. Si fa fede per me Giovanni Aureda regio Commessario

ordinare alla detta Regia Camera che voglia spedire disposizione che il detto Percettore esiga la detta tassa secondo il solito, e quanto altro sia giusto lo riceverà come Dio etc. La Regia Camera della Sommaria provveda a riguardo di quanto supplicato = *Constantino R. Provveduto per S. E. Napoli, 14 Novembre 1601. Tagliavia etc. Il signor Commissario provveda.*

E volendo dovutamente provvedere a riguardo dell'esposto in detto preinserto Memoriale, abbiamo consultato il libro dei carichi di Terra di Lavoro e in quello, *nel foglio 19 a tergo*, vi è il Privilegio del Re Ladislao, *dato in Gaeta, 8 Giugno 1391*, nel quale fu concesso alla Città di Aversa ed ai Casali che si pagasse l'ordinario come contribuzione soltanto per once 200. Ciò poi fu confermato dal Re Alfonso I con documento *dato nella Città di Aversa, 20 gennaio 1440*, avuta considerazione della povertà generale di detta Città e dei Casali. Fu ancora confermato il detto Privilegio dal Re Ferrante con documento *dato in Capua, 12 Novembre 1467* e il 18 Settembre 1503 in documento *Dato nei Castelli vicino Castiglione contro Gaeta*, fu poi confermato per il Gran Capitano, dove fu anche detto che così si doveva continuare a dare il sale per milleduecento tomola per anno, i quali erano da dividersi e pagare per la terza parte [dalla Città di Aversa e per due terzi] dagli uomini dei Casali e della foria⁷⁴ secondo quanto è stato solito per il passato, e si osserva al presente. Abbiamo anche consultato molti libri dei Credenzieri della Regia Dogana del Sale, e in particolare dell'anno 1447, tempo in cui fu imposta la regia Dogana per il Sale che si doveva consegnare alle Università, e in quelli appare che alla detta Città di Aversa ed ai Casali ogni anno se ne sono consegnate 1200 tomole di Sale in virtù dei sopradetti Privilegi, cioè la terza parte alla Città di Aversa, e le altre due parti ai Casali ed alla Foria, e per di più abbiamo riconosciuta la sottoriportata attestazione fatta da Andrea Caserta Luogotenente di detto Ufficio del seguente

⁷⁴ Circoscrizione.

<p>delle provincie di terra di lavoro, & Contado di Molise, qualmente iuxta li libri Maggiori del qu. Gio: Battista Sadeolis Predecessore di questo regio officio circa l'anno nonae Indictionis 1595., & anni subsequenti per quelli appare la Città di Aversa, & Casali esser'andata debitrice alla Regia Corte per l'ordinario per la conventione con la Regia Corte per fochi 1200., per la somma ha portato peso per la detta Città, per la terza parte poco più conforme li Casali impotenti, & dishabitati, che si sono andati ripartendo fra detta Città, & Casali, & per le due altre parti hanno portato peso li altri Casali habitati, & in fede del vero sarà la presente firmata da nostra mano. In Napoli ex regio Officio die XVII. februarij 1605 Andrea Caserta locotenente. Per tanto ve dicimo &c. ch'a rispetto del ordinario tantum li dobbiate esigere dalla Città di Aversa, & Casali per conventione per il numero di fochi 1200. tantum cioè la terza parte della Città, & le doie altre parti dalli Casali, & foria, & tutto quello, che la Città d'Aversa, o Casali avesse pagato meno dal primo di Settembre 1595. in cquà lo dobbiate essiggere, & escomputare a quelle Università, che han pagato soverchio citra præjudicium jurium regij fisci, & cossì &c. & defertur. <i>Datum Neapoli die primo Februarii 1606. = Iuan Alonzo Juares M. C. L. = Julius Cæsar Minadous = Fiscus = Julius Cæsar Sicolus Realis = Ioannes Antonius Sebastianus Magister actorum = Consensu Castellanus Secretarius.</i></p> <p>Al Procuratore di terra di Lavoro cum insertione di Provisione de la Regia Camera, & di Memoriale porretto a S. E., & rimesso ad regiam Cameram, quod provideat, s'ordina, ch'essiga l'ordinario tantum di Aversa, & Casali per il numero di fochi 1200. = cioè la terza parte la Città, et le doie altre parti dalli Casali iuxta li sopradetti Privilegij, libri di Creditori della Dohana del Sale dell'anno 15..., et fede d'Andrea Caserta locotenente del detto</p>	<p>tenore: etc. Si fa fede per me Giovanni Aureda regio Commissario delle provincie di Terra di Lavoro e del Contado del Molise, come secondo i libri Maggiori del fu Giovanni Battista Sadeolis Predecessore di questo regio officio, a riguardo dell'anno della nona Indizione 1595 e negli anni successivi, da quelli appare la Città di Aversa ed i Casali essere andati debitori alla Regia Corte per l'ordinario per la conventione con la Regia Corte per fuochi 1200, per la quale somma ha sopportato peso la detta Città per la terza parte, e poco più per i carichi relativi ai Casali impotenti e disabitati che si sono andati ripartendo fra detta Città e Casali, e per le altre due parti hanno sopportato peso gli altri Casali abitati, e in fede del vero sarà la presente firmata da nostra mano. In Napoli dall'Ufficio regio Officio nel giorno 17 di febbraio 1605 Andrea Caserta luogotenente. Pertanto vi diciamo etc. che a riguardo dell'ordinario per conventione li dobbiate esigere dalla Città di Aversa e Casali soltanto per il numero di fuochi 1200, cioè solo la terza parte dalla Città e le due altre parti dai Casali e dalla foria, e tutto quello che la Città d'Aversa o i Casali avessero pagato in meno dal primo di Settembre 1595 in qua lo dobbiate esigere e scomputare a quelle Università che hanno pagato in eccesso, senza pregiudizio dei diritti del regio fisco, e così etc. ed è notificato. <i>Dato in Napoli nel giorno primo di Febbraio 1606 = Iuan Alonzo Juares M. C. L. = Giulio Cesare Minadous = il Fisco = Giulio Cesare Sicolus Realis = Giovanni Antonio Sebastiano Maestro degli atti = Con il consenso di Castellano segretario.</i></p> <p>Al Procuratore di terra di Lavoro con l'inserzione del Provvedimento della Regia Camera e del Memoriale presentato a S. E. e rimesso alla regia Camera, affinché provveda, si ordina che esiga l'ordinario di Aversa e dei Casali soltanto per il numero di fuochi 1200 = cioè la terza parte dalla Città e le altre due parti dai Casali secondo i sopradetti Privilegi, libri di Creditori della Dogana del Sale dell'anno 15..., e fede di Andrea Caserta luogotenente del detto Procuratore come sopra riportato, senza</p>
--	--

<p>Procuratore ut supra, citra preiudicium iurium regij fisci.</p> <p>Siccome il tutto con chiarezza apparisce dalli riferiti Registri a {a}⁷³ quali. Dato nel Reale Archivio di detta Regia Camera il dì sei Novembre Mille ottocento, ed uno 1801. Ut Fiscus.</p> <p>Dottor D. Francesco Orlando Archiviario.</p>	<p>pregiudizio dei diritti del regio fisco.</p> <p>Così come il tutto con chiarezza appare dai riferiti Registri ai quali etc. Dato nel Reale Archivio di detta Regia Camera il dì sei Novembre 1801. Visto dal Fisco etc.</p> <p>Dottor D. Francesco Orlando Archivista.</p>
--	---

⁷³ Ripetizione.

DOCUMENTO VI

Ordine del Collateral Consiglio del 1634., affinchè in Giugliano si facesse il catasto dei beni de' Cittadini, e de' Forestieri. L'Università di Giugliano, come non avea territorio Giurisdizionale giusta la testimonianza di Orazio Montano Repetito ad L. Imperialem § Præterea ducatus num. 66. e 93., accatastò soltanto i beni de' suoi Naturali siti nell'Agro Aversano, ed in altre parti.

All'Illustre Marchese Signor D. Ottavio Avena Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

IL Procuratore della Città di Aversa riverentemente l'espone, come nel Casale di Giugliano al 1634., precedente ordine del Regio Collateral Consiglio, coll'intervento di un Subalterno della Regia Camera presenti gli Eletti di detto Casale fu formato un solenne Catasto, ove furono soltanto allibrati li Naturali di detto Casale per quei effetti, che avevano nell'Agro Aversano, ed anche nel territorio Napoletano, come appare dal fogl. 311. e 359., ed i Cittadini Aversani non furono allibrati in detto Catasto, e molto meno in altri due antecedenti del 1616. e 1617.; E perchè questi libri si conservano nel grande Archivio della Regia Camera; Perciò la supplica ordinare a chi spetta, che ne faccia fede, e l'avrà ut Deus &c.

*Die 5. mensis Novembris 1801. Neap.
Fiat petita Fides Veritatis, verum &c.
= Avena*

Si fa fede per me qui sottoscritto Regio Archiviario, e Soprintendente Onorario de' Reali Archivj della Regia Camera della Sommara, come avendo riconosciuto il Catasto della Terra di Giugliano in Provincia di Terra di Lavoro dell'anno 1635., che si conserva nel grande Archivio di esso Tribunale nella Camera VIII. litt. H. Sc. 3 n. 7; nel medesimo in principio esiste l'infrascritto ordine, ch'è di questo tenore v3.

Philippus Dei Gratia Rex &c.

IL Procuratore della Città di Aversa con reverenza le espone, come nel Casale di Giugliano nel 1634, in esecuzione dell'ordine del Regio Consiglio Collaterale, con l'intervento di un Subalterno della Regia Camera e presenti gli Eletti di detto Casale, fu redatto un Catasto ufficiale, ove furono registrati soltanto i Naturali di detto Casale per quelle proprietà che avevano nell'Agro Aversano ed anche nel territorio Napoletano, come appare dai fogli 311 e 359, ed i Cittadini Aversani non furono registrati in detto Catasto e nemmeno in altri due antecedenti del 1616 e 1617. E poichè questi libri si conservano nel grande Archivio della Regia Camera, per questo motivo la supplica ordinare a chi spetta che ne faccia fede, e l'avrà come Dio etc.

*Nel giorno 5 del mese di Novembre 1801,
Napoli.
Sia fatta la richiesta attestazione, in verità
etc. = Avena*

Si fa fede per me qui sottoscritto Regio Archivista e Soprintendente Onorario dei Reali Archivi della Regia Camera della Sommara, come avendo riconosciuto il Catasto della Terra di Giugliano in Provincia di Terra di Lavoro dell'anno 1635, che si conserva nel grande Archivio del Tribunale nella Camera VIII., litt. H., Sc. 3, n. 7, nel medesimo in principio esiste il sottoscritto ordine, che è di questo tenore, vale a dire:

Filippo per Grazia di Dio Re etc.

<p>D. Joannes Enriquez Marchio Campi Regens Regiam Cancellariam, Collateralis Consiliarius, & Commissarius &c.</p> <p>Magnifice Vir Regie Fidelis dilecte, A sua Eccellenza è stato presentato il seguente memoriale, e da quella a noi rimesso del tenor seguente: Illustriss. et Excellentiss. Signore, l'infrascritti Cittadini della Terra di Giugliano della Giurisdizione del Signor Principe di Pietrapulcina supplicando li fanno intendere, come li anni passati tanto per essi supplicanti, quanto da altri huomini di detta Giurisdizione si hebbe ricorso nella Regia Camera, et dimandorno Commissario, quale si havesse a conferire in detta terra, e fare lo nuovo, et general Catasto, seu Apprezzo, stante che in quella si vive senza nessuno ordine circa li negotij publici, et alloggiamenti per non esserci detto Catasto, dal che ne nasce, che il Sindaco distingue li pesi fra li Cittadini a sua discrezione, et li poveri portano sempre maggior peso delli ricchi, et facoltosi, per la quale furono espediti provisioni dirette al Capitano di detta Terra havesse fatto congregare in publico parlamento lo governo, et Cittadini di essa per esplorare la loro volontà circa lo Catasto predetto, come appare per l'inclusa Copia di quello, per esequitione delle quali provisioni si fe detto parlamento, et fu concluso di volere il Catasto predetto; Però ricorreno da V. E., et la supplicano destinar Commissario a fare detto Catasto seu apprezzo a spese di essa Università, et quando paresse all'Eccellenza sua commetterlo al Governadore della detta loro giurisdizione, quale faccia detto Catasto per evitar maggior spesa, o a chi parerà a V. E., et l'haveranno a gratia ut Deus &c. Gio: Battista Chianese, Berardino Chianese, Gio: Jacovo Pennacchio, David Chianese, Marc'Antonio Pennacchio, Martio Chianese, Oratio Clemente Chianese, Tiberio Chianese, Giulio</p>	<p>D. Joannes Enriquez Marchese di Campo, Reggente della Cancelleria Regia, Consigliere Collaterale, e Commissario etc.</p> <p>Magnifico Uomo, diletto Fedele del Re, a sua Eccellenza è stato presentato il seguente memoriale, e da quella a noi rimesso, del seguente tenore: Illustrissimo ed Excellentissimo Signore, i sottoscritti Cittadini della Terra di Giugliano della Giurisdizione del Signor Principe di Pietrapulcina, supplicando le fanno conoscere come negli anni passati, tanto da essi supplicanti quanto da altri uomini di detta Giurisdizione, fu fatto ricorso nella Regia Camera e fu chiesta la nomina di un Commissario con l'incarico di portarsi in detta terra e redigere il nuovo e generale Catasto, ovvero Apprezzo, stante che in quella si vive senza nessuno ordine circa gli affari pubblici e le abitazioni non essendovi detto Catasto, dal che ne nasce che il Sindaco suddivide i carichi fiscali fra i Cittadini a sua discrezione, e i poveri sopportano sempre peso maggiore dei ricchi e dei facoltosi. Per tale questione furono spedite disposizioni dirette al Capitano di detta Terra affinché facesse radunare in publico parlamento il governo e i Cittadini di essa per esplorare la loro volontà circa il predetto Catasto, come appare nell'inclusa Copia di quello. In esecuzione delle dette disposizioni si fece detto parlamento e fu concluso di volere il predetto Catasto. Pertanto ricorrono da V. E. e la supplicano di destinare un Commissario per preparare detto Catasto ovvero apprezzo a spese di essa Università, e qualora all'Eccellenza sua sembrasse opportuno affidarlo al Governatore della detta loro giurisdizione, il quale faccia detto Catasto per evitare maggior spesa, o a chi sembrerà opportuno a V. E., e l'avranno a grazia come Dio etc. Giovanni Battista Chianese, Berardino Chianese, Giovanni Giacomo Pennacchio, Davide Chianese, Marc'Antonio Pennacchio, Marzio Chianese, Orazio Clemente Chianese, Tiberio Chianese, Giulio Cesare</p>
---	---

<p>Cesare Chianese, Giuseppe Chianese, Io Fabritio Chianese, Daniele Chianese, Io Bartolomeo Pragliola, Io Nicola Pragliola &c. Illustris Regens Enriquez Marchio Campi Regius Collateralis Consiliarius de Supplicatis se informet, & provideat Rovitus Regens &c. Et visto per noi il detto Memoriale, vista anco la detta mensionata Conclusione sopra ciò fatta per detta Università, havendosi da Noi destinar persona diligente, et integra per l'effetto predetto, ci ha parso commettere a voi il negotio predetto, sincome con questa ve lo commettimo, et vi dicemo et ordinamo, che vi debbiat conferire in detta Terra di Giugliano, et in ogni altro Luogo dove sarà necessario, et ivi gionto in conformità della Regia Pragmatica, et istruzioni della Regia Camera de la Summaria procedereti alla confettione del sopradetto general Catasto de' beni, censi, ed industrie de' Cittadini dell'Università predetta, et così anco de' forastieri per li beni possiedono in lo territorio della predetta Università, dandovi, et concedendovi per esecuzione delle cose predette tutta l'autorità bastante, et le giornate, che in ciò vacarete ve le farete pagare da detta Università alla ragione contenta nella regia Pragmatica, vacando in detto negotio per termine di uno mese decorrendo dal vostro arrivo in detta terra, et così eseguirete, la presente resti in vostro potere. Datum Neapoli die 23. mensis Septembris 1634. Enriquez Regens &c. gratis &c. per alium mensem die 18. mensis Decembris 1634. Enriquez Regens. Stefanus de Giorno Regius Cancellarius gratis. In diversorum 13. fol. 178. A t. Al Magnifico D. Bartolomeo de Simone Capitano della giurisdizione dell'Illustre Principe di Pietrapulcina nella suddetta Terra di Giugliano per la confettione del sopradetto Catasto di detta Università con le clausole ut supra &c. Dippiù si fa fede, qualmente nello stesso Catasto al foglio 311. si legge descritto, ed accatastato Daniele Chianese per i beni, che possiede, fra de' quali si descrive il</p>	<p>Chianese, Giuseppe Chianese, Giovanni Fabrizio Chianese, Daniele Chianese, Giovanni Bartolomeo Pragliola, Giovanni Nicola Pragliola etc. = L'Illustre Reggente Enriquez Marchese di Campo, Regio Consigliere Collaterale, si informi e provveda delle cose supplicate. Rovito Reggente etc.</p> <p>E visto da noi il detto Memoriale, vista anche la detta menzionata Deliberazione sopra ciò fatta da detta Università, dovendosi da Noi destinare persona diligente e integra per lo scopo predetto, ci è parso opportuno affidare a voi il compito predetto, come con questa ve lo affidiamo, e vi diciamo e ordiniamo che vi dovete recare in detta Terra di Giugliano, e in ogni altro Luogo dove sarà necessario, e ivi giunto in conformità della Regia Prammatica e delle istruzioni della Regia Camera della Sommaria procederete alla redazione del sopradetto generale Catasto dei beni, dei censi e delle industrie dei Cittadini dell'Università predetta, e così anche dei forestieri per i beni che possiedono nel territorio della predetta Università, dandovi e concedendovi per l'esecuzione delle cose predette tutta l'autorità bastante e le giornate per le quali in ciò sarete occupato ve le farete pagare dalla detta Università nella misura contenuta nella regia Prammatica, rimanendo occupato in detto compito nel limite di un mese decorrendo dal vostro arrivo in detta terra, e così eseguirete. La presente resti in vostro potere. Redatto in Napoli nel giorno 23 del mese di Settembre 1634. Enriquez Reggente etc. gratis etc. per altro mese nel giorno 18 del mese di Dicembre 1634. Enriquez Reggente. Stefano de Giorno, Regio Cancelliere gratis.</p> <p>Nel vol. 13 delle varie, foglio 178 e a tergo. Al Magnifico D. Bartolomeo de Simone Capitano della giurisdizione dell'Illustre Principe di Pietrapulcina nella suddetta Terra di Giugliano per la redazione del sopradetto Catasto di detta Università con le clausole come sopra formulate etc. Di più si fa fede, come nello stesso Catasto al foglio 311 si legge descritto ed accatastato Daniele Chianese</p>
--	---

<p>seguinte in questo modo &c.</p> <p>Sei moja di terra arbustata in territorio di Napoli detta la Spicarella juxta li beni di Giulio, et Francesco Ricciardo, et Lodovico Siccardo. Se tira per docati 384. Sono once 64. Ed al foglio 359. si legge descritta, ed accatastata Gentile Torca vidua del qu. Ettore Chianese per i beni, che possiede, fra de' quali si descrive il seguente in questo modo &c.</p> <p>Altre moja sei di terra arbustata detto a S. Giovanni a Carpignano territorio di Napoli juxta li beni di Gio: Jacovo Pennacchio, et Marco Chianese. Se tira per moja 4. et quarte otto. E' apprezzata per docati 384. once 64. E finalmente si fa fede, come tanto nel riferito Catasto di Giugliano dell'anno 1635., come in quello degli anni 1616. e 1617. non esiste Rubrica di Forestieri Bonatenenti nè di Aversa, né di altro Luogo.</p> <p>Siccome il tutto con chiarezza apparisce dalli riferiti Catasti, a' quali &c. Dato nel Reale Archivio di detta Regia Camera il dì sedici Novembre mille ottocento e uno 1801. Vidit Fiscus, salvis &c. Dottor Francesco Orlando Archiviario, e Soprintendente de' Reali Archivj.</p>	<p>per i beni che possiede, fra i quali si descrive il seguente in questo modo etc.</p> <p>Sei moggia di terra alberata in località di Napoli detta la Spicarella, a fianco dei beni di Giulio e Francesco Ricciardo e Lodovico Siccardo. Si apprezza per ducati 384 e once 64. Ed al foglio 359 si legge descritta ed accatastata Gentile Torca vedova del fu Ettore Chianese per i beni che possiede, fra i quali si descrive il seguente in questo modo etc.</p> <p>Altre moggia sei di terra alberata in località detta a S. Giovanni a Carpignano territorio di Napoli, a fianco dei beni di Giovanni Giacomo Pennacchio e Marco Chianese. Si registra per moggia 4 e quarte otto. E' apprezzata per ducati 384 e once 64. E infine si fa fede, come tanto nel riferito Catasto di Giugliano dell'anno 1635, come in quello degli anni 1616 e 1617, non esiste Rubrica di Forestieri Possidenti nè di Aversa né di altro Luogo.</p> <p>Così come il tutto con chiarezza appare dai riferiti Catasti, ai quali etc. Dato nel Reale Archivio di detta Regia Camera, lì 16 Novembre 1801. Visto dal Fisco, fatti salvi etc. Dottor Francesco Orlando Archivista, e Soprintendente dei Reali Archivi.</p>
---	--

DOCUMENTO VII

Dalla fondazione di Aversa fino al 1755. sempre l'Agro Aversano è stato unito sotto la Giurisdizione della Città, e secondo il documento le Collette si pagavano per due terzi da Casali, e per un terzo dalla Città. Indi nel 1741. essendosi ordinata la formazione de' nuovi Catasti, stimò il Tribunale della Regia Camera, che la Città di Aversa, e suoi Casali avessero formato un solo Catasto, e dal Razionale e Segretario della terza Ruota D. Gio: Guida ne compose il ripartimento, ed assegnò a ciascuna Università un definito territorio corrispondente al numero de' Fuochi, e ciascun'oncia ricadde a grano uno, cavalli sei, e tre quarti di Cavallo, e questa fu la prima divisione dell'Agro Aversano.

Copia &c.

Al Sig. D. Onofrio Scassa Presidente Decano della Regia Camera, e Commessario

IL magnifico Procuratore della Città di Aversa avendo con suo memoriale a V.S. esposto di ritrovarsi con due decreti uniformi della Regia Camera risolta la promiscuità pretesa dai Cittadini Napoletani Possessori de' beni in tutto il tenimento Aversano, e che per tanto i medesimi pagassero la Bonatenenza, come a tutti gli altri Esteri Bonatenenti, ut *fol.* 509. & 562. A qual effetto sotto li 31. Dicembre 1759. furono spedite da V.S. provvisioni per l'osservanza di detti decreti, anche per vigore della Real Determinazione di S. M. (D. G.) de' 22. Ottobre 1759., e di Appuntamento della stessa Regia Camera de' 11. di detto mese di Dicembre, dirette le provvisioni alla Regia Corte di Aversa: e poichè per la più facile espedita esecuzione agli ordini del Tribunale convenendo di liquidare la tassa di tutt'i Bonatenenti, da ripartirsi sopra il peso ordinario della Città di Aversa e suoi Casali, siccome dal decreto della Regia Camera de' di dovermi incaricare l'adempimento di quanto mi sta commesso col cennato decreto de' 18. Agosto 1755., e che nel tempo stesso proceder dovessi al disbrigo

AVendo esposto il magnifico Procuratore della Città di Aversa con suo memoriale a V. S. di ritrovarsi con due decreti uniformi della Regia Camera, essendo sciolta la promiscuità pretesa dai Cittadini Napoletani possessori dei beni in tutto il tenimento Aversano e dovendo pertanto i medesimi pagare la Bonatenenza come tutti gli altri Forestieri possidenti, come detto nei fogli 509 e 562, a tale scopo il 31 Dicembre 1759 furono spedite da V. S. disposizioni per l'osservanza dei detti decreti, anche in forza della Real Determinazione di S. M. (D. G.) del 22 Ottobre 1759, e di una Riunione della stessa Regia Camera dell'11 di detto mese di Dicembre con provvedimenti diretti alla Regia Corte di Aversa: e poichè per la più facile e rapida esecuzione degli ordini del Tribunale convenendo di pagare la tassa di tutti i Possidenti, da ripartirsi sopra il peso ordinario della Città di Aversa e dei suoi Casali, siccome dal decreto della Regia Camera del [fu stabilito] di dovermi incaricare per l'adempimento di quanto mi fu affidato con l'anzidetto decreto del 18 Agosto 1755, e che nel tempo stesso dovessi procedere al disbrigo del pagamento e alla ripartizione di tutto quello che i Possidenti Napoletani nel

della liquidazione, e ripartimento di tutto quello, che i Possessori Bonatenenti Napoletani nel territorio di Aversa devono pagare di bonatenenza alla suddetta Città, e Casali cioè:	territorio di Aversa devono pagare di bonatenenza alla suddetta Città ed ai Casali cioè:
---	--

Aprano	Pascarola
Carinaro	Qualiano
Casolla Valenzana	Succivo
Cardito	S. Marcellino
Crispano	S. Antimo
Casignano	S. Arpino
Casapuzzana	Ducenta
Casal di Principe	Fratta piccola
Cesa	Frignano Maggiore
Casolla Santadjutore	Frignano Piccolo
Casapesenna	Giugliano
Isola	Gricignano
Lusciano	S. Cipriano
Orta	Trentola
Pomigliano d'Atella	Teverola
Parete	Teverolaccio
Vico di Pantano	Zaccaria

<p>E ciò citra pregiudizio, e salve qualsivogliano ragioni in casochè oltre de' descritti Casali ve ne fossero altri non mentovati, o perchè indoverosamente si ritrovassero occupati . . . e proprij Villaggi alle Città confinanti di Napoli, Pozzuoli, Capua, Caserta, Maddaloni, ed Aversa; aggiungendo, che non si intendono con ciò approvate le occupazione de' Casali forse ora disabitati, o le occupazioni di porzioni dell'antico territorio Aversano; rimanendo riserbate ad essa Città di Aversa espressamente qualunque dritto, anche per mezzo di restituzione <i>in integrum</i>, così nel primo, come nel secondo caso.</p> <p>Si è servita VS. con suo decreto de' 4. Febbraio corrente incaricarmi di dover fare il domandato ripartimento giusta il decreto della Regia Camera. In ubbidienza di tal decreto sottopongo all'intelligenza di VS., che il peso ordinario di detta Città di Aversa e delle Università di sopra notate, per lo numero de' rispettivi loro fuochi, per li quali si trovano tassate, giusta l'ultima situazione dell'anno 1737. è quello, che</p>	<p>E ciò senza pregiudizio, e fatte salve qualsivoglia ragione nel caso che oltre ai descritti Casali ve ne fossero altri non menzionati, o perché indebitamente si ritrovassero occupati . . . e Villaggi propri alle Città confinanti di Napoli, Pozzuoli, Capua, Caserta, Maddaloni, ed Aversa; aggiungendo che non si intendono con ciò approvate le occupazione dei Casali forse ora disabitati o le occupazioni di porzioni dell'antico territorio Aversano e rimanendo espressamente riservato alla Città di Aversa qualunque diritto, anche per mezzo di restituzione alle condizioni originali, così nel primo come nel secondo caso.</p> <p>Si è servita V. S. con suo decreto del 4 Febbraio corrente di incaricarmi di dover fare la domandata ripartizione secondo il decreto della Regia Camera. In ubbidienza a tal decreto sottopongo all'intelligenza di V. S. che il peso ordinario di detta Città di Aversa e delle Università di sopra notate, per il numero dei rispettivi loro fuochi per i quali si trovano tassate, in base all'ultima situazione dell'anno 1737 è quello che è annotato nelle sottoscritte partite.</p>
---	--

si contiene nelle infrascritte partite.

	Numero de' Fuochi	Tassa sopra ciasc. fuoco.	Peso sopra l' intieri fuochi
Aversa fuochi -----	num. 1381.	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4}$	4259. 2. 12. $\frac{5}{6}$
Aprano fuochi -----	n. 67.	2. 84. $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{12}$	190. 3. 3. $\frac{1}{4}$
Carinaro fuochi -----	n. 97.	2. 85. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	276. 4.
Casolla Valenzana fu. -----	n. 42.	3. $\frac{5}{12}$	126.
Cardito fuochi -----	n. 209.	2. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{3}$	644. 3.
Crispano fuochi -----	n. 118.	2. 80. $\frac{1}{2}$	330. 2.
Casignano fuochi -----	n. 29.	3. 86. $\frac{1}{4}$	112.
Casapuzzano fuochi -----	n. 26.	3. 8. $\frac{5}{12}$	80.
Casale di Principe f. -----	n. 148.	2. 84. $\frac{5}{12}$	420.
Cesa fuochi -----	n. 170.	2. 85. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$	484.
Casolla S. Ajuturo f. -----	n. 9.	3. 8. $\frac{3}{12}$	⁷⁵
Casapesenna fuochi -----	n. 46.	3. 8. $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$	141. 4. 2.
Ducenta fuochi -----	n. 183.	3. 8. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$	564. 2.
Fratta piccola fuochi -----	n. 116.	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4}$	357. 3. 17. $\frac{3}{4}$
Frignano mag. f. -----	n. 171.	2. 84. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$	486. 1. 8. $\frac{1}{12}$
Frignano piccolo f. -----	n. 154.	3. 7. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$	473. 4. 10. $\frac{1}{4}$
Giugliano fuochi -----	n. 772.	2. 85. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$	2201. 4. $\frac{5}{6}$
Gricignano fuochi -----	n. 102.	2. 84. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{2}$	290. 14. $\frac{3}{4}$
Isola fuochi -----	n. 7	3. 8. $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$	21. 2. 17. $\frac{1}{4}$
Lusciano fuochi -----	n. 248.	2. 85. $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$	707. 1. 15.
Orta fuochi -----	n. 108.	2. 85. $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$	308. 4.
Pomigliano d' Atel. f. -----	n. 118.	2. 84. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	335. 3. 15. $\frac{11}{12}$
Parete fuochi -----	n. 208.	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{3}$	641. 2. 16. $\frac{5}{12}$
Pascarola fuochi -----	n. 92.	2. 84. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	261. 3. 17. $\frac{5}{6}$
Succivo fuochi -----	n. 214 ⁷⁶ .	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4}$	351. 31. $\frac{5}{6}$
San Marcellino f. -----	n. 133.	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{12}$	410. 1. 4. $\frac{5}{12}$
S. Antimo fuochi -----	n. 609.	2. 85. $\frac{1}{6}$	1878. 1. 5. $\frac{3}{4}$
S. Arpino fuochi -----	n. 142.	2. 84. $\frac{2}{3}$	404. 4. 7. $\frac{1}{3}$
S. Cipriano fuochi -----	n. 258.	2. 85. $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{3}$	735. 4. 7. $\frac{1}{3}$
Trentola fuochi -----	n. 332.	3. 8. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{2}$	1024. 8. $\frac{1}{6}$
Teverola fuochi -----	n. 122.	3. 7. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{2}$	375. 9.
Teverolaccio fuoc. -----	n. 3.	3. 8. $\frac{3}{12}$ $\frac{1}{4}$	9. 1. 5. $\frac{1}{3}$
Vico di Pant. fuoch. -----	n. 64.	3. 5. $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{12}$	195. 3. 3. 4. $\frac{5}{6}$
Qualiano fuochi -----	n. 23	4. 20.	96. 3.
Zaccaria fuochi -----	n. 23	4. 20.	96. 3.
num. 6444			19323. 2. 18. $\frac{11}{12}$

I detti pesi adunque a tenore delle Istruzioni della Regia Camera dovendosi ripartire sopra tutte le once liquidate ne' rispettivi Catasti tanto dei proprj Cittadini, che de' forastieri Abitanti, e non abitanti, o che siano Napoletani, o di altri luoghi del Regno

In base alle Istruzioni della Regia Camera dovendosi ripartire i detti carichi fiscali sopra tutte le once pagate nei rispettivi Catasti tanto dai propri Cittadini che dai forestieri, abitanti e non abitanti, che siano Napoletani o di altri luoghi del Regno, mi conviene di far presente a V. S. che avendo

⁷⁵ Mancante nell'originale.

⁷⁶ Nella tabella successiva in cui è riportato il numero dei fuochi per Succivo sono riportati 114 fuochi e solo con tale correzione si raggiunge il corretto totale di 6444 fuochi.

mi conviene di far presente ad VS., che avendo osservato tutt'i Catasti della Città, e suddette Università fin'ora trasmessimi, da medesimi si liquidano le once de' proprj Cittadini nelli seguenti numeri rispettivamente	osservato tutti i Catasti della Città e delle suddette Università finora trasmessimi, dai medesimi risulta che si pagano per le once dei propri Cittadini nei seguenti numeri rispettivamente:
---	--

Once de' Cittadini della Città, e Casali per i loro Catasti		
Aversa-----	once	239117
Aprano-----	once	17975
Carinaro-----	once	7342
Casolla Valenzano-----	once	1558
Cardito-----	once	12121
Crispano-----	once	7890
Casignano-----	once	3498
Casapuzzano-----	once	510
Casal di Principe-----	once	12390
Cesa-----	once	11052
Casapesenna-----	once	2274
Ducenta-----	once	⁷⁷
Fratta piccola-----	once	7107 24
Frignano maggiore-----	once	16675 5
Frignano piccolo-----	once	12321 24
Giugliano-----	once	79773
Gricignano-----	once	7043 16
Lusciano-----	once	17298
Orta-----	once	9871
Pomigliano d'Atella-----	once	3507
Parete-----	once	19436 25
Pascarola-----	once	6615
Succivo-----	once	5171
S. Marcellino-----	once	2990
S. Antimo-----	once	38701
S. Arpino-----	once	11650
S. Cipriano-----	once	12952
Trentola-----	once	29064
Teverola-----	once	4127 28
Teverolaccio-----	once	122
Vico di Pantano-----	once	3006
Qualiano-----	once	2374 8
Zaccaria-----	once	873
	once	622331 16 ¹ / ₁₂

Mancano però tra le notate Università quelle di Casolla S. Ajuturo, ed Isola, per le quali devo rappresentare ad VS., che le dette di Casolla S. Ajuturo, ed Isola stantechè le medesime si ritrovano disabitate fu fin da' 21. Dicembre 1754 fatto Appuntamento di appurarsi tutti i	Tra le annotate Università mancano però quelle di Casolla S. Adiutore e di Isola, per le quali devo rappresentare a V. S. che le dette Casolla S. Adiutore ed Isola poichè le medesime si ritrovano disabitate fin dal 21 Dicembre 1754, fu stabilito un incontro per accertare tutti i Possessori dei
---	--

⁷⁷ Mancante nell'originale.

<p>Possessori de' territorj in detti tenimenti per darsi la provvidenza di accatastarsi nelle Università più vicine.</p> <p>Posto ciò alle once 622331 16. ½ unendosi tutte le altre once liquidate nel Catasto di Aversa de' Possessori esteri nel tenimento Aversano, tanto Napoletani, che di altri luoghi cioè 516993.</p> <p>Dippiù altre once dei forastieri abitanti in Aversa num. 95527.</p> <p>Perlocchè ripartendosi sopra dette once i soprariferiti 19323 58 ¹¹/₁₂ viene a cascar per oncia grana una, cavalli sei, e tre quarti di cavallo per ciascheduna, ed a tal ragione regolandosi le once 612520 di detti forestieri importa la Bonatenenza annui 9570. 62 ¹/₅.</p> <p>Li quali ripartendosi sopra de' fuochi 6444. di sopranotati della Città, e Casali, viene a beneficio di ciascuna Università di utile di bonatenenza per ciascuno suo fuoco carlini quattordici, e grana 8, e cavalli sei; e per ragione a ciascuna delle Università per rata de' suoi proprj fuochi.</p>	<p>terreni in detti tenimenti e per definire le disposizioni per l'accatastamento nelle Università più vicine.</p> <p>Posto ciò, alle once 622331 16. ½ unendosi tutte le altre once annotate nel Catasto di Aversa dei Possidenti forestieri nel tenimento Aversano, tanto Napoletani che di altri luoghi e cioè: 516993.</p> <p>Di più le altre once dei forestieri abitanti in Aversa num. 95527.</p> <p>Pertanto, ripartendosi sopra dette once i soprariferiti 19323 58 ¹¹/₁₂ viene a toccare per ciascuna oncia un grano, sei cavalli e tre quarti di cavallo, e a tale parametro regolandosi le once 612520 di detti forestieri ne deriva la Bonatenenza di 9570. 62 ¹/₅ per ogni anno.</p> <p>I quali ripartendosi sopra gli anzidetti 6444 fuochi della Città e dei Casali, viene a beneficio di ciascuna Università come utile di bonatenenza per ciascun suo fuoco quattordici carlini, otto grana e sei cavalli; e come quota a ciascuna delle Università in proporzione dei suoi propri fuochi.</p>
--	--

Aversa per fuochi 1381-----	2500 78 ½
Aprano per fuochi 67 -----	99 49 ½
Carinaro per fuochi 99 ⁷⁸ -----	143 94 ½
Casolla Valenzano per fuochi 42 -----	62 37
Cardito per fuochi 209 -----	310 36 ½
Crispano per fuochi 118 -----	175 23
Casignano per fuochi 29 -----	43 06 ½
Casapuzzano per fuochi 26 -----	38 61
Casal di Principe per fuochi 148 -----	219
Cesa per fuochi 170 -----	252
Casolla S. Ajutoro per fuochi 9 -----	13
Casapesenna per fuochi 46 -----	68
Ducenta per fuochi 183 -----	271
Fratta piccola per fuochi 116 -----	172
Frignano maggiore per fuochi 171 -----	253
Frignano piccolo per fuochi 154 -----	228
Giugliano per fuochi 772 -----	1146
Gricignano per fuochi 102 -----	151
Isola per fuochi 7 -----	10
Lusciano per fuochi 248 -----	368
Orta per fuochi 108 -----	160
Pomigliano d'Atella per fuochi 118 -----	175

⁷⁸ Nella tabella precedente in cui è riportato il numero dei fuochi per Carinaro sono riportati 97 fuochi e solo con tale correzione si raggiunge il corretto totale di 6444 fuochi.

Parete per fuochi 208 -----	308
Pascarola per fuochi 92 -----	136
Succivo per fuochi 114 -----	160
S. Marcellino per fuochi 133 -----	⁷⁹
S. Antimo per fuochi 609 -----	904 36 ½
S. Cipriano per fuochi 258 -----	383 13
S. Arpino per fuochi 142 -----	210 87
Trentola per fuochi 332 -----	493 2
Teverola per fuochi 122 -----	181 17
Teverolaccio per fuochi 3 -----	4 45 ½
Vico di Pantano per fuochi 64 -----	95 04
Qualiano per fuochi 23 -----	34 15 ½
Zaccaria per fuochi 23 -----	34 15 ½
	9569 24

Meno delli ducati 9570 62 ½ carlini 13 8 ¹/₄ quali sono irripartibili.

Non lasciando però di far presente ad V. S., che nell'intero numero di once di sopra riferite non esser fuor di proposito considerare, che tra le once de' naturali della Città, e Casali per il tempo della confezione de' loro rispettivi Catasti fin oggi, vi abbiano potuto seguire più deduzioni per revisioni di partite, ed in questo essendo numero di once 622331. 16 ¹/₁₂ che a proporzione verrebbe ad avanzarsi l'imposizione.

Per lo che crederei quando altrimenti non giudicherà V. S., che tanto alle Università della Città di Aversa, e Casali, che alli stessi Bonatenenti restano sempre salve le ragioni per la formazione di nuovo ripartimento in esito dell'. adempimento del decreto lato dalla Regia Camera circa l'unione delle once de' naturali della Città, e Casali liquidandosi con maggior esame l'once effettive formarsi detto nuovo ripartimento acciò non nessuna delle parti pregiudicata. ED ALLORA CREDEREI, CHE PER QUIETE DELLA CITTÀ' DI AVERSA, E DI CIASCUNA UNIVERSITA' DE' CASALI DOVESSE A CIASCUNA UNIVERSITA' SPETTANTE ASSIGNARSI IN TANTE PARTITE DE' BONATENENTI ALLE UNIVERSITA' PIU' VICINE, ACCIO'

Sottraendo ai ducati 9570 62 ½ carlini 13 8 ¹/₄ i quali sono non ripartibili.

Non tralasciando però di far presente a V. S. che nell'intero numero di once sopra riportate non è fuori di proposito considerare che tra le once dei naturali della Città e dei Casali dal tempo della redazione dei loro rispettivi Catasti fino ad oggi abbiano potuto esserci più deduzioni per revisioni di partite, ed in questo essendo numero di once 622331 16 ¹/₁₂ che in proporzione verrebbe ad avanzarsi l'imposizione.

Per cui crederei, quando altrimenti non giudicherà V. S., che tanto alle Università della Città di Aversa e dei Casali che agli stessi Possidenti restano sempre salve le ragioni per la formazione di nuova ripartizione in esito dell'. adempimento del decreto emesso dalla Regia Camera circa l'unione delle once dei naturali della Città e dei Casali liquidandosi con maggior esame le once effettive formarsi detto nuovo ripartimento affinché non nessuna delle parti pregiudicata. E allora crederei che per quiete della Città di Aversa e di ciascuna Università dei Casali si debba assegnare a ciascuna Università a cui spetta in tante partite i Possidenti alle Università più vicine, affinché dalle università medesime se ne faccia addirittura l'esazione, la quale più comoda, più facile, e più sicura. Tanto più che i Possidenti non sono pochi ma in

⁷⁹ Mancante nell'originale.

<p>DALLE UNIVERSITA' MEDESIME SE NE FACCIA A DIRITTURA L'ESAZIONE, la quale più comoda, più facile, e più sicura; Tanto più, che i Bonatenenti non sono pochi, ma di grandissimo numero.</p> <p>Ch'è quanto devo rappresentare a V.S. a chi resto facendo profondissima riverenza = Di V. S. = Napoli 28. Febraro 1760. = Divotiss. obligatiss. Servidore = Gio: Guida = fol. 593. Proc. tra Aversa, e Napoli = Attuario Orsino.</p>	<p>grandissimo numero.</p> <p>Ciò è quanto devo rappresentare a V. S. a cui resto [devoto] facendo profondissima riverenza = Di V. S. = Napoli 28 Febbraio 1760 = devotissimo e obligatissimo Servitore = Giovanni Guida = foglio 593. Processo tra Aversa e Napoli = Attuario Orsino.</p>
--	--

DOCUMENTO VIII

Il Catasto della Città di Aversa fatto nel 1753., non già i libroni dei Casali, è nella piena esecuzione, giacchè i Luoghi pii di detta Città secondo detto Catasto pagano oggi la metà della Buonatenenza sotto nome di once immuni, ed altresì il dieci per 100. per le strade.

All'Illustre Signor Marchese Valva Soprintendente delle Regie strade.

IL Procuratore della Città di Aversa con suppliche espone ad V. S., che in Maggio del corrente anno furono astretti molti Luoghi Pii, e Monasterj di detta Città a pagare il dieci per cento per le Regie strade per li terreni, che vedevansi allibrati nel Catasto del Casale di Giugliano, al che essendosi opposti detti Luoghi Pii, dimostrarono, ch'essi contribuivano la metà della buonatenenza, o sieno once immuni secondo il Catasto di Aversa, giacchè precedenti relazioni del Razionale Vandus dal fu Presidente Ajello erano stati esentati dalli Catasti dei Casali per gli errori, che vi erano, e pagavano secondo il Catasto della Città di Aversa *rite, & recte* fatto, e che similmente il dieci per 100. per le Regie strade per tutti quei terreni, che possedevano nell'agro Aversano, lo pagavano anche secondo il Catasto di Aversa, giacchè il Catasto di Giugliano mai aveva avuto la sua esecuzione, come fatto a capriccio, e senza quella ritualità prescritta nelle Regali istruzioni, in effetto essendosi cotesta verità conosciuta da V. S., si degnò ordinare, che non fossero detti Luoghi pii Aversani molestati dalla tassa fattali sotto Giugliano; e bisognandoli di tutto ciò fedi; Quindi supplica V. S. ordinare a chi spetta, che ne facci un attestato, e l'avrà *ut Deus &c.* = A dì 9. Novembre 1801. = Si faccia il chiesto Certificato = Valva Coadjutore = In esecuzione del suddetto venerato ordine certifico io sottoscritto Prorazionale della Regia Camera, e libro maggiore della Real Soprintendenza Generale delle Strade, e

IL Procuratore della Città di Aversa con suppliche espone a V. S. che in maggio del corrente anno molti Luoghi Pii e Monasteri di detta Città furono costretti a pagare il dieci per cento a favore delle Regie strade per i terreni che si vedevano registrati nel Catasto del Casale di Giugliano. Al che essendosi opposti detti Luoghi Pii, dimostrarono che essi pagavano la metà della buonatenenza, essendo once immuni secondo il Catasto di Aversa, giacchè in base a precedenti relazioni del Razionale Vandus erano stati esentati dal fu Presidente Aiello dai Catasti dei Casali per gli errori che vi erano, e pagavano secondo il Catasto della Città di Aversa *convenientemente e rettamente* fatto, e che similmente il dieci per 100 a favore delle Regie strade per tutti quei terreni che possedevano nell'agro Aversano, lo pagavano anche secondo il Catasto di Aversa, giacchè il Catasto di Giugliano mai aveva avuto la sua esecuzione, in quanto fatto a capriccio e senza quella ritualità prescritta nelle Regali istruzioni. In effetti, essendo codesta verità conosciuta da V. S., si degnò ordinare che detti Luoghi pii Aversani non fossero molestati dalla tassa per loro stabilita sotto Giugliano. E avendo essi bisogno di attestazioni di tutto ciò, pertanto supplica V. S. ordinare a chi spetta, che se ne faccia un attestato, e l'avrà *come Dio etc.* = Lì 9 Novembre 1801. = Si faccia il chiesto Certificato = Valva Coadjutore = In esecuzione del suddetto venerato ordine certifico io sottoscritto Prorazionale della Regia Camera e del libro maggiore della Real Soprintendenza Generale delle Strade e

<p>Ponti del Regno, qualmente a ricorso di molti Luoghi pii della Città di Aversa, che si dolsero essere stati doppiamente caricati colla tassa, che fu fatta sopra i Beni dei Luoghi pii siti nel tenimento del Casale di Giugliano, giacchè essi per li stessi terreni pagavano il dieci per cento per le Regie Strade giusta il Catasto di Aversa, fu da questa Reale Soprintendenza Generale colla scorta dei Catasti di Aversa, e Giugliano, e colli Processi formati nella Delegazione delle once immuni, ove era accaduto lo stesso sbaglio, e Relazioni del Razionale D. Tommaso Vandus, e decreti del fu Presidente Ajello, restarono detti Luoghi pii tassati sotto il Catasto di Aversa, ed esentati da quello di Giugliano, onde rettificatasi una tal tassa, si fecero rimanere in carico tali Luoghi pii sotto Rubrica della Città di Aversa nella stessa maniera, che prima erano, giacchè si rilevò di essere stati duplicatamente tassati per li stessi Beni sotto Giugliano. Ed in fede &c. Napoli dalla Real Soprintendenza Generale delle Strade li 10. Novembre 1801. = Il Prorazionale Gaetano Pagano Libro maggiore.</p>	<p>dei Ponti del Regno, che a ricorso di molti Luoghi pii della Città di Aversa, i quali protestarono per essere stati doppiamente caricati con la tassa che fu fatta sopra i Beni dei Luoghi pii siti nel tenimento del Casale di Giugliano, giacchè essi per gli stessi terreni pagavano il dieci per cento a favore delle Regie Strade secondo il Catasto di Aversa, da questa Reale Soprintendenza Generale con la scorta dei Catasti di Aversa e Giugliano e con i Processi formati nella Delegazione delle once immuni, ove era accaduto lo stesso sbaglio, in base alle Relazioni del Razionale D. Tommaso Vandus e ai decreti del fu Presidente Aiello, fu disposto che detti Luoghi pii restassero tassati sotto il Catasto di Aversa ed esentati da quello di Giugliano, onde rettificatasi una tal tassa, si fecero rimanere in carico tali Luoghi pii sotto la Rubrica della Città di Aversa nella stessa maniera che prima erano, giacchè si rilevò che erano stati doppiamente tassati per gli stessi Beni sotto Giugliano. E in fede etc. Napoli dalla Real Soprintendenza Generale delle Strade, li 10 Novembre 1801. = Il Prorazionale Gaetano Pagano Libro maggiore.</p>
---	--

DOCUMENTO IX

Sistente ne' Libri *Notamentorum*⁸⁰ della Regia Camera

Ragioni del fu Signor Avvocato Fiscale Vargas, onde la Regia Camera nel 1755. ordina, che li Napoletani pagassero la buonatenenza per li terreni che possedevano nell'Agro Aversano; ed altresì tra la Città di Aversa, e suoi Casali si fosse firmato un solo Catasto

Copia &c.

PRæf. Zagari retulit. Gli atti per la fedelissima Città di Aversa coi Casali, e Possessori delli medesimi sopra la confezione del general catasto da farsi da detta Città, e l'istanze di detta Città di Aversa, asserendo l'immemorabile possesso, che tiene di esercitare giurisdizione in tutto il Territorio della medesima, e suoi Casali, e dovendosi fare detto catasto pretende detta Città, che il medesimo debba essere generale non solo per essa, ma per tutt'i suoi Casali, con doversi accatastare i beni anco di coloro, che li possiedono in detti Casali. E l'istanze presentate per parte di detti Casali, e Possessori di beni in quelli producendo l'eccezioni, avverso le pretenzioni di detta Città, domandando non aversi nessuna ragione di quelle, e dovere ogni uno di detti Casali fare il suo catasto diviso, e separato, per le cause, e ragioni negli atti dedotte, e li documenti presentati d'ambe le parti in compruova del loro assunto, & fuit provisum.

Visis omnibus actis, & audito Domino Fiscis Patrono, citra præjudicium decretorum, & instructionum Regiæ Cameræ, Universitas Civitatis Aversæ, & Universitates Casalium ex causis in Regia Camera discussis conficiant unicum catastum juxta instructiones. In quo catasto describantur, & taxentur tam bona Civium dictæ Civitatis, & Casalium, quam exterorum possidentium bona in toto Territorio

IL predetto Zagari espose. Gli atti per la fedelissima Città di Aversa coi Casali e i Possidenti dei medesimi sopra la redazione del catasto generale da farsi da parte di detta Città, e le istanze di detta Città di Aversa, asserendo il dominio da tempo immemorabile, poichè sostiene di esercitare giurisdizione in tutto il Territorio della medesima e dei suoi Casali, e dovendosi fare detto catasto, detta Città pretende che il medesimo debba essere generale, cioè non solo per essa ma per tutti i suoi Casali, dovendosi accatastare i beni anche di coloro che li possiedono in detti Casali. E le istanze presentate da parte di detti Casali e i Possessori di beni in quelli producendo le eccezioni contro le rivendicazioni di detta Città, domandando non esservi nessuna ragione di quelle e dover ognuno di detti Casali fare il suo catasto diviso e separato, per le cause e le ragioni negli atti dedotte e i documenti presentati da ambo le parti a prova del loro assunto, e fu provveduto.

Visti tutti gli atti e ascoltato il Signor Patrono del Fisco, senza pregiudizio dei decreti e delle istruzioni della Regia Camere, l'Università di Aversa e le Università dei Casali per i motivi discussi nella Regia Camera preparino un unico catasto secondo le istruzioni. Nel quale catasto siano descritti e tassati tanto i beni dei Cittadini della detta Città e dei Casali quanto quelli dei forestieri possedenti beni in tutto il territorio della detta Città e dei Casali, e le once da

⁸⁰ Delle annotazioni.

dictæ Civitatis, & Casalium, & uncia liquidandæ repartiantur inter prædictam Civitatem, & Casalia, pro numero Foculariorum respective; & hoc intelligatur pro oneribus Regiæ Curia debitis, tam ordinariis, quam extraordinariis tantum; respectu vero onerum particularium cujuslibet Universitatis, quælibet Universitas conficiat taxam particularem juxta status respective discussos in tertia Aula, & circa modum exactionis faciendæ Mag. a secretis dictæ Aulæ, perfecto catasto prædicto, conficiat repartimentum.

Præf. Zagari retulit, gli atti per alcuni luoghi pii, e Cittadini Napolitani, e la Città di Napoli, con la Città di Aversa, circa di doversi accatastare i beni de' Cittadini Napoletani, e luoghi pii, che posseggono beni in Territorio di detta Città, che pretendono esser esenti, ed immuni dal peso della bonatenenza nella confezione del catasto, sul motivo di esserci fra detta Città di Aversa, e quella di Napoli promiscuità. Con la quale istanza deducendo varie ragioni in esclusione della pretenzione di detti Napoletani, cioè il possesso di detti beni in detto Territorio di Aversa, e di non essere li medesimi tenuti al pagamento della bonatenenza per li motivi in detta istanza allegati, con la notificazione di dette istanze alli Procuratori della Città di Napoli, e de' Possessori de' beni in detto Territorio di Aversa, e la copia autentica del parlamento celebrato da detta Città di Aversa a 3. Giugno 1754., col quale viene rinunciato da detta Città di Aversa alla detta promiscuità per li motivi in quello dedotti.

Hinc DD. venerunt ad vota.

Præf. Vargas tuendo jura Fisci dicit, che la Causa presente si è, che la Città di Aversa pretende non esservi promiscuità tra Napoli, ed Aversa, e quando vi fosse debba disciogliersi, all'incontro la Città di Napoli pretende esservi questa promiscuità, ed essere indissolubile, come promiscuità nascente *jure filiationis, vel servitutis*. Dippiù la Città di Aversa pretende, che i

pagare siano ripartite rispettivamente tra la predetta Città e i Casali in base al numero dei Fuochi; e ciò si intenda soltanto per gli oneri dovuti alla Regia Curia sia ordinari che straordinari; altresì rispetto agli oneri particolari di ogni Università, ciascuna Università prepari la tassa particolare secondo le condizioni rispettivamente discusse nella terza Aula, e circa il modo di eseguire l'esazione il Maestro a secretis della detta Aula, perfezionato il predetto catasto, prepari la ripartizione.

Il predetto Zagari espone gli atti per alcuni luoghi pii e Cittadini Napoletani, e la Città di Napoli con la Città di Aversa, circa il doversi accatastare i beni dei Cittadini Napoletani e dei luoghi pii che possiedono beni nel territorio della detta Città e pretendono di esser esenti ed immuni dal peso della bonatenenza nella redazione del catasto, per il motivo dell'esistenza di promiscuità fra detta Città di Aversa e quella di Napoli. Con la quale istanza deducendo varie ragioni in esclusione della pretesa di detti Napoletani, cioè il possesso di detti beni in detto Territorio di Aversa e di non essere i medesimi tenuti al pagamento della bonatenenza per i motivi in detta istanza allegati, con la notifica di dette istanze ai Procuratori della Città di Napoli e dei Possessori dei beni in detto Territorio di Aversa, e la copia autentica del parlamento celebrato da detta Città di Aversa il 3 Giugno 1754, col quale viene rinunciato da detta Città di Aversa alla detta promiscuità per i motivi in quello dedotti.

A questo punto i Signori vennero ai voti.

Il predetto Vargas tutelando i diritti del Fisco dice che la Causa presente è che la Città di Aversa sostiene non esservi promiscuità tra Napoli ed Aversa, e quando vi fosse debba disciogliersi: al contrario la Città di Napoli sostiene esservi questa promiscuità ed essere indissolubile, come promiscuità nascente *per diritto di filiazione, ovvero di servitù*. Inoltre la Città di Aversa sostiene che i suoi Casali sono suoi membri inseparabili: al contrario i Casali sostengono di essere

suoi Casali siano suoi membri inseparabili: all'incontro li Casali pretendono esser corpi divisi, e separati; dalla decisione di questi articoli si vede, se li Cittadini di Napoli possessori de' beni in Aversa debbano ivi pagare bonatenenza, o nò, e se li Casali di Aversa debbano fare il loro catasto separato dalla Città, o pure la Città debba fare un solo catasto, anche per li Casali.

E cominciando dalla Causa della Città di Napoli con Aversa, dice Napoli esser ella Madre, ed Aversa sua figlia. Ma in effetto si vede, poichè Napoli sia Matrigna, perchè sebbene essa intende godere di tanti vantaggi a favore de' suoi Napolitani dentro Aversa, tuttavia nessuno vantaggio dà a' Cittadini di Aversa dentro Napoli; onde quando anche poi vi fosse promiscuità di filiazione, o di servitù, locchè non è, pure dovrebbe disciogliersi come ineguale, come lesiva, e come iniqua. Non è cosa nuova, che i Tribunali prendino giusti espedienti, che si devono, per fare stare a dovere anche le Madri verso de' propri figli. I Cittadini Napolitani possiedono più di sessanta mila ducati annui di rendita de' beni posseduti in Aversa, ed assorbono quasi le due parti di quel Territorio e pretendono non pagare bonatenenza, quando gli Aversani, che vengono in Napoli, soggiacciono a tutti li pesi senza minimo arbitrio; onde la pretenzione di Napoli è scandalosa, e non può reggere. Non è così poi la pretenzione di Aversa colli suoi Casali, perchè da documenti apparisce non potersi dubitare l'individualità della Città, e Casali che compongono un solo Corpo, tra' quali due sono gli argomenti principali, a' quali pare che siamo assicurati: che prima dell'Aragonesi la giurisdizione di Aversa, e Casali era unita, e niente separata. Onde fin d'allora si vede, che componevano un solo corpo unito, perchè non si può dare giurisdizione unita sopra i Corpi separati, e divisi, quantunque benissimo possa darsi giurisdizione separata di diverse parti

corpi divisi, e separati. Dalla decisione di questi articoli si vede: se i Cittadini di Napoli possessori di beni in Aversa debbano ivi pagare bonatenenza oppure no, e se i Casali di Aversa debbano fare il loro catasto separato dalla Città oppure la Città debba fare un solo catasto anche per i Casali.

E cominciando dalla Causa della Città di Napoli con Aversa, dice Napoli esser ella Madre ed Aversa sua figlia. Ma in effetti si vede che Napoli sia Matrigna perchè, sebbene essa intende godere di tanti vantaggi a favore dei suoi Napoletani dentro Aversa, tuttavia nessuno vantaggio dà ai Cittadini di Aversa dentro Napoli. Pertanto quando anche poi vi fosse promiscuità derivante da filiazione o da servitù, il che non è, pure dovrebbe disciogliersi come ineguale, lesiva e iniqua. Non è cosa nuova che i Tribunali prendano giusti provvedimenti, che sono dovuti, per far compiere il loro doveri anche alle Madri a riguardo dei propri figli. I Cittadini Napoletani possiedono più di sessantamila ducati annui di rendita dai beni posseduti in Aversa, cioè quasi le due parti di quel territorio, e pretendono di non pagare bonatenenza, mentre gli Aversani che vengono in Napoli soggiacciono a tutti i carichi fiscali senza alcuna eccezione. Pertanto la pretesa di Napoli è scandalosa e non può reggere.

Non è così poi la rivendicazione di Aversa con i suoi Casali, perchè dai documenti appare non potersi dubitare l'individualità della Città e dei Casali che compongono un solo Corpo, tra i quali due sono gli argomenti principali dei quali sembra che siamo certi: che prima degli Aragonesi la giurisdizione di Aversa e dei Casali era unita e per niente separata. Onde fin da allora si vede che componevano un solo corpo unito, perchè non si può dare giurisdizione unita sopra i Corpi separati e divisi, quantunque benissimo possa darsi giurisdizione separata di diverse parti di uno stesso Corpo. Il secondo motivo è che fin dal tempo del Re Ladislao i Casali di Aversa hanno goduto della grazia concessa dal detto Re di pagare per un certo numero di fuochi per supplica

d'un istesso Corpo; Il secondo motivo si è, che fin dal tempo del Re Ladislao li Casali di Aversa hanno goduto della grazia concessa dal detto Re di pagare per un certo numero di fuochi per supplica data dalla Città di Aversa, che supplicò per se, e per li suoi Casali. Dunque essi erano fin d'allora membri di questo Capo, perchè altrimenti non avrebbero potuto godere di questa franchigia, e di questa grazia, da tutti i Dottori, e specialmente Gizzarelli, Regente Rovito, Regente Sanfelice, ed altri si è sempre scritto, ed avuto per vero, che *unicum sit territorium*: e che sia tutto territorio di Aversa, e dove sono fondati i Casali; questi Casali tutti, (e non già solamente quelli a' quali poteva ostare quella convenzione, che oggi decantano li Casali) sono stati sempre tenuti a contribuire alle spese unitamente colla Città di Aversa, avendosi sempre per vero da' Tribunali, che sia incontrastabile l'individua verità del territorio; l'istessi Casali sono stati quelli, che quando si è trattato di voler godere d'alcuni privilegi ottenuti dalla sola Città di Aversa senza parlarsi de' Casali, hanno sostenuto, e provato dovere spettare anche ad essi per l'individualità, per l'unità del Territorio. Bisogna però far parola della pretesa particolare di Vico di Pantano, al quale poi si uniscono altri due feudi, i quali credono non esser già Casali di Aversa, ma esser Corpi sussistenti da se e separati, però da documenti presentati, e dalle decisioni approvate dal S. C. niente si rileva intorno a questa pretesa divisione, e distrazione di Territorio di Vico di Pantano dalla Città di Aversa, anzi da' documenti recenti, ed a tempi nostri d'un apprezzamento fatto nel S. C. dall'Ingegnere Standardo nel 1725. si vede tutto il contrario in avere detto Ingegnere Standardo nell'altro apprezzamento nel 1714. riferito questa distinzione di Territorio. Onde per questi motivi, e per altri, che tralascia per brevità, crede non potersi dubitare l'Unità del Territorio; bisogna però

espressa dalla Città di Aversa, che supplicò per sè e per i suoi Casali. Dunque essi erano fin da allora membra di questo Capo, perchè altrimenti non avrebbero potuto godere di questa franchigia e di questa grazia, da tutti i Dottori, e specialmente Gizzarelli, Regente Rovito, Regente Sanfelice, ed altri si è sempre scritto ed avuto per vero, che *unico sia il territorio*: e che sia tutto territorio di Aversa, anche dove sono fondati i Casali; questi Casali tutti, (e non già solamente quelli ai quali poteva recare danno quella convenzione, che oggi denunciano i Casali) sono stati sempre tenuti a contribuire alle spese unitamente con la Città di Aversa, avendosi sempre per vero dai Tribunali che sia incontestabile la verità dell'unicità del territorio. Gli stessi Casali sono stati quelli che quando si è trattato di voler godere di alcuni privilegi ottenuti dalla sola Città di Aversa senza parlarsi dei Casali, hanno sostenuto e provato dover spettare anche ad essi per l'individualità e l'unità del Territorio. Bisogna peraltro far parola della rivendicazione particolare di Vico di Pantano, al quale poi si uniscono altri due feudi, i quali credono non esser già Casali di Aversa, ma Corpi sussistenti da sé e separati. Però dai documenti presentati e dalle decisioni approvate dal S. C. niente si rileva intorno a questa pretesa divisione e sottrazione del territorio di Vico di Pantano dalla Città di Aversa, anzi dai documenti recenti, ed a tempi nostri da un apprezzamento fatto nel S. C. dall'Ingegnere Standardo nel 1725 si vede tutto il contrario di quanto aveva riferito il suddetto Ingegnere Standardo circa questa distinzione di Territorio nell'altro apprezzamento nel 1714. Onde per questi motivi, e per altri che tralascia per brevità, crede non potersi dubitare l'Unità del Territorio. Bisogna però riflettere di più, che questa unione di territorio giova anche ad evitare infiniti disordini che nascerebbero con la pretesa separazione di territorio, poichè quando si vogliono dividere e separare questi Casali e ciascuno considerarsi per corpo separato e distinto, ne nascerebbe una confusione

riflettere dippiù, che quest'unione di Territorio giova anche ad evitare infiniti disordini, che nascerebbero colla pretesa separazione di Territorio, poichè quando si vogliono dividere, e separare questi Casali, e ciascuno riputarsi per corpo separato, e distinto, ne nascerebbe una confusione grandissima, perchè non sapendo ciascuno di essi li propri confini, ogn'uno accatasterebbe a capriccio quelch'è stato da altri accatastato, ed ecco un grande sconvolgimento, ed un intrigo d'infinite liti, e questioni; dippiù tra questi Casali ve ne sono quelli, che ricaverebbero vantaggio da questa divisione a danno degli altri; ma vi sono degli altri, che ottenendo inciamperebbero in altre grandissime rovine, perchè dal loro Catasto fatto da essi stessi si vede, che le rendite pretese da bonatenenti, ed altri, sono eccessivamente inferiori alli pesi, che devono pagare. All'incontro facendosi un solo Catasto dalla Città d'Aversa, anche per li Casali cessano questi disordini, perchè Aversa ha distribuito i pesi egualmente tra tutti, riguardando tutti egualmente; come suoi figli; onde per assicurarsi la giustizia, l'eguaglianza, e la quiete di tutti, lui crede, che debbasi ordinare, che si faccia un solo Catasto di Aversa, per se, e per suoi Casali, tanto più, che dal Catasto fatto in Aversa si vede esser riuscito un peso troppo dolce di soli tornesi tre ad oncia, onde questa è la sua istanza, che sottopone alla giudicatura del Tribunale.

Dopo di ciò il Sig. Marchese Natoli ha proposto, che per la Causa di Aversa, e Casali le parti per quanto hanno detto a lui, che verrebbero in doversi fare un solo Catasto di Aversa, e Casali, a tenore delle istruzioni, nel quale Catasto debbansi accatastare tutti li beni de' Cittadini, e Forastieri, e'l prodotto poi ripartirsi tra Aversa, e Casali, e ciascuno *pro rata focularorium*, e questo per li pesi dell'imposizioni ordinarie, ed straordinarie dovute alla Regia Corte. A rispetto poi dell'altri pesi contenuti nello stato discusso per terza Ruota,

grandissima, perchè non sapendo ciascuno di essi i propri confini, ognuno accatasterebbe a capriccio quel che è stato da altri accatastato, ed ecco un grande sconvolgimento, ed un intrigo d'infinite liti e questioni. Per di più tra questi Casali ve ne sono quelli che ricaverebbero vantaggio da questa divisione a danno degli altri, ma vi sono degli altri che ottenendola inciamperebbero in altre grandissime rovine, perchè dal loro Catasto fatto da essi stessi si vede che le rendite pretese dai possidenti ed altri, sono eccessivamente inferiori ai pesi che devono pagare. Al contrario, facendosi un solo Catasto da parte della Città d'Aversa, anche per i Casali cessano questi disordini, perchè Aversa ha distribuito i pesi egualmente tra tutti, riguardando tutti egualmente, come suoi figli. Pertanto, per assicurarsi la giustizia, l'eguaglianza, e la quiete di tutti, lui crede che si debba ordinare che si faccia un solo Catasto di Aversa per la Città e per i suoi Casali, tanto più che dal Catasto fatto in Aversa si vede esser risultato un peso alquanto dolce di soli tre tornesi ad oncia, onde questa è la sua istanza che sottopone al giudizio del Tribunale.

Dopo di ciò il Sig. Marchese Natoli ha proposto che per la Causa di Aversa e dei Casali le parti per quanto hanno detto a lui, sarebbero d'accordo nel doversi fare un solo Catasto di Aversa e Casali, in conformità alle istruzioni, nel quale Catasto si debbano accatastare tutti i beni dei Cittadini e Forestieri, e il prodotto poi ripartirsi tra Aversa, e Casali, e ciascuno *secondo la porzione di fuochi*, e questo per i pesi delle imposizioni ordinarie e straordinarie dovute alla Regia Corte. A riguardo poi degli altri pesi contenuti nello stato discusso nella terza Ruota, l'Università di ciascun Casale stabilisca una tassa separata e a rispetto poi delle riscossioni dei pesi, che saranno contenuti nell'unico Catasto che deve essere preparato, se ne faccia la ripartizione a cura del Segretario della terza Ruota, e per ciò si potrebbero chiamare in Ruota gli avvocati della Città e dei Casali di Aversa per sentirli in Aula se sono d'accordo in

ciascuna Università di ciascuno Casale faccia una tassa separata, ed a rispetto poi dell'esazioni de' pesi, che si conteneranno nell'unico Catasto facendo, se ne faccia il ripartimento dal Segretario della terza Ruota, e perciò si potrebbero chiamare in Ruota gli avvocati della Città, e Casali di Aversa per sentirli in Aula, se concorrono in questo, e con decidersi *de consensu*, ed in fatti si sono chiamati in Ruota il Dottor D. Teofilo Mauri, ed il Dottor D. Nicola Lacedogna, i quali per parte dell'Università della Città di Aversa hanno detto, ch'essi non avevano facoltà di dare consensi, tuttavia credevano essi, che sarebbe giusta, e che sarebbe anche vantaggiosa per tutta la determinazione uniforme a quanto di sopra si è detto dal Sig. Marchese Natoli, il quale ha tutto ripetuto in presenza delle parti, e si è inteso anche il *Dr. D. Carlo Magliola, e'l Dr. D. Francesco Fracasso, i quali intervengono per li Casali Atellani, ed il Dr. dello Jacono, e si è anche inteso il Dr. D. Fortunato Villani, che interviene per li Casali di Aversa, e parimente inteso l'Avvocato, che interviene per Cesa, quali hanno detto l'istesso de' sudetti de Mauro, e Lacedogna, & exeuntibus.*

In quanto poi alla Causa di Aversa, e Napoli.

D. Zigari dixit, che ciò, che sia stato dell'antico stato di Aversa con Napoli farà degno di riflettersi per erudizione, ma non già per giudicare ne' Tribunali, si deve attendere lo stato presente delle cose. Le Repubbliche si mutano colla mutazione de' Governi, oggi non può difficultarsi, che la Città di Aversa sia una Città separata, e distinta da Napoli. E come tale da tutti reputata; Che vi sia stata promiscuità tra Napoli, ed Aversa non vi è dubbio, lo dicono gli Arresti, lo dicono li Catasti stessi antichi dell'Università di Aversa; ma che sia promiscuità nascente jure filiationis, questo non si pruova, anzi si vede l'opposto, se Aversa fosse figlia di Napoli, li Aversani goderebbero tutti

questo, e per decidersi *di comune accordo*. Ed infatti si sono chiamati in Ruota il Dottor D. Teofilo Mauri, ed il Dottor D. Nicola Lacedogna, i quali per parte dell'Università della Città di Aversa hanno detto che essi non avevano facoltà di dare consensi. Tuttavia loro credevano che sarebbe giusta e che sarebbe anche vantaggiosa per tutti la determinazione uniforme a quanto di sopra è stato detto dal Sig. Marchese Natoli, il quale ha tutto ripetuto in presenza delle parti, e si è inteso anche il *Dr. D. Carlo Magliola, e il Dr. D. Francesco Fracasso, i quali intervengono per i Casali Atellani, e il Dr. dello Jacono, e si è anche inteso il Dr. D. Fortunato Villani, che interviene per i Casali di Aversa, e parimente inteso l'Avvocato, che interviene per Cesa, i quali hanno detto lo stesso dei suddetti de Mauro e Lacedogna, e per quelli andati via.*

In quanto poi alla Causa di Aversa, e Napoli:

Il Signor Zigari disse che ciò che sia stato dell'antico stato di Aversa con Napoli sarà degno di approfondire per erudizione ma non già per giudicare nei Tribunali, nei quali si deve guardare lo stato presente delle cose. Le Repubbliche cambiano con il succedersi dei Governi: oggi non può mettersi in dubbio, che la Città di Aversa sia una Città separata e distinta da Napoli e come tale da tutti reputata. Che via sia stata promiscuità tra Napoli ed Aversa non vi è dubbio, lo dicono gli Arresti, lo dicono i Catasti stessi antichi dell'Università di Aversa. Ma che sia promiscuità nascente per diritto di filiazione, questo non si prova e anzi si vede l'opposto: se Aversa fosse figlia di Napoli, gli Aversani goderebbero di tutti quei privilegi di cui godono i Napoletani, così come ne godono i Casali di Napoli sebbene siano divisi per quanto riguarda la giurisdizione, il che non è. Dunque sarà vera promiscuità nascente da contratto, da convenzione, la quale non appare espressa, ma sarà tacita, ed essendo così, sarebbe dissolubile la promiscuità che nascesse da convenzione espressa, ancorchè vi fosse il patto di non potersi

quelli privilegi, che godono li Napolitani, siccome li godono li Casali di Napoli, sebbene siasi divisi quoad jurisdictionem, locchè non è, dunque sarà vera promiscuità nascente da contratto da convenzione, la quale non appare espressa, ma sarà tacita, essendo così, sarebbe dissolubile la promiscuità, che nascesse da convenzione espressa, ancorchè vi fosse il patto di non potersi sciogliere, perchè il patto della perpetua comunione è riprovato nella società, siccome comunemente vogliono li nostri Dottori sull'appoggio del chiaro testo del Giureconsulto Ulpiano nella *L. vidi pro socio*, Ivi, *quid tamen si hæc conventio ne habeatur in servitute, an valeat eleganter Pomponius jubet frustra hoc convenire*, e molto più deve esser dissolubile la società nascente da convenzione tacita, perchè il tacito non può esser di maggior forza dell'espresso, e nel caso presente è giusta la domanda, che debbasi sciogliere, perchè si tratta solamente di una promiscuità vantaggiosa per li Napolitani, e dannosa in tutto per li Aversani. Onde è leonina, iniqua, e scandalosa, e perciò non deve mantenersi, nè lui stima esser necessario in ciò darsi termine, perciò questo sarebbe un circuito inutile, ed una dilazione pure inutile, mentre nel termine questa promiscuità *ex conventione* solamente potrebbe provarsi, e dopo provata pure dovrebbe ammettersi la dilazione, dunque il termine è inutile. E perciò lui è di voto in via esecutiva ordinarsi, che si proceda al domandato scioglimento di società tra Aversa, e Napoli, e che perciò i Napolitani possessori de' beni in Aversa paghino per li beni ivi posseduti la bonatenenza dovuta, come tutti gli altri esteri bonatenenti, sottoponendo sempre il suo parere, a quel che stimerà il Signor Marchese Luogotenente, e 'l Tribunale.

Dominus Corvo dixit, che la materia bastantemente è stata digerita dal Signor Cavaliere Vargas, e dal Signor Commessario, e lui crede, che sit

sciogliere, perchè il patto della perpetua comunione è riprovato nella società, come comunemente vogliono i nostri Dottori con il sostegno del chiaro testo del Giureconsulto Ulpiano nella *L. vidi per il socio*, Ivi, *che tuttavia se questa convenzione non si abbia in servitù, o valga elegantemente Pomponio comandi invano ciò convenire*, e molto più deve esser dissolubile la società nascente da convenzione tacita, perchè il tacito non può esser di maggior forza dell'espresso e nel caso presente è giusta la domanda che si debba sciogliere, perchè si tratta solamente di una promiscuità vantaggiosa per i Napolitani, e dannosa in tutto per gli Aversani. Pertanto è leonina, iniqua e scandalosa e di conseguenza non deve mantenersi nè lui stima esser necessario in ciò darsi termine, poiché questo sarebbe un giro inutile ed una dilazione pure inutile, giacchè alla fine questa promiscuità potrebbe provarsi solamente *per convenzione*, e dopo provata pure dovrebbe ammettersi la dilazione, dunque il termine è inutile. E perciò lui è di voto ordinarsi in via esecutiva che si proceda al domandato scioglimento di società tra Aversa e Napoli, e che perciò i Napoletani possessori di beni in Aversa paghino per i beni ivi posseduti la dovuta bonatenenza, come tutti gli altri forestieri possidenti, sottoponendo sempre il suo parere a quel che stimerà il Signor Marchese Luogotenente ed il Tribunale.

Il signor Corvo disse, che la materia è stata sviscerata sufficientemente dal Signor Cavaliere Vargas e dal Signor Commissario e lui crede che sia risolto e indubbio nel diritto che nessuna società e promiscuità sia indissolubile. Anzi Bozillo riferisce che egli ottenne in S. C. la dissoluzione della società tra due Università, nonostante che si trattava di vera comunione, *per diritto di filiazione*, se mai vi è questa specie di promiscuità, perché Squizano era Casale di quell'altra Città, e pure dal S. C. fu sciolta questa specie di società. Del resto nel caso presente non si vede affatto provata questa specie di promiscuità *per diritto divino* che pretende Napoli, anzi nei documenti

resolutum, & indubitatum in jure, che nessuna società, e promiscuità sia indissolubile. Anzi Bozillo riferisce, ch'egli guadagnò in S. C. la dissoluzione della società tra due Università, non ostante, che si trattava di vera comunione, *jure filiationis*, e se mai vi è questa specie di promiscuità, perché Squizano era Casale di quell'altra Città, e pure dal S. C. fu risolta questa specie di società; del resto nel caso presente non si vede affatto provata questa specie di promiscuità *jure Numinis*, che pretende Napoli, anzi ne' documenti rapportati si vede tutto il contrario. E poi quanto vi fosse sarebbe leonina, ingiusta, dissuguale, e scandalosa, e perciò non deve mantenersi. Onde lui s'uniforma al voto del Signor Commissario Zigari.

Dominus Ursini dixit, che bastantemente è stata discifrata la materia dal Signor Cavaliere Vargas, e dal Signor Commissario onde ivi senza ripetere l'istesse cose, e perdere inutilmente il tempo, lui s'uniforma al voto del Signor Presidente Commissario.

Dominus Belli dixit, che quanto si è detto dalle parti di fatti storici niente ha che fare oggi, perché i Tribunali non si regolano coll'istorie. Venendo dunque alla Causa, lui crede, che l'esser comparsa quì la Città di Napoli sia stata una maschera, perchè in verità quì non vi è interesse della Città, ma solamente de' particolari Cittadini Napoletani, e particolarmente di tanti luoghi pii, che possiedono beni in Aversa. Oggi devesi attendere la confinazione circoscritta, separata, e distinta dal Territorio di Napoli, che presentemente, si vede troppo chiaramente, sia vero, che prima fusse stato Territorio da Regnanti, o sia dal Duca Sergio al Normanno dato in ricompensa de' servizj prestati, e per conseguenza è titolo oneroso, venne a separarsi tal Territorio, ed a fare una cosa separata, e distinta, perchè non si vede che il Concedente si riservò minima cosa sopra il Territorio concesso, ed infatti fin d'allora si vede,

riportati si vede tutto il contrario. E poi quanto vi fosse sarebbe leonina, ingiusta, disuguale e scandalosa e perciò non deve mantenersi. Onde lui s'uniforma al voto del Signor Commissario Zigari.

Il Signor Ursini disse che la materia è stata discussa sufficientemente dal Signor Cavaliere Vargas e dal Signor Commissario per cui, senza ripetere le stesse cose e perdere inutilmente tempo, lui si uniforma al voto del Signor Presidente Commissario.

Il Signor Belli disse che quanto si è detto a riguardo dei fatti storici niente ha a che fare con oggi, perché i Tribunali non si regolano con la storia. Venendo dunque alla Causa, lui crede, che l'essere comparsa quì la Città di Napoli sia stata una maschera, perchè in verità quì non vi è interesse della Città ma solamente dei particolari Cittadini Napoletani, e specificamente di tanti luoghi pii, che possiedono beni in Aversa. Oggi si deve perseguire la confinazione circoscritta, separata e distinta dal Territorio di Napoli, che al presente si vede assai chiaramente, se è vero che prima tale Territorio sia stato dato dai Regnanti, ossia dal Duca Sergio, al Normanno in ricompensa dei servizi prestatigli, e per conseguenza è titolo oneroso, venne a separarsi tal Territorio ed a fare una cosa separata e distinta perchè non si vede che il Concedente si riservò minima cosa sopra il Territorio concesso, ed infatti fin d'allora si vede che si è governato separatamente e con polizia distinta. Le altre cose bastantemente sono state discusse e analizzate dagli altri Signori, onde si uniforma al voto del Signor Commissario.

Il Signor Caravita disse lo stesso e pertanto si è uniformato al voto del Signor Commissario.

Il Signor Natoli disse lo stesso.

Lo spettabile Signor Marchese Luogotenente disse similmente, e secondo la maggior parte dei voti fu provveduto: Viste l'istanza presentata da parte della Città di Aversa foglio . . . e la copia del deliberato del parlamento celebrato in data 3 Giugno 1754, e con tutti gli atti sciolta la promiscuità, i Cittadini

<p>che si è governato separatamente, e con polizia distinta. L'altre cose bastantemente sono state discifrate, e sminuzzate dagli altri Signori, onde si uniforma al voto del Signor Commessario.</p> <p><i>Dominus Caravita dixit idem, & proinde s'è uniformato al voto del Signor Commessario.</i></p> <p><i>Dominus Natoli dixit idem.</i></p> <p><i>Spectabilis Dominus Marchio Locumtenens idem, & pro majori parte votorum fuit provisum: Visis instantia præsentata pro parte Civitatis Aversæ fol . . . & copia parlamenti celebrati sub 3. Junii 1754., ac omnibus actis soluta promiscuitate, Cives Neapolitani bonatenentes in Territorio Civitatis Aversæ, & Casalium solvant bonatenentiam uti exteri cæteri Bonatenentes, & fiat Consultatio S. R. M.</i></p> <p><i>Quæ fuit expedita prout in Reg. Cons.</i></p>	<p><i>Napoletani possedenti beni nel Territorio della Città di Aversa e dei Casali paghino la bonatenenza come gli altri forestieri Possidenti, e ciò sia Consultazione per la Sua Reale Maestà.</i></p> <p><i>Al quale provvedimento fu data attuazione come appare in Reg. Cons.</i></p>
--	--

Indice analitico

A

Abate de Neapoli, Nicolaus: I-IX (Test. VIII)
Abisso, Joannis de: II-I (Num. 2)
Abisso, Rencellum de: II-I (Num. 4)
Acerrae, feudo indipendente: I-I
Adam, Joannis de: II-I (Num. 2)
Afragola, casale di Napoli: I-I, I-IX (Test. XV), II-III
Ajello, presidente: II-VIII
Alexandro, Antonius de, luogotenente: I-VIII
Alfonso primo, re: II-V
Amabili, Angelus de: II-III
Amabili, Petrus de: II-III
Ambrosij, Angelo: II-I (Num. 2)
Ambrosio, Angelus de: II-III
Ambrosio, Nicolaus de: II-III
Ambrosio, Petrus de: II-III
Ambrusino, Guillelmus de / Colucii Guilelmi de Ambrusino / Guillelmus de Ambrusino
de Aversa, magister: I-III
Angelillus.: I-VI
Aprano / Apranum, casale di Aversa: I-VII, II-VII
Apuliæ, ducatus: I-II, II-I (Num. 1, 2 e 3)
Aragonia de Santo Severino, Robertus de: II-IV
Aragonia, Federicus, re: I-VIII
Aragonia, Ferdinandus de, dux Calabriae: I-VIII
Aragonia, Goffredus Borges de : I-VIII
Arbustulum, casale di Aversa: I-VII
Aretium, città: II-I (Num. 4)
atellani, casali: II-IX
atellani, clerici: I-IV, I-V
Aureda, Giovanni: II-V
Avena: II-VI
Aversa, città di: praticamente in tutti i documenti
Ayrola, casale di Capua: I-I

B

B. de C., v. Bartholomeus de Capua:
Baccinus, Dominicus : II-III
Baccinus, Januarius: II-III
Baccinus, Pascasius: II-III
Balsamo de pedemonte, Benedictus de : II-IV
Baptista, Joannes, magister actorum: I-XII
Barbaro de Casali Frignani piccoli, Jacobo de: II-I (Num. 2)
Barbatus Contis, Paulus: II-I (Num. 2)
Barensis, Rogerius, venerabilis pater: I-III
Barica de Casali Cupoli, Jacobo de: II-I (Num. 2)
Bartholomæus / Bartholomeus de Capua, cavaliere: I-I, II-I (Num. 1 e 2), II-II, II-III
Bartholomeo de Casali Pascarolæ, Priscianus de: II-I (Num. 2)
Bartucius: II-III
Basili, v. Pecza:
Belli: II-IX

Blasius de Afragola: II-III
 Blasius de Matalla: II-III
 Bozillo: II-IX
 Bulgaria, regno di: I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
 Bullicinus, Iohannes: II-III
 Bullicinus, Petrus: II-III
 Bullicinus, Philippus: II-III
 Bulocta, Iohannes: II-III
 Bulocta, Ligorius: II-III
 Bulocta, Petrus: II-III

C

Caiatia, feudo indipendente (Caiazzo): II-IV
 Caieta / Cajeta, città (Gaeta): II-I (Num. 4), II-V
 Caivano / Caivanum / Terra de Caivano / Cayvano / Cayvanum, feudo indipendente, già casale di Aversa: I-I, I-IX (Art. XIX, XX e XXI; Test. VIII, IX, X, XI, XIII e XVI), I-XII, II-I-Num. 2), II-III
 Cajvanus, nome di persona: II-III
 Calabria, regione: I-VIII
 Campiciptum, casale di Capua: I-I
 Campum, feudo: II-VI
 Cannameli : II-III
 Cantono de Messana, Gerardus de: I-III
 Cantono de Messana, Jacobus de: I-III
 Cantono de Messana, Michaelis de, cavaliere: I-III, II-I (Num. 3)
 Capitirisiium (Capodrise), casale di Capua: I-I
 Capua, città: I-I, II-I (Num. 1 e 2), II-III, II-V, II-VII
 Capuæ / Capue, principatus: I-II, II-I (Num. 1, 2 e 3)
 Caputus, Cannameli Thomas : II-III
 Caputus, Cayvanus: II-III
 Caravita: II-IX
 Cardito / Cardetum, casale di Aversa e poi di Napoli: I-I, I-VII, II-VII, I-IX (Test. VIII)
 Carinaro / Gariginaro, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Carolus II / Secundus, re: II-I (Inizio, Num. 1, 2 e 3)
 Carolus Tertius, re: II-I (Num. 4)
 Carolus, re: II-I (Num. 1)
 Carpignano: II-VI
 Casal di Principe / Casale Principis, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Casaluce / Casalis Casalucis, casale di Aversa: I-VII
 Casapesenna, Casale Pisenda, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Casapuzana / Casepuzana, casale di Aversa : I-VII, II-I (Num. 2), II-VII
 Caserta, Andrea, locotenente: II-V
 Caserta, feudo indipendente: II-VII
 Casignano, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Casolla S. Ajutoro, Casalla Sancti Adjutorii, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Casolla Valenzana, casale di Aversa: I-I, I-VII, II-VII
 Casoria, casale di Aversa (diverso dall'omonimo casale di Napoli): II-I (Num. 2), I-VII
 Castaldus de Villa Afragole, Ioannes Iacobus: I-IX (Test. XV)
 Castello novo / Castrum novum Neapolis (oggi Maschio Angioino): I-VI, I-VIII
 Castilionis: II-V
 Casulla, Petrus: II-III
 Casulla, Symon: II-III

Cayvani, Castrum / Cayvano, castello de: I-IX (Test. VIII), I-XI
 Cefalanus, Guillelmus : II-III
 Cefalanus, Marcus: II-III
 Cefalanus, Nicolaus: II-III
 Cefalanus, Petrus: II-III
 Cefalanus, Philippus: II-III
 Cefalarius, Laurentius: II-III
 Cesa, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num 2), II-VII, II-IX
 Chianese, Berardino: II-VI
 Chianese, Clemente : II-VI
 Chianese, Daniele: II-VI
 Chianese, David: II-VI
 Chianese, Ettore: II-VI
 Chianese, Gio: Battista: II-VI
 Chianese, Giulio Cesare: II-VI
 Chianese, Giuseppe: II-VI
 Chianese, Io Fabritio: II-VI
 Chianese, Marco: II-VI
 Chianese, Martio: II-VI
 Chianese, Oratio: II-VI
 Chianese, Tiberio: II-VI
 Cicala, casale di Nola: I-I
 Comania, regno di: I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
 Constantinus R.: II-V
 Constantinus, Simeonis: II-I (Num. 2)
 Conte de Neapoli, Nicolaus, artis et medicine doctor: I-IX (Test. IX)
 Contus, Guillelmus : II-III
 Contus, Jacobus: II-III
 Contus, Maffeus: II-III
 Converribili, Bartholomeus de : II-III
 Converribili, Laurentius de: II-III
 Coppula, Franciscus / Franciscus Cogpula: I-III
 Cornicella, casale di Capua: I-I
 Corregge de Turture (alli)/ le Cortege de Turture / alli Corregge de Turrure, locus: I-III
 Corvo: II-IX
 Coscolinus, Joannes: I-XII
 Crischi, Nicolaus de: I-III
 Crispano / Crispanum, casale di Aversa: I-I, I-VII, II-VII
 Croatia, regno di: I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
 Cucca, Bartholomeus: II-III
 Cucca, Nicolaus: II-III
 Cuda, Natalis: II-III
 cumani, clerici: I-IV, I-V
 Cupulum, casale di Aversa: II-I (Num. 2)
 Curthonus, Landulfus: II-III
 Curti, Bartholomeus de: II-III
 Curti, Ioannes Laurentius de: II-III
 Curti, Jacobus de: II-III
 Curti, Joannes, de: II-III
 Curti, Marticius de: II-III
 Curti, Michael de: II-III
 Curti, Simon de: II-III

Curti, Vignatus de: II-III

D

Dalmatia, regno di: I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)

Damaso: II-I (Num. 4)

Damiani de Casali Casepuzanæ, Jacobo de: II-I (Num. 2)

Daniele, Matthia de : I-IX (Test. XI)

Dato de Casali Cayvani, Nicolaus de: II-I (Num. 2)

Decimumpiana, Nicolaus : II-III

Degaczanum, casale di Aversa: I-VII

Dompri Iohannis, Andreas: II-III

Donadius, Joannes: II-III

Donanes de Sancto Paulo de Aversa, giudice: I-II

Donatum de Aretio, luogotenente: II-I (Num. 4)

Dordonus, Jacobus, giudice: I-III

Dordonus, Petrus, abate: I-III

Ducata, Nicolaus de: II-III

Ducenta, casale di Aversa: I-VII, II-VII

Duracii, dux: I-II

E

Enriquez, D. Joannes, marchese di Campo, reggente: II-VI

Extandardus, Cubellus: I-IV

F

Fallucca: II-III

Farina, Angelus: II-III

Farina, Johannes: II-III

Farina, Stephanus: II-III

Farraiole de Casali Casoriae, Buttono: II-I (Num. 2)

Federicus de Aragonia, re: I-VIII

Ferdinandus, re: II-IV

Ferrante, re: II-V

Filli de districtu Nole, turris: I-I

Firmatus de Afragola: II-III

Florenovelli, Paulus: II-III

Forcalquerium (Forcalquier, feudo della casa d'Angiò): I-II, I-IV, I-V, I-VI, II-I (Inizio, Num. 1, 2, 3 e 4)

Fracasso, Francesco, Dr: II-IX

Fracta (Frattamaggiore?): II-III

Fractarum, Terra: I-VIII

Fractis, Petrus de: I-III

Franciscus de Summa: II-III

Fratta piccola / pizula, casale di Aversa: I-VII, II-VII

Friano / Frianum, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2)

Frignano Maggiore / Frignano Majore / Frignanum Major, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2), II-VII

Frignano Piccolo, Frignano Piczulo, Frignanum picculum, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2), II-VII

G

Galganus, Johannis, cavaliere: I-III

Galitia, regno di (Galizia): I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
 Gariglianum, casale di Aversa: I-VII
 Garlon, F. Diaz: I-VIII
 Gerardus de Sancto Elpidio, cavaliere: II-II
 Gimundo, Nicolaus de: II-III
 Gimundus, Johannes: II-III
 Gio: Guida: II-VII
 Giorno, Stefanus de, cancelliere regio : II-VI
 Giugliano / Iullanum / Juglianum / Julianum, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2), II-III, II-V, II-VI, II-VII, II-VIII
 Gizzarelli: II-IX
 Goffridus: I-VII
 Grecus, Jacobus: II-III
 Gricignano, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Grillus de Salerno, Joannis: I-II, II-I (Num. 3)
 Grimaldis, Thomasius de, cavaliere: I-II
 Grimaldo, Ioannis de, giudice: II-I (Num. 2)
 Grumum, casale di Capua: I-I
 Guillelmo de Vico, Covellus de: I-III
 Guillinninus: II-III
 Gusta, Joannes de: II-III

H

Hierusalem / Jerusalem, regno di: I-II, I-IV, I-V, I-VI, I-VIII, II-I (Inizio, Num. 1, 2, 3 e 4)
 Hungaria, regno di: I-VI, I-VIII, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)

I

Inichus M., camerario: I-VII, II-IV
 Insula / Isola, casale di Aversa: I-VII, II-IV, II-VII
 Iudice, Guillelmus de : II-III

J

Jacobus: II-III
 Jacobus de Fracta: II-III
 Jacobus de Summa: II-III
 Jacono, dello, Dr.: II-IX
 Januario, Adenulfus De: II-III
 Januarios, Dominicus De : II-III
 Januarius, Antonius: I-VIII
 Joanna prima, regina: I-III
 Joanna, regina: II-I (Num. 4)
 Johanna secunda, regina: I-VI, II-I (Inizio e Num. 1)
 Johannes: II-III
 Jornellus: II-III
 Juares, Iuan Alonzo, M. C. L.: II-V
 Judice, Philippus de, giudice: II-I (Num. 2)
 juliani, clerici: I-IV, I-V
 Jullano, Nicolaus de: II-III

K

Karolus tertius, re: I-IV, I-V

L

Lacedogna, Nicola, dr.: II-IX
Ladislao, re: II-V, II-I (Num. 4), II-IX
Lambertus, Marcus de: I-IX (Test. XIII)
Laneum (Regi Lagni): I-I, I-VIII
Leo de Casali Frignani majoris, Dominicus de: II-I (Num. 2)
Livore, Angelus de: II-III
Lodomeria, regno di: I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
Lorianum, casale di Capua: I-I
Lusciano / Lussanum, casale di Aversa: I-VII, II-VII

M

Macula, v. Mascula:
Maczucquellus, Petrus: II-III
Maddaloni, feudo indipendente: II-VII
Magliola, Carolo, dr.: II-IX
Maiellanus, Iacobus: II-III
Malito / Miletum / Milletum, casale di Aversa poi di Napoli: I-I, I-VII, II-I (Num. 2)
Manzano, Bartholomeus de : II-III
Marcianisium, casale di Capua: I-I
Marconus, Johannes: II-III
Marcucius: II-III
Margarita, serenissima principissa: II-I (Num. 4)
Marie Magdalene, Ecclesia Sancte: I-IX (Test. X)
Marilianum, casale di Nola: I-I
Marini Scocti, Petrus: II-III
Marino de Casali Mileti, Simeonis de: II-I (Num. 2)
Marinus, Joahannes: II-III
Martinus de Aloys de Neapoli, Joannes: I-XI
Marzano, Nicolaus de: II-III
Mascula / Maccula, locus: I-III
Matthia de Casali Juliani, Petrus de: II-I (Num. 2)
Mauri, Teofilo, dr.: II-IX
Mauro, Dominicus de : II-III
Mauro, Martonus de: II-III
Merolinis de Sulmona, Gentilis de / Gentilis: I-IV, I-V, II-I (Num. 4)
Messana (Messina): I-III, II-I (Num. 3)
Millacius, Johannes: II-III
Millacius, Martorius: II-III
Minadous, Julius Cæsar : II-V
Molisij, comitatus / Molise, Contado: II-I (Num. 4), II-II, II-III, II-V
Mons Aurum: II-I (Num. 4)
Morrea, Colucius de / Jo. Lucius de Morrea: I-III
Musicilum novum, casale di Capua: I-I
Musicilum vetus, casale di Capua: I-I

N

Napoli / Neapolis, città di: I-I, I-II, I-V, I-VI, I-VII, I-VIII, I-IX (Art. XVIII, XIX, XX e XXI, Test. VIII, IX, X, XI, XV e XVI), I-XI, I-XII, II-I (Num. 2, 3 e 4), II-II, II-III, II-V, II-VI, II-VII, II-VIII, II-IX
Natalis: II-III

Natoli, marchese: II-IX
Nigris de Neapoli, Franciscus de: I-IX (Test. X)
Nola, città di: I-I

O

Orta, casale di Aversa: I-VII, II-VII

P

Pagano, Gaetano: II-VIII
pantanum (il Gualdo di Giugliano): I-III
Parete, casale di Aversa: I-VII, II-VII
Pascarola, casale di Aversa: I-VII, II-VII, II-I (Num. 2)
Pecza, la Pecza de Basili, terra: I-III
Peczone, lo Peczone, terra: I-III
Pedemons / Pedimons (Piemonte): I-II, I-IV, I-V, I-VI, II-I (Inizio, Num. 1, 3 e 4), II-IV
Pennacchio, Gio: Jacovo: II-VI
Pennacchio, Marc'Antonio: II-VI
Perrinus: II-III
Petrus de Afragola: II-III
Petrutiis, Antonellus de: II-IV
Philippus, re: II-VI
Piczulo de Casali Friani, Andreæ: II-I (Num. 2)
Pietrapulcina: II-VI
Pignatellus, Cesar, locumtenens Magni Camerarii: I-VIII
Piponum, casale di Aversa: I-VII
Pirum, casale di Aversa: II-II
Pisanello, Vito: I-VIII
Planisius, Dominicus : II-III
Planisius, Johannes: II-III
Planisius, Nicolaus: II-III
Planisius, Symon: II-III
Pomigliano d'Atella / Pomiglianum Atellæ, casale di Aversa: I-VII, II-VII
Pomponius: II-IX
Porcariis, Ioannis de: II-I (Num. 4)
Porcarius, Nicolaus: II-I (Num. 2)
Porrecta / Porretta, Nicolaus: II-III
Porrecta, Stephanus: II-III
Porretta, Ligorius: II-III
Porretta, Petrus: II-III
Porretta, Symon: II-III
Pozzuoli, città di: II-VII
Pragliola, Io Bartolomeo: II-VI
Pragliola, Io Nicola: II-VI
Primicerio, Ioannis de, judex: II-I (Num. 2)
Proventia / Provincia (Provenza): I-II, I-IV, I-V, I-VI, II-I (Inizio, Num. 1, 2, 3 e 4)
Pulsanus, Angelus: II-III

Q

Qualiano / Calianum, casale di Aversa: II-II, II-VII

R

Rama (Romania?): I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)

Ratione de Aversa, Jacobo de: II-I (Num. 2)
 Ricciardo, Francesco: II-VI
 Ricciardo, Giulio: II-VI
 Rizio, Nardus Antonius de lo : I-XII
 Robberto, Petrus de: II-III
 Robberto, Symon De: II-III
 Roberto de Casali Trentulæ, Petrus de: II-I (Num. 2)
 Roberto, Guirrisius De : II-III
 Robertus, re: I-II, I-VI, II-I (Num. 1, 2 e 3)
 Rocca, Marinus de: II-III
 Rosana, Gualterius de: II-III
 Rosana, Nicolaus de: II-III
 Rosana, Petrus de: II-III
 Rovito, regente: II-IX
 Ruffo de Casali S. Elpidij, Petrus: II-I (Num. 2)

S

S. Antimo / S. Antimum / Santantomo, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2), II-VII
 S. Arpino / S. Elpidium / Sanctus Arpidius, casale di Aversa: I-VII, II-I (Num. 2), II-VII
 S. Cipriano / Sanctus Ciprianus, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 S. Elpidio, v. S. Arpino:
 S. Giovanni a Carpignano: II-VI
 S. Marcellino / Sanctus Marcellinus, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Sadeolis, Gio: Battista : II-V
 Salerno, città di: I-II, II-I (Num. 3)
 Salimbena de Casali Cesæ: II-I (Num. 2)
 Sallanum, casale di Aversa: I-I
 Sancia, regina consorte: II-I (Num. 3)
 Sancto Paulo de Aversa: I-II
 Sanctus Arcangelus, casale di Aversa: I-I, I-VII
 Sanctus Arpidius, v. S. Arpino:
 Sanctus Castrensis, casale di Capua: I-I
 Sanctus Laurentius in Damaso: II-I (Num. 4)
 Sanctus Martinus, casale di Capua: I-VII
 Sanctus Nicandrus, casale di Acerra ma nel testo è riportato come casale di Aversa: I-I
 Sanfelice, regente: II-IX
 Santo Severino: II-IV
 Saxula, Gracianus Angelus De: II-III
 Saxula, Petrus De: II-III
 Sebastianus, Ioannes Antonius, magister actorum: II-V
 Sequino de sequino : I-XII
 Sergio, duca: II-IX
 Servia, regno di (Serbia): I-VI, II-I (Inizio, Num. 1 e 4)
 Servignano: I-VII
 Severinus, Guillelmus : II-III
 Severinus, Hieronymus / Hyeronimus, locumtenens: I-XII
 Severinus, Johannes: II-III
 Severinus, Mansius: II-III
 Sica, Martinus de: II-III
 Siccardo, Lodovico: II-VI
 Sicilia, regno di: I-II, I-IV, I-V, I-VI, I-VIII, II-I (Inizio, Num. 1, 2, 3 e 4), II-III
 Sicolus Realis, Julius Cæsar : II-V

Siginulfus de Neapoli, Bartholomeus: II-III
 Simone, D. Bartolomeo de, capitano: II-VI
 Simonello, Guittus de: II-I (Num. 4)
 Spicarella, la: II-VI
 Spugnola, Angelus: II-III
 Spugnola, Grealterius: II-III
 Spugnola, Jacobus: II-III
 Spugnola, Petrus: II-III
 Squizano: II-IX
 Stabile de Casali S. Antimi, Nicolaus: II-I (Num. 2)
 Succivo / Sussitivum, casale di Aversa: I-VII, II-VII
 Sulmona, città di: I-IV, II-I (Num. 4)
 Summa (Somma): II-III
 Surrentinus, Andreas: II-III
 Symeone, Joannes de: II-III
 Symeone, Robbertus de: II-III

T

Tagliatela, Joannis: II-I (Num. 2)
 Tagliavia: II-V
 Tallatela, Johannes: II-III
 Tamburrus, Cesarius : II-III
 Tarenti, princeps: I-II
 Teotonico, Jacovo, notaio: I-IX (Test. X)
 Terra di Lavoro / Terra Laboris, provincia: I-I, II-I (Num. 4), II-II, II-III, II-V
 Teverola / Theborola / Tiburola, casale di Aversa: I-VII, II-II, II-VII
 Teverolaccio, casale di Aversa: II-VII
 Thelesia (Telese): II-III
 Tocho de Neapoli, Jacobo Andrea: I-VII
 Torca, Gentile: II-VI
 Trentola / Trentula, casale di Aversa: I-I, I-VII, II-I (Num. 2), II-III, II-VII
 Troia, città di: II-IV
 Tudessa, Guitto, cavaliere: II-I (Num. 2)
 Turture, v. Corregge de Turture:

U

Ulpiano, giureconsulto: II-IX
 Urianum, casale di Aversa: II-II
 Ursini: II-IX

V

Valva, coadiutore: II-VIII
 Vandus, D. Tommaso, razionale: II-VIII
 Vargas, cavaliere: II-IX
 Ventignano : I-VII
 Vico de Pantano / Vico di Pantano / Vico, casale di Aversa: I-III, I-VII, II-VII, II-IX
 Vico, Jacobi de : II-III
 Vicum de Gaudio, casale di Capua: I-I
 Villa nova, casale di Capua: I-I
 Villagut de Neapoli, Michael: I-IX-T E S T. XVI.
 Villani, Fortunato, dr: II-IX

Vitalianus, Nicolaus Franciscus, razionale: I-XII

Vivano, casale di Aversa: I-VII

Z

Zaccaria, casale di Aversa: II-VII

Zagari: II-IX

Zurulum de Neapolis, Bernardum, Comes Montis Auri: II-I (Num. 4)